

# RESOCONTO STENOGRAFICO

473.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 MAGGIO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **MICHELE ZOLLA**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **GERARDO BIANCO** E DEL PRESIDENTE **LEONILDE IOTTI**

### INDICE

PAG	PAG
<b>Missioni</b> . . . . . 60831	(Assegnazione a Commissione in sede referente) . . . . . 60953
<b>Assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa:</b>	(Stralcio di disposizioni da parte di Commissione in sede referente) . . 60831, 60916
<b>PRESIDENTE</b> . . . . . 60832, 60833	<b>Proposta di legge di iniziativa regionale:</b>
<b>CARRUS NINO (DC)</b> . . . . . 60833	(Stralcio di disposizioni da parte di Commissione in sede referente) . . 60916
<b>VALENSISE RAFFAELE (MSI-DN)</b> . . . . 60833	<b>Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>
<b>Disegni di legge:</b>	S. 317-735-783-957. — Senatori GIUGNI ed altri; MANCINO ed altri; GUALTIERI ed altri e ANTONIAZZI ed altri: Norme dirette a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del diritto di
(Approvazione in Commissione) . . . 60952	
(Trasmissione dal Senato) . . . . . 60952	
<b>Disegno di legge di conversione:</b>	
(Autorizzazione di relazione orale) . 60917	
<b>Proposte di legge:</b>	
(Annunzio) . . . . . 60952	
(Approvazione in Commissione) . . . 60952	

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

	PAG.		PAG.
sciopero e istituzione della Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici ( <i>Approvata, in un testo unificato, dal Senato</i> ) (3039); e delle concorrenti proposte di legge: PAZZAGLIA (143); PIRO (21); CONTU e ROJCH (505); ROSSI DI MONTELERA (1035); MARTINAZZOLI ed altri (2092); LA MALFA ed altri (2187); GHEZZI ed altri (2521).		<b>Mozione presentata, a norma dell'articolo 115, comma 3, del regolamento, nei confronti del ministro dell'interno (Discussione):</b>	
PRESIDENTE . . . 60833, 60836, 60844, 60845, 60846, 60847, 60848, 60849, 60853, 60854, 60855, 60860, 60861, 60864, 60865, 60866, 60867, 60869, 60870, 60871, 60872, 60873, 60874, 60875, 60876, 60880, 60881, 60885, 60886, 60887, 60888, 60891, 60892, 60893, 60896, 60897, 60899, 60900, 60902, 60904, 60905, 60908, 60909, 60910, 60912, 60913		PRESIDENTE . . . 60917, 60924, 60927, 60928, 60933, 60938, 60945, 60948	
BISSI GIAN PAOLO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . 60836, 60844, 60849, 60854, 60855, 60864, 60867, 60869, 60880, 60886, 60892, 60893, 60894, 60895, 60896, 60897		BALESTRACCI NELLO (DC) . . . . . 60938	
BORRUSO ANDREA (DC), <i>Relatore</i> 60836, 60844, 60848, 60854, 60855, 60864, 60867, 60869, 60874, 60879, 60886, 60892, 60893, 60894, 60895, 60896, 60897		BECCHI ADA (Sin. Ind.) . . . . . 60945	
BRUNI ANTONIO (PSDI) . . . . . 60909		COSTA RAFFAELE (PLI) . . . . . 60924	
CAVICCHIOLI ANDREA (PSI) . . . 60865, 60873, 60904		GAVA ANTONIO, <i>Ministro dell'interno</i> . 60927	
COLUCCI GAETANO (MSI-DN) . . . . . 60897		MELLINI MAURO (FE) . . . . . 60933	
ERMELLI CUPELLI ENRICO (PRI) . . . . . 60885		VALENSISE RAFFAELE (MSI-DN) . . . . . 60927	
GITTI TARCISO (DC) . . . . . 60875, 60912		VIOLANTE LUCIANO (PCI) . . . . . 60918	
GHEZZI GIORGIO (PCI) . 60846, 60853, 60862, 60871, 60880, 60891, 60892		<b>Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 5-15 giugno 1990:</b>	
LANZINGER GIANNI (Verde) . . 60845, 60846, 60847, 60848, 60852, 60859, 60872, 60880, 60887, 60888, 60890, 60892, 60895, 60896, 60900		PRESIDENTE . . . . . 60914	
MARTINO GUIDO (PRI) . . . . . 60865		<b>Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro:</b>	
MELLINI MAURO (FE) . . . . . 60874		(Trasmissione di documento) . . . . . 60953	
PALLANTI NOVELLO (PCI) 60847, 60865, 60886, 60888, 60892		<b>Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:</b>	
RONCHI EDOARDO (Misto) . . . . . 60910		(Restituzione di atti) . . . . . 60914	
RUSSO SPENA GIOVANNI (DP) . 60848, 60860, 60875, 60881, 60885, 60890, 60905		<b>Per lo svolgimento di una interrogazione:</b>	
SANTORO ITALICO (PRI) 60846, 60847, 60853, 60864, 60875, 60880, 60885, 60902		PRESIDENTE . . . . . 60916	
SERRENTINO PIETRO (PLI) . . . . . 60908		REBECCHI ALDO (PCI) . . . . . 60916	
TARABINI EUGENIO (DC) . . . . . 60870		<b>Proclamazione di un deputato subentrante:</b>	
		PRESIDENTE . . . . . 60949	
<b>Interrogazioni e interpellanze:</b>		<b>Risoluzione sulla rivalutazione delle pensioni ENPALS:</b>	
(Annunzio) . . . . . 60953		(Deferimento all'Assemblea) . . . . . 60831	
		<b>Sulla mancata accettazione di interrogazioni da parte del Presidente della Camera:</b>	
		PRESIDENTE . . . . . 60915, 60916	
		STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE TOMASO (MSI-DN) . . . . . 60915	
		<b>Sull'esposizione il 20 aprile scorso di uno striscione dal balcone del Salone della Lupa:</b>	
		PRESIDENTE . . . . . 60915	
		<b>Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione:</b>	
		(Trasmissione di ordinanza) . . . . . 60831	
		<b>Votazione finale di proposte di legge</b> 60913	
		<b>Votazioni nominali</b> . . 60876, 60886, 60888	
		<b>Ordine del giorno della seduta di domani</b> . . . . . 60949	

**La seduta comincia alle 9.**

RENZO PATRIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma del regolamento, i deputati Aniasi, Caveri, Fornasari, Fracanzani, Martinat e Emilio Rubbi sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Trasmissione dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione.**

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione, con lettera in data 21 maggio 1990, ha trasmesso, in ottemperanza all'articolo 13 della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia dell'ordinanza emessa il 21 maggio 1990 con la quale il predetto Ufficio centrale dichiara che non hanno più corso le operazioni relative al referendum abrogativo dell'articolo 35, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300: «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul

collocamento», limitatamente alle parole: «dell'articolo 18 e».

Questa ordinanza è depositata negli uffici del Segretario Generale a disposizione degli onorevoli deputati.

**Deferimento all'Assemblea di una risoluzione sulla rivalutazione delle pensioni ENPALS.**

PRESIDENTE. Comunico che nella seduta del 22 maggio 1990 della XI Commissione permanente (Lavoro) il rappresentante del Governo ha chiesto, a norma del comma 3 dell'articolo 117 del regolamento, che l'Assemblea sia investita della seguente risoluzione vertente sulla rivalutazione delle pensioni ENPALS: Pellegatti ed altri n. 7-00317.

**Stralcio di disposizioni di proposte di legge assegnate a Commissione in sede referente.**

PRESIDENTE. Comunico che la XII Commissione permanente (Affari sociali), procedendo ad un esame abbinato delle proposte di legge Senatori BOMPIANI ed altri: «Norme per l'accertamento e la certificazione di morte e nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e dei prelievi dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico» (3280); SEPPIA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

e ARTIOLI: «Nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico» (550); DEL DONNO ed altri: «Disciplina dei prelievi di organi da viventi e da cadaveri a scopo terapeutico» (1598); VOLPONI ed altri: «Norme in materia di innesto di cornea» (1963); DEL DONNO ed altri: «Norme in materia di tipizzazione e trapianti della cornea» (1991); BERTUZZI: (Disciplina dei prelievi e trapianti di parte di cadavere con finalità terapeutiche» (2053) e BORRA ed altri: «Disciplina organica dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico» (2211), ha deliberato di richiedere lo stralcio rispettivamente:

1) degli articoli 1, 2, 3 e 22 (per la parte che si riferisce agli articoli 1 e 3) della proposta di legge n. 3280;

2) dell'articolo 11, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, dell'articolo 12, commi 1 e 2, degli articoli 24 e 27 della proposta di legge n. 550;

3) dell'articolo 10, comma 1, della proposta di legge n. 1598;

4) degli articoli 4 e 5, commi 1, 2 e 3, dell'articolo 6, commi 1, 2, 3 e 4, e degli articoli 7, 21 e 24 della proposta di legge n. 2053;

5) degli articoli 1, 6, 7, 10, 26 e 29 (per la parte che si riferisce agli articoli 6 e 7) della proposta di legge n. 2211.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Le suddette proposte di legge nn. 3280-ter, 550-ter, 1598-ter 2053-ter e 2211-ter, tutte con lo stesso titolo: «Norme per l'accertamento e la certificazione di morte», restano assegnate alla XII Commissione permanente (Affari sociali), in sede referente, con il parere della I Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis.

Le rimanenti parti, rispettivamente con i titoli: «Nuova disciplina dei prelievi di

parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico» (3280-bis) e 550-bis); «Disciplina dei prelievi di organi da viventi e da cadaveri a scopo terapeutico» (1598-bis); «Disciplina dei prelievi e trapianti di parte di cadavere con finalità terapeutica» (2053-bis) e «Disciplina organica dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico» (2211-bis), rimangono assegnate alla stessa XII Commissione permanente (Affari sociali), in sede referente, con i pareri originari.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

#### **Assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto, nella seduta di ieri, a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti disegni di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

*alla VII Commissione (Cultura):*

«Contributo straordinario dello Stato all'Accademia della Crusca» (4800) *(con parere della I e della Commissione).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

*alla X Commissione (Attività produttive):*

S. 1803. — «Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali» *(approvato dalla X Commissione del Senato)* (4809) *(con parere della I, della II, della V, della VI,*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

della VII, della VIII, della IX, della XI e della XII Commissione).

RAFFAELE VALENSISE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, intendiamo dichiarare la nostra opposizione all'assegnazione in sede legislativa del disegno di legge n. 4809.

Dal titolo del provvedimento è possibile desumere la sua importanza. Non è quindi possibile affermare, a nostro avviso, che esso non abbia una speciale rilevanza di ordine generale.

Si tratta, lo ripeto, di un problema assai importante per l'intera comunità nazionale. È questo il motivo per cui noi riteniamo che il disegno di legge debba essere discusso in aula, con la massima partecipazione dei colleghi.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, sull'opposizione dell'onorevole Valensise darò la parola, ove ne venga fatta richiesta, ad un oratore contro e ad uno a favore.

NINO CARRUS. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NINO CARRUS. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, parlo contro l'opposizione dell'onorevole Valensise e, dunque, a favore dell'assegnazione in sede legislativa del provvedimento in questione, sostanzialmente per tre motivi.

In primo luogo, esso è stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento; siamo quindi in una fase dell'iter legislativo che ci suggerisce di accelerare i tempi di approvazione di una norma così importante sotto tutti gli aspetti.

La Camera, inoltre, ha avuto in passato molte occasioni per occuparsi del problema.

Il provvedimento, infine, contiene sia norme organizzative ed istituzionali, sia disposizioni in ordine al trattamento fiscale delle varie fonti energetiche.

Sono sotto gli occhi di tutti le difficoltà che incontra il nostro paese nell'approvvigionamento energetico e le ripercussioni che si registrano sulla nostra bilancia dei pagamenti. È quindi evidente come le norme contenute nel provvedimento siano assolutamente urgenti. Negare la sede legislativa significa pertanto ritardare l'approvazione di una legge da tutti attesa.

Per tali ragioni condivido la proposta formulata dalla Presidenza, e mi rincresce che il collega Valensise si sia opposto alla stessa: un ulteriore ritardo nell'approvazione della legge nuocerebbe senza dubbio all'intera economia del nostro paese.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare a favore, pongo in votazione la proposta della Presidenza di assegnare alla X Commissione, in sede legislativa, il disegno di legge n. 4809.

*(È approvata).*

**Seguito della discussione della proposta di legge: S. 317-735-783-957. - Senatori Giugni ed altri; Mancino ed altri; Gualtieri ed altri; Antoniazzi ed altri: Norme dirette a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del diritto di sciopero e istituzione della commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (3039) e delle proposte di legge: Pazzaglia (143); Piro (212); Contu e Rojch (505); Rossi di Montelera (1035); Martinazzoli ed altri (2092); La Malfa ed altri (2187); Ghezzi ed altri (2521).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Giugni ed

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

altri; Mancino ed altri; Gualtieri ed altri e Antoniazzi ed altri, già approvata, in un testo unificato, dal Senato: Norme dirette a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del diritto di sciopero e istituzione della commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici; e delle proposte di legge: Pazzaglia: Norme per la garanzia dei collegamenti con la Sardegna e le isole minori; Piro: Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; Contu e Rojch: Regolamentazione del diritto di sciopero per gli addetti ai collegamenti marittimi per le isole; Rossi di Montelera: Norme per la regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali; Martinazzoli ed altri: Disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; La Malfa ed altri: Norme per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; Ghezzi ed altri: Norme in tema di azione per la repressione della condotta antisindacale, di accordi sindacali nel pubblico impiego e nei servizi pubblici e di tutela dei diritti costituzionalmente garantiti della persona. Istituzione dell'agenzia per le relazioni sindacali nei servizi pubblici.

Ricordo che nella seduta del 18 maggio il Presidente della Camera ha comunicato all'Assemblea la ripartizione, ai sensi del comma 7 dell'articolo 24 del regolamento, del tempo complessivo disponibile per l'esame delle proposte di legge all'ordine del giorno.

Ricordo altresì che nella seduta antimeridiana del 17 maggio è stato approvato l'articolo 2.

Passiamo, pertanto, all'articolo 3, della proposta di legge n. 3039, nel testo della Commissione:

«1. Quando lo sciopero riguardi i servizi di trasporto da e per le isole, le imprese erogatrici dei servizi sono tenute a garantire, d'intesa con le organizzazioni sindacali e in osservanza di quanto previsto al comma 2 dell'articolo 2, le prestazioni indispensabili per la circolazione delle persone nel territorio nazionale e per il rifornimento delle merci necessarie per l'ap-

provvigionamento delle popolazioni, nonché per la continuità delle attività produttive nei servizi pubblici essenziali relativamente alle prestazioni indispensabili di cui all'articolo 2, dandone comunicazione agli utenti con le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 2».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimerlo.*

\* 3. 1.

Russo Franco, Ronchi, Tamino, Capanna.

*Sopprimerlo.*

\* 3. 9.

Russo Spena, Arnaboldi, Cipriani.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Quando lo sciopero riguardi i servizi di trasporto da e per le isole, le imprese erogatrici dei servizi sono tenute ad attivare, d'intesa con le organizzazioni dei lavoratori e con le loro rappresentanze aziendali, servizi sostitutivi per garantire i collegamenti indispensabili per la circolazione delle persone nel territorio nazionale, per il rifornimento dei generi di prima necessità e per la continuità delle attività produttive, limitatamente a quanto necessario per la salvaguardia dell'integrità degli impianti.

\*\* 3. 2.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Arnaboldi.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Quando lo sciopero riguardi i servizi di trasporto da e per le isole, le imprese erogatrici dei servizi sono tenute ad attivare d'intesa con le organizzazioni dei lavoratori e con le loro rappresentanze

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

aziendali, servizi sostitutivi per garantire i collegamenti indispensabili per la circolazione delle persone nel territorio nazionale, per il rifornimento dei generi di prima necessità e per la continuità delle attività produttive, limitatamente a quanto necessario per la salvaguardia dell'integrità degli impianti.

\*\* 3. 10.

Russo Spena, Arnaboldi, Cipriani.

*Al comma 1, dopo le parole: sono tenute a aggiungere le seguenti:* porre in essere l'attivazione di servizi sostitutivi per.

3. 3.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Cipriani.

*Al comma 1, sostituire le parole da: a garantire, d'intesa con le organizzazioni sindacali fino a: al comma 2 dell'articolo 2 con le seguenti:* ad attivare, d'intesa con le organizzazioni dei lavoratori e con le loro rappresentanze aziendali, servizi sostitutivi per garantire.

3. 4.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Cipriani.

*Al comma 1, sostituire la parola: sindacali con le seguenti:* dei lavoratori e con le loro rappresentanze aziendali.

\* 3. 5.

Russo Franco, Ronchi, Tamino, Capanna.

*Al comma 1, sostituire la parola: sindacali con le seguenti:* dei lavoratori e con le loro rappresentanze aziendali.

\* 3. 11.

Russo Spena, Arnaboldi, Cipriani.

*Al comma 1, dopo le parole: organizzazioni sindacali aggiungere le seguenti:* e con le rappresentanze aziendali dei lavoratori.

\*\* 3. 6.

Russo Franco, Ronchi, Tamino, Capanna.

*Al comma 1, dopo le parole: con le organizzazioni sindacali aggiungere le seguenti:* e con le rappresentanze aziendali dei lavoratori.

\*\* 3. 12.

Russo Spena, Arnaboldi, Cipriani.

*Al comma 1, sostituire le parole: delle merci necessarie per l'approvvigionamento delle popolazioni con le seguenti:* dei generi di prima necessità.

\*\*\* 3. 7.

Russo Franco, Ronchi, Tamino, Capanna.

*Al comma 1, sostituire le parole: delle merci necessarie per l'approvvigionamento delle popolazioni con le seguenti:* dei generi di prima necessità.

\*\*\* 3. 13.

Russo Spena, Arnaboldi, Cipriani.

*Al comma 1, dopo la parola: approvvigionamento aggiungere le seguenti:* dei beni di prima necessità.

3. 17.

Filippini Rosa, Lanzinger, Mattioli, Procacci, Salvoldi, Scaglia.

*Al comma 1, dopo le parole: nonché per la continuità delle attività produttive nei servizi pubblici essenziali aggiungere le seguenti limitatamente a quanto necessario per salvaguardare l'integrità degli impianti.*

\* 3. 8.

Russo Franco, Ronchi, Tamino, Capanna.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

*Al comma 1, dopo le parole:* nonché per la continuità delle attività produttive nei servizi pubblici essenziali *aggiungere le seguenti:* limitatamente a quanto necessario per salvaguardare l'integrità degli impianti.

\* 3. 14.

Russo Spena, Arnaboldi, Cipriani.

*Al comma 1, sostituire le parole:* di cui all'articolo 2, dandone comunicazione agli utenti con le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 2 *con le seguenti:* di cui all'articolo 2. Il termine di preavviso di cui all'articolo 2 comma 1, e quello di comunicazione agli utenti di cui al medesimo articolo 2, comma 6, sono rispettivamente di venti e dieci giorni quando lo sciopero riguarda i servizi di trasporto da e per le isole.

3. 18.

Del Pennino, Santoro.

Avverto che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni nominali mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Avverto inoltre, che gli emendamenti Russo Franco 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8 sono stati ritirati dai presentatori.

Do lettura del seguente parere espresso dalla Commissione bilancio:

Parere favorevole sull'emendamento Ghezzi 12.10 a condizione che il comma 5-bis sia sostituito dai seguenti:

«5-bis. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2.300 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero

del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento 'Norme dirette a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del diritto di sciopero e istituzione della Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici'. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

parere favorevole, nei medesimi termini, sull'emendamento Pallanti 12.12;

nulla osta sui restanti emendamenti.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 3 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione su questi ultimi.

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIAMPAOLO BISSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento Russo Spena 3.9 è stato ritirato dai presentatori.

Sospendo la seduta per consentire l'ulteriore decorso del regolamentare termine di preavviso.

**La seduta, sospesa alle 9,25,  
è ripresa alle 9,45.**

PRESIDENTE. Prendo atto che non si insiste per la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Russo Franco 3.2 e Russo Spena 3.10.

Pongo in votazione gli identici emendamenti Russo Franco 3.2 e Russo Spena 3.10, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Avverto che gli emendamenti Russo Spena 3.11, 3.12 e 3.13 sono stati ritirati dai presentatori.

Pongo in votazione l'emendamento Filippini Rosa 3.17, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Avverto che l'emendamento Russo Spena 3.14 è stato ritirato dai presentatori.

Pongo in votazione l'emendamento Del Pennino 3.18, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 3 della proposta di legge, nel testo della Commissione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 4 della proposta di legge n. 3039, nel testo della Commissione:

«1. I lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 dell'articolo 2 o che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, non prestino la propria consueta attività, sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso. In caso di sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, il relativo importo è versato dal datore di lavoro all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

2. Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano uno sciopero, o ad esso aderiscono in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, sono sospesi, per la durata dell'azione stessa e, in ogni caso, per un periodo non inferiore ad un mese, i benefici di ordine patrimoniale derivanti dagli articoli 23 e 26, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché dalle norme di legge, regolamentari o contrattuali, che disciplinano le stesse materie per i pubblici dipendenti. I contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione sono devoluti all'Istituto nazio-

nale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

3. I soggetti che proclamano lo sciopero, o vi aderiscono, in violazione dell'articolo 2, sono esclusi dalle trattative, in quanto vi partecipino, su indicazione della Commissione di cui all'articolo 12, per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento.

4. Le amministrazioni e le imprese che erogano i servizi di cui all'articolo 1, qualora non osservino le disposizioni di cui all'articolo 2, sono soggette, su iniziativa della Commissione di cui all'articolo 12, a censura, da pubblicarsi per tre giorni consecutivi, a spese delle amministrazioni o delle imprese responsabili, su uno o più quotidiani designati dalla Commissione. L'atto di censura può disporre che le amministrazioni o le imprese provvedano all'individuazione dei dirigenti o preposti personalmente responsabili del comportamento censurato, comunicando i nominativi al ministro del lavoro e della previdenza sociale o al ministro per la funzione pubblica. Ai soggetti individuati viene comminata, con decreto del Ministro competente, una sanzione amministrativa pecuniaria rapportata alla gravità del comportamento, di importo non inferiore a lire 200.000 e non superiore a lire 1.000.000; in caso di reiterata violazione, può applicarsi la sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico per un periodo non superiore a sei mesi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, terzo e quarto comma, 7, 11, 14, 16, primo comma, 18, terzo, quarto e quinto comma, 26, 27 e 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica la disposizione contenuta nel secondo periodo del comma 2 del presente articolo. Le amministrazioni e le imprese sono tenute a comunicare alla Commissione di cui all'articolo 12 i nominativi dei dipendenti assoggettati a sanzione, con la specificazione delle sanzioni applicate. In caso di comunicazione non veritiera, i preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti o i pre-

posti ad unità produttive da essi formalmente delegati sono soggetti alla sanzione di cui al primo comma dell'articolo 481 del codice penale».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimerlo*

4. 40.

Filippini Rosa, Lanzinger, Mattioli, Procacci, Salvoldi, Scaglia.

*Sopprimere il comma 1.*

4. 54.

Filippini Rosa, Lanzinger, Mattioli, Procacci, Salvoldi, Scaglia.

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. Lo sciopero attuato in violazione delle norme della presente legge è illegittimo. In tal caso non si applica l'articolo 15, lettera b), della legge 20 maggio 1970, n. 300.

1-bis. I lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 dell'articolo 2 o che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, non prestino la propria consueta attività, sono soggetti alle sanzioni seguenti:

a) per la prima infrazione, una trattenuta d'importo pari a una giornata di retribuzione;

b) per la seconda infrazione, una trattenuta di importo pari a tre giornate di retribuzione

c) per la terza infrazione, una trattenuta di importo pari a una mensilità di retribuzione;

d) per la quarta infrazione, la risoluzione del rapporto con le modalità di licenziamento per giusta causa.

1-ter. In caso di sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, il relativo importo è

versato dal datore di lavoro all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

4. 49.

Del Pennino, Santoro.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: si astengono dal lavoro fino a: dell'articolo 2 o che.*

*Conseguentemente, allo stesso periodo, sostituire le parole: del medesimo articolo con le seguenti: dell'articolo 2.*

4. 1.

Russo Franco, Russo Spina, Tamino, Capanna, Arnaboldi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 dell'articolo 2 con le seguenti: in violazione delle disposizioni dei commi 1, primo periodo, e 3 dell'articolo 2.*

4. 44.

Rebecchi, Pallanti, Ghezzi.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: o che, richiesti dell'effettuazione fino a: la propria consueta attività.*

4. 32.

Russo Spina, Arnaboldi, Cipriani.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: la propria consueta attività aggiungere le seguenti: nel rispetto delle qualifiche e delle mansioni riconosciute.*

4. 2.

Russo Franco, Russo Spina, Ronchi, Tamino, Capanna, Cipriani.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: la propria consueta attività aggiungere le seguenti: necessaria a tale fine.*

4. 33.

Russo Spina, Arnaboldi, Cipriani.

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

*Al comma 1, primo e secondo periodo, sostituire le parole:* sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso. In caso di sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, il relativo importo è: *con le seguenti:* sono soggetti a sanzioni di carattere pecuniario, proporzionate alla gravità dell'infrazione, di importo non superiore a lire 100.000, che viene.

4. 45.

Cima.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:* sono soggetti a sanzioni disciplinari *fino alla fine del periodo con le seguenti:* sono soggetti alle sanzioni di cui alla presente legge.

4. 3.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Arnaboldi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione *con le seguenti:* sono soggetti a sanzioni disciplinari da parte della magistratura del lavoro, previo accertamento della liceità della richiesta e della gravità dell'infrazione.

4. 4.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Cipriani.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, *con le seguenti:* sono passibili di sanzioni specificatamente previste da appositi regolamenti da definirsi nei contratti collettivi di lavoro.

4. 5.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Arnaboldi.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, *aggiungere le seguenti:* con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. 6.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Arnaboldi.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione *aggiungere le seguenti:* in conformità alle disposizioni contenute nei contratti ed accordi collettivi e nei regolamenti di servizio di cui al comma 2 dell'articolo 2.

4. 46.

Pallanti, Fracchia, Ghezzi, Finocchiaro Fidelbo, Bargone, Pedrazzi Cipolla.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:* con esclusione, *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* e comunque non superiori alla sospensione dal lavoro fino ad un massimo di tre giorni e con le modalità di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

\* 4. 7.

Russo Franco, Ronchi, Tamino, Capanna.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:* con esclusione, *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* e comunque non superiori alla sospensione dal lavoro fino ad un massimo di tre giorni e con le modalità di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

4. 35.

Russo Spena, Arnaboldi, Cipriani.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:* con esclusione, *fino alla fine del*

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

*periodo, con le seguenti:* e comunque non superiori alla sospensione dal lavoro fino ad un massimo di un giorno e con le modalità di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

4. 8.

Russo Franco, Ronchi, Tamino, Capanna.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:* con esclusione, *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* e comunque non superiori alla sospensione dal lavoro fino ad un massimo di un giorno e con le modalità di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

4. 36.

Russo Spena, Arnaboldi, Cipriani.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:* con esclusione, *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* e comunque non superiori alla multa nei limiti di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e con le modalità prescritte dal suddetto articolo.

\* 4. 9.

Russo Franco, Ronchi, Tamino, Capanna.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:* con esclusione, *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* e comunque non superiori alla multa nei limiti di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e con le modalità prescritte dal suddetto articolo.

\* 4. 37.

Russo Spena, Arnaboldi, Cipriani.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino

*aggiungere le seguenti:* alterazione della sua struttura retributiva o.

4. 10.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Arnaboldi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso *con le seguenti:* o di quelle che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro e della sua struttura retributiva.

4. 11.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Cipriani.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* mutamenti definitivi *con le seguenti:* trasformazioni.

4. 12.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Cipriani.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* nonché di qualunque misura che comporti diversità o separazioni contrattuali e salariali permanenti dei lavoratori.

\* 4. 13.

Russo Franco, Ronchi, Tamino, Capanna.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* nonché di qualunque misura che comporti diversità o separazioni contrattuali e salariali permanenti dei lavoratori.

4. 38.

Russo Spena, Arnaboldi, Cipriani.

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Tali sanzioni di carattere disciplinare non sono in alcun modo cu-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

mulabili negli effetti con altre sanzioni di carattere disciplinare eventualmente emanate a carico del lavoratore per ragioni non inerenti alle violazioni dei commi 1, 2 o 3 dell'articolo 2.

4. 47.

Cima.

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Contro tali sanzioni è proponibile ricorso alla magistratura del lavoro.

4. 14.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Arnaboldi.

*Sopprimere il comma 2.*

\* 4. 15.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Cipriani.

*Sopprimere il comma 2.*

\* 4. 55.

Filippini Rosa, Lanzinger, Mattioli, Procacci, Salvoldi, Scaglia.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* Nei confronti delle organizzazioni aggiungere le seguenti: sindacali.

4. 39.

Russo Spena, Arnaboldi, Cipriani.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* delle organizzazioni dei lavoratori con le seguenti: dei sindacati e dei loro rappresentanti aziendali del settore interessato.

4. 16.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Cipriani.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola:* proclamano con la seguente: effettuano.

4. 17.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Arnaboldi.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 con le seguenti: senza il preavviso e l'indicazione della durata o che compiano atti ostativi dei servizi sostitutivi o delle misure dirette a consentire livelli indispensabili di funzionamento del servizio.

4. 18.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Arnaboldi.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 con le seguenti: con violazioni ad esse attribuibili delle disposizioni di cui all'articolo 2.

4. 19.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Cipriani.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 aggiungere le seguenti: previo accertamento da parte della magistratura della loro responsabilità per le violazioni.

4. 20.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Arnaboldi.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:* in ogni caso, per un periodo non inferiore ad un mese.

4. 50.

Valensise, Colucci Gaetano.

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e, in ogni caso, per un periodo non inferiore ad un mese, i benefici di ordine patrimoniale con le seguenti: i benefici di ordine non patrimoniale.*

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

4. 21.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Cipriani.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: i benefici di ordine patrimoniale derivanti dagli articoli 23 e 26, fino alla fine del periodo, con le seguenti: a tutti i loro rappresentanti nelle organizzazioni aziendali dei settori interessati i permessi sindacali retribuiti ed i servizi di riscossione dei contributi sindacali.*

4. 22.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Cipriani.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: i benefici di ordine patrimoniale con le seguenti: gli effetti economici dei diritti.*

4. 23.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Arnaboldi.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dagli articoli 23 e 26 con le seguenti: derivanti dall'articolo 26.*

4. 51.

Valensise, Colucci Gaetano.

*Al comma 2, sopprimere le parole: e 26, secondo comma.*

4. 24.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Arnaboldi.

*Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: I contributi sindacali inerenti non vengono trattenuti sulla retribuzione.*

4. 26.

Russo Franco, Russo Spena, - Ronchi, Tamino, Capanna, Arnaboldi.

*Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: I contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione sono devoluti alle associazioni ricreative culturali e sociali dei lavoratori.*

4. 25.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Cipriani.

*Sopprimere il comma 3.*

\* 4. 27.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Cipriani.

*Sopprimere il comma 3.*

\* 4. 52.

Valensise, Colucci Gaetano.

*Sopprimere il comma 3.*

\* 4. 56.

Filippini Rosa, Lanzinger, Mattioli, Procacci, Salvoldi, Scaglia.

*Sopprimere il comma 3.*

4. 61.

Cavicchioli.

*Al comma 3, sostituire le parole: due mesi con le seguenti: sei mesi.*

4. 42.

Del Pennino. Santoro

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

*Al comma 3, sostituire le parole: due mesi con le seguenti: un mese.*

4. 57.

Filippini Rosa, Lanzinger, Mattioli, Procacci, Salvoldi, Scaglia.

*Sopprimere il comma 4.*

4. 28.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Cipriani.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. I preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti, o i preposti ad unità produttive da essi formalmente delegati, degli enti e delle imprese erogatrici dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 1, i quali non osservino le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 2, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata con decreto del Ministro per la funzione pubblica o, rispettivamente, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su denuncia dell'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, consistente nel pagamento di una somma di denaro, rapportata alla gravità del comportamento, non inferiore a lire 200.000 e non superiore a lire 1.000.000 e, in caso di reiterata violazione, alla sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico per un periodo non superiore a sei mesi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, terzo e quarto comma, 7, 11, 14, 16, primo comma, 18, terzo, quarto e quinto comma, 26, 27 e 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica la disposizione contenuta nel secondo periodo del comma 2 del presente articolo.

4. 48.

Ghezzi, Pallanti, Rebecchi.

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: non osservino le disposizioni di cui all'articolo 2 aggiungere le seguenti: o si*

rendano responsabili di eccessi nella loro attuazione, nonché di comportamenti anti-sindacali o di atteggiamenti di immotivata strumentale intransigenza nella gestione della vertenza.

4. 29.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Arnaboldi.

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: non osservino le disposizioni di cui all'articolo 2 aggiungere le seguenti: o si rendano responsabili di eccessi nella loro attuazione.*

4. 30.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Cipriani.

*Al comma 4, primo e secondo periodo, sostituire le parole da: su iniziativa della Commissione fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: su iniziativa delle organizzazioni sindacali interessate, a censura, da parte della Commissione di cui all'articolo 12, da pubblicarsi per tre giorni consecutivi, a spese delle amministrazioni o delle imprese responsabili, su uno o più quotidiani a diffusione nazionale designati dalla Commissione. L'atto di censura deve disporre che le amministrazioni o le imprese provvedano all'individuazione dei dirigenti o preposti personalmente responsabili del comportamento censurato, comunicando i nominativi al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro per la funzione pubblica.*

4. 53.

Valensise, Colucci Gaetano.

*Al comma 4, sopprimere le parole da: L'atto di censura può disporre fino alla fine del comma.*

4. 58.

Filippini Rosa, Lanzinger, Mattioli, Procacci, Salvoldi, Scaglia.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

*Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: comminata con la seguente: irrogata.*

4. 62.

Tarabini.

*Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: di importo non inferiore a lire 200.000 e non superiore a lire 1.000.000 con le seguenti: di importo non inferiore a lire 50.000 e non superiore a lire 500.000.*

4. 59.

Filippini Rosa, Lanzinger, Mattioli, Procacci, Salvoldi, Scaglia.

*Al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: in caso di reiterata violazione può applicarsi la sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico per un periodo non superiore a sei mesi.*

4. 60.

Filippini Rosa, Lanzinger, Mattioli, Procacci, Salvoldi, Scaglia.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

5. Ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le norme previste dall'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

4. 31.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Cipriani.

Avverto che gli emendamenti Russo Franco 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.26, 4.29, 4.30 e 4.31 e Russo Spena 4.37 e 4.38 sono stati ritirati dai presentatori.

Nessuno chiedendo di parlare sull'arti-

colo 4 e sugli emendamenti ad esso presentati, prego il relatore di esprimere su questi ultimi il parere della Commissione.

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti Filippini Rosa 4.40 e 4.54, Del Pennino 4.49 e Russo Franco 4.1, mentre esprimo parere favorevole sull'emendamento Rebecchi 4.44. Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti Russo Spena 4.32 e 4.33, Cima 4.45, Russo Franco 4.4 ed invito i presentatori dell'emendamento Pallanti 4.46 a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario. Il parere è altresì contrario sugli identici emendamenti Russo Franco 4.7 e Russo Spena 4.35, nonché sugli identici emendamenti Russo Franco 4.8 e Russo Spena 4.36. Il parere è altresì contrario agli emendamenti Cima 4.47, Russo Franco 4.14, sugli identici emendamenti Russo Franco 4.15 e Filippini Rosa 4.55, sugli emendamenti Russo Spena 4.39, Russo Franco 4.20, Valensise 4.50 e 4.51, Russo Franco 4.25, sugli identici emendamenti Russo Franco 4.27, Valensise 4.52, Filippini Rosa 4.56 e Cavicchioli 4.61. Invito i presentatori dell'emendamento Del Pennino 4.42 a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario. Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti Filippini Rosa 4.57 e Russo Franco 4.28, mentre il parere è favorevole sull'emendamento Ghezzi 4.48. Il parere è contrario sugli emendamenti Valensise 4.53 e Filippini Rosa 4.58. L'emendamento Tarabini 4.62 sarebbe a mio avviso assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento Ghezzi 4.48. Esprimo infine parere contrario sugli emendamenti Filippini Rosa 4.59 e 4.60.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIANPAOLO BISSI, *Sottosegretario di stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Filippini Rosa 4.40.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà.

GIANNI LANZINGER. Signor Presidente, onorevoli colleghi, penso che l'articolo 4 sia redatto in modo tale da creare in sede interpretativa dubbi sulla correttezza delle sue disposizioni e forti e contrastanti perplessità in fase di applicazione.

In primo luogo, infatti, i riferimenti contenuti all'inizio del primo comma non danno certezza del carattere tassativo dell'ipotesi richiamata dall'articolo 2 con riferimento all'articolo 1.

Questo argomento è già stato affrontato in passato: ci si è chiesti se questa sia un'esemplificazione degli ambiti di applicazione, e lasci quindi dei margini più o meno ampi per estensioni analogiche, oppure se, come noi riteniamo, sia invece doveroso introdurre un'indicazione vincolata e vincolante. Questo dilemma non è risolto dall'articolo 4.

In secondo luogo, quando si stabilisce che i soggetti che non adempiono al precepto contenuto nell'articolo 2 sono destinatari di sanzioni disciplinari indeterminate, individuate cioè soltanto secondo un principio di vaga proporzionalità rispetto al comportamento addebitato, si crea una situazione di assoluta incertezza, che non può essere sciolta dal giudice in sede interpretativa. È vero che sono escluse le sanzioni più gravi, quali il licenziamento o il mutamento definitivo del rapporto, tuttavia, dobbiamo tener conto che tra le possibili sanzioni è compresa anche la sospensione per tempi lunghissimi. È pertanto assolutamente incongruo stabilire semplicemente che verrà applicata una sanzione, senza definirla in base a criteri di proporzionalità. Chiediamo pertanto che la certezza del diritto sia riaffermata, determinando con precisione il livello della sanzione rispetto alle ipotetiche contestazioni o violazioni disciplinari.

In terzo luogo, dubitiamo fortemente che sia legittimo collegare un comportamento, vale a dire l'indizione di uno sciopero, che tutto sommato è «coperto» da un principio costituzionale, ad una sanzione

di ordine patrimoniale che colpisce le organizzazioni dei lavoratori che proclamino uno sciopero che, ripeto, è oggetto di un diritto costituzionale, anche se il suo ambito viene limitato dalla legge in esame.

Ma vi è di più: l'esclusione dalla trattativa dei soggetti che proclamano lo sciopero rappresenta una sorta di forbice pericolosissima che viene introdotta nel punto centrale di questa legge, quello relativo alla capacità di rappresentanza. Prevedere che un sindacato che proclami uno sciopero contestato dalla controparte datoriale possa, in conseguenza di ciò, essere escluso dalla trattativa, renderà evidentemente più difficile la composizione sociale degli interessi su cui si basa tutto il sistema delle relazioni industriali.

D'altra parte, il quarto comma dell'articolo 4 commina ponendo — in essere un evidente sproporzione a sfavore dei rappresentanti dei lavoratori — alle amministrazioni ed alle imprese dichiarate responsabili di inosservanza delle disposizioni della legge una semplice e modesta censura, sia pure pubblicata su alcuni quotidiani.

Ci sembra che ciò equivalga a prevedere due misure diverse per ipotesi del tutto identiche; mentre infatti al lavoratore sono applicate sanzioni molto pesanti, il datore di lavoro subisce misure assai leggere. Sono questi i motivi per i quali riteniamo che l'articolo 4, nella sua formulazione attuale, non possa coerentemente essere inserito nella legge.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Filippini Rosa 4.40, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Filippini Rosa 4.54, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Del Pennino 4.49.

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Santoro. Ne ha facoltà.

**ITALICO SANTORO.** Signor Presidente, riteniamo che approvare questo emendamento ed il successivo Del Pennino 4.42 sia assolutamente indispensabile per assicurare un minimo di efficacia al sistema sanzionatorio, nel caso in cui lo sciopero venga attuato in violazione delle norme della presente legge.

Ne consegue che, qualora questo emendamento — che tende appunto a dare credibilità alla legge nel suo complesso — venisse respinto, voteremmo contro l'articolo 4.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Del Pennino 4.49, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco 4.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Rebecchi 4.44.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ghezzi. Ne ha facoltà.

**GIORGIO GHEZZI.** Intervengo molto brevemente, Presidente, per dichiarare il voto favorevole del gruppo comunista sull'emendamento in esame. Esso si propone di operare una necessaria distinzione per quanto concerne l'applicazione delle sanzioni disciplinari relative all'eventuale inosservanza delle clausole che riguardano le modalità di esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali e in particolare il rispetto delle soglie minime.

Si tratta di evidenziare la differenza che intercorre tra la violazione di un testo contrattuale e quella, eventuale, di un codice di autoregolamentazione. Evidentemente,

scopo dell'emendamento Rebecchi 4.44 è far sì che, in relazione alla struttura del primo comma dell'articolo 2, le sanzioni previste dal primo comma dell'articolo 4, che sono disciplinari, si riferiscano alla violazione di testi contrattuali, mentre — come è chiaro — esse non possono rapportarsi (del resto in ossequio alla giurisprudenza dominante) all'eventuale violazione dei codici di autoregolamentazione, che sono atti puramente endosindacali.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Rebecchi 4.44, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Russo Spina 4.32, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Russo Spina 4.33, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Cima 4.45.

Poiché l'onorevole Cima non è presente, si intende che non insista per la votazione.

**GIANNI LANZINGER.** Lo faccio mio, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Sta bene, onorevole Lanzinger.

Pongo in votazione l'emendamento Cima 4.45, fatto proprio dall'onorevole Lanzinger, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco 4.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

Ricordo che il relatore ha invitato i presentatori dell'emendamento Pallanti 4.46 a ritirarlo. Onorevole Pallanti, accetta tale invito?

NOVELLO PALLANTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. L'emendamento Pallanti 4.46 è pertanto ritirato.

Pongo in votazione gli identici emendamenti Russo Franco 4.7 e Russo Spena 4.35, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

*(Sono respinti).*

Pongo in votazione gli identici emendamenti Russo Franco 4.8 e Russo Spena 4.36, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

*(Sono respinti).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Cima 4.47.

Poiché l'onorevole Cima non è presente, si intende che non insista per la votazione del suo emendamento.

GIANNI LANZINGER. Lo faccio mio, Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Lanzinger.

Pongo in votazione l'emendamento Cima 4.47, fatto proprio dall'onorevole Lanzinger, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco 4.14, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione gli identici emendamenti Russo Franco 4.15 e Filippini Rosa 4.55, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

*(Sono respinti).*

Pongo in votazione l'emendamento

Russo Spena 4.39, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco 4.20, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Valensise 4.50, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Valensise 4.51, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco 4.25, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione gli identici emendamenti Russo Franco 4.27, Valensise 4.52, Filippini Rosa 4.56 e Cavicchioli 4.61 non accettati dalla Commissione né dal Governo.

*(Sono respinti).*

Chiedo ora ai presentatori dell'emendamento Del Pennino 4.42 se intendono accogliere l'invito a ritirarlo formulato dal relatore e dal Governo.

ITALICO SANTORO. No, Signor Presidente, manteniamo il nostro emendamento Del Pennino 4.42.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Del Pennino 4.42, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Filippini Rosa 4.57, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco 4.28, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Ghezzi 4.48, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(È approvato).*

Dichiaro pertanto assorbito l'emendamento Tarabini 4.62 e preclusi gli emendamenti Valensise 4.53, Filippini Rosa 4.58, 4.59 e 4.60.

Pongo in votazione l'articolo 4, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 5 della proposta di legge n. 3039, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

«1. Le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo 1 sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimerlo.*

5. 1.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Cipriani.

*Al comma 1, sostituire le parole: sono tenute a rendere pubblico con le seguenti: sono tenute a comunicare alle autorità interessate.*

5. 2.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Cipriani.

Avverto che l'emendamento Russo Franco 5.2. è stato ritirato dai presentatori.

Passiamo alla discussione sull'articolo 5 e sugli emendamenti ad esso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà.

GIANNI LANZINGER. Signor Presidente, intervengo brevemente in merito all'obbligo di rendere pubblico il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero. Vogliamo mettere in guardia dal ricorso alla statistica all'interno delle aziende, dal momento che di norma se ne fa un uso distorto: dalla statistica al controllo, dal controllo alla repressione.

Per tale motivo, riteniamo che la previsione contenuta nell'articolo 5 susciti quanto meno alcuni dubbi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, mi dichiaro d'accordo con le considerazioni testè svolte dal collega Lanzinger. Dal momento che nutriamo le stesse preoccupazioni abbiamo ritirato l'emendamento Russo Franco 5.2, ma non l'emendamento Russo Franco 5.1, di cui sono cofirmatario, che propone di sopprimere l'articolo 5. Riteniamo che tale emendamento sia particolarmente importante per evitare che si determini un controllo puramente repressivo nei confronti dei lavoratori.

Ricordo che il nostro emendamento 5.2 proponeva, in via subordinata, che la pubblicità fosse trasformata in comunicazione alle autorità interessate. Anche se abbiamo ritirato tale emendamento, invitiamo comunque la Commissione a riformulare l'articolo 5 secondo le indicazioni cui ho fatto riferimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, prego il relatore di esprimere il parere della Commissione sull'emendamento Russo Franco 5.1.

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Signor Pre-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

sidente, la Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Russo Franco 5.1, interamente soppressivo dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIANPAOLO BISSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Poiché l'emendamento Russo Franco 5.1 è soppressivo dell'intero articolo 5, pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 5 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6, della proposta di legge n. 3039, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

«1. All'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Se il comportamento di cui al primo comma è posto in essere da una amministrazione statale o da un altro ente pubblico non economico, l'azione è proposta con ricorso davanti al pretore competente per territorio.

Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni soggettive inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni sindacali di cui al primo comma, ove intendano ottenere anche la rimozione dei provvedimenti lesivi delle predette situazioni, propongono il ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, che provvede in via di urgenza con le modalità di cui al primo comma. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti allo stesso tribunale, che decide con sentenza immediatamente esecutiva».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimerlo.*

6. 6.

Del Pennino, Gorgoni.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. L'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

«ART. 28. — (*Repressione della condotta antisindacale*). — 1. Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, nei due giorni successivi, convoca le parti ed assume sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti e della violazione delle norme sulla tutela delle condizioni di lavoro.

2. Il procedimento previsto dal comma 1 si applica anche nel caso in cui il datore di lavoro ponga in essere comportamenti che violano le norme di legge sulla tutela delle condizioni di igiene e di sicurezza del lavoro, sul collocamento, sulle assunzioni obbligatorie, sui limiti massimi del lavoro straordinario, sui riposi settimanali, sulla tutela del lavoro femminile e minorile, sulla parità tra uomini e donne in materia di lavoro, nonché le norme previste dalle leggi 5 gennaio 1953, n. 4, 23 ottobre 1960, n. 1369, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 36 della presente legge, nonché nei casi di inadempienza del datore di lavoro ad obblighi assunti mediante contratti collettivi direttamente o attraverso le associazioni a cui aderisce nei confronti di associazioni sindacali, nonché nei casi di adozione di regolamenti aziendali che limitino l'esercizio del diritto di

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

sciopero al di là dei limiti fissati per legge.

3. Nel procedimento di cui al comma 2 non si applica la sospensione prevista dall'articolo 3, secondo comma, del codice di procedura penale.

4. L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma 5.

5. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

6. Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al comma 1, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale».

6. 1.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Arnaboldi.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. In tutti i comparti istituiti ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, come modificata dalla legge 8 agosto 1985, n. 426, la tutela giurisdizionale dei diritti di libertà e attività sindacale e di negoziazione, del rispetto delle relative procedure, tempi e metodi, come disciplinati anche dai decreti del Presidente della Repubblica emanati ai sensi della legge stessa, nonché dell'esercizio del diritto di sciopero, è attribuita all'autorità giudiziaria ordinaria, nelle forme, termini e contenuti di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla legge 8 novembre 1977, n. 847, quale che sia l'amministrazione pubblica convenuta. Tale giurisdizione resta ferma anche quando siano correlate situazioni d'interesse inerenti al

rapporto d'impiego del singolo dipendente ovvero a rapporti d'impiego in via di costituzione.

6. 8.

Ghezzi, Pallanti, Pellegatti, Sanfilippo.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. All'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se il comportamento di cui al primo comma è posto in essere da una amministrazione statale o da un altro ente pubblico non economico, l'azione è proposta con ricorso davanti al pretore competente per territorio in funzione di giudice del lavoro, nelle forme, termini e contenuti di cui al presente articolo. Tale giurisdizione resta ferma anche quando siano correlate all'attività sindacale situazioni di interessi inerenti al rapporto di impiego del singolo dipendente, ovvero a rapporti di impiego in via di costituzione».

6. 9.

Pedrazzi Cipolla, Ghezzi, Finocchiaro Fidelbo, Pallanti, Fracchia, Bargone.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Qualora una amministrazione statale o un altro ente pubblico di cui all'articolo 1 ponga in essere un comportamento ascrivibile alla fattispecie di cui al primo comma dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'azione è proponibile da un organismo sindacale locale o associazioni di lavoratori con ricorso davanti al pretore competente per territorio.

6. 2.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Arnaboldi.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. All'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Se il comportamento di cui al primo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

comma è posto in essere da una amministrazione statale o da un altro ente pubblico non economico, l'azione è proposta con ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, che provvede in via d'urgenza con le modalità di cui al primo comma.

Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti allo stesso tribunale, che decide con sentenza immediatamente esecutiva».

6. 7.

Santoro, Ermelli Cupelli.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Le organizzazioni sindacali o le coalizioni di lavoratori non firmatarie degli accordi o dei contratti di cui al comma 2 dell'articolo 2, con il medesimo procedimento, possono chiedere al pretore che sia dichiarata l'inefficacia nei confronti delle clausole che eccedono la funzione di garantire le prestazioni indispensabili per garantire il contenuto essenziale dei beni costituzionalmente tutelati. Le organizzazioni sindacali o le coalizioni dei lavoratori, che abbiano indetto uno sciopero o vi abbiano aderito, possono richiedere al pretore con il medesimo procedimento di annullare le sanzioni di cui all'articolo 4 della presente legge per illegittimità, per eccesso di potere o disparità di trattamento.

6. 4.

Russo Franco, Russo Spena,  
Ronchi, Tamino, Capanna,  
Cipriani.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

1. L'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

ART. 19. (*Costituzione delle rappresentanze sindacali*). — 1. Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito:

a) delle associazioni aderenti alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative;

b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie dei contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva;

c) possono essere inoltre costituiti in ogni unità produttiva per iniziativa delle associazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) o da parte di almeno il 5 per cento dei lavoratori addetti all'unità produttiva medesima, consigli dei delegati, tramite elezioni. Nell'ambito di aziende con più unità produttive del medesimo comparto, le rappresentanze sindacali aziendali e di consigli di delegati possono costituire organi di coordinamento. Il consiglio dei delegati è validamente costituito solo se eletto dal 50 per cento più 1 degli aventi diritto al voto. Ai consigli dei delegati si applicano le norme di cui al titolo 111 della presente legge».

2. Ogni organizzazione sindacale di cui alle lettere a) e b) e ogni gruppo di lavoratori di cui alla lettera c) dell'articolo 19 della legge n. 300 del 1970 è tenuta a presentare, contemporaneamente alla richiesta di elezione del consiglio dei delegati, un apposito regolamento elettorale che deve prevedere:

a) la durata massima in carica del consiglio dei delegati con la decadenza automatica alla fine del suddetto periodo;

b) norme tese a garantire la segretezza del voto e la presenza alle operazioni di voto e di scrutinio anche di lavoratori non appartenenti alle organizzazioni sindacali promotrici o non firmatari di richieste di cui alla lettera c) dell'articolo 19 della legge n. 300 del 1970;

c) norme tese a consentire la revocabi-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

lità del consiglio dei delegati o di singoli esponenti del medesimo;

d) la costituzione di un organo legittimato a decidere sui ricorsi concernenti le modalità di elezione. In caso di più richieste di elezione del consiglio dei delegati i richiedenti sono tenuti a formulare entro trenta giorni dalla presentazione della prima richiesta una proposta di regolamento elettorale unico e, ove ciò non sia possibile, si assume come regolamento elettorale quello che viene sottoscritto entro il suddetto termine dal maggior numero di lavoratori interessati all'elezione. Il regolamento assunto per l'elezione del consiglio dei delegati rimane valido per la durata in carica del consiglio e regola anche l'elezione di eventuali nuovi componenti in sostituzione di delegati dimessi o di cui sia stata chiesta la revoca.

3. Il primo comma dell'articolo 22 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

«Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali e dei membri dei consigli dei delegati di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza o del consiglio dei delegati medesimo».

4. All'articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I lavoratori possono inoltre disporre il versamento di un contributo nella misura dagli stessi indicata, tramite ritenuta sui propri salari, destinato all'attività dei consigli dei delegati».

5. Al primo comma dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, dopo le parole: «che vi abbiano interesse» sono aggiunte le seguenti: «o del consiglio dei delegati, o da parte di almeno il 5 per cento dei lavoratori addetti all'unità produttiva».

6. L'articolo 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

«ART. 30. (Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali). — 1. I componenti degli organi direttivi provinciali e nazionali delle associazioni di cui all'articolo 19 ed i membri dei consigli dei delegati componenti degli organi di coordinamento hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi e dei coordinamenti suddetti».

7. La presente legge si applica ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e sostituisce l'articolo 25 della legge medesima.

8. Il secondo comma dell'articolo 23 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è sostituito dal seguente:

«Gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della legge n. 300 del 1970, nonché gli articoli 29 e 30 della medesima legge, sono applicati ai dipendenti della pubblica amministrazione».

6. 01.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Capanna, Tamino, Cipriani.

Passiamo alla discussione sull'articolo 6, sugli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo ad esso presentati. Ha chiesto di parlare l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà.

GIANNI LANZINGER. Signor Presidente, l'articolo 6 dà una soluzione positiva al problema dell'estensione della competenza, anche in materia di verifica sugli atti dell'amministrazione statale, al giudice ordinario, cioè al pretore competente per territorio.

Siamo di fronte ad una innovazione interessante ma parziale: infatti, quella che viene definita la pendolarità giurisdizionale tra il giudice ordinario e quello amministrativo viene di fatto riproposta dal secondo comma dell'articolo 28 della legge n. 300. Quest'ultimo prevede il ricorso al

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

tribunale amministrativo, cioè al TAR, quando il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni soggettive inerenti al rapporto di impiego.

Ci domandiamo perché sia mancato il coraggio di prevedere che l'intero ambito delle fattispecie connesse all'attività antisindacale sia rimesso alla competenza del giudice ordinario, cioè del pretore competente per territorio. In questo modo si assicurerebbe non solo l'unità della giurisdizione ma anche la possibilità di ricostruire nella sua integrità, senza strappi o tagli, una situazione obiettivamente unitaria.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Santoro. Ne ha facoltà.

**ITALICO SANTORO.** Presidente, l'articolo 6 a giudizio del gruppo repubblicano nulla ha a che fare con la regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. La sua collocazione nel testo legislativo ci pare un modo surrettizio per disciplinare una materia che non interferisce con quella che stiamo discutendo. Pertanto noi abbiamo presentato un emendamento soppressivo. Se tale nostro emendamento sarà respinto e se sarà pure respinto l'emendamento migliorativo presentato in via subordinata dal nostro gruppo, noi esprimeremo voto contrario sull'articolo 6.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Ghezzi. Ne ha facoltà.

**GIORGIO GHEZZI.** Intervengo brevemente, signor Presidente, per esprimere un giudizio complessivo sull'articolo 6 e su alcune proposte di emendamento.

La norma al nostro esame, se per un verso riconosce in talune ipotesi la giurisdizione del pretore competente per territorio, affianca ad essa, quando il comportamento antisindacale sia lesivo, oltre che di un diritto del sindacato, anche di situazioni soggettive inerenti al rapporto di impiego del singolo dipendente, la giurisdizione del tribunale amministrativo regionale. Ci troviamo quindi di fronte ad un

*mix* di discipline che, a mio parere, sarebbe stato più giusto risolvere attraverso la devoluzione pura e semplice della giurisdizione al pretore del lavoro. E questo, se non altro, per un motivo che dovrebbe essere chiaro a tutti: e cioè che, quando viene denunciato un vero o preteso comportamento antisindacale, il giudizio non verte su atti, ma su comportamenti e quindi su fatti. Da questo punto di vista, la struttura e la formazione culturale del giudice ordinario, e in particolare del pretore rispetto alla formazione culturale e al modo di porsi del giudice amministrativo che normalmente, come è noto, giudica su atti.

Ma non è tutto. Da questa norma potrebbero infatti derivare maggiori complicazioni nello stesso ordine processuale. Come è infatti noto, oggi il singolo pubblico dipendente non può agire per la tutela di un proprio diritto od interesse di fronte al pretore del lavoro, dal momento che resta ferma, per lui, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. E quindi, qualora il sindacato agisse, senza chiedere ancora la rimozione del comportamento lesivo (cioè ai sensi del primo comma), di fronte al pretore del lavoro, il singolo non potrebbe costituirsi in quel giudizio. Qualora poi il sindacato non intendesse portare il problema di fronte al giudice amministrativo (nella fattispecie di cui al secondo comma), e lo facesse invece il singolo (portando cioè le proprie ragioni in sede di giurisdizione esclusiva di fronte al tribunale amministrativo regionale), potrebbe sorgere, tra l'uno e l'altro giudizio, una contraddittorietà di giudizi. Da ciò si desume che, evidentemente si potranno moltiplicare, nella pratica, eccezioni pregiudiziali, questioni di litispendenza, eccetera.

Per questi motivi, noi abbiamo presentato alcuni emendamenti, a favore dei quali naturalmente voteremo, che, nell'ipotesi di condotta antisindacale della pubblica amministrazione, riconducono la giurisdizione esclusivamente al pretore del lavoro.

Vorrei poi ricordare che nel senso dei nostri emendamenti, si è autorevolmente

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

pronunciata la Commissione giustizia della Camera in sede consultiva.

Nello stesso tempo, vorrei anche spiegare — e termino, Presidente — perché non esprimeremo un voto favorevole sull'emendamento Russo Franco 6.1, il cui contenuto ci sembra in gran parte da condividere, ma che certamente fuoriesce dal campo di applicazione della presente legge, trattandosi della tutela di altri diritti dei lavoratori che attengono ad istituti diversi da quelli qui presi in considerazione. Se così non fosse, se cioè questo emendamento non fosse presentato nel contesto di cui stiamo discutendo, il nostro giudizio potrebbe invece essere ampiamente favorevole.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 6, sugli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo ad esso presentati, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione su questi ultimi.

**ANDREA BORRUSO, Relatore.** La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Del Pennino 6.6, Russo Franco 6.1, Ghezzi 6.8, Pedrazzi Cipolla 6.9, Russo Franco 6.2, Santoro 6.7 e Russo Franco 6.4, nonché sull'articolo aggiuntivo Russo Franco 6.01.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**GIANPAOLO BISSI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.** Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Del Pennino 6.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco 6.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Ghezzi 6.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Pedrazzi Cipolla 6.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco 6.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Santoro 6.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco 6.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Russo Franco 6.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo all'articolo 7, della proposta di legge n. 3039, nel testo della Commissione:

«1. La disciplina di cui all'articolo 28, della legge 20 maggio 1970, n. 300, si applica anche in caso di violazione di clausole concernenti i diritti e l'attività del sindacato contenute negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e nei contratti collettivi di lavoro, che disciplinano il rapporto di lavoro nei servizi di cui alla presente legge».

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimerlo.*

7. 1.

Del Pennino, Santoro.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Esaurite con esito negativo le eventuali procedure di composizione delle controversie collettive previste dai contratti od accordi collettivi, o in caso di successivo comportamento del datore di lavoro difforme dal loro esito positivo, la disciplina di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si applica anche alle violazioni di clausole concernenti i diritti e l'attività del sindacato e obblighi di comportamento assunti nei suoi confronti dal datore di lavoro, contenute negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e nei contratti collettivi di lavoro.

7. 3.

Ghezzi, Pallanti, Pellegatti, Migliasso, Lucenti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Al primo comma dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le parole: «su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse» sono sostituite dalle seguenti: «su ricorso dei lavoratori e delle associazioni sindacali che vi abbiano interesse».

7. 5.

Russo Spena, Arnaboldi, Cipriani.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 7 e sugli emendamenti ad esso presentati, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione su tali emendamenti.

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario sugli

emendamenti Del Pennino 7.1, Ghezzi 7.3 e Russo Spena 7.2.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIANPAOLO BISSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 7.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Del Pennino 7.1 non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Ghezzi 7.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Russo Spena 7.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 7, nel testo della Commissione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 8 della proposta di legge n. 3039, nel testo della Commissione:

«1. Quando esiste un fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, a causa del mancato funzionamento dei servizi di preminente interesse generale, conseguente all'astensione collettiva del lavoro, il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero il prefetto o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, negli altri casi, invitano le parti a desistere dai comportamenti che determinano tale situazione di pericolo e propongono alle stesse un tentativo di conciliazione da esaurirsi nel più breve tempo possibile.

2. Qualora tale situazione permanga, l'autorità di cui al comma 1, sentite, ove possibile, le organizzazioni dei lavoratori che promuovono l'azione e le amministrazioni o le imprese erogatrici del servizio, sentiti inoltre il presidente della giunta regionale e dell'amministrazione provinciale, nonché i sindaci competenti per territorio, qualora il conflitto abbia rilevanza locale, emana ordinanza motivata diretta a garantire le prestazioni indispensabili e impone le misure idonee ad assicurare adeguati livelli di funzionamento del servizio, temperando l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti. Tale ordinanza può essere emanata, ove necessario, anche nei confronti di lavoratori autonomi e di soggetti di rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, pur se non a carattere subordinato.

3. L'ordinanza di cui al comma 2 deve altresì specificare il periodo di tempo durante il quale i provvedimenti dovranno essere osservati dalle parti e può anche limitarsi ad imporre un differimento dell'azione, tale da evitare la concomitanza con astensioni collettive dal lavoro riguardanti altri servizi del medesimo settore.

4. L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari mediante comunicazione da effettuarsi, a cura del titolare del potere di emanarla, ai soggetti che promuovono l'azione, alle amministrazioni o alle imprese erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente indicati nella stessa, nonché mediante affissione nei luoghi di lavoro, da compiersi a cura dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice. Dell'ordinanza viene altresì data notizia mediante adeguate forme di pubblicazione sugli organi di stampa, nazionali o locali, o mediante diffusione attraverso la radio e la televisione pubblica.

5. Dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2 e 3 il Presidente del Consiglio dei ministri dà comunicazione alle Camere.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimerlo.*

8. 1.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Arnaboldi.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Quando esiste un fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, a causa del mancato funzionamento dei servizi di preminente interesse generale, conseguente all'astensione collettiva dal lavoro, il Presidente del Consiglio dei ministri convoca i sindacati, ovvero i rappresentanti delle coalizioni o dei gruppi che promuovono l'azione e le amministrazioni o le imprese interessate a concordare con loro le misure atte ad assicurare, nel corso del conflitto, i livelli di funzionamento necessari ad evitare il pregiudizio temuto.

2. In caso di mancato accordo, o di violazione dell'accordo già intervenuto, il commissario di Governo impone, con ordinanza motivata, le misure necessarie ad assicurare, nel corso del conflitto, i livelli minimi di funzionamento per evitare che dallo sciopero derivi un grave pregiudizio al contenuto essenziale dei diritti di cui all'articolo 1.

3. L'utilizzazione di lavoratori in sciopero può essere disposta soltanto quando il temuto pregiudizio non può essere altrimenti evitato.

4. Nel caso previsto dal comma 3, il provvedimento indica le quote di lavoratori necessarie a garantire le prestazioni indifferibili, curando in ogni caso che la salvaguardia del minimo essenziale di servizio incida il meno possibile sulle modalità di conduzione del conflitto.

5. L'ordinanza può anche limitarsi ad imporre un differimento dell'azione, tale da evitare la concomitanza con astensioni collettive dal lavoro riguardanti altri servizi del medesimo settore.

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

6. Il provvedimento previsto dal presente articolo può essere adottato esclusivamente a tutela del contenuto essenziale dei diritti:

a) alla sicurezza ed incolumità della persona;

b) alla salute, quando il trattamento risulti urgente per la vita delle persone, o quando sia indilazionabile per assicurare gli effetti normali della terapia, o quando le prestazioni di lavoro del servizio pubblico risultino indispensabili per garantire la pubblica igiene;

c) alla circolazione delle persone, quando le prestazioni lavorative integrino un servizio pubblico determinato che non ha alternative diffuse per l'esercizio del diritto, limitatamente ai collegamenti con le isole ed ai collegamenti normalmente utilizzati dai lavoratori per recarsi al luogo di lavoro;

d) alla comunicazione tra le persone ed alla informazione nei limiti e nelle forme che la rendono improrogabile;

e) alle prestazioni previdenziali e pensionistiche e del sistema della sicurezza sociale.

7. Il provvedimento di cui al comma 3 non può essere adottato se l'amministrazione o l'impresa interessata hanno rifiutato la trattativa con il sindacato o la coalizione che indice lo sciopero.

8. 30.

Russo Spena, Arnaboldi Cipriani.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Quando esista un fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti di cui al comma 1 dell'articolo 1 a causa dell'astensione collettiva dal lavoro, il commissario del Governo presso la regione o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, ovvero il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato qualora il conflitto

abbia rilevanza nazionale o interregionale, invita le parti a desistere dai comportamenti che determinano tale situazione di pericolo e propone alle stesse un tentativo di conciliazione da esaurirsi nel più breve tempo possibile.

8. 38.

Barbera, Ghezzi, Ferrara, Pallanti.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Quando esista un fondato pericolo di un pregiudizio grave, imminente ed irreparabile ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui al comma 1 dell'articolo 1 a causa delle modalità dell'astensione collettiva dal lavoro, il commissario del Governo presso la regione o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, ovvero il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato qualora il conflitto abbia rilevanza nazionale o interregionale, invita le parti a desistere dai comportamenti che determinano tale situazione di pericolo e propone alle stesse un tentativo di conciliazione da esaurirsi nel più breve tempo possibile.

8. 39.

Ghezzi, Ferrara, Barbera, Pallanti, Rebecchi.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* Quando esiste un fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente *fino a:* conseguente all'astensione collettiva dal lavoro *con le seguenti:* Quando non siano rispettati i vincoli di cui all'articolo 2, comma 1.

8. 31.

Russo Spena, Arnaboldi, Cipriani.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* Quando esiste un fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente *fino a:* conseguente all'astensione collettiva dal lavoro *con le seguenti:* Quando non siano

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

rispettati i vincoli di cui all'articolo 2, comma 1.

\* 8. 40.

Cima.

*Al comma 1, dopo la parola: fondato aggiungere le seguenti: e non altrimenti affrontabile.*

8. 52.

Filippini Rosa, Lanzinger, Mattioli, Procacci, Salvoldi, Scaglia.

*Al comma 1, sostituire le parole: un pregiudizio grave e imminente con le seguenti: pregiudizio grave, imminente e irreparabile.*

\* 8. 6.

Russo Franco, Ronchi, Tamino, Capanna.

*Al comma 1, sostituire le parole: un pregiudizio grave ed imminente con le seguenti: un pregiudizio grave, imminente ed irreparabile.*

\* 8. 32.

Russo Spena, Arnaboldi, Cipriani.

*Al comma 1, sostituire le parole: un pregiudizio grave ed imminente con le seguenti: un pregiudizio grave, imminente ed irreparabile.*

\* 8. 41.

Ghezzi, Pallanti, Rebecchi, Migliasso, Calvanese.

*Al comma 1, sostituire le parole: conseguente all'astensione collettiva dal lavoro con le seguenti: conseguente alle modalità dell'astensione collettiva del lavoro.*

8. 42.

Ghezzi, Pallanti, Pellegatti, Migliasso, Sanfilippo.

*Al comma 1, sostituire le parole: a desistere dai comportamenti che determinano tale situazione di pericolo con le seguenti: a modificare i comportamenti e le decisioni che costituiscono violazione dell'articolo 2, comma 1.*

8. 33.

Russo Spena, Arnaboldi, Cipriani

*Al comma 1, aggiungere, in fine le parole: invitando nel frattempo le parti ad assicurare le prestazioni indispensabili determinate, di propria iniziativa o su richiesta delle stesse, dalla Commissione di cui all'articolo 12.*

8. 48.

Santoro, Del Pennino.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: invitando le parti, in caso di esito negativo del medesimo, ad attenersi al rispetto della proposta eventualmente formulata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a).*

8. 47.

Mancini Vincenzo.

*Al comma 2, primo e secondo periodo, sostituire le parole da: sentite, ove possibile, le organizzazioni dei lavoratori fino a: ove necessario, anche nei confronti con le seguenti: sentite le organizzazioni dei lavoratori che promuovono l'azione e le amministrazioni o le imprese erogatrici del servizio, sentiti inoltre il presidente della giunta regionale e dell'amministrazione provinciale, nonché i sindaci competenti per territorio, qualora il conflitto abbia rilevanza locale, emana ordinanza motivata diretta ad imporre le misure idonee ad assicurare le prestazioni indispensabili stabilite dagli accordi di cui all'articolo 2. Tale ordinanza può essere emanata, ove necessario, nei confronti.*

8. 49.

Valensise, Colucci Gaetano.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere*

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

le parole: e dell'amministrazione provinciale.

8. 43.

Ghezzi, Pallanti.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e impone aggiungere le seguenti: all'amministrazione od impresa erogatrice.*

8. 44.

Pallanti, Ghezzi, Rebecchi, Lucenti, Calvanese.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: le misure idonee ad assicurare adeguati livelli di funzionamento del servizio aggiungere le seguenti: che siano eventualmente da prestarsi ad opera dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice.*

8. 45.

Pallanti, Ghezzi, Rebecchi, Lucenti, Calvanese.

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

8. 34.

Russo Spena, Arnaboldi, Cipriani.

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: L'ordinanza aggiungere le seguenti: e la sintesi delle motivazioni addotte a giustificare l'emanazione.*

8. 57.

Filippini Rosa, Lanzinger, Mattioli, Procacci, Salvoldi, Scaglia.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: a cura del titolare del potere di emanarla con le seguenti: a cura dell'autorità che l'ha emanata.*

8. 50.

Valensise Colucci, Gaetano.

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: ai soggetti che promuovono l'azione.*

8. 58.

Cavicchioli.

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: nei luoghi di lavoro aggiungere le seguenti: ed in siti accessibili a tutti gli interessati.*

\* 8. 36.

Russo Spena, Arnaboldi, Cipriani.

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: nei luoghi di lavoro aggiungere le seguenti: ed in siti accessibili a tutti gli interessati.*

\* 8.46.

Pallanti, Ghezzi, Rebecchi, Sanfilippo.

*Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tiene comunque luogo della comunicazione di cui sopra la notizia mediante adeguate forme di pubblicazione sugli organi di stampa, nazionali o locali, o mediante diffusione attraverso la radio e la televisione pubblica.*

8. 59.

Cavicchioli.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Ogni anno entro il 31 gennaio il Presidente del Consiglio dei ministri presenta alle Camere una relazione sui provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo.

8. 37.

Santoro, Del Pennino.

Passiamo alla discussione sull'articolo 8 e sul complesso degli emendamenti ad esso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà.

GIANNI LANZINGER. Con l'articolo 8 arriviamo ad un grosso nodo del provvedimento al nostro esame, forse ad uno dei nodi meno risolti, ad uno dei nodi che più pesantemente incidono sulla nostra valutazione complessiva.

Voglio soffermarmi soltanto su un punto, tralasciando di intervenire su questioni che mi sembrano di dettaglio. Il

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

punto è il seguente: il legislatore si trova di fronte ad una opzione tra rendere uno sciopero più difficile, limitando un diritto costituzionale, in ragione di una contropartita che sarebbe quella di rendere la fruizione del servizio soltanto meno disagiata e limitare lo sciopero, invece, come noi riteniamo corretto, soltanto in quei casi di gravissimo impedimento che vanno identificati attraverso una valutazione del danno arrecato da uno sciopero che si verificasse in determinati e prevedibili casi.

E chiaro che, essendo stata scelta la formula indicata dalla norma in esame, relativa ad un «pericolo» di un «pregiudizio grave ed imminente» ai diritti della persona, come ragione per un intervento di autorità, tale formula presenta una capacità di dilatazione che va ben oltre la fantasia che oggi viene esercitata in quest'aula.

In questo modo, viene consentito l'intervento d'autorità soppressivo del diritto di sciopero anche soltanto nel caso in cui — come si dice ormai secondo un'interpretazione corrente — il servizio è disagiato.

Quale altra formula avremmo dovuto proporre? A nostro parere, avremmo dovuto proporre la formula che è già presente in più parti della nostra normativa civilistica, relativa al pregiudizio grave ed imminente ma anche irreparabile, come condizione di intervento soppressivo (d'autorità) dell'esercizio dello sciopero.

Avere omesso il criterio della irreparabilità del danno significa, in realtà, avere esternato una evidente riserva mentale, nel senso che il congegno previsto funzionerà molto al di là dell'ipotesi che oggi viene evocata.

Ci pare che una valutazione di questo tipo debba essere tenuta presente, nell'ambito di una sommatoria di valutazioni che alla fine dovrà essere fatta. Accumulando gli addendi negativi, la somma non potrà che dare una valutazione negativa complessiva della legge. Non credo che si possa sommare un elemento di tale negatività con altri di moderata positività per arrivare, poi, ad un giudizio favorevole. Credo che la valutazione testé fatta, insieme alla valutazione relativa al fatto che l'elenco

contenuto nei primi articoli non è esaustivo dei servizi essenziali, siano sufficienti per indurci ad un giudizio certamente non favorevole.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.

**GIOVANNI RUSSO SPENA.** Signor Presidente, ci troviamo di fronte ad un punto nodale di questa legge.

Insieme all'onorevole Franco Russo e ad altri colleghi abbiamo discusso a lungo, in Commissione, sul testo dell'articolo 8. In questa sede, poiché i tempi sono contingentati e quindi non potrò poi intervenire specificamente sui singoli emendamenti, mi limiterò a sottolineare il principio politico e sociale che noi vogliamo salvaguardare con riferimento a questo articolo.

Abbiamo anche presentato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo in questione. Il che ci sembra, all'interno della logica in base alla quale abbiamo lavorato presso la Commissione lavoro, un atteggiamento non certo di tipo ostruzionistico bensì teso ad affrontare nel merito le singole questioni, ovviamente con una precisa scelta di campo favorevole al diritto individuale e collettivo di sciopero. Abbiamo quindi discusso con proficuità anche su come la precettazione possa essere regolamentata.

Nel momento in cui ci troviamo dinanzi ad un doloroso e sofferto conflitto nell'attualità sindacale, con le conseguenze negative che i provvedimenti adottati dal Governo rischiano di determinare anche rispetto alla stessa rappresentanza sindacale, ritengo che i colleghi dovrebbero riflettere attentamente su questo articolo 8.

Il primo elemento che criticiamo, perché ci appare pessimo ed inaccettabile (ricordo che è stato oggetto di una lunga elaborazione, che ha fatto registrare in Commissione, passi avanti e passi indietro) attiene alla possibilità di intervento dei prefetti, o dello stesso Presidente del Consiglio (o di un ministro da lui delegato), in caso di conflitti aventi rilevanza nazionale.

Ma vi è un secondo elemento che ci

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

appare ancora più preoccupante. Infatti, mentre nel testo originario del provvedimento i diritti presi in considerazione per la precettazione erano quelli specificati all'articolo 1 del provvedimento, ora con il nuovo testo dell'articolo 8, tale riferimento è stato soppresso, con il rischio che tra i diritti della persona costituzionalmente garantiti venga ricompreso anche quello relativo all'iniziativa economica.

La formula è così vaga e lata che i puri rapporti di forza rischieranno, in effetti, di determinare quanto ho appena detto. Io infatti non credo sia vero quanto è stato sostenuto in Commissione e cioè che l'espressione sia puramente riassuntiva dell'elenco di cui all'articolo 1. Se le leggi infatti si interpretano anche alla luce dei lavori parlamentari (in questo caso i lavori svolti in Commissione sono assai significativi), la soppressione dell'indicazione tassativa dei diritti (approvata a maggioranza) sembra indicare chiaramente una situazione diversa.

Perché allora tanta vaghezza su una questione così decisiva? Né è importante né decisivo il fatto che la giurisprudenza della Corte costituzionale porterebbe ad escludere il diritto di iniziativa economica dal novero dei diritti della persona! Saranno infatti i prefetti ad applicare la norma e non i giudici della Corte.

Già oggi, benché la Corte costituzionale abbia affermato che è possibile la precettazione solo per motivi di salute o di incolumità pubblica, i prefetti continuano imperturbati a precettare macchinisti, bancari in sciopero e via dicendo.

Quanto al controllo giurisdizionale, se tutto va bene, bisognerebbe attendere dieci anni perché si consolidi in materia una giurisprudenza della Corte di cassazione.

Il pericolo di grave pregiudizio riguarda diritti *tout court* e non l'effettività del loro contenuto essenziale, come è stabilito a proposito delle limitazioni al diritto di sciopero in altre parti della legge. È possibile la precettazione anche se le clausole previste dalla contrattazione collettiva sui limiti allo sciopero (sulla quale la Commissione esercita una supervisione costante) sono state rispettate. Inoltre il

presupposto dell'intervento, come si è detto, è il pericolo di un pregiudizio grave ed imminente, e poiché l'espressione usata riproduce la formulazione dell'articolo 700 del codice di procedura civile in ordine ai provvedimenti di urgenza, che aggiunge il requisito della irreparabilità del danno, è evidente che la precettazione viene ad assumere una latitudine maggiore. I servizi interessati non sono poi quelli definiti dalla legge come servizi pubblici essenziali, ma non meglio identificati «servizi di preminente interesse generale». Infine, l'ordinanza di precettazione è diretta a garantire le prestazioni «indispensabili» e con essa vengono imposte misure idonee ad assicurare «adeguati livelli di funzionamento» del servizio. Non si dice però adeguati ed indispensabili a cosa!

Considerate queste critiche mosse al merito del provvedimento e giuridicamente rilevanti, appare sconcertante (credo di poterlo affermare a nome anche del collega Franco Russo, oggi in missione perché impegnato nell'ambito di una rappresentanza della XI Commissione) che un testo contenente una disciplina siffatta sulla precettazione, che costituisce uno dei punti più delicati della normativa per l'efficacia che i provvedimenti di precettazione hanno sempre dimostrato nel disturbare o raffreddare azioni di lotta, abbia come punto di forza, sotto il profilo politico, il consenso del mondo sindacale, che in questi giorni vive il suo dramma e la sua sofferenza.

Signor Presidente, mi sembra che in quest'aula non solo si disturbi l'oratore quando parla ma si mostri generale disattenzione anche quando si discutono problemi così rilevanti. I colleghi mostrano senza dubbio più attenzione allorché rilasciano interviste a *la Repubblica*. Dico ciò anche a nome del collega Lanzinger, che ha parlato poco fa.

PRESIDENTE. Onorevole Russo Spena, come ella ben sa, non posso certo costringere i colleghi all'ascolto, ma deve ammettere di aver goduto di condizioni accettabili per parlare.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

Ha chiesto di parlare l'onorevole Ghezzi. Ne ha facoltà.

GIORGIO GHEZZI. Signor Presidente, l'impressione del gruppo comunista è che nell'articolo 8, concernente l'istituto della precettazione, vi siano elementi di notevole rilievo positivo ed elementi che inducono invece a perplessità, a dubbi che, nella sostanza, ci inducono a manifestare un giudizio di carattere sospensivo.

Vorrei dare una risposta ai colleghi Lanzinger e Russo Spena, che ho ascoltato con molta attenzione. Ai critici di questa norma sfugge un fatto che mi sembra molto importante, e cioè che quella autorità (sulla quale poi tornerò, perché non siamo d'accordo nell'identificarla con i prefetti), la quale emana ordinanza motivata di precettazione, deve mantenersi entro i confini previsti dalla norma stessa. Tale ordinanza deve essere infatti diretta a garantire le prestazioni indispensabili e ad imporre le misure idonee ad assicurare adeguati livelli di funzionamento del servizio, contemperando l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti.

Il principio del contemperamento tra l'esercizio di diversi diritti, tutti costituzionalmente tutelati, uno dei quali è quello di sciopero, viene affermato già nell'esordio della legge, cioè nell'articolo 1, ove lo si identifica come criterio di carattere generale, e nell'articolo 2 ove lo si indica come stella polare, come guida di orientamento per l'agire pratico delle parti contrattanti. Evidentemente lo stesso soggetto del potere di ordinanza dovrà adeguarsi a tale criterio.

In ultima istanza, qualora da parte delle forze sociali, del prefetto in sede di precettazione e di altri soggetti questo criterio non fosse stato rispettato, evidentemente toccherà all'autorità giudiziaria ristabilire da questo punto di vista il diritto.

Qual'è la conseguenza che ne traggo, e che vorrei indicare anche a certi frettolosi critici di sinistra, con particolare riferimento all'onorevole Russo Spena? Che l'ordinanza di precettazione non può inve-

stire la totalità dei lavoratori che attendono ad un determinato servizio, ma investe quel contingente di lavoratori che volta per volta viene reputato idoneo e necessario (al riguardo, poi, provvedono anche altre norme di questa legge, riguardanti ad esempio l'identificazione dei lavoratori che fanno parte di questo contingente). Lo scopo consiste, infatti soltanto nell'assicurare che siano rispettati quei livelli di funzionamento del servizio che, appunto, contemperano l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti.

Ciò in quanto — e vorrei ribadirlo anche in relazione a ciò che avviene in questi giorni — la precettazione deve essere intesa come uno strumento che condiziona l'esercizio del diritto di sciopero e, ovviamente, per taluni soggetti, temporaneamente lo limita, ma non può essere intesa come uno strumento di esclusione del diritto stesso di sciopero. E infatti, opportunamente, questa norma dispone che la precettazione sia rivolta a garantire le prestazioni indispensabili e a contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con gli altri che sappiamo.

Questo è il primo punto sul quale mi sembrava opportuno intervenire per cercare di fare chiarezza. Si tratta, ripeto, di norma non soppressiva, anche se certamente limitativa dell'esercizio del diritto di sciopero nelle ipotesi che conosciamo.

È una norma, d'altra parte, che mi sembra rappresenti un notevole passo avanti rispetto all'ordinamento vigente, anche quando essa prevede che prima dell'emanazione dell'ordinanza il soggetto che la emana debba passare attraverso una procedura di consultazione, che lo porta a sentire le organizzazioni dei lavoratori che promuovono l'azione, le amministrazioni o le imprese erogatrici del servizio, il presidente della giunta regionale, nonché i sindaci competenti per territorio.

Il che non comporta una farraginosità della procedura, come taluno teme, perché, evidentemente, si tratta di consultazioni che possono essere fatte anche per telefono, se si vuole, e comunque sono sot-

toposte con prudenza all'inciso «ove possibile». Mi sembra, tuttavia, che l'aver previsto procedure di questo genere assicuri un momento garantistico del quale non si può fare a meno quando si tocca un diritto come quello di sciopero.

Chi agisce, però? Qui giungiamo ad un punto che sembra a noi fortemente criticabile. È noto che il Senato ebbe ad introdurre, sia pure con una maggioranza risicata, la previsione che il soggetto del potere di ordinanza fosse, in questo caso, o il commissario di Governo presso la regione, per le questioni di ambito appunto regionale, oppure, per le questioni di ambito interregionale o nazionale, il Presidente del Consiglio.

I lavori del Comitato ristretto e della Commissione lavoro in sede referente hanno invece portato, accogliendo emendamenti presentati in questo senso, ad identificare questa competenza con quella prefettizia. Ebbene, mi consentiranno il Presidente ed i colleghi di dubitare fortemente dell'opportunità di rafforzare una figura che, nel nostro ordinamento, sta diventando quella di un padre-padrone. Questo lo dico non tanto in relazione all'istituto prefettizio di tipo tradizionale così come da noi conosciuto: so benissimo che i prefetti di oggi non sono più quelli dell'epoca giolittiana, né quelli del ventennio, e nemmeno quelli del periodo del ministro dell'interno Scelba. Ma il problema non è questo, è un altro.

Il problema è che non ritengo sia il caso di rafforzare questa figura di «padre-padrone», quale emerge dalle leggi che l'Assemblea ha ultimamente approvato — da quella sulle autonomie locali a quella in materia di droga, che attribuisce al prefetto poteri che in qualche modo condizionano, alla luce della sua discrezionalità, l'iniziativa dell'autorità giudiziaria, a quella oggi in discussione in un momento di complessivo deperimento del senso di appartenenza e di partecipazione democratica (quale oggi si manifesta nel nostro paese, come le ultime elezioni testimoniano). Non credo sia il caso di irrobustire questa immagine e questo potere, che si sta affermando nel nostro ordinamento al di

fuori di ogni previsione costituzionale, conferendogli anche i poteri riguardanti la precettazione.

Tale posizione intendiamo avanzare, una volta esposti gli aspetti che — lo ribadisco ai colleghi dell'estrema sinistra a me sembrano ampiamente positivi, su un punto di sofferenza della norma, che determina il nostro atteggiamento di dubbio — e di riserva sul testo dell'articolo complessivamente inteso.

Dal momento che ne ha diffusamente parlato l'onorevole Russo Spina, desidero infine accennare al fatto che, a parere del nostro gruppo e mio personale, i diritti costituzionalmente protetti della persona, di cui in particolare tratta il primo comma dell'articolo 8, sono esattamente quelli di cui parla, elencandoli, il primo comma dell'articolo 1.

Il timore avanzato dall'onorevole Russo Spina che, tra questi diritti, rientri anche la libertà di iniziativa economica, non solo è contraddetto espressamente dalla formulazione del testo, che riporta tali diritti alla sfera della persona, ma dalla stessa evoluzione del pensiero costituzionale a questo proposito. Certo, un'idea di questo genere poteva nutrirsi in passato rispetto alla bottega artigianale o rispetto alla impresa di piccole o piccolissime dimensioni, e come tale fu contemplata nel secolo passato dai costituzionalisti che se ne occuparono; ma oggi non più. Come si potrebbe pensare che rientri fra i diritti costituzionalmente tutelati della persona l'esercizio della iniziativa economica, rapportata alla media e grande impresa nazionale o sovranazionale?

D'altra parte, la conclusione cui giungo è quella cui perviene, unanimemente, con giurisprudenza fortemente consolidata, la Corte costituzionale del nostro paese.

Signor Presidente, mi è sembrato opportuno accennare a questo problema, perché inesattamente ed in termini costituzionalmente sbagliati esso è stato sollevato da un onorevole collega nel suo intervento.

Risaltano dunque in questa norma elementi positivi ed altri che ci appaiono storicamente e politicamente oggi criticabili. Riteniamo tuttavia che, malgrado questi

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

ultimi, resti fermo il giudizio già espresso sul fatto che, attraverso la dizione adottata, l'ordinanza di precettazione non può eliminare il diritto di sciopero; può soltanto regolarne l'esercizio in ragione di quel contemperamento con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti, che rappresenta, a partire dal titolo del provvedimento — voglio sperarlo —, il criterio ispiratore dell'insieme di questa importante innovazione dell'ordinamento che ci accingiamo a varare.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Santoro. Ne ha facoltà.

**ITALICO SANTORO.** Signor Presidente, intervengo brevemente per dichiarare che voteremo a favore dell'articolo 8 perché, come abbiamo già avuto modo di rilevare in altra occasione, questo provvedimento ci sembra più una legge sulla precettazione che sulla regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero.

Nel momento in cui la precettazione non venisse inclusa in questo provvedimento, esso sarebbe di fatto inutile. Ci pare che l'articolo 8 sia unico che renda possibile una forma di intervento e pertanto voteremo a favore.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 8 e sugli emendamenti ad esso presentati, invito il relatore ad esprimere sugli stessi il parere della Commissione.

**ANDREA BORRUSO, Relatore.** Esprimo parere contrario sugli emendamenti Russo Franco 8.1, Russo Spena 8.30, Barbera 8.38, Ghezzi 8.39, Russo Spena 8.31, Cima 8.40, Filippini Rosa 8.52, Russo Franco 8.6, Russo Spena 8.32, Ghezzi 8.41. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Ghezzi 8.42 e invece parere contrario sugli emendamenti Russo Spena 8.33, Santoro 8.48 e Valensise 8.49.

Il parere è favorevole sugli emendamenti Mancini Vincenzo 8.47, Ghezzi 8.43, Pallanti 8.44, mentre invito i presentatori dell'emendamento Pallanti 8.45 a ritirarlo; altrimenti il parere su di esso è contrario.

Esprimo, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Russo Spena 8.34 e Filippini Rosa 8.57, mentre esprimo parere favorevole sull'emendamento Valensise 8.50. Invito i presentatori dell'emendamento Cavicchioli 8.58 a ritirarlo, altrimenti il parere su di esso è contrario. Esprimo infine parere contrario sugli emendamenti Russo Spena 8.36, Pallanti 8.46, Cavicchioli 8.59 e Santoro 8.37.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**GIANPAOLO BISSI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.** Il Governo condivide il parere espresso dal relatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco 8.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Russo Spena 8.30, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Barbera 8.38, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Ghezzi 8.39, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione gli identici emendamenti Russo Spena 8.31 e Cima 8.40, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

*(Sono respinti).*

Pongo in votazione l'emendamento Filippini Rosa 8.52, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

Pongo in votazione gli identici emendamenti Russo Franco 8.6, Russo Spena 8.32 e Ghezzi 8.41, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

*(Sono respinti).*

Pongo in votazione l'emendamento Ghezzi 8.42, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Russo Spena 8.33, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Santoro 8.48.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Martino. Ne ha facoltà.

GUIDO MARTINO. Signor Presidente, rimango sorpreso — devo dirlo — per l'atteggiamento quanto meno singolare del relatore, il quale ha espresso parere contrario sull'emendamento Santoro 8.48 e favorevole sull'emendamento Mancini Vincenzo 8.47, i quali, se non vado errato, sono assai simili sia dal punto di vista formale, sia da quello sostanziale.

Non vorrei che tutto ciò nascondesse un atteggiamento pregiudizialmente contrario nei confronti di tutte le formule emendative repubblicane che con molta logica e coerenza sono state presentate al testo in esame.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Santoro 8.48, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Mancini Vincenzo 8.47, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Valensise 8.49, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Ghezzi 8.43, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Pallanti 8.44, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(È approvato).*

Onorevole Pallanti, mantiene il suo emendamento 8.45, che relatore e Governo le hanno chiesto di ritirare?

NOVELLO PALLANTI. Anche a nome degli altri firmatari, lo ritiro signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pallanti.

Pongo in votazione l'emendamento Russo Spena 8.34, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Filippini Rosa 8.57, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Valensise 8.50, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(È approvato).*

Onorevole Cavicchioli, insiste per la votazione del suo emendamento 8.58, dopo l'invito rivolto dal relatore e dal Governo a ritirarlo?

ANDREA CAVICCHIOLI. Lo mantengo, signor Presidente, e ne raccomando l'approvazione.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Cavicchioli.

Pongo in votazione l'emendamento Ca-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

vicchioli 8.58, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione gli identici emendamenti Russo Spena 8.36 e Pallanti 8.46, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

*(Sono respinti).*

Pongo in votazione l'emendamento Cavicchioli 8.59, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Santoro 8.37, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 8, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

*(È approvato).*

**PRESIDENTE.** Passiamo all'articolo 9 della proposta di legge n. 3039, nel testo della Commissione:

«1. L'inosservanza da parte dei prestatori di lavoro subordinato o autonomo delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'articolo 8 è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria per ogni giorno di mancata ottemperanza, determinabile, con riguardo alla gravità dell'infrazione ed alle condizioni economiche dell'agente, da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 400.000.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'articolo 8 i preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni, degli enti o delle imprese erogatrici di servizi sono soggetti alla sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico, ai sensi dell'articolo 20, comma primo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a un anno.

3. Le somme percepite ai sensi del comma 1 sono devolute all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

4. Le sanzioni sono irrogate con decreto alla stessa autorità che ha emanato l'ordinanza. Avverso il decreto è proponibile impugnazione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimerlo.*

9. 1.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Arnaboldi.

*Al comma 1, dopo le parole:* è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria *aggiungere le seguenti:* comminata dalla magistratura del lavoro.

9. 6.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Arnaboldi.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* per ogni giorno di mancata ottemperanza.

9.19.

Filippini Rosa, Lanzinger, Mattioli, Procacci, Savoldi, Scaglia.

*Al comma 1, sostituire le parole:* alla gravità dell'infrazione ed alle condizioni economiche dell'agente, da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 400.000 *con le seguenti:* alle condizioni economiche dell'agente, da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 100.000.

9. 18.

Valensise, Colucci Gaetano.

*Al comma 1, sostituire le parole:* da un

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 400.000 *con le seguenti*: pari alla retribuzione di una giornata lavorativa.

9. 8.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Arnaboldi, Cipriani.

*Al comma 1, sostituire le parole*: da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 400.000 *con le seguenti*: da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di lire 200.000.

9. 17.

Cima.

*Al comma 2, sostituire le parole*: ai sensi dell'articolo 20, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 *con le seguenti*: da parte della magistratura del lavoro.

9. 9.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Arnaboldi.

*Al comma 2, sostituire le parole*: per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a un anno *con le seguenti*: per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a sei mesi.

9. 10.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Cipriani.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 9 e sugli emendamenti ad esso presentati, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione su di essi.

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Russo Franco 9.1 e 9.6, Filippini Rosa 9.19, Valensise 9.18, Russo Franco 9.8, Cima 9.17, Russo Franco 9.9 e 9.10.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIANPAOLO BISSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. D'accordo con il relatore, il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 9.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco 9.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco 9.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Filippini Rosa 9.19, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Valensise 9.18, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco 9.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Cima 9.17, fatto proprio dall'onorevole Lanzinger, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco 9.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco 9.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

Pongo in votazione l'articolo 9, nel testo della Commissione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 10, della proposta di legge n. 3039, nel testo della Commissione:

«1. I soggetti che promuovono lo sciopero, le amministrazioni, le imprese ed i singoli prestatori di lavoro destinatari del provvedimento, che ne abbiano interesse, possono proporre ricorso contro l'ordinanza prevista dall'articolo 8, comma 2, nel termine di sette giorni dalla sua comunicazione o, rispettivamente, dal giorno successivo a quello della sua affissione nei luoghi di lavoro, avanti il pretore in funzione di giudice del lavoro nel cui mandamento ha sede l'autorità che l'ha emanata. La proposizione del ricorso non sospende l'immediata esecutività dell'ordinanza.

2. La norma sulla competenza per territorio, di cui al comma 1, è inderogabile e prevale su ogni altra disposizione anche se prevista da leggi speciali. L'eccezione di incompetenza può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio. Nel caso in cui siano proposti più ricorsi contro la medesima ordinanza, il pretore deve disporre la riunione.

3. Se ricorrono fondati motivi, il pretore, sentite le parti, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, annulla, con decreto motivato, il provvedimento impugnato anche solo limitatamente alla parte in cui eccede le esigenze di salvaguardia di cui all'articolo 8, comma 1.

4. Contro il decreto di cui al comma 3 è ammessa, entro quindici giorni dalla sua comunicazione alle parti, opposizione di fronte al tribunale in funzione di giudice del lavoro, che decide, entro sette giorni, con sentenza immediatamente produttiva di effetti. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile, in quanto applicabili. L'efficacia provvisoria del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il tribunale definisce il giudizio instaurato in sede di opposizione».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimerlo.*

10. 15.

Tarabini

*Sostituirlo con il seguente:*

1. I soggetti che promuovono lo sciopero, le amministrazioni, le imprese e i singoli presentatori di lavoro destinatari del provvedimento, che ne abbiano interesse, possono promuovere ricorso contro l'ordinamento prevista dall'articolo 8, comma 2, nel termine di sette giorni della sua comunicazione o, rispettivamente, dal giorno successivo a quello della sua affissione nei luoghi di lavoro, avanti al tribunale amministrativo regionale competente. La proposizione del ricorso non sospende l'immediata esecutività dell'ordinanza.

2. Se ricorrono fondati motivi il tribunale amministrativo regionale, acquisite le deduzioni delle parti, nella prima udienza utile, sospende il provvedimento impegnato anche solo limitatamente alla parte in cui eccede l'esigenza di salvaguardia di cui all'articolo 8, comma 1.

10. 8.

Governo.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. L'ordinanza di cui all'articolo 8, comma 2, è immediatamente esecutiva. Essa può essere impugnata, entro sette giorni dall'affissione, davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio. La proposizione del ricorso non sospende l'immediata esecutività dell'ordinanza impugnata.

10. 3.

Del Pennino, Santoro.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: I soggetti che promuovono lo sciopero con le seguenti: Le associazioni sindacali nazionali, ovvero gli organismi locali affiliati alle stesse che abbiano promosso o aderito allo sciopero.*

10. 9.

Cavicchioli.

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel cui mandamento con le seguenti: nella cui circoscrizione.*

10. 4.

Pedrazzi Cipolla, Ghezzi, Fallanti, Pellegatti, Sanfilippo, Calvanese, Bargone, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia.

*Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.*

10. 12.

Filippini Rosa, Lanzinger, Mattioli, Procacci, Salvoldi, Scaglia.

*Al comma 3, dopo le parole: sentite le parti aggiungere le seguenti: ed assunte sommarie informazioni.*

10. 5.

Pallanti, Ghezzi, Migliasso, Lucenti, Sanfilippo.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di fronte al tribunale in funzione di giudice del lavoro con le seguenti: di fronte al pretore in funzione di giudice del lavoro.*

10. 6.

Pedrazzi Cipolla, Pallanti, Ghezzi, Rebecchi, Pellegatti, Calvanese, Finocchiaro Fidelbo, Bargone, Fracchia.

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: entro sette giorni.*

10. 7.

Pallanti, Ghezzi, Rebecchi, Lucenti.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

5. Gli atti giudiziari per i procedimenti di

cui al presente articolo sono esenti da bollo. Le parti possono stare personalmente in giudizio.

10. 13.

Filippini Rosa, Lanzinger, Mattioli, Procacci, Salvoldi, Scaglia.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

5. Dell'esito del giudizio di opposizione, qualora sia accolto anche parzialmente, viene data pubblicità con le stesse forme usate per l'ordinanza oggetto del ricorso.

6. Le spese sono a carico dell'autorità soccombente che ha emanato l'ordinanza.

10. 14.

Filippini Rosa, Lanzinger, Mattioli, Procacci, Salvoldi, Scaglia.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 10 e sugli emendamenti ad esso presentati, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione su di essi.

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Signor Presidente, invito l'onorevole Tarabini a ritirare il suo emendamento 10.15 ed accetto l'emendamento 10.8 del Governo. Esprimo, invece, parere contrario sugli emendamenti Del Pennino 10.3, Cavicchioli 10.9, Pedrazzi Cipolla 10.4, Philippini Rosa 10.12, Pallanti 10.5, Pedrazzi Cipolla 10.6, Pallanti 10.7, Philippini Rosa 10.13 e 10.14.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIANPAOLO BISSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Raccomando l'approvazione dell'emendamento 10.8 del Governo e concordo quanto al resto con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Tarabini 10.15. Onorevole Tarabini, accoglie l'invito formulato dal relatore e

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

dal Governo a ritirare il suo emendamento?

EUGENIO TARABINI. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento ed intendo spiegarne brevemente i motivi.

Signor Presidente, vedo con piacere che è prevalsa la ragione! Infatti, quando ho presentato il mio emendamento, non era stato ancora formulato l'emendamento 10.8 del Governo. Con viva soddisfazione constato che si è esclusa la competenza del pretore quale giudice del lavoro su materia dalla natura chiaramente amministrativa.

Infatti, se fosse passata la norma contenuta nell'articolo 10 sarebbe potuto accadere che, in un rapporto che intercorre non tra datori e prestatori di lavoro, bensì tra lavoratori e generalità dei cittadini interessati a che non vengano diminuiti o grandemente disturbati i servizi pubblici, la difesa degli interessi dei cittadini di fronte al pretore in funzione di giudice del lavoro si sarebbe dovuta sostenere da parte dei datori di lavoro. Questo sarebbe stato un risultato assolutamente incongruo, eterogeneo ed inammissibile.

Come si può concepire che un pretore del lavoro, che è giudice ordinario, sia investito di una funzione di giurisdizione amministrativa, con competenza anche nel merito (regime che è di per sé già eccezionale nel campo della giurisdizione amministrativa)?

Ritiro quindi il mio emendamento 10.15 e dichiaro il mio voto favorevole sull'emendamento 10.8 del Governo, anche se a questo riguardo vorrei che mi fosse consentito di svolgere un'osservazione: sia il testo dell'articolo 10 proposto dalla Commissione, sia l'emendamento sostitutivo dello stesso presentato dal Governo contengono la frase «la proposizione del ricorso non sospende l'immediata esecutività dell'ordinanza». Vorrei che questa frase venisse cancellata, o subordinatamente che su di essa venissero dati chiarimenti. Infatti, l'esecutività degli atti amministrativi è un principio generale e nuoce che lo si ribadisca per specifici atti, come se, usando sempre più questo metodo, si

volesse finire con l'infirmare la portata del principio.

Una volta chiarito che il mantenimento di questa frase è innocuo e non produce riflessi sul sistema, non ho obiezioni sul testo dell'emendamento 10.8 del Governo.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Tarabini. Il suo emendamento 10.15 s'intende pertanto ritirato.

GIANPAOLO BISSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANPAOLO BISSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, l'emendamento 10.8 del Governo, come diceva l'onorevole Tarabini, ha carattere sostitutivo dell'intero articolo 10, ed è finalizzato a definire le procedure relative al ricorso contro l'ordinanza emessa dal Presidente del Consiglio, da un ministro da lui delegato o dal prefetto, rispettivamente per la rilevanza nazionale o regionale del conflitto, qualora esistano fondati pericoli di pregiudizio ai diritti della persona, costituzionalmente garantiti.

Il testo licenziato dalla Commissione lavoro prevede che le parti che ne abbiano interesse — cioè le amministrazioni, le imprese, i prestatori di lavoro — possano produrre ricorso contro le ordinanze, di cui all'articolo 8, davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro.

Ritengo opportuno richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che nel sistema attualmente vigente le ordinanze di precettazione sono emanate sulla base di una disposizione di carattere generale (l'articolo 20 del testo unico), che attribuisce al prefetto il potere di adottare ordinanze di tipo contingibile ed urgente anche, per esempio, in materia di edilizia, di polizia, di igiene o di sicurezza pubblica.

Si tratta, in sostanza, del più generale potere riconosciuto alle autorità amministrative di emanare provvedimenti tesi a

fronteggiare situazioni di improvviso pericolo al fine di tutelare gli interessi delle comunità. La competenza a giudicare sulle impugnative proposte nei confronti di detti provvedimenti (che — è bene ricordarlo sono di carattere amministrativo) è sempre stata riconosciuta all'autorità giurisdizionale amministrativa.

Il Governo ritiene che non sia esatto affermare (come hanno prospettato alcuni deputati in Commissione lavoro) che in questo caso si controverta su diritti soggettivi. Infatti, in base ad un principio generale dell'ordinamento, i diritti soggettivi, di fronte ad un provvedimento amministrativo rivolto a limitarli in considerazione di pubblici interessi di carattere prevalente, vengono ad essere ridotti ad interessi legittimi e, in quanto tali, sottoposti alla competenza del giudice amministrativo.

È bene ricordare, inoltre, per quanto concerne l'oggetto della domanda giudiziale, che è principio inveterato nel nostro ordinamento (che risale all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248) che, ove la vertenza tragga origine dall'applicazione di un atto amministrativo, al giudice ordinario si può richiedere solo il risarcimento del danno, mentre ogni richiesta di sospensione o di annullamento dell'atto amministrativo può essere rivolta soltanto al giudice amministrativo.

L'affidamento al pretore, in funzione di giudice del lavoro, della cognizione delle impugnative attraverso l'ordinanza di precettazione con potere di annullamento del provvedimento impugnato (previsto dall'articolo 10 del testo in esame) sembra dunque contrastare con i predetti principi, anche con quelli di carattere costituzionale.

Per tali motivi, il Governo ha presentato l'emendamento 10.8, che ripristina all'autorità giurisdizionale amministrativa la competenza a giudicare sulle impugnative proposte nei confronti delle ordinanze previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame. Invito pertanto l'Assemblea ad approvare tale emendamento.

Per quanto riguarda il suggerimento formulato dall'onorevole Tarabini, ri-

tengo sia opportuno mantenere la previsione che la proposizione del ricorso non sospende l'immediata esecutività dell'ordinanza; l'espressione ribadisce un concetto e in quanto tale non mi sembra inutile. Il Governo, pertanto, ritiene di non poter modificare il testo del suo emendamento 10.8, interamente sostitutivo dell'articolo 10.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.8 del Governo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ghezzi. Ha facoltà.

**GIORGIO GHEZZI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi dispiace dover esprimere un giudizio nettamente negativo sull'emendamento 10.8 del Governo. Siamo di fronte ad una modifica che il Governo propone di introdurre nell'articolo 10, che era stato già approvato dal Senato in un testo giuridicamente corretto e sull'attuale testo del quale la Commissione giustizia della Camera ha espresso un parere favorevole, sia pure con alcuni correttivi di ordine tecnico perfettamente giustificabili.

Il Governo propone una sostanziale modifica dell'articolo 10 che non ci trova d'accordo, sia sotto il profilo giuridico sia dal punto di vista politico-costituzionale. Vorrei brevemente soffermarmi su tali aspetti, premettendo che terrò conto delle osservazioni svolte dal collega Tarabini e dal sottosegretario Bissi.

Ci troviamo ancora una volta di fronte ad un giudizio che verte, nella sua vera sostanza ultima, su comportamenti, sia pure «filtrati» da un atto amministrativo. È vero infatti che il provvedimento impugnato è un atto amministrativo, ma è anche vero che il giudizio dell'autorità giurisdizionale che ne è investita non può che concernere il confronto tra quanto disposto da quell'atto amministrativo e quanto, nella realtà, è avvenuto a proposito di uno sciopero nei servizi pubblici. Tant'è vero che la stessa ultima parte del secondo comma dell'articolo, nella nuova formulazione proposta dal Governo, prevede che, se ricorrono fondati motivi, il

tribunale amministrativo regionale sospende il provvedimento impugnato «anche solo limitatamente alla parte in cui eccede l'esigenza di salvaguardia» di cui all'articolo 8 (sulla precettazione). Il giudice (e in questo caso, come proposto, il giudice amministrativo) dovrà quindi non soltanto effettuare i consueti controlli volti ad evidenziare e possibilmente a rimediare eventuali vizi di legittimità dell'atto amministrativo, ma dovrà anche entrare in un merito che ha squisitamente carattere politico-sindacale, per poter stabilire se, ferme restando le altre parti dell'ordinanza, ve ne siano alcune che eccedono l'esigenza di salvaguardia.

In che consiste tale esigenza? Come emerge da molte parti della legge al nostro esame, l'esigenza di salvaguardia si esprime attraverso il contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero ed altri diritti costituzionalmente tutelati della persona. Quel giudizio, inevitabilmente, verte quindi sui comportamenti posti in essere dagli scioperanti. Tant'è vero che il secondo comma dell'articolo 8, quando parla dell'ordinanza di precettazione, stabilisce che essa è diretta a garantire le prestazioni indispensabili e ad imporre le misure idonee ad assicurare adeguati livelli di funzionamento del servizio. Si tratta dunque di giudicare se il comportamento dei lavoratori che sono scesi in sciopero abbia o meno provocato un rischio di lesione di diritti costituzionalmente tutelati degli utenti. Ebbene, questo giudizio, pur attraverso lo schermo (che però risulta essere puramente formale, a questo punto, e non sostanziale) dell'atto amministrativo, non può che investire la materialità dell'azione sindacale di quei lavoratori. Si tratta cioè di stabilire se essi abbiano violato o meno la norma di cui all'articolo 8, se cioè siano riusciti o meno a mantenere il loro comportamento entro i limiti fissati dalla stessa norma.

Per questi motivi, ci sembra allora, signor Presidente, che affidare un giudizio di tale tipo al tribunale amministrativo regionale e toglierlo al pretore del lavoro (al quale invece il Senato ed anche la Commissione giustizia della Camera l'avevano

affidato), rappresenti un momento di regressione dal punto di vista della sistemazione complessiva che deve darsi all'inserimento dei controlli giurisdizionali nel contesto della legge al nostro esame.

Del resto, non si obietti che deve comunque valere l'antico principio secondo il quale non compete al giudice ordinario l'annullamento dell'atto amministrativo (ma, semmai, soltanto la sua disapplicazione). È un principio forse venerando per la sua antichità (che risale alla nota legge del 1865), ma che non ha mai assunto natura costituzionale: ed infatti, ad esempio, lo troviamo ampiamente derogato dalla legge sulla depenalizzazione, di pochi anni fa.

La nostra opposizione all'emendamento 10.8 del Governo è quindi chiara. Voteremo contro di esso e chiediamo ai colleghi di fare altrettanto.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà.

**GIANNI LANZINGER.** Signor Presidente, la prima domanda che ci viene di fare di fronte al colpo di scena offertoci dal Governo è se cambi qualcosa nel giudizio dei gruppi rispetto all'intero schema del progetto di legge al nostro esame. Penso in fatti che non si possa metabolizzare anche questo dissenso per trasformarlo poi in un voto finale di adesione. Se c'è una radicale frattura su tale argomento, essa deve emergere nel momento della valutazione complessiva finale.

Noi riteniamo che vi sia su questo punto una ragione di profonda frattura. Innanzi tutto perché, come è stato più volte ripetuto, qui si sta degradando il diritto di sciopero (che oltre ad essere un diritto soggettivo perfetto è anche sancito dalla Costituzione) ad un mero interesse occasionalmente protetto, visto che il cittadino (nell'ipotesi il lavoratore) può rivolgersi per la tutela di una specie di diritto affievolito ad un giudice amministrativo.

Colleghi, proprio qui sta il punto sul quale si sono pronunciati la Commissione

ed il Senato: non siamo in presenza di un diritto affievolito, cioè di un interesse protetto in via meramente occasionale, ma di un pieno diritto che il cittadino deve far valere davanti al giudice ordinario, il quale ha la competenza ad entrare nel merito. Ecco perché la spiegazione del Governo è proprio la più convincente in ordine all'errore nel quale esso è caduto e, a questo punto, è caduta anche la maggioranza.

Quando il relatore ci dice che è d'accordo, ci spieghi perché a suo giudizio il cittadino lavoratore non possa più chiedere una revisione nel merito del provvedimento che impone il sacrificio di quel diritto. Una volta che questa ordinanza sia motivata correttamente, secondo una logica puramente formalistica, essa sarà inattaccabile se non si entrerà nel merito; e solo il pretore potrà entrare nel merito della valutazione discrezionale, cioè di opportunità, di quel provvedimento.

Se si lascia invece la competenza al giudice amministrativo, colleghi, avremo finito di tutelare il diritto davanti ad un giudice e ci troveremo semplicemente in presenza di una supremazia del pubblico su un diritto non privato ma costituzionale.

Passiamo ora ad altro argomento. Perché mai, signori del Governo e signor Presidente, se è così in contrasto con i principi, abbiamo prima approvato una norma, contenuta nell'articolo 6, in base alla quale è il giudice ordinario, cioè il pretore, che entra nel merito di un atto amministrativo? Perché si prevede che sia il pretore, competente ai sensi dell'articolo 28, modificato, a giudicare gli atti della pubblica amministrazione statale o di altro ente pubblico non economico? Se vale il principio della ripartizione tra una valutazione di legittimità ed una valutazione di merito, perché non lo abbiamo applicato anche all'articolo che ho citato?

Evidentemente, è una valutazione politica e non giuridica che ha fatto premio sulle argomentazioni del Senato: quell'ordinanza è in qualche modo definitiva, salvo improbabili errori formali o di competenze. Troppo poco, direi, per garantire un diritto che si tutela non soltanto in quanto la legge sia forbita, ma in quanto essa può

essere invocata davanti ad un giudice che valuti sulla base della stessa e del principio ricordato.

Devo anche dire che, peraltro, noi non eravamo d'accordo neppure con la formulazione proposta dalla Commissione, poiché anch'essa rappresentava una forma di regressione rispetto alla pienezza del diritto. Infatti l'attribuzione della competenza al pretore del lavoro del luogo in cui viene emanata l'ordinanza e non a quello del luogo in cui viene esercitato il diritto di sciopero, ci pare costituisca una difficoltà in più per la garanzia del diritto in questione. E non ci pare che il cittadino lavoratore meriti tutto questo.

Ecco perché mi sembra che la proposta del Governo sia inaccettabile. Essa deve essere presa in considerazione nel momento della valutazione complessiva di questa legge per arrivare ad un giudizio certamente non favorevole.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cavicchioli. Ne ha facoltà.

**ANDREA CAVICCHIOLI.** Il gruppo socialista si asterrà sull'emendamento 10.8 del Governo, ovviamente solo per vincoli di solidarietà, perché riterrebbe più opportuno il mantenimento del testo licenziato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

Non vi è infatti dubbio sulla definizione giuridica del diritto di sciopero quale diritto soggettivo individuale ad esercizio collettivo. Quindi, se questo è vero — e la dottrina dominante non ha dubbi — è chiaro che anche sotto il profilo processuale debbano esservi tutele analoghe a quelle previste nel testo licenziato dal Senato.

Se vi era qualche critica da muovere — che peraltro è stata evidenziata anche dalla Commissione giustizia nel suo parere essa verteva sulle forme di opposizione che non rispettavano alcuni principi processuali codificati.

Su questa base e per queste considerazioni il gruppo socialista si asterrà dal voto.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

**MAURO MELLINI.** Signor Presidente, avevo già sottolineato, in sede di discussione sulle linee generali, la gravità di certe incongruenze che si andavano profilando relativamente alla procedura di impugnazione dei provvedimenti prevista dalla proposta di legge al nostro esame.

Mi sembra che l'emendamento 10.8 del Governo metta in luce ed aggravi l'incongruenza e ne riveli tutta la gravità. Se il ricorso al pretore ha un significato, tale significato fa capo al riconoscimento del carattere di diritto soggettivo, che rimane integro e non affievolito anche in presenza di qualcosa che incida sul provvedimento stesso.

Certo, è necessario superare alcune questioni di carattere sistematico relative alla natura del provvedimento. Comunque, se esso ha una giustificazione, è nel senso che segue: è un provvedimento che non può considerarsi affievolito; di conseguenza la cognizione sul provvedimento amministrativo dev'essere piena, deve riguardare cioè il diritto e la sua permanenza, la sua lesione o meno. Non ci si può riferire soltanto all'aspetto formale, e quindi, alla correttezza dell'esercizio da parte della pubblica amministrazione, rispetto alla quale vi sia soltanto un interesse riflesso da parte del singolo.

Tutto questo, alla luce dei principi generali che regolano la distinzione tra giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria, può costituire la giustificazione dell'attribuzione al pretore della giurisdizione sul tema in questione.

Qualunque provvedimento che tenda a limitare la portata della cognizione, che tenda a non farla valere in ordine al diritto di sciopero, al limite del diritto di sciopero ed alla necessità di contemperarlo con altri provvedimenti, lasciando integra nell'amministrazione la possibilità di valutazione e limitando invece la possibilità di intervento e di rimedio, anche attraverso il provvedimento immediato attribuito al pretore, ad aspetti puramente formali,

equivale non soltanto a svuotare la tutela, ma anche a sottolineare un tipo di giurisdizione che, a questo punto, non ha più alcuna giustificazione, in quanto attribuita alla giurisdizione ordinaria.

Quindi, oltre che sotto il profilo sostanziale del problema, anche dal punto di vista della questione della tutela giurisdizionale mi pare che debba ritenersi che ogni limitazione all'aspetto formale, con esclusione della cognizione propriamente sostanziale, finisce per urtare contro un principio generale, la cui lesione non siamo in condizioni di valutare quanto possa poi estendersi, a causa delle ripercussioni che ogni lesione di principi di coerenza ordinamentale finisce per avere.

Di questo purtroppo abbiamo esempi quotidiani, così come li abbiamo della gravità delle conseguenze, che tra l'altro sono i motivi dell'intasamento continuo del lavoro legislativo del Parlamento. Ad ogni lesione del criterio di armonia ordinamentale infatti segue la necessità di ulteriori interventi legislativi, con i fenomeni di inflazione legislativa e di inflazione del lavoro parlamentare che tutti conosciamo. Grazie.

**ANDREA BORRUSO, Relatore.** Chiedo di parlare per una precisazione.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ANDREA BORRUSO, Relatore.** Signor Presidente, com'è ampiamente emerso dal dibattito, quello espresso dal relatore è il parere della maggioranza della Commissione.

Tale parere è favorevole all'emendamento 10.8 perché la proposta emendativa del Governo sembra essere più coerente rispetto al disegno complessivo del provvedimento. L'emendamento infatti va collegato idealmente con gli articoli 1, 8 e 13 del testo del provvedimento, in modo tale che l'intervento della precettazione non venga adottato senza un quadro di riferimento. Diversamente, verrebbero contraddette tutte le questioni affrontate in Commissione.

L'intervento della precettazione è teso a

garantire le prestazioni di cui agli articoli 1 e 2 del provvedimento, secondo le procedure previste dalla legge, ed è in connessione con i pareri che deve esprimere la commissione di garanzia. Per tale ragione l'intervento non attiene mai al merito del conflitto di lavoro, ma alla ottemperanza delle prestazioni ritenute necessarie per garantire la tutela dei diritti di cui all'articolo 1.

È questo il motivo per cui la maggioranza della Commissione ha ritenuto l'emendamento 10.8 del Governo più consono allo spirito e all'architettura del provvedimento di legge.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Santoro. Ne ha facoltà.

**ITALICO SANTORO.** Signor Presidente, il gruppo repubblicano voterà a favore dell'emendamento 10.8 del Governo. Conseguentemente, ritireremo l'emendamento Del Pennino 10.3.

Vorrei soltanto aggiungere che non comprendiamo le ragioni in base alle quali il relatore abbia espresso parere contrario sull'emendamento Del Pennino 10.3, che è sostanzialmente identico a quello presentato dal Governo.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gitti. Ne ha facoltà.

**TARCISIO GITTI.** Signor Presidente, la mia sarà una breve dichiarazione di voto, anche perché l'onorevole Tarabini, motivando le ragioni del ritiro del suo emendamento 10.15, ha in qualche modo anticipato la posizione del gruppo della democrazia cristiana.

Noi voteremo a favore dell'emendamento 10.8 del Governo. Agli onorevoli Ghezzi e Lanzinger, che si sono stupiti della sua presentazione, vorrei dire che ci troviamo dinanzi ad un emendamento razionale e coerente con il sistema. Se l'articolo 8 non prevedesse la possibilità di adottare l'ordinanza di cui si parla, certamente le loro ragioni avrebbero un fondamento.

Anche in quel caso, però, sarebbe comunque competente il giudice ordinario normale e non il giudice del lavoro, poiché l'obiezione fatta dal collega Tarabini, relativamente alla circostanza che si tratta di materia che non attiene ai rapporti di lavoro, concerne una questione non risolta.

In presenza di un dato seppure eccezionale qual è l'emanazione dell'ordinanza che attiene al contemperamento del diritto costituzionale di sciopero e degli altri diritti costituzionali che debbono essere garantiti, il giudizio su questa ordinanza (che è un atto amministrativo) non può che essere ricondotto alla competenza del giudice naturale per gli atti amministrativi, nei limiti in cui tale sindacato è previsto dalla legge. Sarà dunque il tribunale amministrativo regionale ad occuparsene e, nel successivo grado di appello, il Consiglio di Stato.

Anche in quella sede vi è la possibilità di un intervento tempestivo qualora vi fosse un eccesso nell'ordinanza, e quindi la possibilità di una tutela immediata e piena del diritto di sciopero, che riprenderà il suo svolgimento. E non solo: qualora il giudice amministrativo arrivasse, infatti, a sancire l'annullamento, vi sarebbe addirittura la garanzia, per il lavoratore che si ritenga leso, di proporre dinanzi al giudice ordinario un'azione di risarcimento danni nei confronti della pubblica amministrazione che abbia ecceduto rispetto ai limiti della legge.

Per tutte queste ragioni e senza tanti drammi, onorevole Lanzinger — perché qui occorre dialogare e confrontarsi con meno fanatismo e con maggiore impegno — credo che si possa approvare l'emendamento del Governo, perché perfettamente coerente — come ha ricordato il relatore — con lo spirito della legge (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.

**GIOVANNI RUSSO SPENA.** Signor Presidente, noi siamo contrari all'emendamento 10.8 del Governo.

Da un punto di vista giuridico, innanzi tutto — ed io svolgo attività di docente di diritto amministrativo — concordo con quanto affermato dai colleghi Lanzinger, Ghezzi e Mellini, in quanto il diritto di sciopero, costituzionalmente protetto, non può essere trattato alla stregua di un interesse legittimo; se così fosse verrebbe degradato, e quindi altra sarebbe la situazione giuridica complessiva da tutelare.

Inoltre l'emendamento in questione, dal punto di vista politico, può essere paragonato ad una cartina di tornasole. Avevamo allora ragione in Commissione, con il collega Franco Russo e con altri colleghi, a dubitare sul merito del provvedimento ed a chiedere se il diritto di sciopero fosse costituzionalmente protetto o meno.

Come dicevo, considero l'emendamento del Governo una sorta di cartina di tornasole, che dovrebbe far riflettere tutti i gruppi che ad esso si oppongono. E penso all'ottimo intervento del collega Ghezzi.

Vi sono inoltre un paio di emendamenti che meglio precisano la volontà della maggioranza; e devo dire che è apprezzabile l'astensione annunciata dal partito socialista, il quale però non votando contro permette in pratica l'approvazione dell'emendamento. Invito pertanto i colleghi socialisti a rivedere la propria posizione ed a votare contro.

Il vero problema è che c'è stato un tentativo di recuperare il dissenso del partito repubblicano espresso in Commissione dal collega Santoro attraverso l'emendamento del Governo. Sappiamo benissimo che il partito repubblicano è contrario all'impianto della legge, ma è strano che abbia ritirato il suo emendamento e si accinga ora a votare quello del Governo.

Mi sembra quindi che dal combinato disposto (si direbbe in termini giuridici) delle dichiarazioni dei colleghi Santoro e del relatore Borruso, il quale ritiene che l'emendamento del Governo sia coerente con il disegno complessivo del provvedimento, si evinca la ragione per la quale voteremo contro l'emendamento, oltre che contro l'intero provvedimento.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Av-

verto che è stata chiesta la votazione nominale.

Avverto che trattandosi di emendamento interamente sostitutivo, in caso di sua approvazione si intenderà approvato l'articolo 10.

#### Votazione nominale.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 10.8 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 10, accettato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico che le missioni concesse nelle sedute precedenti ed in quella odierna sono in numero di 23.

Procedo all'appello dei deputati in missione.

*(Segue l'appello).*

Poiché dei deputati testé chiamati 23 risultano assenti, resta confermato il numero di 23 missioni, salvo eventuali rettifiche in base ai risultati della votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	313
Votanti .....	295
Astenuti .....	18
Maggioranza .....	148
Hanno votato sì .....	184
Hanno votato no .....	111

Sono in missione 23 deputati.

*(La Camera approva).*

#### Si riprende la discussione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro così preclusi gli emendamenti Del Pennino 10.3, Cavicchioli 10.9, Pedrazzi Cipolla 10.4, Filippini Rosa 10.12, 10.13 e 10.14, Pallanti 10.5 e 10.7, Pedrazzi Cipolla 10.6.

Passiamo all'articolo 11 della proposta

di legge n. 3039, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, che, nessuno, chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

«1. Sono abrogati gli articoli 330 e 333 del codice penale».

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 12 della proposta di legge n. 3039, nel testo della Commissione:

«1. È istituita una Commissione di garanzia dell'attuazione della legge, al fine di valutare l'idoneità delle misure volte ad assicurare il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1.

2. La Commissione è composta da nove membri, scelti, su designazione dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali; essa può avvalersi della consulenza di esperti di organizzazione dei servizi pubblici essenziali interessati dal conflitto. Non possono far parte della Commissione i parlamentari e le persone che rivestano altre cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro, nonché coloro che abbiano comunque con i suddetti organismi ovvero con amministrazioni od imprese di erogazione di servizi pubblici rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza.

3. La Commissione elegge nel suo seno il Presidente; è nominata per un triennio e i suoi membri possono essere confermati una sola volta.

4. La Commissione svolge i propri lavori presso la sede del Parlamento, valendosi della sue strutture e del suo personale, e stabilendo le modalità del proprio funzionamento. Acquisisce, anche mediante audizioni, dati e informazioni dalle pubbliche amministrazioni, dalle organizza-

zioni sindacali e dalle imprese, nonché dalle associazioni degli utenti dei servizi pubblici essenziali. Può avvalersi, altresì, delle attività del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), nonché di quelle degli Osservatori del mercato del lavoro e dell'Osservatorio sul pubblico impiego.

5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è ripartito fra i bilanci della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e con compiti di indagine sull'andamento delle relazioni sindacali, sulle quali riferisce ai Presidenti delle Camere.*

12. 14.

Valensise, Colucci Gaetano.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: nove con la seguente: ventuno.*

12. 18.

Colucci Gaetano, Valensise, Servello, Manna.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: nove con la seguente: diciannove.*

12. 19.

Colucci Gaetano, Valensise, Servello, Manna.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: nove con la seguente: quindici.*

12. 20.

Colucci Gaetano, Valensise, Servello, Manna.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di diritto del lavoro e di relazioni industriali aggiungere le seguenti: e tra personalità che si siano particolarmente distinte nella tutela dei diritti degli utenti.*

12. 8.

Del Pennino, Santoro.

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di diritto del lavoro e di relazioni industriali, aggiungere le seguenti:*, di scienza dell'amministrazione e di sociologia dell'organizzazione.

12. 9.

Balbo, Bassanini, Diaz.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: relazioni industriali aggiungere le seguenti:* e nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

12. 33.

La Commissione.

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* nonché di esperti che si siano particolarmente distinti nella tutela degli utenti.

12. 13.

Mancini Vincenzo.

*Al comma 3, sostituire le parole:* possono essere confermati una sola volta *con le seguenti:* non possono essere riconfermati.

12. 25.

Filippini Rosa, Lanzinger, Mattioli, Procacci, Salvoldi, Scaglia.

*Al comma 3, sostituire le parole:* possono essere confermati una sola volta *con le seguenti:* non possono essere nominati nuovamente se non trascorsi nove anni dalla prima nomina.

12. 26.

Filippini Rosa, Lanzinger, Mattioli, Procacci, Salvoldi, Scaglia.

*Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:*

4. La Commissione svolge i propri lavori, stabilendone le eventuali forme di pubblicità, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Alle dipendenze della Commissione è posto un ufficio di segre-

teria composto di personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo o espressamente comandato, ovvero di personale assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato, anche a tempo parziale. Il contingente è determinato, su proposta del Presidente della Commissione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro. Con il medesimo decreto viene altresì nominato il direttore, tra il personale delle pubbliche amministrazioni in possesso di elevata professionalità e di pluriennale comprovata esperienza nelle politiche del lavoro e delle relazioni industriali.

5. La Commissione acquisisce, anche mediante audizioni, dati e informazioni dalle pubbliche amministrazioni, dalle organizzazioni sindacali e dalle imprese, nonché dalle associazioni degli utenti dei servizi pubblici essenziali. Può valersi altresì delle strutture del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e di quelle degli osservatori del mercato del lavoro e dell'osservatorio sul pubblico impiego.

5-bis. Le spese per il funzionamento della Commissione, valutate in lire 2.300 milioni per ognuno degli anni 1990, 1991 e 1992, sono poste a carico dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'uopo utilizzando le somme a tal fine accantonate nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni 1990 e seguenti. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. 10.

Ghezzi, Pallanti, Samà.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:* La Commissione svolge i propri lavori presso la sede del Parlamento, valendosi delle sue strutture e del suo personale, e stabilendo *con le seguenti:* La Commissione stabilisce.

12. 31.

La Commissione.

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

*Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* e della pubblicizzazione della propria attività.

12. 28.

Filippini Rosa, Lanzinger, Mattioli, Procacci, Salvoldi, Scaglia.

*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole:* associazioni degli utenti dei servizi pubblici essenziali *aggiungere le seguenti:* nonché di altre associazioni di consumatori e di cittadini che ne facciano richiesta.

12. 11.

Balbo, Bassanini, Bertone, Diaz.

*Sostituire il comma 5 con i seguenti:*

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

*5-bis.* All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 2.300 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopo utilizzando l'accantonamento: «Norme dirette a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del diritto di sciopero e istituzione della Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. 32.

La Commissione.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Le spese per il funzionamento della Commissione, valutate in lire 2.300 milioni per ognuno degli anni 1990, 1991 e 1992, sono poste a carico dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Con-

siglio dei ministri, all'uopo utilizzando le somme a tal fine accantonate nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1990 e seguenti. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. 12.

Pallanti, Ghezzi, Lucenti.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

6. La Commissione provvede a redigere e rendere pubblico un apposito bollettino trimestrale sulla propria attività. Della pubblicazione di ogni numero è data comunicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

12. 30.

Filippini Rosa, Lanzinger, Mattioli, Procacci, Salvoldi, Scaglia.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 12 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione su questi ultimi.

ANDREA BORRUSO, *Relatore.* La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Valensise 12.14 e Colucci Gaetano 12.18, 12.19 e 12.20. Invita i presentatori a ritirare l'emendamento Del Pennino 12.8, il cui contenuto è pressoché analogo a quello dell'emendamento Mancini Vincenzo 12.13, sul quale il parere è favorevole. Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti Balbo 12.9 e Filippini Rosa 12.25 e 12.26. Invita i presentatori a ritirare l'emendamento Ghezzi 12.10 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Filippini Rosa 12.28 e Balbo 12.11. Invita inoltre i presentatori a ritirare l'emendamento Pallanti 12.12, ed esprime parere contrario sull'emendamento Filippini Rosa 12.30. Raccomanda infine all'Assemblea l'approvazione degli emendamenti 12.31, 12.32 e 12.33 della Commissione.

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

PRESIDENTE. Il Governo?

GIANPAOLO BISSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo accetta gli emendamenti 12.31, 12.32 e 12.33 della Commissione e concorda, per la restante parte, con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Valensise 12.14, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Colucci Gaetano 12.18, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Colucci Gaetano 12.19, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Colucci Gaetano 12.20, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

I presentatori accolgono l'invito del relatore a ritirare l'emendamento Del Pennino 12.8, di contenuto analogo all'emendamento Mancini Vincenzo 12.13, accettato dalla Commissione?

ITALICO SANTORO. Sì signor Presidente. Ritiro l'emendamento Del Pennino 12.8 e preannuncio il nostro voto favorevole sull'emendamento Mancini Vincenzo 12.13.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Balbo 12.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento

12.33 della Commissione accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Mancini Vincenzo 12.13, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Filippini Rosa 12.25, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Filippini Rosa 12.26, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

I presentatori accolgono l'invito del relatore a ritirare l'emendamento Ghezzi 12.10?

GIORGIO GHEZZI. Sì, signor Presidente. Ritiro, dunque, il mio emendamento 12.10.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 12.31 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Filippini Rosa 12.28, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Balbo 12.11.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà.

GIANNI LANZINGER. Credo che la proposta contenuta nell'emendamento Balbo 12.11 sia apprezzabile. Essa corrisponde per altro alle richieste che molti movimenti, anche spontanei, della società civile hanno rivolto al Parlamento. Si è proposto che, in forma non solo di interlocuzione

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

esterna, ma anche di contraddittorio interno rispetto alla valutazione di cui alle norme in esame, non venga trascurata la presenza, oltre che delle associazioni degli utenti dei servizi pubblici essenziali (e questo rappresenta, a nostro parere, un significativo passo in avanti), anche di altre associazioni di consumatori e di cittadini, che agiscano in quanto tali.

Credo sia un elemento positivo, non soltanto perché comporta la corresponsabilità del cittadino nella valutazione sull'amministrazione dello sciopero, ma anche perché rappresenta un forte segnale diretto a riconsegnare al cittadino quello scettro di sovrano, di principe, di cui si parla tanto quando si discute delle riforme istituzionali, ma che incontra difficoltà quando si procede all'attuazione pratica.

Questa richiesta è stata avanzata anche dal movimento federativo democratico, che anche su questo punto ha inviato alla Camera e al Senato una proposta.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.

**GIOVANNI RUSSO SPENA.** Signor Presidente, anche noi voteremo a favore dell'emendamento Balbo 12.11, per gli stessi motivi adottati poco fa dal collega Lanzinger.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Balbo 12.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento 12.32 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Avverto l'emendamento Pallanti 12.12 è stato ritirato dai presentatori.

Pongo in votazione l'emendamento Filippini Rosa 12.30, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 12, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 13 della proposta di legge n. 3039, nel testo della Commissione:

«1. La Commissione:

a) valuta, anche di propria iniziativa, l'idoneità delle prestazioni individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1, e qualora non le giudichi idonee, sottopone alle parti una proposta sull'insieme delle prestazioni da considerarsi indispensabili. In caso di mancato accordo tra le parti sulle prestazioni medesime o sulle loro modalità di svolgimento compie, su richiesta delle parti o di propria iniziativa, un tentativo di conciliazione e, in caso di esito negativo del medesimo, formula la propria proposta. Le parti devono pronunciarsi sulla proposta della Commissione entro quindici giorni dalla notifica; su richiesta congiunta delle parti interessate, la Commissione può inoltre emanare un lodo sul merito del conflitto;

b) esprime il proprio giudizio sulle questioni interpretative o applicative dei contenuti degli accordi di cui al comma 2 dell'articolo 2, per la parte di propria competenza, su richiesta delle Commissioni di valutazione istituite da contratti o accordi collettivi o da codici di autoregolamentazione ovvero, qualora queste non siano state istituite, su richiesta congiunta delle parti o di propria iniziativa;

c) pronuncia la censura di cui al comma 4 dell'articolo 4;

d) su richiesta delle parti o di propria iniziativa, considerate anche le cause di insorgenza del conflitto, valuta il comportamento dei soggetti che proclamano lo sciopero, o vi aderiscono, rilevando eventuali inadempienze o violazioni, e segna-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

landole ai fini previsti dal comma 3 dell'articolo 4;

e) può indire le consultazioni di cui all'articolo 14;

f) riferisce ai Presidenti delle Camere, su richiesta dei medesimi o di propria iniziativa, sugli aspetti di propria competenza dei conflitti nazionali e locali relativi a servizi pubblici essenziali, valutando la conformità della condotta tenuta dai soggetti collettivi ed individuali, dalle amministrazioni e dalle imprese, alle norme di autoregolamentazione o alle clausole sulle prestazioni indispensabili; a tale scopo, nei casi di conflitto di particolare rilievo nazionale, può acquisire i termini economici e normativi della controversia e sentire le parti interessate, chiarendo gli aspetti che riguardano l'interesse degli utenti;

g) trasmette ai Presidenti delle Camere, che li portano a conoscenza del Parlamento e del Governo, e ne assicurano la divulgazione tramite i mezzi di informazione, gli atti e le pronunzie di propria competenza».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) esprime parere vincolante sulla congruità dei codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2 rispetto al mantenimento di una prestazione adeguata dei servizi pubblici essenziali; esprime inoltre parere vincolante in ordine agli accordi fra le parti volti ad individuare le misure dirette a consentire le prestazioni indispensabili di funzionamento del servizio. Nel caso di mancato accordo fra le parti, la Commissione decide indicando essa le misure necessarie a garantire i livelli minimi di funzionamento del servizio.

13. 5.

Del Pennino, Gorgoni.

*Al comma 1, lettera a), primo periodo,*

*sopprimere le parole:* anche di propria iniziativa.

13. 19.

Filippini Rosa, Lanzinger, Mattioli, Procacci, Salvoldi, Scaglia.

*Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole:* anche di propria iniziativa *con le seguenti:* su richiesta delle parti.

13. 7.

Russo Spena, Arnaboldi, Cipriani.

*Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole:* l'idoneità delle prestazioni individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 *con le seguenti:* l'idoneità delle prestazioni individuate ai sensi dei commi 1, secondo periodo, e 2 dell'articolo 2.

13. 12.

Rebecchi, Ghezzi, Pallanti.

*Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole:* di cui al comma 1 dell'articolo 1, e qualora non le giudichi idonee *con le seguenti:* di cui al comma 1 dell'articolo 1. Nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 2, qualora non le giudichi idonee.

13. 13.

Ghezzi, Rebecchi, Pallanti.

*Al comma 1, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole da:* su richiesta congiunta *fino alla fine del periodo con le seguenti:* in mancanza di accordo delle parti interessate la Commissione emana un lodo sul merito del conflitto con le disposizioni per attuare i principi di cui all'articolo 2. Il lodo è immediatamente esecutivo anche in pendenza di impugnazione ed è notificato alle parti a cura della Commissione.

13. 24.

Valensise, Colucci Gaetano, Servello, Manna.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:*

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

su richiesta congiunta delle parti o di propria iniziativa *con le seguenti*: su richiesta anche di una sola delle parti interessate o di propria iniziativa.

13. 16.

Valensise, Colucci Gaetano.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: o di propria iniziativa.*

13. 27.

Filippini Rosa, Lanzinger, Mattioli, Procacci, Salvoldi, Scaglia.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: o su richiesta delle associazioni degli utenti.*

13. 28.

Filippini Rosa, Lanzinger, Mattioli, Procacci, Salvoldi, Scaglia.

*Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il servizio stesso sia svolto con il concorso di una pluralità di amministrazioni ed imprese, formula alle parti interessate una proposta intesa a rendere omogenei i regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo 2, tenuto conto delle esigenze del servizio nella sua globalità.*

13. 61.

La Commissione.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

13. 14.

Ghezzi, Pallanti, Migliasso.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

\* 13. 9.

Russo Spena, Arnaboldi, Cipriani.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

\* 13. 17.

Valensise. Colucci Gaetano.

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: o di propria iniziativa.*

13. 31.

Filippini Rosa, Lanzinger, Mattioli, Procacci, Salvoldi, Scaglia.

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di insorgenza del conflitto aggiungere le seguenti: garantito il contraddittorio.*

13. 32.

Filippini Rosa, Lanzinger, Mattioli, Procacci, Salvoldi, Scaglia.

*Al comma 1, lettera d), dopo la parola: eventuali aggiungere le seguenti: gravi ed immotivate.*

13. 34.

Filippini Rosa, Lanzinger, Mattioli, Procacci, Salvoldi, Scaglia.

*Al comma 1, lettera d), dopo la parola: eventuali aggiungere la seguente: gravi.*

13. 35.

Filippini Rosa, Lanzinger, Mattioli, Procacci, Salvoldi, Scaglia.

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

*e) formula la proposta di cui all'articolo 14 e può indire le consultazioni previste dal medesimo articolo.*

13. 62

La Commissione.

*Al comma 1, lettera f), premettere la parola: semestralmente.*

13. 39

Andreis, Bassi Montanari, Cecchetto Coco, Cima, Ceruti, Donati.

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

*Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: o di propria iniziativa.*

13. 42.

Filippini Rosa, Lanzinger, Mattioli, Procacci, Salvoldi, Scaglia.

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: valutando la con le seguenti: esprimendo parere sulla.*

13. 45.

Filippini Rosa, Lanzinger, Mattioli, Procacci, Salvoldi, Scaglia.

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: o alle clausole sulle prestazioni indispensabili aggiungere le seguenti: Riferisce, in particolare, sulla osservanza, da parte dei soggetti interessati, delle norme legislative, regolamentari o contrattuali, sul rispetto dei tempi di apertura delle trattative e sulle modalità di conduzione delle stesse, anche con riferimento alla effettiva tutela del diritto a trattare di tutte le organizzazioni sindacali che ne hanno titolo.*

13. 18.

Valensise, Colucci Gaetano.

*Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: I rapporti della Commissione possono contenere anche opinioni o relazioni di minoranza.*

13. 15.

Ghezzi, Pallanti, Rebecchi, Lucenti, Sanfilippo.

*Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: sentite le organizzazioni di questi.*

13. 49.

Filippini Rosa, Lanzinger, Mattioli, Procacci, Salvoldi, Scaglia.

*Al comma 1, lettera g) premettere la parola: Semestralmente.*

13. 55.

Andreis, Bassi Montanari, Cecchetto Coco, Cima, Ceruti, Donati.

*Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

*h) nel caso in cui il servizio pubblico essenziale di cui all'articolo 1 sia svolto con il concorso di una pluralità di amministrazioni ed imprese, invita le parti, per ciò che concerne le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2, a definire regolamenti omogenei, tenuto conto del servizio nella sua globalità.*

13. 60.

Cavicchioli.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*2. Per l'espletamento delle proprie funzioni la Commissione può sentire le organizzazioni ed associazioni degli utenti dei servizi pubblici comunque costituite.*

13. 58.

Andreis, Bassi Montanari, Cecchetto Coco, Cima, Ceruti, Donati.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*2. Ove lo ritenga necessario per l'espletamento delle proprie funzioni, la Commissione può sentire le organizzazioni ed associazioni degli utenti dei servizi pubblici comunque costituite.*

13. 59.

Filippini Rosa, Lanzinger, Mattioli, Procacci, Salvoldi, Scaglia.

Passiamo alla discussione sull'articolo 13 e sugli emendamenti ad esso presentati.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

ENRICO ERMELLI CUPELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENRICO ERMELLI CUPELLI. Signor Presidente, desidero chiedere a nome del gruppo repubblicano la votazione nominale mediante procedimento elettronico sull'emendamento Del Pennino 13.5 e sull'articolo 13.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, mi pare pericolosa la previsione che le parti in conflitto sulla determinazione del livello di prestazioni indispensabili possano rivolgersi alla commissione di garanzia dell'attuazione della legge per ottenere un lodo. Non è infatti sufficientemente chiaro chi possa svolgere per i lavoratori il ruolo di parte in conflitto con il datore di lavoro; non è chiaro cioè se tale compito spetti ai sindacati maggiori, ai sindacati che prendono parte alla trattativa o a qualsiasi associazione o coalizione che abbia qualcosa da dire sulla regolamentazione dello sciopero. Si prevede anche in alcuni casi una consultazione tra i lavoratori interessati alla clausola limitativa.

Tuttavia questa norma di garanzia è imperfetta. Quali devono essere infatti le organizzazioni sindacali in conflitto? Perché la commissione «può» e invece non «deve» indire la consultazione? E nel caso di una protesta di base cosa accade? Nè la garanzia copre l'ipotesi di lodo della commissione.

Se davvero si voleva individuare un meccanismo di verifica del consenso dei lavoratori alle negoziazioni sui limiti allo sciopero, attenuando così l'incostituzionalità del provvedimento — che a mio avviso esiste in relazione all'articolo 39 della Costituzione — si sarebbe dovuta introdurre (e badate bene che nel precedente elaborato del Comitato ristretto era stata introdotta) la possibilità per una quota di lavoratori di indire un referendum.

Questo è un ulteriore motivo per cui voteremo contro l'articolo 13.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Santoro. Ne ha facoltà.

ITALICO SANTORO. Signor Presidente, noi riteniamo che l'articolo 13 sia uno dei nodi fondamentali di questa legge.

Ci siamo sempre opposti all'idea che la determinazione del livello delle prestazioni minime indispensabili venisse rimesso in qualche modo alle parti ed ai codici di autoregolamentazione, ma la nostra posizione è stata finora respinta. Avremmo voluto che le prestazioni minime indispensabili fossero determinate dalla legge o, in subordine, da una Commissione parlamentare. Inoltre, dovrebbe quanto meno essere assicurato alla commissione prevista dall'articolo 12 (ciò deve costituire anzi uno dei poteri centrali della stessa) il compito di determinare in modo vincolante e sostanziale il livello delle prestazioni indispensabili.

Questo deve avvenire nel caso in cui le parti non trovino un accordo o, anche attraverso un intervento autonomo, nel caso in cui l'accordo stesso non rappresenti una garanzia sufficiente per gli utenti e per tutti i cittadini, cosa che noi temiamo accadrà purtroppo molto spesso. Abbiamo pertanto presentato un emendamento che sostituisce la lettera a) del comma 1, all'approvazione del quale subordiniamo il nostro atteggiamento sia rispetto all'articolo sia rispetto alla legge nel suo complesso. Se ciò non avvenisse, infatti, quest'ultima verrebbe definitivamente svuotata di ogni significato.

Vogliamo anche precisare che, quando parliamo di parere vincolante della Commissione, ci riferiamo ovviamente non al merito della controversia ma semplicemente alla determinazione delle prestazioni minime indispensabili da garantire comunque agli utenti ed ai cittadini (*Applausi dei deputati del gruppo del PRI*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 13 e sugli emendamenti ad esso presentati, invito il relatore

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

ad esprimere il parere della Commissione su tali emendamenti.

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Del Pennino 13.5, Filippini Rosa 13.19 e Russo Spena 13.7. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento Rebecchi 13.12, mentre invito i presentatori a ritirare gli emendamenti Ghezzi 13.13 e 13.15, esprimendo altrimenti su di essi parere contrario.

Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti Valensise 13.24 e 13.16, Filippini Rosa 13.27 e 13.28, Ghezzi 13.14, Russo Spena 13.9 e Valensise 13.17, Filippini Rosa 13.31, 13.32, 13.34 e 13.35, Andreis 13.39, Filippini Rosa 13.42 e 13.45, nonché sull'emendamento Valensise 13.18, Filippini Rosa 13.49 e Andreis 13.55. Invito l'onorevole Cavicchioli a ritirare il suo emendamento 13.60, essendo stato il suo contenuto recepito nell'emendamento 13.61 della Commissione.

Esprimo ancora parere contrario sugli emendamenti Andreis 13.58 e Filippini Rosa 13.59, mentre raccomando l'approvazione degli emendamenti 13.61 e 13.62 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIANPAOLO BISSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore ed accetta gli emendamenti 13.61 e 13.62 della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Del Pennino 13.5, sul quale è stata chiesta la votazione nominale.

#### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Del Pennino 13.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	337
Votanti .....	334
Astenuti .....	3
Maggioranza .....	168
Hanno votato sì .....	7
Hanno votato no .....	327

(La Camera respinge).

#### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Filippini Rosa 13.19, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Russo Spena 13.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rebecchi 13.12, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

I presentatori dell'emendamento Ghezzi 13.13 accettano l'invito loro rivolto dal relatore e dal Governo a ritirarlo?

NOVELLO PALLANTI. Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene; l'emendamento Ghezzi 13.13 è ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento Valensise 13.24, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Valensise 13.16, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

Pongo in votazione l'emendamento Filippini Rosa 13.27, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Filippini Rosa 13.28, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 13.61 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ghezzi 13.14, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Russo Spina 13.9 e Valensise 13.17.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà.

GIANNI LANZINGER. La mia dichiarazione di voto riguarda anche tutti i successivi emendamenti riferiti alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo in esame, il cui contenuto è stato introdotto *ex novo* rispetto al testo del Senato, con il quale a nostro giudizio si manifesta la pratica irrealizzabilità dei compiti richiamati.

Colleghi, la commissione avrebbe il compito, anche di propria iniziativa, di valutare il comportamento non solo dei soggetti che proclamano lo sciopero, ma anche di tutti coloro che vi aderiscono, rilevando eventuali inadempienze o violazioni e segnalandole ai fini previsti dal terzo comma dell'articolo 4.

Ebbene, quando si tratti di scioperi che coinvolgono migliaia e migliaia di persone, una tale norma sarebbe o a una pura affermazione retorica o una affermazione destinata a rendere del tutto impraticabile e quindi inutile, ed anche dannosa, la fun-

zione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge.

Ecco perché mi sembra che la dizione contenuta nella lettera *d*) abbia il sapore della retorica e della demagogia legislativa.

Purtroppo la commissione in questione non ha assunto quella veste che a noi sarebbe parsa più utile nel rapporto con i cittadini, e cioè quella di avviare un'azione di monitoraggio e di verifica diretta dell'effettiva incidenza dello sciopero sull'andamento dei servizi pubblici essenziali, così come richiesto. Inoltre ciò non consente al cittadino di essere la fonte di informazione sull'andamento di tali servizi e dunque sui limiti del diritto di sciopero.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, passiamo ai voti.

Pongo in votazione gli identici emendamenti Russo Spina 13.9 e Valensise 13.7, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento Filippini Rosa 13.31, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Filippini Rosa 13.32, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Filippini Rosa 13.34, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Filippini Rosa 13.35, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 13.62 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

Pongo in votazione l'emendamento Andreis 13.39, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Filippini Rosa 13.42, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Filippini Rosa 13.45, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Valensise 13.18, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Chiedo ora ai presentatori dell'emendamento Ghezzi 13.15 se intendano accogliere l'invito, formulato dal relatore e dal Governo, di ritirarlo.

NOVELLO PALLANTI. Ritiriamo il nostro emendamento Ghezzi 13.15.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pallanti. L'emendamento Ghezzi 13.15 è pertanto ritirato.

Passiamo ora all'emendamento Filippini Rosa 13.49.

GIANNI LANZINGER. Chiedo di parlare per il ritiro di alcuni emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNI LANZINGER. Signor Presidente, ritiro l'emendamento Filippini Rosa 13.49, e, a nome dei presentatori, i successivi emendamenti Andreis 13.55 e 13.58.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Lanzinger. Gli emendamenti Filippini Rosa 13.49, Andreis 13.55 e 13.58 sono pertanto ritirati.

L'emendamento Cavicchioli 13.60 risulta assorbito a seguito dell'approvazione

dell'emendamento 13.61 della Commissione.

Pongo in votazione l'emendamento Filippini Rosa 13.59, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 13 nel suo complesso, sul quale è stata chiesta la votazione nominale.

#### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 13, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	342
Votanti .....	336
Astenuti .....	6
Maggioranza .....	169
Hanno votato sì .....	311
Hanno votato no .....	25

*(La Camera approva).*

#### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 14 della proposta di legge n. 3039, nel testo della Commissione:

«1. Nell'ipotesi di dissenso tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori su clausole specifiche concernenti l'individuazione o le modalità di effettuazione delle prestazioni indispensabili di cui al comma 2 dell'articolo 2, la Commissione di cui all'articolo 12, di propria iniziativa ovvero su proposta di una delle organizzazioni sindacali che hanno preso parte alle trattative, o su richiesta motivata dei prestatori

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

di lavoro dipendenti dall'amministrazione o impresa erogatrice del servizio, può indire, sempre che valuti idonee ai fini di cui al comma 2 dell'articolo 1, le clausole o le modalità controverse oggetto della consultazione e particolarmente rilevante il numero dei lavoratori interessati che ne fanno richiesta, una consultazione tra i lavoratori interessati sulle clausole cui si riferisce il dissenso, indicando le modalità di svolgimento, ferma restando la valutazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a). La consultazione si svolge entro i quindici giorni successivi alla sua indicazione, fuori dell'orario di lavoro, nei locali dell'impresa o dell'amministrazione interessata. L'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio sovrintende allo svolgimento della consultazione e cura che essa venga svolta con modalità che assicurino la segretezza del voto e garantiscano la possibilità di prendervi parte a tutti gli aventi diritto. La Commissione formula, per altro, la propria proposta sia nell'ipotesi in cui persista, dopo l'esito della consultazione, il disaccordo tra le organizzazioni sindacali, sia nel caso in cui valuti non adeguate le misure individuate nel contratto od accordo eventualmente stipulato dopo la consultazione stessa».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti:* Sulla clausole specifiche concernenti l'individuazione o le modalità di effettuazione delle prestazioni indispensabili di cui al comma 2 dell'articolo 2, la Commissione di cui all'articolo 12 indice un referendum approvativo, se viene richiesto dal 5 per cento dei lavoratori interessati. Le clausole sono approvate se al referendum partecipa almeno il 51 per cento dei lavoratori interessati e se hanno ricevuto il consenso della maggioranza dei votanti.

14. 1.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Cipriani.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:* di propria iniziativa, ovvero.

14. 11.

Andreis, Bassi Montanari, Cecchetto Coco, Cima, Ceruti, Donati.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* di una delle organizzazioni sindacali *aggiungere le seguenti:* o di una quota significativa dei lavoratori del servizio o del comparto.

14. 4.

Russo Spena, Arnaboldi, Cipriani.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* o su richiesta motivata dei prestatori di lavoro *aggiungere le seguenti:* direttamente interessati.

14. 8.

Ghezzi, Rebecchi, Pallanti.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:* e particolarmente rilevante il numero dei lavoratori interessati che ne fanno richiesta.

14. 13.

Andreis, Bassi Montanari, Cecchetto Coco, Cima, Ceruti, Donati.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* e particolarmente rilevante il numero dei lavoratori interessati che ne fanno richiesta *con le seguenti:* ; valutata altresì la rappresentatività effettiva dell'organizzazione richiedente, desumibile dai dati associativi ed elettivi disponibili, o la consistenza della quota di lavoratori istanti.

14. 9.

Ghezzi, Pallanti, Rebecchi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* e particolarmente rilevante il nu-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

mero con le seguenti: e particolarmente significativo il numero.

14. 5.

Russo Spena, Arnaboldi, Cipriani.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: il numero dei lavoratori interessati che ne fanno richiesta con le seguenti: il numero dei lavoratori che ne fanno richiesta, pari ad almeno il 50 per cento di quelli interessati.*

14. 6.

Russo Spena, Arnaboldi, Cipriani.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: fuori dell'orario di lavoro.*

14. 17.

Andreis, Bassi Montanari, Cecchetto Coco, Cima, Ceruti, Donati.

*Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: che assicurino aggiungere le seguenti: la massima informazione nonché.*

14. 18.

Andreis, Bassi Montanari, Cecchetto Coco, Cima, Ceruti, Donati.

*Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: segretezza aggiungere le seguenti: e la democrazia.*

14. 19.

Andreis, Bassi Montanari, Cecchetto Coco, Cima, Ceruti, Donati.

*Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: la propria proposta aggiungere la seguente: vincolante.*

14. 7.

Del Pennino, Santoro.

GIANNI LANZINGER. Chiedo di parlare per il ritiro di alcuni emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNI LANZINGER. Signor Presidente, annuncio, a nome dei presentatori, il ritiro degli emendamenti Andreis 14.11, 14.13, 14.17, 14.18 e 14.19.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Lanzinger. Gli emendamenti Andreis 14.11, 14.13, 14.17, 14.18 e 14.19 sono ritirati.

Passiamo alla discussione sull'articolo 14 e sugli emendamenti ad esso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, voglio segnalare all'Assemblea l'importanza dell'emendamento Russo Franco 14.1, che incide in modo determinante sul contenuto dell'articolo 14: tale emendamento corrisponde ad una concezione della democrazia intesa come armonizzazione del pluralismo e dei conflitti e investe anche l'efficacia dell'impianto normativo in esame.

Vogliamo infatti che si introduca una disciplina effettivamente democratica e realmente corrispondente ad una prassi sindacale più evoluta, così da evitare situazioni patologiche e traumatiche nel rapporto tra organizzazioni sindacali e lavoratori. Se, infatti, non si procedesse ad una regolamentazione in termini democratici, si determinerebbero situazioni come quelle verificatesi in questi giorni, che hanno indotto gruppi consistenti di lavoratori ad affermare che ci troviamo di fronte a vicende di regime, che vedono sulle stesse posizioni Governo e vertici delle organizzazioni sindacali.

L'emendamento Russo Franco 14.1 propone di sostituire il primo periodo del comma 1 con il principio in base al quale sulle clausole specifiche concernenti l'individuazione o le modalità di effettuazione delle prestazioni ritenute indispensabili la Commissione prevista dall'articolo 12 indice un referendum approvativo (si tratta di un dato importante in termini democratici), se lo stesso viene richiesto da una percentuale pari al 5 per cento dei lavoratori interessati. Le clausole sono approvate se al referendum partecipa almeno il 51

per cento degli aventi diritto al voto e se hanno ricevuto il consenso della maggioranza dei votanti.

A me pare che si tratterebbe di un'innovazione positiva anche perché per il futuro tenderebbe a delineare in maniera più democratica e più efficace i rapporti e le relazioni sindacali, soprattutto in alcune categorie come quella dei servizi pubblici, di cui ci stiamo occupando.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Ghezzi. Ne ha facoltà.

**GIORGIO GHEZZI.** Signor Presidente, intervengo brevemente sull'articolo 14 a nome del gruppo comunista, per sottolineare la rilevanza ed il significato di una norma che, per la prima volta, a vent'anni dall'approvazione dello statuto dei lavoratori, ritorna sul tema del referendum tra i prestatori di lavoro. Nel caso specifico, il referendum può essere indetto tra i lavoratori, qualora vi sia dissenso tra le organizzazioni sindacali sulle clausole relative all'individuazione dei servizi essenziali, e anche su richiesta di una quota particolarmente significativa dei lavoratori interessati. A me sembra che questa norma acquisti un particolare significato soprattutto se viene considerata sullo sfondo dell'attuale problematica relativa alla crisi di rappresentatività sindacale.

La legge che stiamo esaminando, evidentemente, non può e non vuole affrontare il problema della rappresentatività. È però radicata convinzione di molti di noi — almeno io credo — che, fino a quando il problema della rappresentatività sindacale non verrà risolto nel senso di sostituire, all'attuale sistema, che prevede una rappresentatività soltanto presunta (un tempo sicuramente fondata, ma oggi per molti aspetti non più), un sistema di rappresentatività misurabile e controllabile attraverso il consenso dei lavoratori interessati anche molti degli effetti positivi che pure possono essere prodotti dalla stessa legge ora al nostro esame potrebbero essere messi in dubbio nella pratica. Molti di noi, infatti, discutendo questo provvedimento nei mesi scorsi, hanno avuto, a mio

avviso, la sensazione che, forse sarebbe stato più opportuno prendere davvero il toro per le corna e non per la coda, affrontando prima di tutto il tema della rappresentatività sindacale.

I colleghi sanno che, a questo proposito, vi sono già due proposte di legge, presentate rispettivamente dal gruppo socialista e dal gruppo comunista, che però, per ragioni di priorità dall'inizio della discussione, sono state assegnate alle Commissioni riunite lavoro e affari costituzionali del Senato. Ho appreso con soddisfazione che il collega senatore Giugni ha rivolto una esplicita sollecitazione agli organi di Presidenza del Senato perché la discussione su quelle proposte di legge riprenda al più presto e proceda celermente.

La norma dell'articolo 14 che ora ci accingiamo ad approvare non vuole essere un'anticipazione di quella più complessa problematica, tanto è vero che non scende a specificare quale debba essere la quota di lavoratori ritenuta particolarmente significativa per poter avanzare richiesta di referendum (se il 5, il 10 o il 20 per cento, eccetera, dei lavoratori interessati). Una determinazione di questo tipo è compito, semmai, della legge che disciplinerà il problema della rappresentatività sindacale. Il provvedimento al nostro esame introduce però un principio, che in qualche modo apre una finestra rispetto ad una futura disciplina che faccia riferimento ad indici di rappresentatività veramente valutabili e misurabili in concreto, e non soltanto presunti o presuntivi. Per non parlare poi del fatto che, attraverso la normativa in esame, si delinea un momento essenziale di democrazia sindacale, riconoscendo appunto la possibilità di espressione del dissenso da parte dei lavoratori nei confronti di possibili ipotesi o piattaforme sindacali tra loro diverse in relazione alla garanzia dei servizi essenziali.

Io credo che consentire l'espressione del dissenso sindacale, anche e soprattutto in relazione a problemi come questi, che riguardano il diritto di sciopero, rappresenti un modo politicamente reale e concreto — mi consentano il Presidente ed i colleghi — per affrontare in maniera non negativa,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

ma positiva e propositiva, anche fenomeni come quelli delle coalizioni minoritarie (talvolta nemmeno tanto minoritarie) spontaneamente organizzate attorno ai COBAS ed a fenomeni di questo genere.

È soltanto attraverso rimedi politici che accentuino ed esaltino la democrazia sindacale, che possiamo far fronte a fenomeni di disgregazione del tessuto collettivo e contrattuale, quali quelli cui stiamo assistendo.

Sembra quindi al gruppo comunista che l'articolo 14 di questa proposta di legge, pur rappresentando solo un primo approccio alla tematica, debba essere colto nella sua positività e quindi approvato da codesta Assemblea.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà.

**GIANNI LANZINGER.** Il modo di esprimere il principio al nostro esame ci pare incerto ed inconcludente per tre ragioni. Innanzitutto nell'articolo 14 viene usato un verbo sbagliato. Si dice infatti: la Commissione «può» indire una consultazione tra i lavoratori interessati sulle clausole cui si riferisce il dissenso. Noi diciamo invece: la Commissione «deve» indirarla, perché affidare alla totale discrezionalità della Commissione stessa la scelta sull'indizione del referendum, in realtà, annacqua il contenuto stesso di tale strumento.

In secondo luogo, occorre chiedersi quale sia l'esito e l'efficacia del referendum rispetto alle decisioni assunte dalla Commissione. Se infatti il referendum è in grado, di per sé, di incidere sulle scelte, è un conto; se invece esso rappresenta soltanto lo strumento di espressione di opinioni che non vincolano la scelta della Commissione, la situazione è del tutto diversa. Il testo della Commissione ci pare propenda per questa seconda soluzione: la Commissione, cioè, farà tesoro del referendum in modo imperscrutabile, se e quando lo riterrà opportuno!

Il terzo motivo per il quale riteniamo inconcludente l'articolo 14 è che in esso manca del tutto il rilievo, che va invece

dato, non soltanto al voto ma anche alla astensione. Infatti perché il referendum sia valido, secondo i principi generali, è necessaria la partecipazione di un determinato *quorum* di elettori, che qui non è indicato.

Tutto questo rende lo strumento referendario qui delineato incerto e poco utile e ne sfuma i contorni.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 14 e sugli emendamenti ad esso presentati, invito l'onorevole relatore ad esprimere il parere della Commissione su questi ultimi.

**ANDREA BORRUSO, Relatore.** La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Russo Franco 14.1, Russo Spina 14.4, 14.5 e 14.6 e Del Pennino 14.7. Per quanto riguarda poi gli emendamenti Ghezzi 14.8 e 14.9, invito i presentatori a ritirarli. Qualora invece essi insistessero per la votazione, il parere della Commissione sarebbe contrario.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**GIANPAOLO BISSI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.** Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco 14.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Russo Spina 14.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Onorevole Ghezzi, mantiene i suoi emendamenti 14.8 e 14.9 di cui il relatore ha chiesto il ritiro?

**GIORGIO GHEZZI.** Li ritiro, signor Presidente.

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ghezzi.

Pongo in votazione l'emendamento Russo Spena 14.5, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Russo Spena 14.6, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Del Pennino 14.7, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 14, nel testo della Commissione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 15 della proposta di legge n. 3039, nel testo della Commissione:

1. All'articolo 11 della legge 29 marzo 1983, n. 93, il comma quinto è sostituito dal seguente:

«Il Governo è tenuto a verificare, come condizione per l'inizio delle procedure di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12, che le organizzazioni sindacali di cui al precedente articolo 6 ed ai successivi articoli 12 e 14 abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero».

È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimerlo.*

15. 5.

Russo Spena, Arnaboldi, Cipriani.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 15 e sull'emendamento ad esso presentato, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione su tale emenda-

mento, interamente suppressivo dell'articolo 15.

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Il parere della Commissione è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIANPAOLO BISSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che, poiché l'unico emendamento presentato è interamente suppressivo, porrò in votazione il mantenimento dell'articolo.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 15, nel testo della Commissione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 16 della proposta di legge n. 3039, nel testo della Commissione:

«1. Le clausole di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge restano in vigore fino ad eventuale specifica disdetta comunicata almeno 6 mesi prima della scadenza dei contratti collettivi o degli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93».

È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimerlo.*

16. 1.

Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna, Arnaboldi.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 16 e sull'emendamento ad esso presentato invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione su tale emendamento, interamente suppressivo dell'articolo 16.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Il parere della Commissione è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIANPAOLO BISSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che, poiché l'unico emendamento presentato è interamente soppressivo, porrò in votazione il mantenimento dell'articolo.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 16, nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 17 della proposta di legge n. 3039, nel testo della Commissione:

«1. Gli accordi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come modificata dalla legge 8 agosto 1985, n. 426, possono disciplinare le modalità di elezione degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all'articolo 25 della citata legge n. 93 del 1983 e le conseguenti modalità di utilizzare dei diritti derivanti dall'applicazione dei principi richiamati nel secondo comma dell'articolo 23 della stessa legge».

È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimerlo.*

17. 4.

Russo Spena, Arnaboldi, Cipriani.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 17 e sull'emendamento ad esso presentato, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione su tale emendamento, interamente soppressivo dell'articolo 17.

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Il parere della Commissione è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIANPAOLO BISSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che, poiché l'unico emendamento presentato è interamente soppressivo, porrò in votazione il mantenimento dell'articolo.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 17, nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 18 della proposte di legge n. 3039, nel testo della Commissione.

«1. I commi ottavo e nono dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, sono sostituiti dai seguenti:

«Il Consiglio dei ministri, entro il termine di quindici giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie come determinate dal successivo articolo 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, sottopone alla Corte dei conti il contenuto dell'accordo perché ne verifichi la legittimità ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. La Corte dei conti si pronunzia nel termine di quindici giorni dalla ricezione dell'accordo. In caso di pronunzia negativa le parti formulano una nuova ipotesi di accordo, che viene nuovamente trasmessa al Consiglio dei ministri. In caso di pronunzia positiva, entro il termine di dieci giorni dalla pronunzia stessa, le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sono recepite ed emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri. La stessa procedura è adottata in caso di mancata pronunzia entro il termine indicato.

Nei quindici giorni successivi all'emana-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

zione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma precedente la Corte dei conti controlla la conformità del decreto alla pronunzia di cui al precedente comma e procede alla registrazione ai sensi del citato testo unico, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, fatte comunque salve le disposizioni degli articoli 25 e seguenti del medesimo testo unico. Decorsi quindici giorni senza che sia intervenuta una pronunzia, il controllo si intende effettuato senza rilievi e il decreto diviene produttivo di effetti».

2. In deroga all'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma ottavo dell'articolo 6 della legge 23 marzo 1983, n. 93, così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non è previsto il parere del Consiglio di Stato».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimerlo.*

\* 18. 1.

Russo Franco, Ronchi, Tamino, Capanna.

*Sopprimerlo.*

\* 18. 6.

Russo Spena, Arnaboldi, Cipriani.

*Al comma 1, primo capoverso, sostituire il primo periodo con il seguente:* Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette entro quindici giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo al Presidente della Repubblica per l'emanazione, con suo decreto, della delibera di recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo.

18. 7.

Russo Spena, Arnaboldi, Cipriani.

*Al comma 1, al primo capoverso, primo*

*periodo, sostituire la prola: quindici con la seguente: cinque.*

18. 8.

Andreis, Bassi Montanari, Cecchetto Coco, Cima, Ceruti, Donati.

*Al comma 1, al primo capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: dieci.*

18. 12.

Andreis, Bassi Montanari, Cecchetto Coco, Cima, Ceruti, Donati.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 18 e sugli emendamenti ad esso presentati, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione su tali emendamenti.

ANDREA BORRUSO, *Relatore.* Il parere della Commissione è contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 18.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIANPAOLO BISSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo è contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 18.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione gli identici emendamenti Russo Franco 18.1 e Russo Spena 18.6, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

*(Sono respinti).*

Pongo in votazione l'emendamento Russo Spena 18.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

GIANNI LANZINGER. Chiedo di parlare per il ritiro di alcuni emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

GIANNI LANZINGER. A nome dei presentatori ritiro gli emendamenti Andreis 18.8 e 18.12.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Lanzinger. Gli emendamenti Andreis 18.8 e 18.12 sono ritirati.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 18, nel testo della Commissione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 19 della proposta di legge n. 3039, nel testo della Commissione:

«1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le parti provvedono a stipulare i contratti collettivi e a sottoscrivere gli accordi di cui al comma 2 dell'articolo 2.

2. Fino a quando non vi abbiano provveduto, le parti stesse, in caso di astensione collettiva dal lavoro, devono comunque attenersi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2».

È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il comma 2.*

19. 1.

Valensise, Colucci Gaetano.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 19 e sull'emendamento ad esso presentato, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione su tale emendamento.

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Il parere della Commissione è contrario sull'emendamento Valensise 19. 1.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIANPAOLO BISSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Valensise 19.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 19, nel testo della Commissione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 20 della proposta di legge n. 3039, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione:

«1. Resta in ogni caso fermo, per gli aspetti ivi diversamente disciplinati, quanto già previsto in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e della legge 23 maggio 1980, n. 242. Resta inoltre fermo quanto previsto dalle leggi 11 luglio 1978, n. 382, e 1° aprile 1981, n. 121».

*(È approvato).*

Avverto che è stato presentato il seguente emendamento al titolo della proposta di legge:

*Sostituire il titolo con il seguente:*

Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge.

Tit. 1.

Pallanti, Ghezzi, Rebecchi, Pellegratti, Migliasso, Lucenti.

Qual'è il parere della Commissione su tale emendamento?

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Il parere è favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

GIANPAOLO BISSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pallanti Tit. 1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(È approvato).*

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Chiedo di parlare per proporre una correzione di forma ai sensi del comma 1 dell'articolo 90 del regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Signor Presidente, a nome del Comitato dei nove, e riconsiderando l'avviso precedentemente espresso, propongo a norma del comma 1 dell'articolo 90 del regolamento, una correzione di forma nel testo della proposta di legge n. 3039, nel senso di sopprimere la lettera c) dell'articolo 13, che è incompatibile con la formulazione del comma 4 dell'articolo 4, così come modificato a seguito dell'approvazione dell'emendamento Ghezzi 4.48.

SILVANO LABRIOLA. Non abbiamo capito niente!

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Ripeterò quanto ho detto. Questo è il merito della questione: avendo approvato l'emendamento 4.48 con il quale viene modificato l'intero comma 4 ed eliminata la censura che faceva capo alla Commissione di garanzia, è necessario sopprimere la lettera c) dell'articolo 13, che riguardava la questione della censura.

PRESIDENTE. Ritengo che, non essendovi obiezioni, possa rimanere così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione

di voto l'onorevole Colucci. Ne ha facoltà.

GAETANO COLUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, 43 anni fa, esattamente il 12 maggio 1947, l'Assemblea costituente licenziava il testo definitivo dell'articolo 40 della nostra Costituzione e precisamente il trentaseiesimo del suo progetto. Fu il risultato di un indubbio compromesso tra le molteplici e variegate proposte. Infatti, l'Assemblea costituente preferì, purtroppo con una vera e propria soluzione pilatesca, rinviare senza alcuna indicazione al legislatore ordinario la regolamentazione del diritto di sciopero, disattendendo in pieno la formulazione proposta dalla I Sottocommissione, che lo voleva regolamentato nella procedura di proclamazione, nel tentativo obbligatorio preventivo di conciliazione in ordine al mantenimento dei servizi essenziali alla collettività: concetto questo certamente molto più ampio di quello previsto dalla proposta di legge che sta per essere approvata.

Disattesa questa proposta, fu approvato il testo emendato e mediato dell'onorevole Merlin che costituisce l'attuale articolo 40. Dal 1° gennaio 1948 quindi lo sciopero è un diritto, ma da regolamentare non solo e non tanto perché così si legge nella Costituzione ma perché, come osservò Calamandrei, dal momento in cui lo sciopero ha accettato di diventare un diritto si è adattato necessariamente a sentirsi prefiggere condizioni e restrizioni di esercizio.

Per oltre quarant'anni il legislatore ha disatteso il precetto costituzionale ed ogni timido tentativo nelle precedenti legislature è stato sempre bloccato dagli interessi della triplice sindacale, di guisa che lo sciopero, elevato al rango di diritto costituzionale, per oltre quarant'anni è stato un diritto fluttuante, illimitato, un diritto non dei lavoratori, ma di proprietà della triplice sindacale.

Nel momento in cui però la triplice è stata espropriata di tale diritto, nel momento in cui sono intervenuti fatti nuovi che hanno mutato gli equilibri precostituiti e stratificati, il Parlamento ha avver-

tito l'esigenza di porre mano al progetto di regolamentazione. Il fatto nuovo quindi, verificatosi nel corso di questi quarant'anni di *vacatio*, non è stato la sentita e spontanea esigenza del Parlamento di riempire il vuoto lasciato dall'Assemblea costituente, né tanto meno il caos prodotto nei servizi pubblici dalle agitazioni provocate dalle organizzazioni di base, bensì la richiesta e la spinta della triplice, preoccupata dalla progressiva perdita di rappresentatività e di credibilità agli occhi del mondo del lavoro e della produzione e soppiantata e messa in crisi nel pubblico impiego e nei servizi pubblici in generale dalla CISNAL, dagli autonomi e dai COBAS.

Ci volevano quindi i COBAS e gli autonomi della scuola, delle ferrovie e delle dogane, ci voleva l'ascesa del sindacalismo nazionale per far aprire gli occhi al Parlamento cieco e sordo per troppi anni dinanzi ai boicottaggi, ai picchettaggi, ai danneggiamenti, ai sequestri di persona, alle interruzioni stradali, agli scioperi selvaggi subiti dal popolo italiano e nelle proprie carni da molti lavoratori dissenzienti.

Oggi il Parlamento ha aperto gli occhi, sì ma a metà perché il testo legislativo al nostro esame presenta carenze, lacune e contraddizioni, atteso che lascia totalmente insoluti numerosi nodi e precisamente quelli correlati ai precetti costituzionali dettati dagli articoli 2, 3, 39 e 46 della Costituzione ed in buona parte anche quelli derivanti da un'esatta e completa applicazione del più volte citato articolo 40.

Onorevoli colleghi, il dettato costituzionale non parla affatto di regolamentazione dello sciopero nel pubblico impiego o nei servizi pubblici essenziali, bensì di diritto di sciopero da esercitarsi nell'ambito delle leggi che lo regolano, il che vuol dire che non è giusto ed equo disciplinare solo alcuni settori, la cui elencazione per altro ci lascia fortemente perplessi, mentre altri servizi restano completamente sregolati. In una società nella quale sulla contrattazione sindacale esercitano un peso determinante i rapporti di forza, la limitazione

del diritto per taluni settori si traduce in un'ingiusta penalizzazione di alcune categorie di lavoratori a beneficio di altre che, conservando inalterato il proprio potere contrattuale, si troveranno nella condizione di «spuntare» benefici economici e normativi di gran lunga migliori.

Non, può, infatti, disciplinarsi congruamente il diritto di sciopero limitatamente a determinate categorie di lavoratori ed a determinate ipotesi. Per essere coerente ed idonea la regolamentazione avrebbe dovuto essere articolata, tenendo nella dovuta considerazione i diritti inviolabili dell'uomo come singolo e nella formazione sociale in cui svolge la sua personalità. Non può regolamentarsi compiutamente il diritto di sciopero prescindendo dal progetto costituzionale che riconosce a tutti i cittadini pari dignità sociale, uguaglianza davanti alla legge, libertà di opinioni politiche, tutela delle condizioni personali e sociali, diritto alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto libertà ed uguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della personalità e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese.

Non è possibile regolamentare e disciplinare compiutamente il diritto di sciopero se non si provvede all'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione ed alla pregiudiziale registrazione dei sindacati. Non è ipotizzabile una seria regolamentazione del diritto di sciopero disattendendo il dettato costituzionale di cui all'articolo 46 per il quale, ai fini dell'elevazione economica e sociale del lavoro, ai fini dell'elevazione del lavoro a rango di soggetto primario della produzione ed in armonia con le esigenze della produzione stessa, è riconosciuto al lavoratore il diritto di collaborare alla gestione delle aziende.

Ecco perché il Movimento sociale italiano riteneva e ritiene che tale diritto andava disciplinato e regolamentato in maniera organica, congiuntamente alla regolamentazione e all'attuazione di tutti gli altri precetti costituzionali citati, intimamente collegati con il diritto di sciopero.

Questo è il motivo per cui il Movimento

sociale italiano ritiene il provvedimento in corso di approvazione non soltanto tardivo, ma fortemente incompleto. Pur tuttavia, pur rilevando discrasie ed incompletezze, il Movimento sociale italiano, interprete delle reali ed obiettive esigenze della collettività nazionale, fortemente penalizzate da irregolamentate, anche se il più delle volte giustificate, agitazioni, e ritenendo che questo possa essere il primo passo verso una completa realizzazione dei precetti costituzionali ed una organica regolamentazione del diritto di sciopero, pur rammaricandosi che l'Assemblea ha disatteso gli emendamenti senz'altro migliorativi dell'impianto e della filosofia del provvedimento presentati dal Movimento sociale italiano, annunzia la sua astensione, ferme restando le perplessità e le riserve denunciate ed espresse (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI- destra nazionale*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pallanti. Ne ha facoltà.

**NOVELLO PALLANTI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo comunista voterà a favore di questo provvedimento, che considera un atto importante in quanto — ma non soltanto per questo certamente — attua un precetto costituzionale.

Spero, signor Presidente, che domani nuovamente la stampa riuscirà a distinguere dai soliti *slogan* che sono stati usati in passato: allorquando il gruppo comunista ha contribuito all'approvazione di una legge si è infatti parlato molto spesso di consociativismo. È tuttavia possibile che ancora da qualche parte, tentando di dare una notizia sensazionale, si faccia intendere che il gruppo comunista è stato consenziente all'emanazione di una legge che, se vista da un angolo — come dire — estremizzante, può essere considerata come orientata a limitare il diritto di sciopero.

Ci sentiamo molto tranquilli su questo aspetto, signor Presidente, onorevoli colleghi, perché riteniamo che un attento esame del testo che giunge all'approva-

zione porti ad individuare in questa legge uno strumento che consente alla lotta civile, al dibattito e alle battaglie sindacali di potersi dispiegare nel nostro paese in un quadro più certo dei diritti che sono da un lato dei lavoratori e dall'altro dei cittadini.

Voglio ricordare che questa legge ha avuto un'origine che si può definire sindacale, nel senso che in Parlamento furono presentati già oltre due anni fa testi, della cui elaborazione il movimento sindacale si è fatto carico e che sostanzialmente hanno ispirato l'insieme di questo provvedimento, volti a realizzare l'obiettivo di dare allo sviluppo delle battaglie sindacali nel paese un carattere di più ampia democrazia, nel senso della partecipazione, e contemporaneamente ad evitare che le battaglie sindacali potessero determinare motivi di scontro all'interno della società.

Una legge, quella che ci accingiamo a votare, che trova le sue origini nelle proposte unitarie dei sindacati, che è stata elaborata in Senato sulla base di una approfondita discussione e che ha subito alla Camera modificazioni, che ne hanno perfezionato il testo e non certo stravolto il significato generale.

Parlo di perfezionamento del testo riferendomi alla volontà di rendere più esplicito il principio di contemperamento dei due diritti considerati. Credo che si sia stati in grado di trovare nel testo della legge il difficile equilibrio per contemperare l'esigenza di garantire il diritto allo sciopero e contemporaneamente diritti della persona costituzionalmente tutelati.

Nel porre mano a tale operazione, tutto il dibattito ha dimostrato essere impossibile l'introduzione in un provvedimento legislativo della elencazione specifica dei servizi e soprattutto delle prestazioni da garantire. Il contemperamento tra diritto allo sciopero e diritti della persona è stato raggiunto mediante l'individuazione dei servizi essenziali all'interno dei quali garantire certe prestazioni.

Non si poteva quindi che giungere allo sbocco prefigurato dalla legge di demandare alla contrattazione delle parti sociali l'individuazione delle prestazioni irrinun-

ciabili, procedendo caso per caso, servizio per servizio, settore per settore.

Non vi è dubbio che qualcosa di meglio potesse essere fatto. Il nostro impegno, ad esempio, andava nel senso di conferire alla Commissione di garanzia possibilità di intervento e giudizio sul merito dei conflitti, parendoci una strada che avrebbe rafforzato il complesso delle norme elaborate.

Riteniamo tuttavia che le modifiche apportate alla Camera, sia quelle frutto della riflessione in Commissione sia quelle derivanti dall'accoglimento di nostri emendamenti presentati in Assemblea, prefigurino una legge di grande valore sociale, civile, politico e costituzionale. Con la sua approvazione il Parlamento compirà, a nostro parere, un atto per un verso atteso, per altro verso dovuto.

Respingiamo le insinuazioni avanzate durante il dibattito circa una supposta qualità liberticida della legge nei confronti del diritto di sciopero, respingiamo, altresì, interpretazioni di segno diverso, secondo cui lo Stato rinuncerebbe a garantire diritti della persona costituzionalmente protetti ed irrinunciabili.

Si è trattato, dunque, di affrontare un insieme di problemi, di saldare principi diversi, inserendoli in un progetto legislativo armonico. L'esperienza ci dirà cosa eventualmente debba essere modificato alla luce dei risultati raggiunti, anche se ci auguriamo che ciò avvenga il meno possibile. L'esperienza ci dirà se abbiamo fatto bene, come noi siamo convinti di aver fatto. Riteniamo di aver compiuto un atto giusto e necessario, un atto equilibrato nell'interesse dei lavoratori e del vivere civile del nostro paese. Crediamo, quindi, che questa legge rafforzi anche la democrazia (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà.

**GIANNI LANZINGER.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che questo testo vada esaminato con la massima pacatezza, il massimo equilibrio ed il massimo discer-

nimento. Si è parlato di equilibrio tra valori, aspettative del cittadino, del lavoratore e valori costituzionali come i diritti di libertà ed il diritto al lavoro. Ma ogni considerazione di tale natura non può non muovere dalla valutazione che lo sciopero è strumento di riequilibrio di rapporti di forza che per definizione costituzionale sono alterati e squilibrati a scapito di una parte. Se non si prende in considerazione questo aspetto, credo sia difficile arrivare ad una valutazione equilibrata del congegno previsto da questa legge, sempre che riesca ad essere un meccanismo operativo come è stato detto nel corso del dibattito.

Dobbiamo mettere in guardia i convinti — alcuni frettolosamente convinti — sostenitori di questa legge del fatto che la spinta a ridurre il diritto di sciopero non viene soltanto dall'esigenza che i servizi pubblici funzionino correttamente, ma anche dalla pretesa «datoriale» di spuntare l'unico strumento legittimo, il principale strumento idoneo a garantire la sicurezza del lavoro e la sicurezza della persona, in base a quanto previsto dall'articolo 2 della Costituzione.

Se in quarant'anni l'informalità, intesa come autonomia negoziale e autonomia sindacale, ha garantito la Costituzione materiale per quanto attiene ai diritti al lavoro e sul lavoro, se ha garantito l'equilibrio delle relazioni industriali, se, in una parola, ha garantito l'attuazione democratica delle nostre regole civili, un intervento in questa zona definita sismica deve essere fatto con grande cautela legislativa.

Il punto di svolta è rappresentato da ciò che è stato definito il momento della definizione della rappresentanza. A nostro avviso, non si può attribuire la rappresentanza a chicchessia per legge. La rappresentanza è un dato politico e sindacale, che va guadagnata e verificata, alla quale si deve rinunciare quando viene meno, e che evidentemente deve essere condivisa. Riteniamo, pertanto, indispensabile far entrare in questo dibattito una novità consistente nella recente promozione di formazioni sindacali e sociali nuove. È indispensabile garantire che questa materia, come

tutte le materie a carattere sociale, sia assegnata al diritto individuale e collettivo dei cittadini in quanto tali.

Non crediamo che la somma degli elementi qualificanti di questa legge porti ad un risultato positivo. Alcuni elementi sono indubbiamente anche positivi, ma la loro somma non è positiva. Facendo una somma algebrica, il risultato è negativo e per questa ragione preannuncio un voto contrario. Invece, altri gruppi politici, che hanno una vasta rappresentanza del mondo sociale, da una serie di dati parzialmente negativi ritengono si ricavi una somma — non si sa perché — algebricamente contraddittoria con tali dati, cioè positiva.

In primo luogo l'elenco non è esaustivo: vi è una chiara tendenza, che è addirittura codificata, a dilatare il campo e questa disciplina limitatrice rischia di subire una espansione. Infatti, c'è il rischio di andare oltre i casi esemplificati in questa legge.

In secondo luogo, per le parti sociali — anzi, per quelle che per legge sono definite tali — esiste certamente l'obbligo di contrattare e forse anche quello di concordare. Il collega Ghezzi ci ha detto che quest'ultimo obbligo non esiste: ci auguriamo che sia così, anche se abbiamo letto opinioni molto autorevoli che sostengono che tale obbligo riguardi il concordare e non soltanto il contrattare. Ad ogni modo, ciò che è più grave è che un simile obbligo è posto in capo a chi non è destinatario della legge.

Chiedo al collega Pallanti — che in modo tanto convinto ha sostenuto la posizione comunista relativa alla necessità di porre attorno ad un tavolo le parti sociali — quali siano queste ultime. Sono quelle che nella società svolgono attività promotrici di sciopero o quelle che hanno una formale rappresentanza delle posizioni sindacali? Credo sia impossibile distinguere tra destinatario della legge e titolare del potere di compromettere l'esercizio del diritto di sciopero.

A nostro avviso vi è un altro punto importante da sottolineare. Non si parla di una limitazione del diritto in ragione di un danno irreparabile, ma solo di un danno in

quanto tale: si tende cioè a reprimere un'attività che comporta solo disagio all'utente e che non riveste quella gravità che è richiesta dal codice civile affinché si possa limitare la proprietà privata. Mi pare che questo sia un elemento di grande contrasto che debba essere evidenziato: è possibile limitare la proprietà privata soltanto in quanto il danno che essa comporta sia irreparabile; tuttavia, il diritto al lavoro — come diceva in Assemblea costituente anche la parte democristiana — non viene garantito allo stesso modo dalla proprietà privata.

Riteniamo che questo sia un elemento di preoccupante deviazione rispetto alla logica del diritto costituzionale. Il diritto al lavoro è stato compromesso, poiché si è colpito quello allo sciopero.

Un altro aspetto sul quale mi voglio soffermare è relativo al fatto che — come è stato detto oggi — l'ordinanza di precettazione, che impone vincoli, non è più valutabile nel merito; il diritto allo sciopero è represso e regredisce al rango di mero interesse legittimo occasionalmente protetto. L'accentuazione delle funzioni centralistiche del prefetto fa sì che quest'ultimo torni ad essere, insieme al giudice, l'arbitro del conflitto sociale. Quindi, alla fine saranno l'autorità amministrativa o quella giudiziaria ad avere in mano le chiavi delle relazioni sociali: è troppo poco per fare politica oggi in Italia!

Peraltro, il compito di garanzia attribuito alla commissione si esercita in una sola direzione; la commissione stessa non ha alcuna funzione di monitoraggio né alcuna attribuzione utile per conoscere di rettamente le istanze che provengono dalla società. Non è ammessa la presenza dei cittadini nel suo ambito né è previsto un contraddittorio serio che consenta di pervenire ad un giudizio completo, espresso cioè da tutte le parti in causa.

Infine, dobbiamo fare attenzione poiché nella legge si vuole garantire al cittadino un servizio pubblico ma il primo — in quanto utente — è intenzionalmente lasciato fuori della porta, sia per ciò che riguarda la definizione dei livelli garantiti del servizio pubblico essenziale, sia per

quanto concerne l'impatto effettivo dello sciopero sulle concrete modalità di esercizio di un determinato servizio.

Il terzo incolpevole, cioè il cittadino, non ha diritto di parola o di giudizio. Riteniamo che la nostra non sia una posizione estremista, cieca o contraria agli interessi del cittadino stesso; essa deriva invece da una valutazione equilibrata della legge in esame, che certamente poteva essere assai diversa; nella sua attuale formulazione, ci sembra che non corrisponda neanche alle aspettative dei cittadini che avvertono l'esigenza di utilizzare i servizi pubblici essenziali. Questi ultimi, infatti, possono ottenere garanzia anche mediante l'esercizio di una ragionata attività lavorativa, che può essere assicurata soltanto — lo ripeto ancora — mediante lo strumento dello sciopero libero, così come voluto dalla Costituzione.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Santoro. Ne ha facoltà.

**ITALICO SANTORO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo repubblicano voterà contro la proposta di legge discussa fino a qualche minuto fa in quest'Assemblea.

Nell'annunciare il voto contrario vogliamo innanzitutto chiarire un punto politico che ci sembra fondamentale. Il provvedimento in esame è nato in Senato e si è sviluppato nella Camera dei deputati come iniziativa parlamentare e non della maggioranza o del Governo. Anzi, il gruppo repubblicano più volte ha sollecitato la maggioranza e il Governo ad assumere iniziative, a formulare proposte. Tuttavia, ci siamo puntualmente trovati — come sa bene il ministro del lavoro, che più di una volta in Commissione si è espresso a favore di emendamenti repubblicani respinti dalla maggioranza della Commissione — di fronte al diniego di un'iniziativa seria e reale della maggioranza, del Governo.

Ribadisco che la proposta di legge in discussione è di iniziativa parlamentare e quindi non ci vede assolutamente coinvolti come partito che fa parte della maggio-

ranza di Governo. Diremo di più: tale provvedimento non nasce nel Parlamento, è stato ispirato dal sindacato, forza sicuramente importante nel paese, ma altrettanto sicuramente estranea al Parlamento. Alcune forze politiche presenti nelle Assemblee legislative, segnatamente la democrazia cristiana e il partito comunista, lo hanno fatto proprio con spirito sostanzialmente acritico, ignorando le legittime attese dei cittadini e degli utenti che da esso si attendono un contributo al funzionamento di quei servizi pubblici che nel nostro paese rappresentano una delle ragioni di maggiore divario con l'Europa civile e moderna.

La proposta di legge in esame doveva essere varata per dare una risposta alle esigenze dei cittadini e degli utenti, che in queste settimane vedono mortificati i loro diritti. Invece è diventata o meglio — diciamo la verità — è nata per essere sostegno del traballante potere della «triplice» sindacale. Nel tentativo di non scalfire questo potere, si è finito per sacrificare e svilire il diritto di utenti e cittadini.

Dirò di più: assicurare sostegno e potere al sindacato attraverso leggi che finiranno per essere poco o nulla funzionanti significa in realtà indebolire la sua immagine e il suo potere. Se questa è la via che si è scelta, essa finirà per mortificare maggiormente il ruolo del sindacato nel nostro paese.

L'onorevole Lanzinger ha sostenuto qualche minuto fa che lo sciopero è uno strumento di riequilibrio e che quindi, come tale, intervenendo a riequilibrare una situazione di per sé squilibrata, non poteva essere intaccato.

Risponderò all'onorevole Lanzinger con le parole, che ho già citato in quest'aula, di Vittorio Foa: «Nei servizi pubblici essenziali non c'è più il confronto diretto col datore di lavoro con il proposito di procurargli il danno. L'operazione è indiretta; tende a creare una pressione psicologica, morale e spesso chiaramente politico-elettorale. Lo strumento della pressione indiretta è il danno degli utenti, tanto più efficace quanto più grande e clamoroso. Il

connotato classista in questo tipo di sciopero ne esce offuscato fino a svanire».

Per tale ragione credo che la sinistra in questo caso abbia perduto l'occasione di riflettere, non più sulla liberazione del lavoro, ma sulla liberazione e sui diritti della persona in quanto tale, nella sua globalità. Ed è tutta qui la vecchiezza della sinistra; della sinistra tradizionale, ma anche di quelle forze di più o meno nuova sinistra come i verdi, che hanno contenuti e connotati fortemente ideologizzanti. Quando ha parlato poco fa l'onorevole Lanzinger, mi è sembrato di sentire l'intervento di un veterosindacalista.

Noi non neghiamo certamente che in questo ramo del Parlamento, grazie soprattutto al contributo del gruppo repubblicano, in Commissione e in Assemblea, la legge abbia segnato qualche miglioramento rispetto al testo approvato dal Senato. Sicuramente miglioramenti ci sono stati: il termine di preavviso è stato portato da cinque a dieci giorni; l'utente, qui e lì, appare come un soggetto che ha un qualche ruolo e quindi un qualche diritto; i poteri della commissione di garanzia (che inizialmente, nel testo del Senato, era addirittura cosa diversa) si sono in qualche misura rafforzati.

Complessivamente possiamo dire che la legge almeno si propone, in linea di principio e nel suo titolo, di regolamentare l'esercizio del diritto di sciopero. Tuttavia, anche con i miglioramenti apportati, che rappresentano piccoli passi in avanti, del tutto inadeguati rispetto alle attese e alle esigenze del paese, rimangono contraddizioni di fondo, insanabili nel testo della legge.

Innanzitutto essa fa perno su codici di autoregolamentazione che già esistono e non funzionano, senza neppure tentare di fissare i requisiti minimi di tali codici; quindi, la legge affida alle parti aspetti rilevanti della disciplina senza rendersi conto che le parti — una parte, sostanzialmente, perché la capacità di resistenza dell'azienda pubblica è minima — finiranno per sacrificare il soggetto reale di questa legge che è il cittadino utente.

Ed è significativa da questo punto di

vista l'indifferenza che all'utente viene accordata quando si rimette alle parti il compito di fissare le prestazioni minime ed indispensabili; queste sono l'aspetto di maggiore rilevanza nella tutela da accordare agli utenti. E la determinazione delle prestazioni minime indispensabili è del tutto affidata alle parti: solo se queste non dovessero trovare un'intesa, può intervenire la commissione di garanzia. Ma se le parti trovano un'intesa, qualora questa sia assolutamente inadeguata rispetto alle esigenze degli utenti e dei cittadini, nessun potere di intervento potrebbe avere la commissione di garanzia.

Quindi, nessuna tutela dell'interesse generale dei cittadini, degli utenti e del paese viene posta in essere nel testo che stiamo per approvare. Anzi, in esso si riscontra ancora una volta una contraddizione di quella che pure si presenta come una sorta di nuova sinistra: la contraddizione dei verdi, ed in particolare dell'onorevole Lanzinger, il quale, rileva come l'utente resti escluso dalla determinazione delle prestazioni minime indispensabili, ma non si oppone alla logica reale e di fondo della legge, che è quella di tutelare le parti e il sindacato, così come esso oggi è nella realtà del paese.

D'altra parte, ci appare del tutto insignificante il sistema sanzionatorio contenuto in questo provvedimento, per cui la violazione delle norme di legge sarà frequente, mentre le sanzioni saranno blande e inefficaci.

Ecco allora perché noi siamo assolutamente insoddisfatti del provvedimento al nostro esame, e diciamo alle maggiori forze politiche presenti in Parlamento — alla democrazia cristiana, al partito comunista e al partito socialista — che esse si assumono una grave responsabilità di fronte al paese. I cittadini e gli utenti della nostra società si attendono che i servizi pubblici funzionino e che all'indomani dell'approvazione di questa legge l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali abbia effettivamente una regolamentazione, incontri ostacoli reali e sia realmente confinato e limitato ad occasioni specifiche e determinate.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

Noi sappiamo bene che tutto questo non avverrà e che la legge in esame non è in grado di fissare tali limiti e di porre quei paletti che appaiono necessari. Sappiamo bene che il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali continuerà ad essere esercitato come prima.

L'approvazione di tale provvedimento finirà, allora, per essere un *boomerang* nei confronti del Parlamento che ancora una volta non è riuscito a fornire risposte efficaci alle legittime esigenze del paese.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cavicchioli. Ne ha facoltà.

**ANDREA CAVICCHIOLI.** Signor Presidente, svolgerò una breve dichiarazione di voto in quanto la posizione del nostro gruppo è già stata ampiamente esposta nella discussione sulle linee generali e, inoltre, il testo licenziato dalla Commissione lavoro non ha subito sostanziali modifiche.

Il voto favorevole del gruppo socialista non deriva da una accettazione pedissequa del lavoro svolto al Senato, ma dal fatto che il testo che abbiamo di fronte ci appare equilibrato e dunque meritevole di consenso. I suoi capisaldi possono essere individuati in alcuni punti qualificanti quali la determinazione negoziale della soglia minima delle prestazioni da garantire ed una serie di procedure essenziali.

Abbiamo ascoltato alcuni rilievi critici nei confronti del provvedimento, che sono venuti sia da destra sia da sinistra. Credo, tuttavia, che il modo migliore per giudicare sia rappresentato dal banco di prova dei fatti concreti e della realtà, specialmente in una materia come quella che abbiamo di fronte.

Siamo in presenza di un fatto storico: l'articolo 40 della nostra Costituzione contiene una riserva relativa di legge, che noi oggi stiamo onorando. E stiamo cercando di farlo tramite una legge che ottenga il maggior consenso possibile a livello sia politico sia sociale, nella consapevolezza che la materia disciplinata non potrà tro-

vare pratica attuazione senza il sostegno del suddetto consenso.

Devo dare atto al collega Santoro della correttezza di una sua affermazione. In effetti, siamo di fronte ad una legge di iniziativa parlamentare rispetto alla quale il Governo ha sempre tenuto un atteggiamento estremamente serio (prima con il ministro Formica, poi con il ministro Donat-Cattin), di vigile attesa e di collaborazione, senza ingerirsi troppo nei meccanismi che il Parlamento andava elaborando. Ciò non significa che si è avuta una sorta di consociazione in ordine ai principi; è chiaro per altro — voglio ribadirlo — che di per sé la materia si prestava ad una collaborazione più ampia rispetto all'ambito della maggioranza parlamentare e di Governo.

In sintesi, che cosa è stato fatto? Sono state tradotte in norme — mi rivolgo sia ai colleghi repubblicani sia a quelli liberali — le determinazioni della Commissione Bozzi, che ha stabilito in modo chiaro i principi per una legislazione in questo campo ed ha lasciato all'autonomia delle parti la fissazione della soglia minima delle prestazioni da garantire, indicando alcuni punti di riferimento che abbiamo tenuto ben presenti. Lo dimostra il fatto che la legge disciplina il preavviso e la durata dello sciopero, e detta altre norme che costituiscono limiti intrinseci, anche se non comprimono in modo eccessivo il diritto di sciopero. Si cerca, in sostanza, di trovare un equilibrio tra un diritto costituzionalmente garantito dall'articolo 40 ed altri diritti attinenti alla persona tutelati anch'essi dalla Costituzione. Questa è la filosofia e la struttura del provvedimento.

Del resto dovevamo tener presente un'altra pietra miliare: la sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 1976 che aveva dettato alcuni principi oltremodo chiari, che erano quelli enunciati dalla Commissione Bozzi e che abbiamo poi inserito nel testo al nostro esame.

Al testo licenziato dal Senato sono state apportate significative innovazioni, soprattutto su iniziativa del gruppo socialista.

La critica avanzata in particolare dal gruppo repubblicano (critica legittima nel rispetto delle reciproche posizioni) riguardava e riguarda tuttora la mancanza di una norma di chiusura del provvedimento. Ebbene, con un nostro emendamento è stato istituito un lodo consensuale in capo alla commissione. Tale previsione costituisce una vera e propria norma di chiusura che rispetta pienamente i principi del nostro ordinamento. Come ho più volte affermato sarebbe inammissibile un arbitrato obbligatorio (la Corte costituzionale si è più volte pronunciata in tal senso). Dovevamo quindi per forza di cose rimanere in questo alveo.

Per quanto riguarda la critica relativa alla scarsa incidenza della legge in esame, devo dire che come gruppo socialista abbiamo presentato un emendamento riguardante le sanzioni (votato poi anche dal gruppo repubblicano) che ha rafforzato il rispetto degli adempimenti, dei criteri e delle procedure previste nella legge medesima.

È chiaro che si sono scontrate due filosofie (e dobbiamo dirlo apertamente anche per onestà con noi stessi). La prima individuava in un potere dello Stato, estraneo al rapporto tra le parti sociali e alla determinazione negoziale delle stesse, la valvola di scarico, l'elemento di intervento finale rispetto anche alla natura del conflitto. L'altra puntava fortemente sulla responsabilizzazione delle parti sociali.

Noi abbiamo scelto la seconda strada, e non in ossequio ad un veterosindacalismo, che probabilmente ormai non esiste più, ma con la ferma convinzione che la dinamica sociale non può essere imbrigliata in provvedimenti amministrativi o in puri interventi di autorità (che per altro sono previsti nelle forme disciplinate dalla legge). Siamo convinti che a tal fine siano necessari un consenso di fondo, una responsabilizzazione dei soggetti interessati e la possibilità delle parti di incidere realmente nella determinazione dei loro comportamenti.

È chiaro che di fronte a questa necessità abbiamo tenuto presente anche il diritto degli utenti e in generale dei cittadini. Se è

vero infatti che noi stiamo disciplinando il diritto di sciopero nel settore specifico dei servizi pubblici essenziali (e questo lo voglio sottolineare per chiarezza) è chiaro che dobbiamo tutelare l'interesse, seppur mediato, degli utenti. E questo abbiamo fatto sia in Commissione sia in Assemblea. Voglio al riguardo ricordare che la Commissione ha accettato un emendamento del gruppo socialista che disciplina l'armonizzazione dei vari regolamenti nel momento in cui un determinato servizio recepisca il contributo di varie amministrazioni.

Questa è una legge — lo ripeto — che avrà un banco di prova: quello della realtà, della responsabilità delle parti, il banco di prova del rispetto degli utenti e più in generale dei cittadini.

Se questo accadrà — e io me lo auguro — avremo fatto un buon lavoro. Se ci saranno dei problemi, il nostro discorso dovrà essere necessariamente rivisto, perché dovremo contemperare tutti questi interessi (*Applausi dei deputati dei gruppi del PSI e della DC — Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.

**GIOVANNI RUSSO SPENA.** Signor Presidente, mi pare sia nota l'opposizione del gruppo di democrazia proletaria a questa proposta di legge, un'opposizione convinta, portata avanti anche nel paese, oltre che nel Parlamento, attraverso un articolata, non ostruzionistica, ma credo qualitativamente elevata (come ha riconosciuto anche la Commissione) proposta alternativa che il collega Franco Russo ed io abbiamo elaborato all'interno della Commissione. Nel farlo, credo che abbiamo anche rappresentato, nonostante i miseri numeri, «pezzi» di sinistra sindacale, di associazionismo (ricordo le decine di migliaia di firme raccolte l'anno scorso), di settori molto avanzati del mondo giuridico (avvocati del lavoro, magistratura democratica, e così via).

Credo che tutto questo non possa essere tacciato di veterosindacalismo. Non penso

che Lanzinger, il collega Franco Russo o io stesso possiamo essere definiti dei veterosindacalisti per le critiche che abbiamo espresso. Credo soprattutto che andrebbe usata con molta più attenzione l'argomentazione di Vittorio Foa, che tra l'altro personalmente tendo a difendere, dal momento che lo considero il mio maestro politico, avendo lavorato per anni con lui quando ero giovanissimo. Devo dire che in parte mi ha «rovinato» lui, avvicinandomi alla politica.

Credo quindi — lo ripeto — che l'espressione usata nella *Gerusalemme liberata* da Vittorio Foa andrebbe valutata attentamente e non usata disinvoltamente, come fa il collega Santoro, il quale, tra l'altro, ci taccia di veterosindacalismo parlando da un pulpito strano. A parte il «comeconismo» confindustriale infatti, non vi è un partito più produttivista e nuclearista del suo che addirittura difende l'ACNA. Quindi che un rappresentante non tanto del partito repubblicano, che io rispetto, ma della posizione lamalfiana (basti pensare agli immigrati ed alle piccole imprese, al ministro Battaglia nuclearista) dica a Lanzinger che è un veterosindacalista, che ha una cultura arretrata, mi sembra sul serio in questo momento un po' ingeneroso. Credo che ciò possa essere sostenuto non solo da parte di una forza di opposizione, ma anche da qualcuno all'interno dello stesso Governo. Non sono fatti che mi riguardano, ma credo che l'onorevole Labriola potrebbe lamentarsi quanto me dell'intervento del collega Santoro (*Commenti del deputato Labriola*).

Non sono nemmeno spadoliniano: né per dimensioni, né per concezione politica!

Dicevo quindi che siamo contrari — e qui cito esclusivamente qualcuno dei tanti punti che abbiamo portato avanti in una discussione che dura da più di un anno — a questa proposta, innanzi tutto perché riteniamo che vada inquadrata storicamente. Oggi i conflitti di lavoro, e soprattutto l'attacco delle lotte contrattuali, richiedono un'azione politica a difesa delle libertà sindacali.

A me interessa quindi rilevare anche sto-

ricamente — intendendo con ciò il riferimento alla fase politica e sociale — quale sia il compito che deve svolgere una sinistra che si richiama alla difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.

Non mi interessa ribadire la critica di consociativismo mossa a questa proposta di legge (devo dire che il collega Pallanti mi ha anticipato). Mi preme invece dire che, secondo me, alcuni partiti della sinistra, e segnatamente quello comunista, hanno compiuto un errore che in futuro potrà essere pagato in maniera grave anche dal movimento sindacale nel suo insieme, essendo questa una legge pilota che può essere utilizzata a seconda dei rapporti sociali di forza. Questo dunque è un dato che dev'essere storicamente determinato.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
GERARDO BIANCO.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Come dicevo, è stato compiuto un errore perché, in qualche modo, la proposta di legge di regolamentazione del diritto di sciopero è l'evidente prologo di una serie di atti tesi a limitare fortemente il conflitto sociale (non si può ritenere il contrario). Né le modificazioni apportate dalla Commissione della Camera attenuano la sostanza fortemente antidemocratica ed anticostituzionale di questo provvedimento.

Dicevo che si tratta di un provvedimento incostituzionale. Infatti, insieme con i colleghi del gruppo verde abbiamo presentato delle pregiudiziali di costituzionalità, che sono state troppo frettolosamente discusse in quest'aula.

Il provvedimento in discussione attribuisce al datore di lavoro il potere di interferire nei confronti di un diritto costituzionalmente tutelato dei lavoratori, per contrastare la disparità di forze tra le parti nel rapporto di lavoro subordinato, come ben spiegava poco fa il collega Lanzinger.

La logica conseguenza del mancato rispetto della riserva assoluta di legge contenuta nell'articolo 40 della Costituzione, ed anche la logica conseguenza della pa-

lese violazione dell'articolo 39 della Costituzione (che sappiamo essere un articolo, non a caso, non amato dai partiti di maggioranza, che lo ritengono il più pluralista ed il più proporzionalista della nostra Costituzione) è la previsione secondo cui le disposizioni valgono *erga omnes*, al di là dell'iscrizione o meno ai sindacati maggiori o addirittura al di là dell'iscrizione o meno ad un sindacato qualsiasi.

Ciò che ci ha divisi nel corso della lunga ed anche seria discussione sul provvedimento che ci apprestiamo a votare è la concezione stessa dei diritti costituzionali dei cittadini. Ci siamo divisi sul punto se tali diritti vadano intesi come fondamentali o se debbano cedere al primato degli apparati. Altro che vecchio sindacalismo! Quando diciamo che i diritti non devono cedere al primato degli apparati, ci riferiamo al primato degli apparati politici, ci riferiamo al primato del sistema dei partiti, ma ci riferiamo anche (il collega Franco Russo ed io lo abbiamo detto mille volte, in maniera anche impopolare nell'ambito della sinistra) agli apparati sindacali.

Questo è un vero garantismo dinamico! Questa è una vera concezione dei diritti dei cittadini nei confronti degli apparati! È necessario guardare anche a cosa sia diventata oggi (è il nodo fondamentale che dovremo affrontare nel futuro) la rappresentanza sindacale, la rappresentatività. Si deve stabilire se essa vada sequestrata, peggiorando la dizione, che per altro risale all'inizio degli anni settanta, cioè ad una fase completamente diversa, da un punto di vista storico, dello statuto dei diritti dei lavoratori, con il riconoscimento sotto forma di monopolio dei sindacati di rito antico ed accettato, rispetto ai quali tutto il resto è diverso, non è armonizzabile, non fa parte di un confronto regolare sul piano democratico, ovvero si debba ripensare, certamente in maniera tormentata, a tutto il concetto di libertà sindacale.

Chi non si tormenta, se realmente è innovatore e di sinistra, di fronte alla necessità di contemperare i diritti costituzionali dei lavoratori, compreso anche il diritto di sciopero, con quelli degli utenti? Abbiamo

lavorato seriamente su tale punto, ovvero gli utenti vengono usati soltanto come alibi, come foglia di fico per regolamentare in senso autoritario un diritto costituzionale? Credo che questo sia il grosso punto interrogativo che abbiamo di fronte. Non utilizziamo i diritti degli utenti e dei consumatori in questo modo strumentale!

Se non vogliamo essere reazionari nè veterosindacalisti, dobbiamo capire che sulla questione della cittadinanza e dei diritti si deve aprire una frontiera nuova. Ma tale frontiera nuova non si può aprire contro il dettato costituzionale, non si può aprire comprimendo un diritto individuale e collettivo fondamentale, che è un diritto sindacale, ma che è anche un diritto sociale. Si tratta di un diritto, per dirla alla Calamandrei, da intendere in senso evolutivo e conflittuale (sono le parole con cui si esprimeva un padre della Costituzione!), e che rappresenta il punto di riequilibrio, sotto il profilo sociale, del nostro stesso apparato normativo e costituzionale nel suo complesso.

Il diritto di sciopero cessa, invece, di essere un diritto e si riduce ad essere un diritto potenziale. Questo è il punto! Andate a vedere anche gli emendamenti concordati con il gruppo repubblicano e metabolizzati dallo stesso partito comunista!

C'è la presunzione che la regolamentazione del diritto di sciopero riguardi soltanto i servizi pubblici, ma ci troviamo di fronte ad una legge pilota, che, secondo i rapporti di forza, potrà diventare pilota (come ha già affermato Mortillaro, che certamente non ha peli sulla lingua e che non usa certamente espressioni pilatesche) anche per l'azienda privata e per il corpo centrale del proletariato industriale.

La verità è che qui potenzialmente si rende reato lo sciopero quando esso non sia regolamentato, non sia deciso, non sia costruito all'interno della concertazione sindacale.

Questo è il secondo grosso nodo di critica al testo di legge che sta per essere votato.

Questo è veterosindacalismo! Questo è

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

un errore della sinistra! Il testo del provvedimento di legge non fa altro che ribadire che, all'infuori del sindacato di rito antico ed accettato dallo Stato e dalla controparte ma a volte poco rappresentativo, non vi è il tentativo di riconquistare la rappresentatività in termini moderni ed innovativi, con una forma di classismo capace di rapportarsi anche agli utenti. Ci troviamo invece di fronte ad una imposizione e ad un monopolio.

Noi riteniamo che tutto questo sia pericolosissimo e gravissimo e costituisca una sorta di deriva, alla quale non a caso assistiamo in questi giorni.

In questi giorni si può inneggiare alla precettazione (ma fortunatamente ciò non viene fatto, in maniera unanime, nemmeno dal sindacato), ma tutti i guasti restano. Non una sola spanna si è guadagnata, non un solo passo in avanti è stato compiuto. Il problema dei servizi pubblici non è stato affrontato né dal punto di vista dei lavoratori né da quello degli utenti: si è semplicemente creata un'ulteriore situazione traumatica e patologica.

A me pare che questa proposta di legge renderà prassi la situazione attuale in cui viviamo, e che non ci piace. Vi era un'altra frontiera, non sindacalista, ma improntata ad un moderno classismo da portare avanti!

È questo il motivo per cui siamo contrari a tale legge ed insieme a Magistratura democratica continueremo nel tentativo di apportarvi dei miglioramenti.

Nel respingere l'accusa di ostruzionismo, che ci è stata rivolta, ritengo di poter affermare che, insieme all'onorevole Franco Russo ed altri colleghi dei gruppi di democrazia proletaria, verde e della componente verde-arcobaleno, abbiamo lavorato a lungo e in termini di qualità (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Serrentino. Ne ha facoltà.

**PIETRO SERRENTINO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rap-

presentante del Governo, i deputati del gruppo liberale giudicano insoddisfacente, perché inidoneo ad incidere in maniera significativa sull'attuale situazione, il testo della proposta di legge al nostro esame, che tra poco sarà posto in votazione.

Più di due anni sono trascorsi dall'inizio dell'iter parlamentare di questo provvedimento. Ebbene, dopo tanto tempo si sarebbe potuto fare di più e di meglio. Di fronte alle esasperate lotte sindacali che travagliano il paese, il provvedimento in questione non offre reali garanzie per porvi un freno efficace. Al contrario, crediamo che esso contenga i presupposti per aggravare ulteriormente i disagi sopportati dalla collettività, non dando serie garanzie per evitare, in particolare, quelle interruzioni più o meno selvagge dei servizi pubblici essenziali i cui effetti destabilizzanti si ripercuotono, in definitiva, sulla credibilità dello stesso sistema istituzionale.

Abbiamo udito or ora le dichiarazioni di voto favorevole pronunciate da alcune opposizioni, in particolare da quelle dei gruppi comunista e verde. La normativa che l'Assemblea si accinge a votare rinvia prevalentemente ai codici di autoregolamentazione sindacali e ai contratti collettivi la disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il provvedimento, pur con le modifiche decise in quest'aula, riconosce ancora un primato sostanziale all'autonomia collettiva nell'ambito della regolamentazione del diritto di sciopero, e non risponde quindi al dettato costituzionale, che rinvia al legislatore ordinario la disciplina di tale diritto.

Il quadro regolamentare previsto dal provvedimento in esame non muta, nella sostanza, quello esistente. Attualmente, infatti, è già previsto che gli scioperi dovrebbero effettuarsi nel rispetto di tre principi fondamentali: il preavviso; l'indicazione della loro durata; la garanzia circa la continuità delle prestazioni indispensabili.

Riteniamo inoltre scarsamente efficaci i poteri attribuiti dal provvedimento all'istituenda commissione per le relazioni sinda-

cali nei servizi pubblici in quanto, in concreto, essa non avrà alcuna possibilità di far rispettare la legge ed in particolare di evitare che le procedure regolamentari previste per l'effettuazione dello sciopero siano scavalcate.

Infine questa legge, a nostro avviso, è monca perché non affronta il problema prioritario e fondamentale della legittimazione di soggetti autorizzati a proclamare lo sciopero. Essa si rifà ad una sorta di legittimazione indiretta, sulla base del criterio già adottato dalla normativa vigente, che fa riferimento alle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, che sono ammesse a stipulare i contratti collettivi e gli accordi sindacali. Resterebbero escluse perciò tutte le altre, che poi i fatti degli ultimi tempi hanno evidenziato essere le maggiori responsabili degli scioperi più duri.

È quindi fin troppo facile e realistico ipotizzare che se lo sciopero fosse promosso da organizzazioni sindacali spontanee — sorte numerose negli ultimi anni e non ammesse dalle norme vigenti a stipulare contratti collettivi ed accordi sindacali — non sarebbe possibile stabilire le prestazioni indispensabili che dovrebbero essere fissate in tali contratti ed accordi. Il provvedimento dunque lascerebbe irrisolti delicati problemi, mantenendo inaccettabili zone d'ombra.

Ma anche l'impostazione metodologica del provvedimento è, dal nostro punto di vista, totalmente insoddisfacente, limitandosi a dare attuazione all'articolo 40 della Costituzione senza affrontare congiuntamente ed organicamente l'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione, riguardante l'organizzazione sindacale.

Ricordo che i liberali avevano presentato sia alla Camera sia al Senato fin dall'inizio della legislatura un progetto di legge diretto alla contemporanea attuazione dei due articoli della Costituzione, ritenendo la materia in oggetto una delle più complesse tra quelle che attendono di essere affrontate e risolte con urgenza, poichè investono problemi che toccano direttamente la vita e gli interessi della collettività.

Il nostro progetto di legge però non è stato abbinato a quelli riguardanti la disciplina del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, perché evidentemente dai più è stata preferita la via maggiormente gradita alle organizzazioni sindacali, che mal tollerano vincoli giuridici che possono tra l'altro mettere in chiaro la loro effettiva rappresentatività.

In considerazione di ciò, i liberali il 23 novembre scorso presentarono una pregiudiziale di merito per il non passaggio all'esame del provvedimento. Tale pregiudiziale fu respinta; senonché, a nostro avviso, le ragioni che la giustificavano conservano intatta la loro fondatezza.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
MICHELE ZOLLA.

PIETRO SERRENTINO. Il provvedimento è destinato quindi a deludere le attese e le speranze dei cittadini e ad affievolire il loro diritto a vedere se non eliminati almeno circoscritti i gravi inconvenienti derivanti dall'abuso dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, generalmente riconosciuto inammissibile.

Per tali motivi, pur riconoscendo l'urgente necessità di un'efficace disciplina della materia, annuncio il voto contrario dei deputati del gruppo liberale al provvedimento, che essi giudicano inidoneo a superare le preoccupazioni che su questa materia hanno sempre espresso (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Antonio Bruni. Ne ha facoltà.

ANTONIO BRUNI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, annunciando il voto favorevole del partito socialdemocratico rilevo che finalmente, ad oltre quarant'anni dall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, un altro dei suoi articoli viene attuato.

Con la regolamentazione del diritto di sciopero che oggi ci accingiamo a votare

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

non solo diamo attuazione all'articolo 40, che finora apparteneva alla cosiddetta costituzione formale, ma raggiungiamo anche l'obiettivo di salvaguardare sia il diritto di chi intende lo sciopero come uno strumento indispensabile di rivendicazione, sia la libertà dei cittadini di usufruire dei servizi essenziali costituzionalmente riconosciuti.

Oltre a ciò, la proposta di legge che voteremo tra poco permette il superamento dei limiti giuridici dell'autoregolamentazione ed impedisce una regolamentazione differenziata ed incontrollabile, attuata con interventi giudiziari o amministrativi settoriali.

Con questa legge mi sembra si sia superato anche un altro problema, quello che è senza dubbio alla base del ritardo nell'attuazione dell'articolo 40 della Costituzione, vale a dire il timore che il legislatore potesse mortificare l'autonomia sindacale.

Uno dei pregi di questa normativa è proprio quello di aver mantenuto il sindacato come un soggetto libero, che vive e trova legittimazione e garanzia di autonomia soprattutto in virtù della rappresentanza conferitagli dai lavoratori.

Non è questa una legge anti-Cobas, ma è una legge contro la prepotenza ed il ricatto sconsiderato, contro l'uso fuorviante di uno strumento sindacale che non può essere rivolto contro i cittadini in modo ricattatorio, ma dev'essere esercitato liberamente senza mettere in forse la stessa sopravvivenza della convivenza civile.

Questa legge non limita lo sciopero, ma assicura la prosecuzione dei servizi essenziali anche in costanza dell'astensione dal lavoro. Non è questa una legge «anti», ma pro, che permette lo sciopero, con specifiche garanzie, anche nei servizi fondamentali.

Se mai qualcosa questa legge dovesse scoraggiare, ci auguriamo sia l'involuzione individualistica e settoriale, il ritorno ad una frammentazione egoistica, insomma tutti quei fenomeni vissuti e subiti da tutti i cittadini in questi anni e che troppo spesso hanno messo in forse alcuni diritti solennemente tutelati dalla Costituzione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di concludere vorrei aggiungere un'altra breve considerazione. Durante la discussione sulle linee generali al Senato il senatore Foa ha affermato che la regolamentazione del diritto di sciopero potrà consentire di rimuovere un ingiusto pregiudizio, secondo il quale la responsabilità principale della grave inefficienza dei servizi pubblici spetterebbe all'eccessiva conflittualità sindacale, e non alla ormai cronica incapacità di agire che li contraddistingue.

Ne siamo convinti pienamente anche noi. Gli scioperi nei servizi essenziali non possono essere un alibi a copertura di un disastro nella qualità e nella quantità dei servizi offerti dallo Stato, disastro che noi socialisti democratici andiamo denunciando da tempo e che riteniamo sia alla base di tanti altri mali di cui soffre questo Stato.

Se questa legge darà, così come credo darà, nel senso pure accennato dal senatore Foa, un contributo anche su questo piano, allora il nostro voto favorevole avrà una motivazione in più.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ronchi. Ne ha facoltà.

**EDOARDO RONCHI.** I deputati verdi arcobaleno voteranno contro questo provvedimento.

Avendo ascoltato le dichiarazioni di voto di alcuni colleghi, mi preme sottolineare alcune considerazioni di ordine generale. Credo infatti che si tenda a considerare la democrazia come qualcosa di scindibile dal conflitto sociale e, nel conflitto sociale, dal diritto di sciopero. Vedo delinearsi una concezione di democrazia come difesa dei diritti dei più forti contro i più deboli: una democrazia che rompe le solidarietà.

Occorrerebbe compiere una riflessione sulla crisi dei regimi dell'Est, per comprendere come le lotte sociali e dei lavoratori siano state il fatto dinamico e propulsivo della democrazia in quei paesi.

La preoccupazione di un utente può

avere valenza generale, che certamente gli deriva dal valore del diritto della persona, ma, se presa unilateralmente, comporta il rischio di dare risposta ad una spinta, esistente nel paese, perdendo però di vista il complesso di una società articolata, che richiede conflitti come elemento propulsore della vitalità democratica.

Un secondo aspetto che voglio toccare è quello concernente i settori di lavoro di cui si parla nel provvedimento. Si fa riferimento ai servizi pubblici essenziali: sanità, trasporti e pubblica istruzione. Ebbene, mi chiedo se vi siate domandati come mai i cittadini lavoratori di questi servizi abbiano accresciuto in questi anni la loro conflittualità. Ciò dipende un po' dal fatto, evidentemente, che si raccoglie il frutto del corporativismo, di una società dell'egoismo — chiamiamola così — che è stato seminato a piene mani soprattutto dalle vostre culture; ma dipende anche dall'inefficienza accumulata nei servizi in questione, contro la quale la protesta sindacale può rappresentare un fattore innovatore e di riforma.

Quando si permette che esistano soltanto l'assunzione clientelare, la gestione di un sindacalismo ormai non più rappresentativo, una logica spartitoria e di lottizzazione fra i partiti ed inoltre si frustrano e si comprimono la dinamica sociale e le libere espressioni di questi cittadini e lavoratori, credo che non si avranno servizi più efficaci ed efficienti. Rischiamo invece di indebolire un meccanismo che già alimenta una spirale perversa.

Certo, le spinte di alcune categorie di lavoratori sono state a volte un po' esagerate, ma si può nel complesso rilevare che, se manca la partecipazione attiva e dinamica di milioni di lavoratori, non solo non si assisterà ad una stagione di riforme, ma ad un ulteriore ripiegamento, che si scaricherà sui settori più deboli.

Vi sono infine ragioni specifiche a sostegno del nostro voto contrario. Se infatti siamo in generale d'accordo sulla necessità di temperare le esigenze dei cittadini utenti e dei cittadini lavoratori in relazione ad ambiti costituzionalmente rilevanti, diciamo però che si tratta di vedere

come questa ricerca di equilibrio avvenga nelle norme in esame.

In esse questa ricerca di equilibrio non c'è, non è efficace, non è adeguata. È inutile ricorrere a strumentalizzazioni demagogiche: essa non esiste, perché nel tentativo di trovare un tavolo di mediazione si è finito per istituzionalizzare il potere dei sindacati maggiormente rappresentativi, a prescindere dalla loro effettiva rappresentatività democratica nei settori considerati.

La legge che ci accingiamo a votare non compie un servizio pubblico, nel senso di individuare veramente una sede di contenimento dei conflitti, ed al tempo stesso danneggia la rappresentatività dei sindacati, rafforzandone il sostanziale monopolio istituzionale, senza tuttavia poter certamente assicurare loro la fiducia dei lavoratori. A mio parere si determinerà un'ulteriore crisi nel rapporto tra questi sindacati, sempre più istituzionalizzati, ed i lavoratori dei servizi.

D'altra parte, i criteri di individuazione dei settori e dei servizi sono assolutamente estensivi, per nulla riservati alla autonomia collettiva nell'esercizio del diritto di sciopero. Da una parte essi risalgono ad una definizione molto ampia e dall'altra configurano un monopolio di rappresentanze sindacali, anche non effettivamente rappresentative. Quindi è una legge inefficace, che contiene alcuni principi pericolosi per l'ordinamento nel suo complesso, per i diritti dei cittadini utenti e dei cittadini lavoratori, dal momento che molti di noi per certi versi sono cittadini utenti e, per altri, cittadini lavoratori.

È facile, lo ripeto, effettuare delle strumentalizzazioni, perché quando si esercitano taluni diritti a volte per solidarietà occorre comprimere alcuni privilegi o anche altri diritti.

Nella nostra società e nel nostro dibattito culturale e politico sono presenti posizioni neorazziste, neomilitariste, neonucleariste, neoliberali. Collega Santoro, non so se queste siano le posizioni dei neorepubblicani, personalmente non mi dispiace essere «vetero» quando ci sono cose vecchie buone, come alcune libertà fonda-

mentali, soprattutto di fronte a molte novità che vengono continuamente sbandierate e che finiscono spesso, con grandi pretesti e veri disagi della collettività, per scaricarsi in maniera inadeguata — cioè non rispondendo ai problemi esistenti — sui settori sociali più deboli e più colpiti, su persone che non guadagnano 10 milioni al mese e non lavorano 3 ore al giorno, ma hanno pesanti orari di lavoro e svolgono servizi pesanti, pagando spesso sulla loro pelle un disservizio di cui non sono responsabili.

Lo ripeto, non si trattava e non si tratta di semplici affermazioni ideologiche o, peggio, propagandistiche — perché è facile avere una certa *audience* su temi come questo —, si tratta invece di verificare l'inadeguatezza di questa legge. Soprattutto si sta diffondendo nella nostra società un'inadeguatezza culturale e politica, che viene esaltata continuamente definendola modernismo, e che ci sta in realtà portando ad una società più violenta e più ingiusta, dove alcuni valori vecchi, molto «vetero», di solidarietà tra le persone con il resto della natura vengono troppo spesso abbandonati da un neorampantismo degno di altre sedi e di critica (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gitti. Ne ha facoltà.

**TARCISIO GITTI.** Signor Presidente, colleghe e colleghi, annuncio il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana a conclusione del lungo iter, che dovrà ancora proseguire al Senato, di questa proposta di legge.

Il gruppo della democrazia cristiana ritiene questa una legge di grande importanza e di rilevante significato politico. Si è detto in altre dichiarazioni di voto che a distanza di 42 anni si comincia a dare attuazione all'articolo 40 della Costituzione. Concordo con questa affermazione, ma desidero ricordare che questo è un ritardo per modo di dire, perché non può essere dimenticato, neppure nel momento

in cui ricerchiamo la disciplina più equilibrata tra diritto di sciopero ed altri diritti costituzionali della persona tutelati dalla Costituzione, il significato politico, oltre che giuridico, che la proclamazione ed il riconoscimento costituzionale del diritto di sciopero hanno nella nostra storia e nel nostro ordinamento.

La proclamazione costituzionale, che non è frequente nelle costituzioni del dopoguerra, del diritto di sciopero, è coeva all'affacciarsi e all'avviarsi del nostro paese sulla strada della libertà e della democrazia e il riconoscimento di questo fondamentale diritto di autotutela ai lavoratori è stato certamente, nel corso dell'esperienza democratica del nostro paese — lo desidero ricordare ai colleghi di maggioranza, onorevole Santoro e onorevole Serrentino — fattore formidabile di crescita, di maturazione e di sviluppo della democrazia nel nostro paese.

Certo, i tempi sono cambiati e le trasformazioni intervenute nel contesto sociale, economico e culturale del nostro paese richiedono di ritornare allo spirito autentico della Costituzione. La proposta di legge che approviamo è significativa anche da questo punto di vista, perché è un'autentica riforma istituzionale. Essa è positiva perché, anziché farci incamminare oltre il disegno costituzionale, recupera in pieno il disegno equilibrato presente nella nostra Carta costituzionale.

Considero un fatto positivo — desidero dirlo ai colleghi repubblicani e liberali — la circostanza che l'iniziativa di questa legge sia stata parlamentare e che non vi sia stata — perché non è prescritta da nessuna parte — un'iniziativa formale del Governo, che per altro ringrazio per aver assecondato, prima al Senato ed ora alla Camera, la discussione e l'approfondimento del provvedimento.

È un modo di ragionare molto singolare, onorevole Santoro, quello secondo il quale questa non sarebbe una buona legge perché nata da iniziativa parlamentare e non del Governo e, ancora di più, perché sollecitata al di fuori del Parlamento. Credo invece che le Camere dovrebbero essere grate alle forze sindacali che, ri-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

spetto ad altri soggetti che oggi operano in modo anarchico nella realtà delle relazioni sociali, hanno manifestato più acuta e forte consapevolezza della necessità di giungere ad un rapporto diverso tra l'autonomia sindacale e i diritti di autotutela dei sindacati rispetto alla legge.

Da questo punto di vista, la legge in esame rappresenta una novità nell'esperienza legislativa e costituzionale del nostro paese; considero davvero un'occasione politica sprecata il voto negativo che i colleghi liberali e repubblicani esprimeranno su di essa. La democrazia cristiana ritiene che l'approccio definito possa essere anche meglio approfondito e portato a compimento ulteriore; ma occorre pur partire, e questa è una materia particolarmente complessa e delicata.

Le difficoltà di intervento in quest'ambito non possono prescindere dalle condizioni complessive di crisi e di difficoltà in cui versa non solo la rappresentanza politica, ma anche quella sindacale nella società. Occorre tenere conto di tutto ciò ed apprezzare l'avvio di un processo che rappresenta una risposta, in termini di maturità e consapevolezza, a problemi tanto importanti.

L'esperienza ci dirà — queste sono leggi che hanno inesorabilmente un carattere sperimentale — quali correttivi ed integrazioni sarà più utile apportare alla legge in esame. Quest'ultima è stata definita, dai colleghi demoproletari e da altri, come un provvedimento che intacca il diritto di sciopero: non è vero, perché quest'ultimo viene ricondotto nell'ambito di un rapporto serio con la tutela costituzionale di altri diritti, che va fortemente rivendicata nell'interesse della collettività e quindi degli stessi lavoratori.

Questa interpretazione della legge in esame non è esatta, così come non lo è quella offerta da altri, che hanno visto in essa un atto inutile ed incapace di fornire risposte adeguate. Credo che l'esperienza dimostrerà il contrario, insieme, certamente, alla necessità di correttivi; tuttavia, è molto importante che vi sia un'intenzione assai forte in direzione del rafforzamento della correttezza di una politica isti-

tuzionale e di scelte che mirino a coinvolgere responsabilità politiche e sociali, per far fronte ai problemi acuti avvertiti nella vita del nostro paese. Le scadenze elettorali che abbiamo affrontato hanno reso evidente tutto ciò.

Pertanto, tale intenzione dovrebbe consigliare tutti di convergere in uno sforzo responsabile e di non offrire al paese una rappresentazione dilacerata, che è più conforme a piccoli interessi strumentali di bottega che alla volontà di costruire insieme risposte positive ai problemi dei cittadini (*Applausi dei deputati dei gruppi della DC e del PSI*).

**PRESIDENTE.** Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

Prima di procedere alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo ai voti.

### **Votazione finale di proposte di legge.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sulle proposte di legge n. 3039-143-212-505-1035-2092-2187-2521, di cui si è testé concluso l'esame.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 317-735-783-957. — «Norme dirette a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del diritto di sciopero e istituzione della commissione per le relazioni sindacali nei ser-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

vizi pubblici» (3039-143-212-505-1035-2092-2187-2521-AR).

Presenti .....	387
Votanti .....	359
Astenuti .....	28
Maggioranza .....	180
Hanno votato sì .....	333
Hanno votato no .....	26

(La Camera approva).

**Restituzione di atti relativi a una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.**

PRESIDENTE. Ricordo che, in data 17 marzo 1990, è pervenuta alla Camera per il tramite del ministro di grazia e giustizia, una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata dalla procura della Repubblica presso la pretura di Frosinone nei confronti del deputato De Lorenzo (doc. IV, n. 145).

La Giunta per le autorizzazioni a procedere, nella seduta del 4 aprile 1990, ha deliberato la predetta domanda e ha rilevato che la stessa, pur perfetta nei suoi elementi costitutivi, sembra tuttavia rimettere alla Camera la valutazione se «i fatti di cui alla richiesta possano o meno considerarsi commessi nell'esercizio della funzione ministeriale».

La Giunta ritiene che la qualificazione giuridica dei fatti, in ipotesi costituenti reato, non spetti né alla Giunta stessa né alla Camera, bensì esclusivamente al titolare dell'azione penale.

La Giunta propone pertanto che il fascicolo sia restituito, per il tramite del ministro di grazia e giustizia, al magistrato procedente affinché l'autorità giudiziaria possa assumere le menzionate determinazioni di sua competenza.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Calendario di lavori dell'Assemblea per il periodo 5-15 giugno 1990.**

PRESIDENTE. Comunico che la Confe-

renza dei presidenti di gruppo, riunitasi ieri mattina con l'intervento del rappresentante del Governo, ha approvato all'unanimità, ai sensi del comma 2 dell'articolo 24 del regolamento, il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 5-15 giugno 1990:

*Martedì 5 giugno (antimeridiana) ed eventualmente ore 20:*

Interpellanze ed interrogazioni (sull'Expo 2000);

Esame e votazione finale dei disegni di legge di conversione dei seguenti decreti-legge:

1) n. 81 del 1990 (Proroga divieto iscrizione partiti politici forze di polizia) (da inviare al Senato - scadenza 23 giugno) (4791).

2) n. 82 del 1990 (GEPI) (da inviare al Senato - scadenza 23 giugno).

*Mercoledì 6 (antimeridiana) e giovedì 7 giugno (antimeridiana):*

Eventuale seguito dell'esame e votazione finale dei disegni di legge di conversione n. 4791 (Proroga divieto iscrizione partiti politici forze di polizia) e n. 4792 (GEPI);

Esame e votazione finale del disegno di legge recante: «Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni» (approvato dal Senato) (4573);

Esame di disegni di legge di autorizzazioni alla ratifica di trattati internazionali.

*Venerdì 8 giugno (antimeridiana):*

Interpellanze ed interrogazioni (Lavori pubblici).

*Lunedì 11 (pomeridiana) e martedì 12 giugno (antimeridiana):*

Esame e votazione delle mozioni concernenti la chiusura delle centrali di Caorso e Trino Vercellese;

Esame e votazione finale del disegno di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

legge concernente: «Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione altoatesina» (approvato dal Senato) (4633);

Esame di autorizzazioni a procedere.

*Mercoledì 13 (antimeridiana) e giovedì 14 giugno (antimeridiana):*

Esame della relazione della Giunta delle elezioni sui risultati elettorali nel collegio di Napoli-Caserta;

Esame e votazione finale del disegno di legge recante: «Istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della Corte d'appello di Trento» (approvato dal Senato) (4496).

*Venerdì 15 giugno (antimeridiana):*

Interpellanze ed interrogazioni (Sanità).

I pomeriggi sono riservati ai lavori delle Commissioni.

Il suddetto calendario sarà stampato e distribuito.

**Sull'esposizione il 20 aprile scorso di uno striscione dal balcone del salone della Lupa.**

PRESIDENTE. Comunico che l'Ufficio di Presidenza ha esaminato nella riunione del 22 maggio 1990 l'episodio avvenuto il 20 aprile scorso dell'esposizione, sul balcone di piazza Montecitorio, di uno striscione con la scritta «Subito legge sulla droga - MSI» da parte dei deputati Servello, Maceratini e Valensise, censurando severamente tale episodio.

Nell'occasione l'Ufficio di Presidenza ha ritenuto che ove dovessero ripetersi in futuro analoghi comportamenti lesivi del prestigio dell'istituzione parlamentare si riserva di applicare le sanzioni previste dal regolamento ed ha espresso altresì l'auspicio che la Giunta per il regolamento proceda sollecitamente alla revisione della

materia delle sanzioni disciplinari per renderle più adeguate ed efficaci.

**Sulla mancata accettazione di interrogazioni da parte del Presidente della Camera.**

TOMASO STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

TOMASO STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. Ai sensi degli articoli 139 e 89 del regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASO STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. Signor Presidente, mi sta occorrendo una vicenda piuttosto strana: due mie interrogazioni sono state dichiarate inammissibili dalla Presidenza della Camera senza che mi sia stata fornita la spiegazione della vera ragione di tale dichiarazione.

La prima riguarda alcuni episodi che stanno avvenendo alla procura della Repubblica di Milano, la seconda concerne invece un fatto in cui è stato coinvolto un cittadino italiano, che in occasione della Fiera del libro di Torino, avendo dovuto assistere ad una concomitante manifestazione politica che si svolgeva in uno dei locali dell'albergo in cui alloggiava, ha pensato bene di far intervenire la DIGOS e di far trasferire la delegazione della Camera, della quale egli faceva parte (ma questo dettaglio non modifica la sostanza del problema), dimostrando in tal modo di ignorare il significato di certe bandiere e di alcuni simboli.

Signor Presidente, mi sembra strano che la Presidenza della Camera non consenta ad un deputato di esercitare il diritto di sindacato ispettivo su avvenimenti che comunque interessano la nostra Repubblica.

Poiché ho raggiunto l'età di 57 anni, non ritengo di aver bisogno di maestrine dalla penna rossa né che sia più il momento di zar o zarine.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

So bene che il regolamento della Camera prevede che il Presidente possa disporre a suo insindacabile giudizio in merito all'ammissibilità di interrogazioni ed interpellanze: non contesto tale prescrizione, ma vorrei che mi fossero comunicate per iscritto le motivazioni per le quali le mie due interrogazioni non sono state pubblicate nei resoconti della Camera.

**PRESIDENTE.** Onorevole Staiti, so bene che lei è maggiorenne, e quindi responsabile delle sue affermazioni. Inoltre, lei ha una anzianità parlamentare almeno pari alla mia.

Desidero farle presente che, come lei per altro mostra di sapere e come la Presidenza ha avuto modo di ricordare nella seduta del 12 aprile scorso, in risposta ad analoga questione sollevata dall'onorevole Tassi, ai sensi del combinato disposto degli articoli 139 e 89 del regolamento, il Presidente della Camera ha facoltà di negare l'accettazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni. Per prassi consolidata, la decisione è comunicata in via breve all'interessato e non è sindacabile.

Trattandosi di decisione insindacabile del Presidente, non è quindi consentito sollevare la questione in Assemblea.

Riferirò comunque al Presidente della Camera la sua richiesta, onorevole Staiti.

**Per lo svolgimento  
di una interrogazione.**

**ALDO REBECCHI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ALDO REBECCHI.** Interverrò molto brevemente per sollecitare un intervento della Presidenza nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri al quale, insieme ai colleghi Macciotta e Boselli, ho rivolto una interrogazione urgente circa il comportamento del ministro Prandini, che avrebbe dichiarato di aver rinunciato a partecipare alla riunione del Consiglio dei ministri tenutasi il 18 maggio scorso per partecipare

all'edizione della Mille miglia con auto d'epoca.

Signor Presidente, vorrei sottolineare che se ciò è vero, egli non avrebbe preso parte ad una riunione del Consiglio dei ministri estremamente importante, nella quale sono state assunte decisioni concernenti anche il suo dicastero. Abbiamo presentato l'interrogazione alla quale facevo poc'anzi riferimento lunedì scorso: essa reca il n. 3-02433. Anche se è trascorso poco tempo, vorremmo che ci fosse fornita una qualche risposta.

**PRESIDENTE.** La Presidenza si farà carico di sollecitare il Governo perché fornisca quanto prima la risposta alla sua interrogazione.

**MAURO MELLINI.** Speriamo che non diventi un'interrogazione d'epoca!

**Stralcio di disposizioni di una proposta di legge assegnata a Commissione in sede referente.**

**PRESIDENTE.** Comunico che la XII Commissione permanente (Affari sociali), procedendo all'esame in sede referente della proposta di legge di iniziativa del Consiglio regionale dell'Abruzzo: «Legge-quadro dell'assistenza e dei servizi speciali e istituzione del Ministero per la sicurezza sociale» (3463) ha deliberato di richiedere lo stralcio dell'articolo 30 con il titolo: «Istituzione del Ministero della sicurezza sociale» (3463-ter).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

La suddetta proposta di legge n. 3463-ter è assegnata alla I Commissione (Affari costituzionali) in sede referente, con il parere della V, della XI e della XII Commissione.

La restante parte con il nuovo titolo: «Legge-quadro dell'assistenza e dei servizi sociali» (3463-bis), rimane assegnato, in sede referente, alla stessa XII Commissione, con i pareri originari.

Sospendo la seduta fino alle 16.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

**La seduta, sospesa alle 14,10,  
è ripresa alle 16,5.**

**Autorizzazione di relazione orale.**

**PRESIDENTE.** La XI Commissione permanente (Lavoro) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente progetto di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1990, n. 82, recante norme in materia di trattamenti di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle società costituite dalla GEPI SpA e dei lavoratori edili nel Mezzogiorno, nonché di pensionamento anticipato» (4792).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione di una mozione presentata, a norma dell'articolo 115, comma 3, del regolamento, nei confronti del ministro dell'interno.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della seguente mozione presentata, a norma dell'articolo 115, comma 3, del regolamento, nei confronti del ministro dell'interno:

«La Camera,

rilevato il gravissimo stato dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, caratterizzato:

- a) dell'aumento dei delitti più gravi;
- b) dal reiterato compimento di crimini particolarmente odiosi come il sequestro di persona;
- c) dall'omicidio di nove candidati alle elezioni amministrative in comuni del Mezzogiorno;
- d) dalla flessione della capacità di ri-

sposta dello Stato con conseguente aumento dell'impunità;

considerato:

che il ministro dell'interno, nel suo intervento del 17 maggio alla Camera ha continuato a sottovalutare gravemente il peso oppressivo delle connessioni tra maffiare e politica sulle libertà civili e sul diritto alla sicurezza di tutti i cittadini;

che l'azione di prevenzione e di risposta al crimine si è fortemente indebolita a causa di questa intenzionale sottovalutazione nonché a causa del mancato coordinamento delle forze di polizia, compito che risale in modo primario alla responsabilità del ministro dell'interno;

che lo stesso ministro non ha presentato alcun attendibile programma per superare l'attuale stato di cose e per imprimere una radicale svolta alla politica della sicurezza dei cittadini;

che il perdurare dell'attuale direzione politica del Ministero dell'interno non potrebbe che aggravare ulteriormente la situazione dell'ordine pubblico, con gravissimi ulteriori danni per i diritti dei cittadini, per la pubblica amministrazione, per le attività economiche ed imprenditoriali;

che in queste condizioni soltanto una diversa direzione politica del ministero può favorire un nuovo costruttivo rapporto tra cittadino e Stato e una rivitalizzazione dell'azione delle forze dell'ordine, che pur essendo, nella loro grande maggioranza, seriamente impegnate, non riescono a raggiungere i risultati auspicabili soprattutto per carenze ed incapacità della direzione politica,

chiede

le dimissioni del ministro dell'interno.

(1-00390)

«Occhetto, Zangheri, Tortorella, Bassolino, Quercini, Bassanini, Violante, Macciotta, Bargone, D'Alema, Pacetti, Taddei, Masini, Grilli, Ferrara, Pedrazzi Cipolla, Bar-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

bera, Strumendo, Ciconte, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Orlandi, Recchia, Sinatra, Turco, Vacca, Mannino Antonino, Umidi Sala, Lavorato, Samà, Lucenti, Mangiapane, Monello, Sanfilippo, Cannelonga, Civita, Galante, Gelli, Perinei, Sannella, Toma, Auleta, Bellocchio, Calvanese, D'Ambrosio, Francese, Geremicca, Nardone, Ridi, Ciafardini, Cicerone, Di Pietro, Marri, Soave, Boselli, Angelini Giordano, Prandini, Pallanti, Benevelli, Felissari, Motetta, Castagnola, Mombelli, Gasparotto, Ferrandi, Fagni, Picchetti, Petrocelli, Brescia, Schettini, Ciocci Lorenzo, Bevilacqua, Solaroli, Colombini, Sanna, Capecchi, Minozzi, Mainardi Fava, Montanari Fornari, Menziotti, Binelli, Costa Alessandro, Trabacchini, Guerzoni, Visco, Serra, Montecchi».

Dichiaro aperta la discussione, avvertendo che è stato presentato, dai deputati Servello ed altri, il seguente documento:

«La Camera,

di fronte alle intollerabili condizioni dell'ordine pubblico caratterizzate dall'incremento della illegalità diffusa e della criminalità minore, prevalentemente non perseguita, né punita, dall'aumento della criminalità organizzata e dei delitti di speciali gravità e di grande allarme sociale, come i sequestri di persona, dalle inquietanti contiguità con ambienti politici dei fenomeni criminali che hanno fatto registrare nove morti tra i candidati alle recenti elezioni amministrative;

considerato che inadeguate e prive di coerente coordinamento appaiono le misure sin qui adottate che non riescono ad invertire la tendenza;

che le manifestazioni criminose, specie

della grande criminalità in materia di traffici di droga, devono essere fronteggiate da un coordinamento unico, tempestivo ed efficace, in armonia con la gravità della situazione e le preoccupazioni della comunità nazionale,

chiede

le dimissioni del ministro dell'interno.

«Servello, Rauti, Pazzaglia, Baghino, Martinat, Rallo, Parlato, Parigi, Sospiri, Abbatangelo, Alpini, Berselli, Caradonna, Colucci Gaetano, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Manna, Massano, Matteoli, Mennitti, Mitolo, Nania, Pellegatta, Poli Bortone, Rubinacci, Staiti di Cuddia delle Chiuse, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise».

Tale documento per altro non può ritenersi ammissibile, non essendo corredato dal numero di firme prescritto dall'articolo 115, comma 3, del regolamento.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Violante, che illustrerà anche la mozione Occhetto ed altri n. 1-00390, di cui è cofirmatario. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, la nostra posizione critica nei confronti della politica della sicurezza interna e dell'ordine pubblico condotta dall'attuale ministro dell'interno è nota. Abbiamo presentato la mozione di sfiducia dopo aver ascoltato le sue dichiarazioni nella seduta del 17 maggio scorso, dopo aver letto la sentenza del tribunale di Napoli sulle deviazioni connesse alla liberazione dell'assessore Ciro Cirillo ed al conseguente finanziamento della camorra di Cutolo e dei terroristi delle Brigate rosse, dopo che autorevoli esponenti della maggioranza avevano formulato critiche assai gravi sulla politica dell'ordine pubblico e sulla stessa persona del ministro dell'interno.

Settori sempre più vasti della società

civile, della Chiesa cattolica e del mondo imprenditoriale, istituti come l'ISVEIMER, denunciano con toni di crescente allarme la riduzione delle garanzie di libertà, di sicurezza personale e di vita democratica in vaste aree del Mezzogiorno. Allarmi intensi vengono anche da aree metropolitane del nord, da Milano soprattutto.

L'agguato notturno o all'alba è un residuo letterario. Oggi si uccide entrando in casa e sparando su chiunque, anche uccidendo un bambino di due anni, come è avvenuto a Napoli qualche giorno fa. In uno scatenamento favorito dall'impunità, la violenza mafiosa non seleziona più le sue vittime, ma uccide bambini, persone estranee, in una logica di oppressione terroristica generalizzata. La violenza non è più l'abbattimento dell'avversario, ma una forma di dominio totale e incontrollato sul territorio, sui beni e sulle persone.

A Reggio Calabria, Napoli, Brindisi e Catania sempre più spesso si manifesta un'avversione popolare nei confronti delle forze dell'ordine; in alcuni quartieri la polizia non entra se non con gravissimi rischi. Per mancanza di tutela legale, decine di migliaia di cittadini sono passati dalla passività all'omertà, dall'omertà alla solidarietà, dalla solidarietà alla difesa attiva di bande criminali e del loro territorio contro le forze dell'ordine. In quei luoghi, il rapporto di fiducia non è più tra cittadino e Stato, ma tra cittadino e organizzazione mafiosa.

Le attività imprenditoriali (questo non è un fenomeno solo meridionale) pagano alle organizzazioni del crimine una tassa sulla propria sopravvivenza che è proporzionale agli introiti e non tollera evasioni, con il paradossale risultato che più l'attività è fiorente maggiori sono gli introiti del crimine e con un intreccio diabolico tra produzione di ricchezza legale e rafforzamento di già potenti organizzazioni criminali.

La nostra attenzione, colleghi, è giustamente attratta dal grande crimine; ma il Parlamento non può trascurare un altro fenomeno che colpisce in modo sistematico i ceti più indifesi della società. Nelle

grandi aree metropolitane le persone più anziane e più deboli sono esposte di continuo alla sottrazione violenta dei loro pochi risparmi: noi che siamo forti e difesi definiamo tale fenomeno «microcriminalità»; ma il termine suona insultante per chi è vittima indifesa e ha la consapevolezza che continuerà ad esserlo nel futuro.

Nei quartieri più esposti a questa aggressione, nel nord come nel sud del paese, matura un'altra forma di dissociazione del rapporto di fiducia tra cittadino e Stato: crescono forme di autodifesa organizzata, di separatismo, di razzismo. Ad un possibile futuro di totale subalternità alla violenza si oppone una utopia conservatrice fondata sulla separazione e sulla logica dell'amico-nemico. Sta a noi capire che dietro questa utopia vi è una domanda grande di sicurezza, di garanzia delle condizioni della libertà quotidiana, e che può anche maturare una possibilità di recupero se davvero ci dimostriamo in grado di essere Stato, garanti delle libertà di tutti, a cominciare dai più deboli che dello Stato hanno maggiore bisogno.

Un diverso tipo di lacerazione si sta consumando nel sud; lo stesso ministro dell'interno ha riportato le cifre del disastro meridionale. In un'area del paese dove vive meno del 30 per cento della popolazione si consumano i tre quarti degli omicidi e degli attentati dinamitardi e i due terzi delle rapine gravi. Ma le cifre non esprimono tutta la verità. Nelle quattro regioni «a rischio» (come vengono definite — con un patetico eufemismo! — Sicilia, Calabria, Campania e Puglia: quest'ultima peraltro non lo era sino a pochi anni fa) è in corso un'aggressione che appare diversa da quella del passato. Una volta si trattava prevalentemente di risposte a singole iniziative istituzionali o politiche che risultavano pericolose per le famiglie mafiose: La Torre, Mattarella, Dalla Chiesa, Ciaccio Montalto, Costa, Chinnici e tanti altri furono uccisi per questo.

Oggi è in corso un'altra aggressione, un'aggressione di conquista che tende non più a difendere i vecchi confini in un'ottica di convivenza armata con il potere legale,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

ma ad espandere in misura illimitata tali confini, a controllare territori sempre più vasti, ad impossessarsi del maggior numero di risorse private e pubbliche, a condizionare in modo sempre più determinante il funzionamento delle istituzioni locali e dei pubblici uffici. L'ottica attuale della mafia non è la convivenza con il potere legale ma la sua sostituzione. La mafia non ha il senso del limite perché il Governo non glielo fa sentire.

È in questo quadro che si collocano i gravi fatti degli ultimi mesi. Nella seduta del 17 maggio scorso, il ministro dell'interno ha riferito alla Camera sugli omicidi elettorali; ma lo ha fatto in un quadro che è rimasto frammentato, legato al caso per caso, e quindi incapace di dare una risposta efficace. Il ministro ha sostenuto che la mafia avrebbe messo in atto un tentativo di destabilizzazione nel quale si inquadrebbero i suddetti omicidi. Non ci sembra che sia così. In grandi aree del sud la mafia è purtroppo, già oggi, una forza governante; è invece lo Stato che deve destabilizzare il potere mafioso.

La punizione, mediante l'omicidio, di candidati che per ragioni diverse avrebbero potuto mettere in crisi una famiglia mafiosa è l'ennesima manifestazione di una forza dominante che è giunta ad utilizzare alcune sedi istituzionali per l'esercizio del proprio dominio, svuotandole di contenuti democratici. E il fatto che gli omicidi si siano estesi in ben due regioni, mentre in una terza, la Puglia, vi è stata la gambizzazione del capolista democristiano, dimostra che si tratta di un processo generale, non di episodi singoli.

Questa manovra aggressiva con l'intreccio di politica e di malavita è stata confermata da un ministro. Il ministro della sanità De Lorenzo, come si legge nel quotidiano *la Repubblica* del 29 aprile scorso, dichiara infatti: «Noi liberali abbiamo ricevuto minacce per spingerci a non presentare le liste (...); ci sono arrivate intimidazioni da ambienti della criminalità e da esponenti politici dei partiti di maggioranza». I colleghi, gli uomini di Stato e di governo che sono qui presenti non possono non cogliere il significato dell'afferma-

zione. L'abbiamo riportata nel testo dell'interpellanza discussa il 17 maggio, ma il ministro dell'interno, che pure è un uomo attento e non superficiale, ha trascurato di rispondere. Se la denuncia era inattendibile, doveva essere detto. Se era fondata doveva essere accolta e seguita da provvedimenti. Il silenzio dell'uomo di governo su questa collusione tra esponenti dei partiti di maggioranza e criminalità, tesa ad impedire ad un partito di presentare i propri candidati (lo dico senza mancare di rispetto alla funzione di governo) meriterebbe di per sé la richiesta di dimissioni.

Un'altra grave denuncia è venuta dal ministro Vassalli sull'*Avanti!* del 6 maggio 1990. «I posti di polizia chiudono, si barricano la sera in Calabria» ha detto il ministro della giustizia. Sappiamo che, se non dappertutto, in molti posti è così, ma il ministro dell'interno non ha reagito.

Questo intreccio di violenza, di oppressione, di silenzio istituzionale, di rottura del rapporto di fiducia con lo Stato tiene il sud lacerato al suo interno e separato dal resto d'Italia e d'Europa. Ma non è un semplice distacco, che pure sarebbe gravissimo! Quando ci fu il decollo economico, il Mezzogiorno pagò in termini di braccia esportate, di famiglie spaccate, di identità sconosciute, di lingue schiacciate. Nel miracolo finanziario che sembra caratterizzare l'Italia di questi anni il sud pare destinato a rivestire in modo nuovo il vecchio ruolo di colonia, sembra destinato al rastrellamento delle risorse pubbliche e private: migliaia di miliardi dalle droghe, dagli appalti, dai sequestri di persona che vanno poi nella grandissima maggioranza dei casi a rimpinguare bilanci e libri mastri che sono collocati nel nord del paese e nel centro dell'Europa.

La frantumazione della società contemporanea, che è stata anche rottura di cappe opprimenti, affermarsi di individualismi democratici, valorizzazione di soggettività, senza una politica che metta al primo posto in tutto il paese la concreta salvaguardia della sicurezza, che è condizione della libertà, sta diventando la premessa per nuovi sfruttamenti, nuovi separatismi,

nuove colonizzazioni, nuovi selvaggi corporativismi legali ed illegali. L'essere la sesta potenza nel mondo deve imporci un senso di responsabilità e di rispetto: di responsabilità per le nostre funzioni; di rispetto per il lavoro ed il sacrificio di quanti hanno assicurato questo traguardo. Ma in Europa ci presentiamo con 5 sequestri di persona e senza una strategia per combatterli, con un omicidio ogni 5 ore e senza una speranza concreta di dare alla vita una garanzia migliore, con le attività imprenditoriali che pagano costi altissimi in termini di competitività e modernità al prevalere del crimine.

Nel paese e nelle istituzioni — lo sappiamo bene — ci sono enormi risorse umane, intellettuali, professionali, c'è spirito di dedizione e senso dello Stato. Ma tutto questo si impoverisce, si corrode, si ripiega su se stesso se sull'impegno concreto prevale il continuo succedersi di annunci di programmi, se sul rigore prevale il fascino della battuta banale, se sullo spirito di servizio prevale l'occupazione del potere.

Nei suoi interventi, signor ministro Gava, c'è la passiva registrazione della gravità crescente. Le cifre dell'insicurezza sempre maggiore, lei non le nasconde. Non è quindi per questa omissione che noi chiediamo la sua sostituzione al Viminale. Noi la chiediamo perché a questa consapevolezza non fanno seguito atti che importano un mutamento, non fa seguito una politica efficace dell'ordine pubblico, non fa seguito un'azione concreta.

Non le mancano né i poteri, né gli uomini, né i mezzi. E se questo fosse il problema, se non avesse risorse sufficienti, uomini sufficienti, poteri sufficienti per coordinare ed indirizzare, il ministro dell'interno troverebbe comunque nel nostro gruppo parlamentare un sostegno ed un consenso.

Già, ad esempio, sulla riforma della legge antimafia si è sviluppata una proficua collaborazione tra i rappresentanti del nostro gruppo nella Commissione giustizia, gli altri colleghi della stessa Commissione ed il senatore Ruffino che, in rappresentanza del Governo, ha dato sempre

prova di serietà e conoscenza dei problemi.

Per noi la garanzia della sicurezza dei cittadini è un impegno di carattere democratico che supera le collocazioni di parte, perché la sicurezza della vita e della libertà concorrono a definire il minimo di quadro democratico entro il quale si svolgono le relazioni politiche.

Ma non sembra che il problema principale sia quello dei mezzi. Lei ad esempio, signor ministro, parlando il 5 dicembre 1989 dinanzi alla Commissione affari costituzionali alla Camera, precisò a proposito della situazione di Napoli: «Il vero problema è quello di una migliore utilizzazione degli uomini, di una più efficace gestione del personale impegnato nella lotta contro il crimine e quindi, in definitiva, di una razionalizzazione del loro impiego». Ma da allora la situazione, anche a Napoli, si è ulteriormente aggravata. La sicurezza e la vita sono ancora meno garantite.

Qualche mese prima al Senato, nella seduta del 19 settembre 1989 — si discuteva dell'assassinio di Lodovico Ligato — lei disse che il sottosviluppo nel Mezzogiorno non può funzionare da alibi rispetto all'impegno per la prevenzione e la repressione della criminalità organizzata.

«Pur in presenza di cause strutturali» — lei aggiunse — «possiamo, anzi dobbiamo, fare moltissimo per rimuovere il fenomeno criminoso». Era ed è giusto, ma in questo anno la situazione è ulteriormente peggiorata e, soprattutto, è cresciuta l'impunità.

Nonostante le nuove mappe delle associazioni mafiose, nel 1988 si denunciavano in media ogni mese 15 di queste associazioni; nel 1989 le denunce sono scese a 9. Le persone denunciate per associazioni mafiose erano, su media mensile, 197 nel 1989 e sono passate a 114 nel 1990. Le persone complessivamente denunciate in tutta Italia, sempre su media mensile, sono passate da 37 mila nel 1989 a 8 mila nel 1990.

Nel primo quadrimestre di quest'anno, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, nonostante l'impegno delle forze

dell'ordine, sono diminuiti i quantitativi di droga sequestrati, sono diminuite le operazioni contro il traffico, è diminuito il numero delle persone denunciate per traffico e spaccio, mentre è aumentato, seppur lievemente, il numero dei decessi.

Perché tutto questo? Soprattutto perché il ministro dell'interno, che in base alla legge è autorità nazionale di pubblica sicurezza ed ha il dovere di coordinare i compiti e le attività delle forze di polizia, non svolge le sue funzioni.

Il coordinamento è la premessa dell'efficacia. Nessun risultato utile ha dato l'Alto commissario antimafia, che però dipende direttamente dal ministro dell'interno.

In genere si guarda al coordinamento tra polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza. Ma ci risulta che c'è un ben più grave problema di coordinamento tra il servizio ordinario ed i diversi servizi specializzati della polizia di Stato (polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale). Non c'è una sala operativa comune neanche tra le diverse specialità (questo è quanto ci risulta).

Il questore che, sempre in base alla legge, è l'autorità provinciale di pubblica sicurezza, se ha bisogno di utilizzare le varie specialità, non può disporre direttamente ma deve chiedere prima al ministero, che eventualmente lo autorizza. E se ha bisogno di rinforzi da altre province, deve prima chiedere al prefetto, il quale inoltrerà la richiesta al ministero, e così via.

Una polizia moderna è, soprattutto, una polizia veloce, in grado di operare con una velocità di movimento ed un flessibilità di impiego concorrenziali con quelle del crimine. Ma questi sbarramenti ottocenteschi — e non risulta che vi sia alcuna iniziativa per rimuoverli — impediscono la fluidità dell'azione, fanno prevalere il privilegio delle corporazioni interne e del rango sull'obiettivo della sicurezza del cittadino.

La polizia concorrenziale con il crimine è in grado di usare la tecnologia come supporto informativo ed operativo. Ma circa 7 mila posti di tecnici essenziali nella polizia

scientifica e nell'attività informatica sono ancora vacanti e non si comprende se e quando verranno ricoperti.

Sul piano strategico vige una scelta di fondo che tende a privilegiare le operazioni spettacolari e non quelle utili, che non investe nel potenziamento delle strutture investigative ordinarie che danno risultato solo nel medio e nel lungo periodo. Perciò manca una costante pressione investigativa e informativa nei confronti della criminalità organizzata.

La mappa delle bande mafiose di Napoli è stata fatta solo l'anno scorso. Ma il cittadino comune si chiede prima le ragioni del ritardo, e poi perché a questa analisi dettagliata non siano seguiti risultati soddisfacenti.

È stato fatto l'elogio della banca dati interforze, ma forse occorrerebbe verificare la quantità e la qualità dei dati versati dalle singole forze. Un esempio dell'errata strategia dell'immagine, a scapito di quella del risultato, ci viene dall'Aspromonte. Tutti abbiamo potuto ammirare le inutili quanto costose, e soprattutto preannunciate, evoluzioni del reparto speciale anti-sequestri, ma i sequestri continuano ed i sequestrati in Aspromonte continuano ad essere liberati — ultimo il caso Celadon — attraverso la tragica via maestra del pagamento del riscatto.

Ci hanno riferito invece che le forze dell'ordine in Calabria non dispongono ancora di una mappa aggiornata e fedele dell'Aspromonte, che le strade e gli incroci che portano in Aspromonte sono quasi sempre privi di sorveglianza, che significative proprietà immobiliari nella Locride stanno passando nelle mani di persone sino a poco tempo fa poverissime.

A Bovalino esiste una strada chiamata viale Paul Getty per via della fonte del denaro servito a realizzare il viale e le case che vi si affacciano; è probabile che in qualche altra città vi saranno tra non molto un viale Casella ed un viale Celadon. E non sembra che su queste vicende si compiano gli accertamenti necessari.

La nuova legge antimafia ha dato potere di indagine bancaria anche alle forze della polizia di Stato, ma non risulta che il mini-

stro dell'interno — spero che lo abbia fatto, ma, ripeto, non risulta — abbia emesso disposizioni per la nuova formazione professionale e questo, come è noto, mentre languono anche le indagini patriomionali della guardia di finanza.

Sappiamo che alcuni uffici funzionano per fortuna egregiamente, ma questo non fa che porre ancora più in risalto la debolezza della complessiva strategia di risposta al crimine.

L'assenza di queste misure tecniche rende faticoso e non soddisfacente il lavoro delle forze dell'ordine, ma non possiamo ignorare che nessuna organizzazione criminale, per quanto agguerrita, avrebbe potuto conoscere lo sviluppo che ha avuto la mafia nella seconda metà degli anni ottanta se non si fossero manifestati processi di spostamento delle sedi decisionali fuori delle istituzioni rappresentative, di indebolimento delle autonomie locali, di delegittimazione della funzione giurisdizionale e di corrosione delle istituzioni legali nel Mezzogiorno.

La mafia non si è estesa per virtù proprie. Una democrazia moderna, che occupa un posto di tutto rispetto sulla platea del mondo, ha i mezzi per ridimensionare questo crimine. Ma la mafia ha trovato nell'indebolimento della democrazia un fattore aggiuntivo della propria espansione. Per queste ragioni la questione mafiosa coincide largamente con la questione democratica e può diventare un fattore costitutivo del nostro sistema politico.

La strada è in sé semplice: separare nettamente la mafia dal sistema legale. La mancanza di barriere ha contribuito a fare della mafia un altro Stato, violento e totalitario. Se la mafia fosse nettamente separata dal sistema legale, i suoi giorni sarebbero contati. Basti considerare la differenza tra terrorismo rosso e terrorismo nero. Il primo venne isolato dalla società e dalle istituzioni; la compattezza del mondo politico e delle istituzioni, sia pure faticosamente conquistata, condusse alla sua sconfitta. Il terrorismo nero è tuttora largamente impunito, come la loggia P2, perché ha avuto ed ha agganci potenti in settori del sistema politico ed istituzionale.

La separazione si può attuare con nuove regole elettorali che eliminino lo scandalo del voto di preferenza, che è causa di corruzione, di violenza e di controllo dell'espressione elettorale. I cittadini scelgano non i candidati, ma gli schieramenti e il sindaco che vogliono al governo della città.

Va restituita dignità ed autorevolezza alla presenza dello Stato nel Mezzogiorno. Le politiche dell'emergenza sul piano giudiziario e su quello economico si sono dimostrate fallimentari. Il sud e la lotta contro la mafia hanno bisogno di una straordinaria ordinarità, senza la quale tutte le iniziative, anche le migliori, rischiano di essere inghiottite dalla palude generale.

Le vittime sono troppo spesso lasciate sole. In molti casi le parti civili hanno abbandonato il processo contro gli imputati per l'assassinio dei loro cari a causa delle intimidazioni e della solitudine. È di oggi la notizia della assoluzione degli imputati per l'omicidio del sindaco di Gioia Tauro. La vedova ha intrapreso una coraggiosa lotta nella dignità e nel rigore morale per la verità sull'omicidio del marito: ora è più sola e più debole. Noi vogliamo esprimerle una sentita e composta solidarietà.

Qualche passo avanti nella separazione tra legale ed illegale è stato fatto nel mondo bancario che, come è noto, non dipende dal ministro dell'interno.

La circolare n. 29 dell'ABI, emanata nei giorni scorsi, ha emesso indicazioni per l'attuazione tanto dell'intesa di Basilea del 12 dicembre 1988, quanto della nuova legge antimafia. E comunque il mondo bancario ha preso consapevolezza, anche grazie all'impegno della Banca d'Italia, dell'assoluta necessità per il moderno mercato finanziario di separare la ricchezza legale dall'altra. Speriamo che non vengano incrinata le condizioni che consentono all'istituto di svolgere questo ruolo.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo dibattito si tiene all'indomani di una importante iniziativa del Presidente della Repubblica che ora chiama correttamente in causa anche le nostre responsabilità. Non intendiamo parteggiare nè

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

per chi ha denunciato nè per chi ha respinto l'accusa. Ma due sono i fatti ineludibili. Primo: da 10 anni si attende giustizia su alcuni grandi omicidi politici. Secondo: il fronte della resistenza alla mafia, invece di rafforzarsi, di espandersi, rischia di dividersi, di frantumarsi, di lacerarsi. È questo che ci preoccupa prima di ogni altra cosa. Possiamo tutti immaginare la soddisfazione di uomini come Santapaola e Rijna che, mentre lo Stato è debole e la società è divisa, continuano a dominare, uccidere, corrompere, a piegare indisturbati uomini ed istituzioni dalle loro dorate latitanze.

È nostro compito — di noi tutti — lavorare perché vengano ristabilite condizioni di unità e di solidarietà nella lotta contro la mafia e contro il crimine. Ma questa unità, questa solidarietà non possono costruirsi sulla irresponsabilità politica. Non ci muove naturalmente alcun personale pregiudizio nei confronti dell'onorevole Gava. Noi auspichiamo che segua un dibattito non viziato da preconcetti ma fondato sul bilancio oggettivo dei risultati e dei pericoli. Questo bilancio è toccato farlo al maggior partito di opposizione, che ha corrisposto così ai suoi doveri istituzionali e politici.

Noi che siamo una grande forza nazionale individuiamo e denunciando un nodo di fragilità istituzionale e di ridotta legittimazione politica nella permanenza dell'attuale ministro dell'interno. Questa fragilità e questa ridotta legittimazione fanno oggi da ostacolo ad una azione solidale.

Un suo predecessore, in una occasione tragica per la democrazia, non esitò un attimo a riconoscere una propria responsabilità politica e a lasciare il Viminale.

Noi, di fronte alla crisi gravissima e crescente dei diritti e della legalità, di fronte all'assenza di risposte di strategia, invitiamo il ministro dell'interno a dimettersi, dando segno di autorevolezza e di senso dello Stato. Glielo chiediamo sulla base dei fatti, per il nostro senso di autonomia e di responsabilità, nell'interesse di milioni di donne e di uomini che vogliono un futuro migliore, più libero dalla violenza, per sé stessi e per i loro figli (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Raffaele Costa. Ne ha facoltà.

RAFFAELE COSTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mozione presentata dal gruppo comunista richiede una analitica attenzione. Essa si compone di tre parti. La prima, di natura espositiva ed oggettiva, fa riferimento a fatti criminali, ad indici numerici, per taluni aspetti limitati o generici. La seconda parte (che è più ampia) attiene alla ricerca delle cause organiche e funzionali della criminalità e della sua espansione. Nella terza parte, infine, si traggono, o si pretende di trarre, le conseguenze politiche, con la richiesta di dimissioni del ministro dell'interno.

Pur senza sottovalutare la gravità e la vastità del fenomeno criminale e pur rispettosi del diritto alla critica, alla censura ed alla sfiducia, non possiamo non rilevare una certa approssimazione nella logica — soprattutto politica — della mozione.

Mi sia consentito dire che le cifre sono, nella realtà, forse anche più allarmanti di quelle evidenziate dai compagni comunisti nella premessa della loro mozione, la quale si limita peraltro a rimarcare un certo fenomeno. Ma appare molto riduttivo e per certi versi anche strumentale far ricadere quasi unicamente responsabilità, politiche o meno, su di un Governo o addirittura su di una persona.

Abbiamo tutti sicuramente responsabilità individuali ....

GIAN CARLO PAJETTA. Quel «tutti» puoi toglierlo!

RAFFAELE COSTA. ... o di partito o di gruppo, di maggioranza o di opposizione, proprie del potere legislativo, di quello esecutivo, di quello giudiziario del quale facciamo parte, ed è certo che il ministro dell'interno ha responsabilità, del resto da lui stesso riconosciute, più vaste di quelle di altri.

Dobbiamo però chiederci, con un certo distacco, con un minimo di obiettività, cercando quindi la verità prima del consenso e tentando di centrare le cause dei crimini accanto agli strumenti per la loro rimo-

zione prima dell'affermazione di linee di partito, per quali ragioni il nostro paese, più ricco o meno povero, più giusto o meno ingiusto, sicuramente più progredito in tanti settori, abbia consentito che nel suo seno covassero fenomeni di degenerazione individuali o sociali capaci di condurre ad una molteplicità di delitti frutto di singoli, sovente di più persone, talvolta di vaste organizzazioni.

Mi pare semplicistico ridurre il diffuso e grave fenomeno della criminalità alle cause esplicitate nella mozione comunista, alle connessioni, alle esistenze — talvolta documentate — tra mafia e politica, al pur importante mancato coordinamento tra certe forze di polizia, ovvero — e qui ci troviamo dinanzi a note molto fragili — alla presunta mancanza di un programma per superare l'emergenza.

Fatti sicuramente allarmanti, questi, che hanno molti padri, figli di tante colpe, di omissioni più che decennali, di carenze legislative, di diritti mai fatti valere o cresciuti in modo distorto, di lacune in tanti settori della vita sociale a cominciare dalla pubblica amministrazione che nel suo complesso presenta aree di malaffare, che sicuramente è burocratizzata, zoppicante, sovente acefala anche localmente, assenteista, abusiva, impreparata e provvisoria, arrogante e improduttiva.

Gli uffici pubblici fanno acqua in un crescendo preoccupante da vent'anni a questa parte. Il fenomeno è cominciato agli inizi degli anni '60; e quando gli uffici pubblici nel loro complesso non funzionano, neanche quelli che hanno compiti di vigilanza sull'ordine pubblico — occorre dirlo onestamente —, non si può pensare che la società sia affiancata nel suo sviluppo e nella sua vita quotidiana da strumenti utili a garantire la sicurezza nello sviluppo sociale.

Quando un Parlamento ondeggia, talvolta paurosamente, nella legislazione relativa alla giustizia, tra garantismo e rigore, facendo alternativamente prevedere, sovente sulla base di emozioni, la dilatazione dei diritti dei singoli ovvero la sicurezza a qualsiasi costo, comprimendo diritti fondamentali, non si può pensare che

il tessuto sociale si dimostri capace di assorbire i contraccolpi delle sue tensioni e delle sue contraddizioni.

Quando la magistratura, anche attraverso i suoi organi di autogoverno, ma soprattutto nella sua vita quotidiana, non dimostra di aver superato i suoi più difficili momenti di crisi, e talvolta offre argomenti a chi intende indebolirne insieme prestigio, credibilità e funzionalità, non si può pensare che il rispetto della legge, che deve trovare nell'attività giudiziaria un idoneo riequilibrio, sia una costante e venga sentito come un dovere.

Nasce in molti, spesso nei soggetti più deboli, la speranza, la convinzione, a volte la certezza, in una sorta di diritto all'impunità. I «quando» potrebbero continuare a dimostrazione di una situazione difficile di debolezza dell'apparato statale nel suo complesso, di un certo distacco dei cittadini dalle istituzioni o anche di una certa indifferenza di moltissimi cittadini dinanzi a problemi vasti e complessi, la cui soluzione viene spesso affidata, con scarico di responsabilità, sempre e soltanto ad altri.

Il ministro Gava, all'inizio del suo intervento, reso pochi giorni fa in quest'aula, ha rievocato la seguente citazione di Zanardelli relativa al Ministero dell'interno: «La prima forza di detto ministero consiste in una buona ed efficiente amministrazione locale». Amministrazione in senso complessivo, comprendente enti territoriali autarchici, enti decentrati del potere statale soprattutto, di quello regionale, di quello provinciale; e oggi si potrebbe allargare al parastato, ai corposi enti parapubblici.

L'amministrazione pubblica, come si è detto, non è complessivamente valida, non è complessivamente efficiente; qualcosa si sta però muovendo, nel tentativo di reagire alle molte carenze dell'apparato pubblico.

A me pare ingiusto dimenticare che in queste ore sta diventando legge la riforma delle autonomie locali, un provvedimento che solo un anno fa pareva compromesso dalle spinte contraddittorie provenienti dalle diverse componenti del Parlamento

ed anche della stessa maggioranza. In tale provvedimento esiste anche una norma specifica volta a contrastare, o a tentare di contrastare, l'inquinamento mafioso nelle amministrazioni locali.

A me pare altrettanto ingiusto dimenticare che in questi giorni sta diventando legge il provvedimento antidroga che «ciondolava» in Parlamento da undici anni, cioè da quando la legge n. 865 cominciò a manifestare le sue rughe e la sua inadeguatezza ai tempi. Questo provvedimento, dovuto in larga parte all'iniziativa del Ministero dell'interno, è destinato ad affrontare, insieme con la più forte collaborazione tra forze di polizia dei diversi Stati, il problema del traffico degli stupefacenti, che costituisce fonte, motivo ed occasione di grandi e di piccoli delitti, nonché della dilatazione del fenomeno dell'abuso degli stupefacenti.

L'opposizione, soprattutto comunista, ha svolto e svolge il suo ruolo. Con senso della misura e di responsabilità, con convinzione, anche se senza iattanza, i liberali ritengono che il lavoro intrapreso possa, anzi debba essere continuato: dal Governo, dal Ministero dell'interno, dal ministro Gava.

I liberali non sono per l'affermazione di responsabilità anche politiche individuali sulla base di parametri quasi esclusivamente oggettivi. Leggendo la mozione comunista sembra di vedervi una sorta di equazione: secondo il PCI, se le cose per un certo tipo di ordine pubblico, cioè per i delitti comuni grandi e piccoli, sono turbate in un crescendo da un decennio almeno, e cioè dalla fine del terrorismo, la responsabilità sarebbe quasi unicamente del Governo attuale, anzi del ministro dell'interno.

GIAN CARLO PAJETTA. Ma anche prima!

RAFFAELE COSTA. Troppo facile troppo ingiusto! Il problema dell'ordine pubblico trascende massicciamente i confini anche vasti dell'ordinamento penale, già non riconducibili al solo ministro dell'interno, per assumere una valenza molto vasta.

Lo stesso Presidente della Repubblica è sceso in campo per conoscere, per discutere; lo stesso Parlamento, attraverso la Commissione antimafia, conosce, pesa e verifica quotidianamente, talvolta impotente, una realtà di profondo malessere, di grande disagio, di ferite laceranti, che non solo non appare agevole colpire, ma che anche frenare risulta difficile.

Signor Presidente del Consiglio, la lettura degli atti relativi all'attività del Ministero dell'interno di questi ultimi giorni mi ha fatto e mi fa riflettere su due indici emblematici: il primo è relativo ad un problema di ordine pubblico concernente un tipo di delitto aberrante; il secondo concerne un malessere sociale di grande allarme: mi riferisco ai sequestri di persona ed alla diffusione degli stupefacenti.

Ho letto un dato sui sequestri di persona: sono stati 628 in vent'anni ed hanno reso 400 miliardi; oltre cento persone non sono tornate a casa o non vi faranno ritorno; circa 2 mila persone sono state arrestate, perché colpevoli o gravemente indiziate di tale delitto. Quante di queste sono tornate a casa? Quasi tutte. È un confronto drammatico, soprattutto se si rileva, come è stato rilevato dal ministro dell'interno e non dal PCI, che talvolta i correi del delitto sono stati scarcerati prima della liberazione dell'ostaggio.

Ho sotto gli occhi i dati fornitimi stamani dal servizio centrale antidroga, il cui coordinamento — anche se l'onorevole Violante sembra dimenticarlo, ma talvolta gliene ha dato atto — funziona adeguatamente. Si tratta di dati relativi alla diffusione della droga negli ultimi 4 mesi, dal gennaio all'aprile del 1990, rapportati all'uguale periodo del 1989: sono stabili i sequestri di droga pesante, in diminuzione quelli di droga leggera, diminuisce il numero degli arrestati per spaccio o dei deferiti al pretore o dei consumatori segnalati.

Segnali positivi? Forse. L'allarme sociale potrebbe aver sortito i suoi primi effetti. Ma il numero dei morti sembra destinato a crescere nel corso del 1990 rispetto al 1989, seppure in misura meno crudele rispetto agli anni precedenti.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

No, non siamo ancora ad una svolta; c'è soltanto qualche pallida speranza che le morti rappresentino il dato terminale, più drammatico di un processo che parte da lontano, da molto lontano, da quegli anni in cui la lotta alla droga non era capita da tutto il Parlamento (*Applausi dei deputati dei gruppi liberale e della DC*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Valensise. Ne ha facoltà.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Presidente del Consiglio, signor ministro, il nostro intervento in questo dibattito non può prescindere al suo inizio — visto che si tratta delle funzioni e delle responsabilità del ministro dell'interno — dal rivolgere un omaggio sincero e cordiale, dall'espressione di sensi della più alta solidarietà alle forze dell'ordine, ai carabinieri, alla polizia, alla guardia di finanza che, nella lotta alla criminalità, hanno fatto e stanno facendo compiutamente il loro dovere nell'ambito delle direttive, delle indicazioni e delle politiche che sono loro assegnate.

Desidero aggiungere che interveniamo nel dibattito consci dell'aura diffusasi nel paese dopo l'iniziativa del Capo dello Stato, che ha ritenuto di esternare, con un intervento di cui tutta la stampa si occupa, le sue alte preoccupazioni — che sono da condividere — manifestate anche attraverso un comunicato ufficiale del Quirinale. Si tratta di preoccupazioni che non risparmiano suggerimenti equilibrati, indicazioni, prescrizioni e inviti anche al ministro dell'interno.

Una terza ragione di intervento mi riguarda personalmente: la mia provenienza personale e dal punto di vista del mandato parlamentare da una delle zone più tormentate dalla criminalità comune e organizzata, la Calabria. Si tratta di una zona ad altissimo rischio, rispetto alla quale non intervenire, relativamente a materie di questo genere, non è consentito ad un politico, ad un modesto operatore politico che vive a contatto quotidiano con realtà assolutamente drammatiche e du-

rissime, vissute in prima persona dagli onesti, che sono la stragrande maggioranza dei cittadini, il 99 per cento della popolazione calabrese e di quella meridionale in genere. Questi vedono la propria attività, il proprio sviluppo ed il proprio riscatto gravissimamente condizionati, giorno per giorno, da forze oscure contro le quali la prevalenza dello Stato sembra un sogno che tarda ad avverarsi.

Aggiungo una notazione di carattere personale, onorevole Gava. Con sincerità e con franchezza, all'inizio del suo intervento del 17 maggio in quest'aula, rispondendo ad interpellanze sulla situazione dell'ordine pubblico, ella ha usato non a caso espressioni che politicamente hanno un loro valore. Ella ha detto all'inizio del suo intervento, certamente meditato: «Le condizioni della sicurezza pubblica si presentano, invece, estremamente gravi al punto tale che il ministro dell'interno, al quale se ne addossa la responsabilità, ne è completamente sopraffatto».

ANTONIO GAVA, *Ministro dell'interno*. Sono parole dell'onorevole Zanardelli.

RAFFAELE VALENSISE. Lo so, ma è lei che ha citato Zanardelli.

ANTONIO GAVA, *Ministro dell'interno*. Ho citato Zanardelli.

RAFFAELE VALENSISE. Ma ha fatto sua un'espressione di Zanardelli!

GIAN CARLO PAJETTA. Non possiamo chiedere le dimissioni di Zanardelli!

ANTONIO GAVA, *Ministro dell'interno*. Legga l'intervento, per cortesia!

RAFFAELE VALENSISE. «Invero, nei primi quattro mesi di quest'anno...»

ANTONIO GAVA, *Ministro dell'interno*. Questo è sempre Zanardelli, si tratta del 1878.

RAFFAELE VALENSISE. Ma lei ha utiliz-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

zato queste parole di Zanardelli: poteva farne a meno!

MAURO MELLINI. Poteva citare «torna a Sorrento».

PRESIDENTE. Onorevole Valensise, non attribuisca il pensiero di Zanardelli all'onorevole Gava. Si tratta anche di epoche diverse.

RAFFAELE VALENSISE. Sono perfettamente d'accordo, allora era inutile citarlo. Delle due l'una, Presidente: o il pensiero di Zanardelli di 100 anni prima coincideva con il pensiero e lo stato d'animo dell'onorevole Gava oggi, oppure era inutile la citazione.

PRESIDENTE. Bisogna capire la situazione.

RAFFAELE VALENSISE. Voglio dire che l'onorevole Gava ha avvertito il bisogno di ripetere 100 anni dopo davanti alla Camera la parola «sopraffatto» utilizzata da Zanardelli 100 anni or sono.

ANTONIO GAVA, *Ministro dell'interno*. Legga l'intervento, per favore!

RAFFAELE VALENSISE. A prescindere dalla ricercatezza della citazione non fortunata, e che io avrei evitata perché un ministro dell'interno non cita un altro ministro dell'interno che 100 anni prima si è dichiarato sopraffatto dalla criminalità — comunque ognuno ha il diritto di fare le citazioni che ritiene opportune —, sta di fatto che definire un ministro dell'interno sopraffatto ben si attaglia alla situazione drammatica in cui versa oggi l'ordine pubblico in tutta Italia.

Il primo problema attiene alla contiguità del fenomeno criminale nelle zone dell'Italia meridionale con la politica. Ella — e mi auguro di non incorrere in un'altra citazione di Zanardelli — a pagina 24 del *Resoconto stenografico* della seduta pomeridiana del 17 maggio 1990 si è occupato delle contiguità tra mafia e politica. Ha parlato di preoccupazioni, senza però an-

dare a fondo in un fenomeno tra i più preoccupanti.

Si è detto da varie parti e si continua a dire (lo ha detto anche lei in un altro punto del suo discorso che non cito per ragioni di tempo) che c'è stato ed è in corso un tentativo da parte di organizzazioni criminose di agire diversamente e di trasformare la contiguità in pressioni autentiche.

Purtroppo sono state uccise 9 persone candidate nelle liste elettorali, e questi omicidi hanno punteggiato drammaticamente i giorni della campagna elettorale. Come è stato ricordato in quest'aula un momento fa, la situazione di alcuni enti del Mezzogiorno presenta caratteristiche di contiguità tanto preoccupanti da indurre il ministro della sanità, onorevole De Lorenzo, a fare determinate affermazioni e a parlare di fatti noti alla pubblica opinione e a tutti i cittadini, soprattutto a quelli che vivono nel Mezzogiorno.

Disponiamo di indicazioni che ci dicono che certe patologie — che ci auguriamo non si producano più, ma determinati segnali ci dimostrano che sono purtroppo destinate a riprodursi — in certe maggioranze, che si formano, si sfasciano e poi si ricompongono in altra forma, non sono frutto del contrasto politico e della dialettica delle forze politiche, ma del contrasto di altri interessi, di stimolazioni che vengono da altri ambienti, di altre situazioni; insomma, sono il frutto di fatti estranei alla politica, con la «p» maiuscola o con la «p» minuscola: esse attengono alla «politica dei faccendieri», ad un tipo di politica che fa sospettare contiguità precise tra mondo della criminalità e amministrazione degli enti locali.

Onorevole ministro, il sottoscritto ha presentato qualche anno fa, con specifico riferimento alla Calabria, una proposta di inchiesta parlamentare secondo la quale una Commissione monocamerale (nel rispetto delle competenze della cosiddetta Commissione antimafia, che ha il compito specifico di vigilare sull'applicazione della legge Rognoni-La Torre) avrebbe potuto compiere in tempo breve (tale proposta è inserita nel programma e mi auguro che sia presto inclusa nel calendario dei lavori)

una mirata indagine parlamentare su tre versanti.

Il primo è quello relativo agli enti locali e regionali (comuni, province, unità sanitarie locali); occorre che, nell'ambito della dialettica che si instaura in una Commissione parlamentare d'inchiesta, si accerti, operando un'analisi per campione, in che cosa consistano le patologie della governabilità in quelle zone, legate a sospetti che occorre chiarire e spiegare. Altrimenti si farà di cento erbe un fascio e si alimenteranno sospetti intollerabili, che poi esploderanno o produrranno addirittura vittime, come è accaduto recentemente quando alcuni candidati alle elezioni amministrative hanno perduto la vita.

Il secondo oggetto dell'inchiesta parlamentare che ho proposto dovrebbe consistere nell'analizzare il sistema bancario del Mezzogiorno, un sistema che è molte volte destinatario di pressioni e condizionamenti — ai quali solo le grandi banche del nord possono forse sottrarsi — che occorre osservare da vicino sia per quanto riguarda il riciclaggio, la «ripulitura» del denaro sporco, sia per ciò che concerne aspetti relativi alle condizioni patrimoniali di coloro i quali vivono grazie al delitto.

Il terzo versante dell'inchiesta è rappresentato dalle strutture giudiziarie che — non è un mistero per nessuno — sono carenti in tutto il Mezzogiorno — in particolare in Calabria — e hanno bisogno di miglioramenti che, anche se non possono limitarsi al personale, devono indirizzarsi soprattutto in tal senso; inoltre, dovrebbero riguardare anche le strutture logistiche tramite le quali si esercita materialmente la giustizia. Tutto ciò è evidente agli occhi della stragrande maggioranza dei cittadini onesti, che vivono male in presenza di un impianto giudiziario che fa acqua da tutte le parti.

I magistrati operano con grande spirito di abnegazione ma soffrono molte limitazioni nelle loro possibilità di agire per rendere giustizia in modo celere. In questi uffici giudiziari vengono inviati gli uditori, che non hanno esperienza; i magistrati più anziani non fanno domanda per quelle destinazioni. Abbiamo chiesto al Presi-

dente del Consiglio e al ministro di grazia e giustizia di adottare, anche mediante un decreto, misure urgenti per incentivare tali domande, prospettando ai magistrati benefici di carriera, indennità di rischio e di alloggio. Non abbiamo ricevuto risposta, per cui, a Locri come a Palmi, operano oggi benemeriti uditori, la professionalità dei quali è però assai ridotta, come può essere quella di giovani — pur valorosi — che hanno appena vinto il concorso. Pertanto, alcune procure della Repubblica sono affidate soltanto alla buona volontà dei capi di quegli uffici, che soffrono limitazioni enormi.

Mi auguro che il Governo, nell'ambito delle sue competenze, incoraggi la maggioranza a tradurre in realtà la nostra proposta di istituzione di una Commissione d'inchiesta: volevamo in quel modo lanciare un messaggio ma non se ne è fatto nulla.

Nel suo intervento del 17 maggio scorso, il ministro dell'interno ha, per la verità, esaminato i problemi dello sviluppo e dell'occupazione, che restano le coordinate fondamentali della questione meridionale. Devo sottolineare con forza, onorevole Gava, una carenza del Governo nel suo complesso ma anche del ministro dell'interno in modo specifico. Ella riconosce con grande obiettività che lo sviluppo e l'occupazione restano le coordinate principali del problema del Mezzogiorno; come deputato eletto nella circoscrizione calabrese, ho tuttavia il dovere di farle una domanda: per quale ragione il Governo sta lasciando morire — allo spirare della X legislatura — la legge che nel settembre 1987 fu approvata dalla Camera?

Questo provvedimento è fermo al Senato dal 1988, senza che il Governo, che l'aveva condiviso e sostenuto nella fase di discussione e approvazione in Commissione in sede legislativa presso la Commissione bilancio della Camera, si adoperi affinché sia rapidamente varato.

Il progetto di legge in questione comporta benefici finanziari per la Calabria. Il Governo precedente a quello in carica presentò una serie di emendamenti che, con-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

siderata la configurazione del provvedimento, ne impedivano in pratica l'approvazione. Da allora non se n'è saputo più niente.

Lei, onorevole Gava, afferma giustamente che sviluppo e occupazione restano le coordinate essenziali per far fronte ai fenomeni che si manifestano nel Mezzogiorno. Vorrei sapere allora come il ministro dell'interno, considerata la sua responsabilità, non si sia posto determinati quesiti. Lei, onorevole ministro, ha indicato le percentuali di disoccupazione registrate nel meridione, che sono ancora più gravi se riferite ai singoli centri: a Reggio Calabria la disoccupazione è superiore al 35-36 per cento! Mi domando per quale ragione la maggioranza non abbia agito perché si procedesse alla rapida approvazione del provvedimento per la Calabria.

Le altre forze politiche non si sono mosse, come invece abbiamo fatto noi, sia in sede centrale che periferica, per premere sui partiti di maggioranza affinché il progetto di legge ricordato fosse varato. Invece, ripeto, è fermo al Senato, come se fissare misure straordinarie ed eccezionali di intervento a favore della Calabria fosse un delitto; come se — ma lei, onorevole ministro, ha respinto questa ipotesi — erogare risorse a una zona tra le più disastrose d'Italia fosse addirittura un contributo, sia pure indiretto, alla criminalità. In tal modo, tuttavia, si penalizzano i buoni, coloro che sono dalla parte degli onesti; si penalizza un'intera popolazione il cui tasso di disoccupazione è assolutamente intollerabile e dà luogo alle coordinate alle quali ella ha virtuosamente accennato, senza, tuttavia, trarre le dovute conseguenze sul piano operativo. Al riguardo la sua competenza, sia pure non diretta, è indiscutibile: le questioni relative all'ordine pubblico interessano il suo dicastero, rientrano tra le sue responsabilità ministeriali.

Per quanto concerne il controllo del territorio, abbiamo letto sui giornali la disponibilità del ministro Martinazzoli a inviare gli alpini in Aspromonte. Siamo favorevolissimi a tutte le possibili utilizzazioni operative degli alpini, a questo felice coinvol-

gimento di reparti delle forze armate in Calabria o in altre zone ad alto rischio di criminalità. Tuttavia non è questo il problema: se è vero come è vero — e tutti siamo d'accordo — che gli alpini non possono svolgere funzioni di polizia né preventiva né giudiziaria, che sono devolute ad altre forze, a parte i benefici di natura economica o morale che la presenza delle forze armate può arrecare in generale, mi sembra che il controllo del territorio non possa essere realizzato attraverso questi trasferimenti.

Certo, la Calabria merita, come altre regioni d'Italia, che vi siano truppe, reparti dell'esercito. Non vedo tuttavia per quale ragione occorra collegare la presenza di questi benemeriti reparti alla questione della criminalità, che è di diversa natura e che va risolta con i mezzi che lo Stato ha a disposizione per fronteggiarla.

Siano quindi benvenuti gli alpini, se e quando verranno; tuttavia, altri saranno i loro compiti. Li accoglieremo festosamente come meritano, per come sono, ma soprattutto in considerazione delle loro antiche tradizioni.

Il problema del controllo del territorio non è stato però risolto; e non è stato risolto perché sono sbagliate le strategie adottate. Se i risultati sono quelli che abbiamo sotto gli occhi, ciò dipende anche dal fatto che ancora si parla dell'Aspromonte come se fosse l'Himalaia. In realtà sull'Aspromonte si può andare anche a fare escursioni, agevolmente, senza difficoltà.

Onorevole Presidente del Consiglio, dobbiamo allora renderci conto che evidentemente sono sbagliate le strategie. Quelle che noi invochiamo da sempre sono estremamente semplici: mi riferisco soprattutto al rafforzamento delle stazioni dei carabinieri, che dovrebbero costituire la gendarmeria di campagna tesa a garantire una presenza continuativa sul territorio: sono le uniche che possono operare un effettivo controllo di ogni zona affinché in previsione di eventuali azioni criminose siano poste in essere efficaci attività dissuasive. Ma per rafforzare tali stazioni è

necessario dotarle di organici maggiori di quelli attuali.

I comandi dei carabinieri hanno finora seguito la strategia delle cosiddette compagnie speciali o dei reparti speciali: ottime istituzioni, che tuttavia sono concentrate solo in alcuni posti e non conoscono pertanto tutto il territorio in cui sono chiamate ad operare. Per questo non possono sostituirsi al lavoro costante che potrebbero svolgere i carabinieri nell'ambito della competenza delle rispettive stazioni.

Da molti anni il nostro gruppo ha invocato in quest'aula la moltiplicazione per dieci, per un limitato periodo di tempo, degli organici delle stazioni dei carabinieri; abbiamo inoltre chiesto che in alcuni luoghi particolari, quelli nei quali si formano le tentazioni criminose ed avvengono gli arruolamenti per i reati più gravi, siano istituite nuove stazioni. Ne abbiamo invocata una nuova, per esempio, nella frazione sperduta (ma non irraggiungibile) di Piminoro, nel comune di Oppido. Persino il vescovo, uomo di grande fede, santa persona, quando ebbe occasione di avvicinare un alto dignitario dello Stato e si sentì chiedere: «Cosa posso fare per lei ad Oppido?», rispose che l'unica grazia che gli si potesse fare era di creare una stazione dei carabinieri a Piminoro, trattandosi di una località isolata, difficile da raggiungere (ma solo perché la viabilità è disastrosa).

Ma questa stazione dei carabinieri non si è ancora vista, anche se si tratta di un'esigenza alla quale non si può non dare risposta. È veramente curioso che i rappresentanti del Governo non se ne accorgano!

Ho sentito parlare di precise strategie dei comandi, ma se queste sono sbagliate, debbono essere cambiate; e se le strategie operative confliggono con il buon senso e con quanto i cittadini si aspettano dallo Stato (soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno gli italiani si attendono una presenza autorevole e costante, che instauri un rapporto di fiducia tra il cittadino e lo Stato), bisogna ritenere che vi siano precise responsabilità politiche.

Signor Presidente, non si intende accu-

sare alcuno, ma è chiaro che stanno emergendo responsabilità politiche derivanti dall'eccessiva fiducia in talune opinioni smentite dalla realtà dalla trascuratezza e dallo scarso approfondimento dei problemi.

Il dato di fatto, onorevole Presidente del Consiglio, è che le stazioni dei carabinieri non dispongono degli organici necessari, perché questi sono disseminati nelle compagnie mobili e nei reparti radiomobili concentrati a Gioia Tauro, a Palmi ed a Rosarno. Quando sono chiamati ad agire, essi debbono operare in territori che non conoscono: per questo non possono compiere adeguatamente il loro dovere.

La prova di quanto sto dicendo, signor Presidente del Consiglio, signor ministro, è fornita dal fenomeno delle cosiddette vacche sacre, che desidero denunciare in quest'aula. Ne ho già parlato con il questore di Reggio Calabria, valorosissimo funzionario, e con il prefetto della stessa città, funzionario altrettanto capace, senza però ottenere alcun risultato.

Si tratta, signor Presidente, di un fenomeno di illegalità diffusa che dà adito ad una microcriminalità ancora impunita, che costituisce la base, il terreno, il sedime per la grande criminalità. Le vacche sacre sono bestie che persone ignote allevano a costo zero nei fondi della collettività, dei piccoli contadini delle campagne di Molochio, di Cittanova, di Polistena, di Taurianova, di S. Giorgio Morfeto di Melicucco e di Rizziconi. I territori di questi comuni sono invasi dalle cosiddette vacche sacre intoccabili: non si sa infatti di chi siano, la gente sa che è meglio che non le tocchino. Questa è la realtà che abbiamo denunciato molte volte, signor Presidente, e che fa emergere precise responsabilità di ordine politico.

Mi si dice che mancano norme apposite, tenuto conto che non si conoscono i proprietari di questo bestiame.

MAURO MELLINI. Delle vacche si occuperà il Consiglio superiore della magistratura!

RAFFAELE VALENSISE. Ma se queste

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

vacche non hanno padrone — vivaddio! — possono essere presuntivamente considerate come refurtiva.

Si dice che mancano adeguati strumenti normativi che consentano di affidare queste bestie a qualcuno per la macellazione; si aggiunge che non si saprebbe a chi devolvere il ricavato. Ma, signor Presidente, disposizioni del genere potrebbero essere emanate in via amministrativa oppure con un apposito disegno di legge.

Da tempo, in Sardegna, per combattere l'abigeato, si bollano le vacche e quella che risulta priva di punzonatura è considerata di provenienza ignota o illecita e il proprietario perseguibile.

In Calabria abbiamo le vacche sacre — è una mia espressione antica, diventata di dominio comune — le quali, onorevole Presidente del Consiglio, distruggono le olive. Nella piana di Gioia Tauro, come è noto, quando le olive si staccano dagli alberi, cadono sulle reti che gli agricoltori usano per economizzare sulla forza lavoro, ma le vacche sacre calpestando reti e olive, distruggono il raccolto!

Nel mio ufficio vengono persone esasperate per fatti di questo genere: se vanno dai carabinieri si sentono rispondere «che cosa ci possiamo fare?»; se vanno dal questore si sentono dire «non ci sono i mezzi legali». Il prefetto non può che ribadire che la situazione è sempre la stessa e così le vacche sacre la fanno da padrone!

Molti delitti sono riconducibili a questa attività di allevamento di bestiame a costo zero da parte di persone che rimangono sconosciute e che svolgono il loro lavoro sulla base di una illegalità diffusa, consentita dallo Stato; e dietro a ciò vi è una responsabilità politica oggettiva di coloro i quali sono preposti all'ordine pubblico.

Signor Presidente, sono situazioni intollerabili! Vi sono decine di migliaia di famiglie di piccoli imprenditori agricoli che vedono il frutto del loro lavoro distrutto da una notte all'altra, senza poter reagire! Quando si abita da soli in campagna, in zone isolate, quando nella stazione dei carabinieri vi è solo il piantone e nessun altro; quando la compagnia radiomobile è lontana, bisogna solo stare zitti! Non si può

andare a denunciare simili fatti, perché il cittadino ha tutti i doveri tranne quello di essere un eroe. Questa è la realtà! Il dovere di fare ciò che si può e si deve fare è degli uomini politici ed io sono qui a denunciare queste cose. Ma il cittadino che vive in campagna solo con la sua famiglia, se vede le vacche sacre può solo chiudere la porta e stare zitto; e se l'indomani arriva una pattuglia dei carabinieri, cerca di non farsi vedere insieme a loro!

Quando noi chiediamo il rafforzamento delle stazioni dei carabinieri, quando chiediamo misure per eliminare questo sconcio delle vacche sacre, che rappresentano il simbolo del prepotere dell'antistato nei confronti dello Stato, chiediamo di porre fine a cose al fondo delle quali vi è una responsabilità politica precisa. C'è poco da fare! Non so poi, scendendo nei particolari, a chi sia riconducibile tale responsabilità; sta di fatto che noi dobbiamo parlarne con il ministro dell'interno ed oggi anche, avendone la fortuna, con il Presidente del Consiglio, che è il coordinatore di tutte le attività del Governo.

Onorevole ministro Gava, mi auguro che le nuove misure, in particolar modo quelle di prevenzione patrimoniale, siano applicate. Ma, tanto per fare un esempio, i compensi per i custodi dei patrimoni sequestrati sono stati aumentati? Si tratta, lo sappiamo tutti, di attività a rischio. È necessario che tali misure siano promosse, ma per far ciò bisogna creare le ragioni ed i mezzi perché esse diventino realtà.

Concludo, signor Presidente, dicendo che il coordinamento tra le forze dell'ordine — che noi non abbiamo visto — è indispensabile e necessario; potrei continuare il mio intervento descrivendo i tanti casi di mancato coordinamento che purtroppo incidono oggettivamente sullo sviluppo e sull'incremento della criminalità.

Sono queste le ragioni per le quali ci riportiamo al contenuto sostanziale del documento da noi presentato, alle cui conclusioni necessariamente arriviamo sulla base delle considerazioni che ho brevemente esposto (ma se ne potrebbero aggiungere tante altre), dietro le quali non ci

sono le parole, non c'è la speculazione politica, ma c'è il pianto immeritato di decine di migliaia di cittadini italiani.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

**MAURO MELLINI.** Signor Presidente, ho sempre nutrito qualche perplessità sulla norma regolamentare che consente di presentare una mozione di sfiducia nei confronti di un singolo ministro; credo infatti che non sia in linea con la struttura della nostra Costituzione, che configura il rapporto tra Governo e Parlamento come un tutto unico, rispetto al quale la sfiducia individuale appare un fuor d'opera.

La conseguenza politica di tale disarmonia e di questo contrasto è che le mozioni di sfiducia nei confronti di singoli ministri divengono inesorabilmente (se non sono — e non hanno la capacità di esserlo, non lo sono mai state — forme di sfiducia verso il Governo) strumenti per rafforzare la posizione del nostro ministro interessato. Io e la mia parte politica non siamo sospetti di particolare condiscendenza e simpatia nei confronti del ministro Gava; infatti, al momento di votare la fiducia al Governo, abbiamo avanzato precise riserve e censure in merito all'attribuzione a lui dell'importantissimo dicastero dell'interno.

Però ho l'impressione che la presentazione di tale mozione di sfiducia in questa sede, in questa forma, in questo momento e con le motivazioni indicate finisca con il giovare al ministro Gava. Proprio perché siamo convinti del carattere globale del rapporto tra Parlamento (e quindi parti politiche) e Governo, credo peraltro che tali considerazioni non potranno indurci a votare la fiducia a Gava e all'esecutivo. Comunque, se la mozione presentata avrà un merito, esso consisterà nell'aver permesso di svolgere talune riflessioni su alcuni aspetti — essi, sì globali — dei problemi e della situazione dell'ordine pubblico, della lotta alla criminalità e delle responsabilità ad essa connesse.

Devo svolgere un primo rilievo di segno positivo nei confronti della mozione pre-

sentata dai colleghi comunisti; essa infatti, attraverso l'attribuzione della responsabilità dell'insuccesso, rivendica al ministro dell'interno una responsabilità in ordine alla lotta contro la criminalità che rappresenta la smentita di una tale funzione, che competerebbe alla magistratura. Mi sembra che questa sia una tesi dei colleghi del partito comunista verso la quale non ho mai dimostrato simpatia; e infatti non ho avuto riserve nell'esprimere il mio dissenso.

Magistrati lottatori e lotta della magistratura contro la criminalità stanno a significare, in ultima analisi, una deresponsabilizzazione dell'esecutivo da questa funzione, mentre lottare contro la criminalità è compito proprio dell'esecutivo. Siamo finalmente d'accordo su questo. Ma a questo punto è vero anche l'altro dato di cui bisogna prendere atto e cioè che queste strategie di lotta alla criminalità non competono alla magistratura. La magistratura, il Consiglio superiore, i singoli giudici, l'Associazione nazionale dei magistrati e le sue varie correnti, i *pool* dei magistrati non debbono e non possono essere responsabili di simili scelte. In realtà i giudici non sono mai responsabili, perché voi così avete stabilito per legge; ma comunque, ripeto, non sono certamente coloro a cui compete fare scelte di tal fatta. Simili scelte spettano all'esecutivo, il quale deve assumersene le responsabilità.

E tali responsabilità, per altro, essendo di natura politica, non possono essere limitate (lo dicevo nell'illustrazione della nostra interpellanza qualche giorno fa, quando avemmo un primo confronto con il ministro Gava) a dati relativi alle tecniche e ai compiti specifici del Ministero dell'interno. Sta di fatto che di fronte ad una strategia della lotta alla criminalità — basata non solo sulla volontà di attribuzione di compiti alla magistratura e sulla definizione di modalità di esercizio della funzione giurisdizionale, ma anche sulla scelta dell'eccezionalità della giustizia, che punta su leggi dell'emergenza, un'emergenza a ben guardare antitetica rispetto a quella derivante dalla non applicazione o

dalla non realizzazione delle leggi e quindi dalla non realizzazione della giustizia (questa sì, veramente emergenza) — ognuno deve assumersi la responsabilità delle proprie scelte.

E credo sia assurdo ridurre la discussione all'esame di momenti particolari e di aspetti specifici senza affrontare il dato di fondo e confrontarsi su di esso. Avrò torto io nello scegliere come *delenda Carthago* la giustizia dell'emergenza; avrete ragione voi, che avete sostenuto e sostenete la necessità di una giustizia dell'emergenza e di una legislazione dell'emergenza, che avete sostenuto e sostenete la necessità di leggi speciali. Io credo comunque che un dibattito politico degno di questo nome non possa aversi se esso non coinvolge queste, che sono scelte di fondo.

Non possiamo ignorare la situazione nella quale ci dibattiamo, che certo in parte è dovuta (torno a dirlo, e dobbiamo rendercene tutti conto) a vicende antiche e meno antiche del nostro e di altri paesi. Quello della criminalità organizzata è infatti un fenomeno dilagante nei paesi industrializzati: si presenta con modalità diverse ed aspetti in parte analoghi e in parte differenti, ma non è certamente un problema soltanto nostro. È certo però che la situazione che si è creata in Italia, caratterizzata da una chiara insufficienza delle risposte dello Stato e della società a questo fenomeno, è legata anche ad un tipo di scelte politiche che non sempre sono imputabili (perché di questo va dato atto) solo ai governi. La responsabilità di tali scelte ricade anche sul Parlamento e sulle maggioranze, che su questo argomento non sono state puramente governative, ma estese anche a forze dell'opposizione. La legge Rognoni-La Torre, ad esempio, è il portato di una cultura che appartiene più all'opposizione, e specificamente ad una parte di essa, che non alla maggioranza del Parlamento. E si tratta di una legge che a mio avviso è fallita. E nonostante ciò, proprio nel momento in cui se ne registra il fallimento, se ne rafforza lo spirito e si vuole continuare a percorrerne la strada.

Ma una scelta fondata sui reati associativi, sulle misure di prevenzione, sulla pre-

tesa di colpire i frutti ultimi della ricchezza creata dalla criminalità anziché il momento del crimine che è creatore di ricchezza; sulle misure che, colpendo i patrimoni — quelli apparenti — finiscono con il riversare ulteriormente tali ricchezze, che comunque esistono e sono prodotte dall'attività criminosa, al finanziamento di ulteriori attività criminose, io credo sia frutto di strategie non sempre identificabili e responsabili.

Vi sono stati momenti — oggi ciò avviene in misura inferiore — in cui abbondavano documenti, per esempio, dell'Associazione magistrati e del Consiglio superiore della magistratura che delineavano strategie. Certo, è stata responsabilità dei governi l'aver in qualche modo tollerato tali situazioni e l'averle considerate, in buona sostanza, come un alibi.

Se oggi vengono proposte mozioni delle quali non condividiamo il meccanismo — non vorrei che poi dovessimo raccogliergli effetti negativi — pur se condividiamo le critiche ed il nocciolo delle doglianze, non possiamo non essere d'accordo sull'esigenza di rivendicare il sindacato al Parlamento, le rispettive responsabilità al Governo, al Parlamento ed alla magistratura, nell'ambito delle competenze di ciascuno.

A questo punto io credo che non si possa fare a meno di esaminare anche il fenomeno, che è stato giustamente sottolineato oggi, del rapporto politica-criminalità e di cominciare a vederlo in termini diversi.

Vi è stata una fase nella quale si è parlato di livelli: del terzo, del quarto livello... ogni tanto veniva fuori qualche magistrato che aveva scoperto un piano nuovo! Nella criminalità c'erano le sopraelevazioni, talvolta consentite dai piani regolatori, talvolta anch'esse abusive! Io non ci ho mai creduto molto, come pure non credo alla contiguità. O meglio, non è che non vi sia contiguità tra ambienti politici e propriamente criminali, ma la realtà è che vi è una specularità tra un sistema politico esso stesso fuori legge e criminale, quello della partitocrazia, delle raccomandazioni, delle mafie politiche, delle lottizzazioni, delle tangenti; ed un analogo sistema, in

larga parte concorrente, che è quello della criminalità, che in certe zone è palpabile, visibile: c'è «don Ciccio», capo mafia, e «don nonsocome» (se non è «don» sarà magari l'amico, il compagno, il sindaco, o qualcun altro) che molto spesso, con diverse forme di abuso della violenza da una parte e della prevaricazione dall'altra, rappresentano il potere di fronte ad una popolazione che a questo punto finisce per subire, o per scegliere tra l'uno e l'altro, optando per il minore dei due mali. Questo è il dato più sconvolgente e grave della situazione!

Poi certo abbiamo la contiguità ed abbiamo anche gli scontri o gli incontri. Abbiamo, secondo un'immagine che cercavo di rendere, due triangoli che hanno parte della base in comune: tale parte costituisce, certo, anch'essa un aspetto allarmante, anche se — lo ripeto — il dato più preoccupante è la concezione di un tipo di potere politico clientelare che è di per se stesso mafioso e inidoneo a rappresentare, davanti all'opinione pubblica, un contraltare al fenomeno della criminalità.

Io credo che si debba ripensare su tutto ciò, anche se in termini che possono apparire e che sono stati a lungo considerati quasi indecenti. Ma si tratta oggi di ripensare a tutto ciò di fronte al fallimento delle retoriche e di fronte ai sospetti che queste suscitano.

Vi sono stati episodi recentissimi. Qui si è parlato giustamente del Presidente della Repubblica. Il suo è stato un intervento che — mi dispiace che non sia presente in questo momento il ministro di grazia e giustizia — ha avuto un carattere, tutto sommato e pur con le discussioni che su di esso sono intervenute, di supplenza rispetto a quello che sarebbe stato un compito del ministro di grazia e giustizia, al quale abbiamo sempre detto, da oppositori, che da lui ci aspettavamo interventi che rappresentassero con fermezza ed autorevolezza se necessario anche la dilatazione, che non è uno scandalo, dell'esame e degli interrogativi che il ministro stesso deve porsi rispetto ai suoi compiti nella funzione disciplinare.

Di fronte a fatti come quelli di Palermo il

Capo dello Stato si è trovato in una situazione certamente difficile, determinata dal fatto che quegli interventi tempestivi avrebbero dovuto essere compiuti dal ministro di grazia e giustizia. Certo, se fosse stato così, avrebbero suscitato grande scandalo e oggi non ne avremmo inteso parlare in senso positivo come invece, tutto sommato, è avvenuto (penso ad esempio al collega Violante), e non credo soltanto per un particolare atteggiamento dovuto nei confronti del Capo dello Stato.

Sta di fatto però che quell'episodio ci richiama un'altra questione. Parlavo prima di retorica: c'è una retorica dell'antimafia, che suscita interrogativi, compreso quello relativo ad un effettivo dato di contrapposizione, oltre che a conseguenze e risultati realmente positivi dell'atteggiamento che devono avere i pubblici poteri nei confronti della mafia. L'episodio di Palermo pone certamente tale interrogativo.

Noi siamo contrari alla rivendicazione di strategie da parte dei magistrati, ad una concezione che li vede impegnati in lotte e strategie, ma visto che dobbiamo parlare anche dell'intervento di magistrati in ordine a strategie e di situazioni che si inseriscono nei problemi della lotta alla criminalità e che sono rappresentate da contrasti fra le diverse strategie o le diverse fazioni nell'ambito della magistratura, ecco che arriviamo agli interventi ad altissimo livello, a livello meno alto, alla mancanza di interventi e ai problemi del Consiglio superiore.

Noi vorremmo soprattutto che interventi non vi fossero soltanto quando si verificano contrasti e questi fanno scandalo, ma anche quando vi sono unanimità che talvolta fanno ugualmente scandalo; unanimità di inerzia o relative a certi tipi e modalità di interventi che riguardano singoli cittadini e che si scontrano con le vicende del singolo umile cittadino, e non soltanto con quelle dei potenti.

Ho fatto prima riferimento al fatto che una certa realizzazione del potere politico ed amministrativo, indipendentemente dai cosiddetti inquinamenti mafiosi, rappre-

senta un dato in contrasto con le leggi, con la Costituzione, con la possibilità di un rapporto di fiducia con il cittadino. Non possiamo allora dimenticare — l'ho già detto in sede di replica alla risposta del Governo ad una mia interpellanza — la risposta, che non è stata solo quella del Governo, ma anche di una maggioranza parlamentare, di una quasi unanimità (di quelle unanimità di cui taluni si compiacciono), alla criminalità mafiosa.

Certo, sono state leggi che intaccano profondamente — ed io credo con risultati negativi sotto tanti aspetti, sempre per quella scelta relativa all'illusione della possibilità di colpire i patrimoni, e via dicendo — anche i diritti dei cittadini. Mi riferisco, per esempio, al fatto di stabilire che si è mafiosi per nascita o per matrimonio; oppure che si è sottoposti a misure di prevenzione per matrimonio e per convivenza familiare. Si potrebbe addirittura sostenere, secondo una interpretazione letterale della legge, che per fare il biglietto presso l'Alitalia, che è concessionaria di un pubblico servizio, occorre fare la dichiarazione di non essere mafioso! Del resto, tale dichiarazione è stata richiesta, per esempio, a coloro che vanno a fare i ballerini alla RAI, in quanto quest'ultima è concessionaria di un pubblico servizio.

Gli stessi magistrati che hanno probabilmente il torto di aver dato fiducia a molti loro colleghi — che poi hanno invocato misure di questo tipo ed hanno governato anche attività che non sono di applicazione giurisdizionale della legge, bensì attività legislative — si sono scandalizzati di questi contenuti.

Ma come stavo dicendo, la risposta viene data all'altro aspetto di una tara che colpisce tante zone della nostra società (e non soltanto geografiche), rappresentata dall'espansione della corruzione, della illegalità nelle pubbliche amministrazioni. Tali fenomeni allarmanti e preoccupanti sono causati dalla mancanza di forze politiche adeguate, capaci di agire in maniera diversa o di condurre battaglie in modo più lineare, preciso e politicamente più corretto.

Ebbene, qual è stata la risposta? La vo-

stra risposta è rappresentata da una legge approvata da una larghissima maggioranza, una maggioranza che non è soltanto quella governativa! Si tratta di una legge che depenalizza addirittura figure essenziali di reati contro la pubblica amministrazione, e — guarda caso — proprio quei reati che rappresentando oggi una zona franca consentiranno sostanzialmente l'accentuazione del carattere mafioso, indipendentemente dalle contingenze, dagli incontri e dalle occupazioni propriamente mafiose (quelle delle «coppole storte») nei confronti del potere amministrativo.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
LEONILDE IOTTI

MAURO MELLINI. Di conseguenza, signor ministro, io credo che se si vuole parlare di strategie contro la criminalità, il discorso dovrà essere certamente allargato. Un atteggiamento di sfiducia deve colpire — per ciò che riguarda la nostra parte — una scelta di fondo che è scelta di leggi, di comportamenti, di risultati, di una criminologia, di una impostazione sociologica rispetto a questo problema. Questa sfiducia deve cioè colpire quella che è soprattutto la scelta di non discutere e di accettare passivamente certe opinioni e certi atteggiamenti, senza alcun approfondimento o confronto con posizioni che pure esistono nel paese, anche se l'industria culturale non le ha sponsorizzate.

Non credo che chi vi parla e la parte politica che rappresenta abbiano mai assunto un atteggiamento di questo tipo. Credo che a questo punto non si possa parlare di sfascio della situazione dell'ordine pubblico senza accettare di discutere un preciso dato di fatto: le strategie adottate — che avete lasciato che fossero adottate, che qualcuno ha adottato in luogo del potere politico, che maggioranze diverse da quella governativa hanno voluto cavalcare senza affrontare questa discussione — non sono state mai approfondite. In altri termini, non c'è chiarezza nella fiducia o nella sfiducia rispetto a situazioni relative all'ordine pubblico ed alla criminalità.

Il discorso rischia quindi di diventare una sorta di rincorsa rispetto a posizioni demagogiche che, di volta in volta, vengono manifestate nel paese; e questa è materia nella quale non può tollerarsi demagogia, perché è questione con la quale la società moderna, e non soltanto quella del nostro paese, deve fare i conti.

Voglio concludere perché non intendo ripetermi e più volte ho detto ed ho scritto queste cose. Qualcuno potrà considerarle espressioni della mia monomania. Può darsi, ritengo però che molti di noi farebbero bene a diventare un po' monomaniaci nelle cose in cui credono e meno corrivi nell'accettare cose che attribuiscono al credo degli altri, salvo poi scoprire che non ci crede più nessuno, ma che tutti quanti finiscono con il prenderle per buone pensando che altri eccellenti portatori di idee le facciano proprie approfondendole.

Non ripeterò quindi questi concetti. Voglio tuttavia concludere il mio intervento riferendomi a questioni a cui ho accennato all'inizio. Ci troviamo di fronte ad una mozione che riguarda la posizione specifica del ministro dell'interno. I limiti di tale mozione e quelli dell'istituto che la regolano ci inducono ad esprimere sostanzialmente, votando contro od astenendoci su di essa, una sfiducia che abbiamo manifestato fin dal momento dell'insediamento del Governo, soprattutto nei confronti della sua politica su tale specifico argomento.

Ricordo che il Presidente del Consiglio ascoltò con una pazienza encomiabile un'altra manifestazione della mia monomaniacale insistenza su argomenti di questo tipo. Evidentemente fu un'attenzione che non scosse minimamente convincimenti o comunque accettazioni di atteggiamenti ben diversi. I fatti hanno confermato che facevo bene ad insistere e ad approfittare anche di quell'attenzione, perché altre erano le strade che venivano percorse, tanto è vero che subito dopo il Governo si fece promotore di leggi che a mio avviso hanno contribuito a non risolvere determinate situazioni.

Non dirò del mio allarme per la legge antisequestri, che rischia di rilanciare

questo crimine che è l'unico del quale si parla molto ed è l'unico in forte diminuzione, e forse destinato a scomparire.

Nessuno si illuda che si potrà dire che la scomparsa del fenomeno sarà dipesa dalla legge antisequestri, perché quella legge rischia semmai di trasformarlo e in qualche modo di favorirlo.

Il nostro atteggiamento, indipendentemente dal tipo di documento presentato, non potrà cambiare rispetto a quello iniziale, ma credo che significherebbe perdere un'occasione — occasione che comunque questa mozione dà al Parlamento — se ci si limitasse ad una discussione che non affrontasse il dato di fondo, se ognuno di noi non si ponesse il problema della profondità della crisi, dell'ampiezza delle sue cause e soprattutto della validità della strategia fino ad oggi eseguita, che a me sembra aver avuto momenti di indecisione, al di fuori non solo del Governo ma dello stesso potere politico, per essere stata riconosciuta una funzione di scelte strategiche per esempio alla magistratura; questa infatti, non deve compiere scelte strategiche, ma deve limitarsi ad applicare la legge, perché le scelte competono nella loro interezza — là dove ci sono scelte da compiere e strategie da adottare — al potere politico in generale ed in particolare al Governo e al Parlamento, in quanto titolare di una funzione di indirizzo e di controllo nei confronti dell'esecutivo.

Per quello che riguarda invece la sostanza, va rilevato che insistete ancora sulle norme sui pentiti (le avete introdotte anche nella legge sulla droga!), nonostante i risultati che hanno dato e il «verminaio» che hanno scatenato: basti guardare a Napoli, che è una delle capitali del «pentitificio» nazionale, e ai brillanti risultati che si sono ottenuti!

Le misure di prevenzione sono in calo, ma lo sono non per inerzia, ma perché si è raschiato il fondo del barile e perché assistiamo al dirottamento, per quello che riguarda le misure patrimoniali, del denaro mafioso in altri e pericolosi campi. In proposito indizi sono forniti dalla guardia di finanza, dalla Banca d'Italia, dal mercato mobiliare! Dobbiamo cominciare ad occu-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

parci anche dello strozzinaggio, nonché del finanziamento della droga come conseguenza anche (certo, non soltanto: ci mancherebbe altro!) dell'accorrere del denaro mafioso verso la droga, del reinvestimento dei capitali in attività criminali! Vogliamo discutere questo aspetto del fenomeno, la sua efficacia, e anche la sua compatibilità con ordinamenti e garanzie democratiche? Per carità, l'accusa di garantismo negli ambienti giudiziari è già gravissima: il ministro Vassalli lo sa! In Parlamento rischia di diventarlo! Ma, insomma, l'efficacia la vogliamo considerare? O vogliamo parlare di fallimenti, di insuccessi o di successi, senza di volta in volta approfondire questi punti? È possibile tutto questo? Credo senz'altro di no.

Dobbiamo affrontare problemi di tale natura e credo che questa sarebbe un'occasione! Mi auguro che oltre al sottoscritto, che sull'argomento potrà essere accusato di insistenza eccessiva e magari di monomania, altri colleghi vogliano riprenderlo: per contrastare, per definire, per dire che invece questa è la strategia vincente, che se si potrà vincere lo si farà su questa strada, che ho sbagliato tutto. Si risponda comunque su questo punto!

Facciamo una discussione sui dati di fondo, senza immiserire il dibattito, di fronte alla gravità dei problemi e delle loro conseguenze, tra le quali il fatto che probabilmente negli anni futuri avremo a che fare non soltanto con la mafia e la camorra ma anche con le mafie straniere, che verranno sicuramente, perché in tutti i paesi del mondo si è dovuto fare i conti con coloro che, sradicati dal loro paese, si sono organizzati in maniera sostanzialmente criminale nei paesi dove si sono recati.

E questo non perché siano peggiori o migliori: lo hanno fatto gli irlandesi, i polacchi, gli italiani, gli algerini in Francia, gli ebrei scappati dall'Africa a Marsiglia ed in altre zone della Francia. È una conseguenza di questi movimenti: lo hanno fatto gli italiani in Italia quando, molto spesso, sono stati costretti all'emigrazione, condizione in cui certi fenomeni si sviluppano più facilmente.

Dobbiamo quindi sapere che dovremo

affrontare situazioni di portata fondamentale. Allora il discorso non potrà certamente essere immiserito, senza che ciò possa costituire un alibi per nessuno, perché le responsabilità, le storie, le condizioni personali pesano su ciascuno.

Un discorso valido, che voglia arrivare a fondo, che sia degno di un Parlamento che si confronti con un Governo, di una opposizione e di una maggioranza che si fronteggino, deve affrontare temi di fondo di questo genere, altrimenti scadrebbe.

Mi auguro che così non sia, mi auguro che l'odierna occasione sia colta e che il dibattito possa elevarsi veramente ai livelli che il tenore della mozione presentata dai colleghi comunisti merita.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Balestracci. Ne ha facoltà.

**NELLO BALESTRACCI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel prendere la parola in nome del gruppo parlamentare della democrazia cristiana in questo dibattito, desidero innanzitutto osservare che una mozione di sfiducia personale nei confronti di un ministro dell'interno è un'iniziativa parlamentare di indirizzo che, pur prevista dal regolamento della Camera dei deputati, è politicamente mal posta.

Infatti, se risulta difficile poter considerare sul piano delle valutazioni personali la posizione di un qualsiasi ministro della Repubblica, lo è a maggior ragione nei confronti di un ministro dell'interno, come anche per il ministro degli affari esteri o per il ministro del tesoro, la cui posizione investe la politica complessiva del Governo.

Queste considerazioni risultano ancor più vere se si pongono in relazione con l'impegno e lo stile di azione del Governo presieduto dall'onorevole Andreotti, che giustamente ha collocato al centro dei suoi obiettivi programmatici la lotta contro la delinquenza e la criminalità organizzata.

Un'ulteriore dimostrazione in tal senso è stata offerta proprio dal ministro dell'interno, in occasione del dibattito della scorsa settimana sui problemi della sicurezza pubblica, nel corso del quale è stata

fornita al Parlamento — credo per la prima volta in modo così dettagliato e approfondito — una relazione di carattere soprattutto operativo e propositivo.

L'iniziativa del gruppo comunista, del partito comunista, di porre una questione di fiducia personale nei confronti del ministro dell'interno rappresenta quindi la prosecuzione nelle aule parlamentari di una campagna di strumentalizzazione da tempo iniziata nel paese.

È questo un modo surrettizio e poco corretto di condurre il confronto politico in una democrazia. Per riempire un vuoto politico senza precedenti, il partito comunista non disdegna di continuare una sterile polemica nei confronti di uomini, di istituzioni e di responsabilità, che richiedono canoni diversi di valutazione e di giudizio se si vuole recare un contributo serio ed efficace nella lotta alla criminalità, tanto più da parte di un partito che ha un governo-ombra.

E vengo ora al merito dell'odierno dibattito parlamentare. La mozione degli onorevoli Occhetto ed altri contiene affermazioni pesantemente critiche nei confronti dell'operato complessivo del Governo nella lotta alla criminalità organizzata che contraddistingue alcune aree del Mezzogiorno d'Italia, sostenendo la necessità di una diversa direzione politica del Ministero dell'interno. Mosso da tale intento, il gruppo parlamentare comunista pone in evidenza l'aggravarsi della situazione della delinquenza, asserendo che le misure finora predisposte dai pubblici poteri si sono rivelate inadeguate a fronteggiarla.

Un particolare riferimento viene fatto ai gravi episodi verificatisi durante la recente campagna elettorale in Campania. Si tratta di affermazioni che vanno contraddette e respinte con pari fermezza ed incisività.

Certo, non può non riconoscersi con obiettività che la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nella terre più colpite del sud presenta aspetti e sintomi che non possono non suscitare preoccupazione, ma su queste realtà sono venuti a spiegare i loro effetti perniciosi alcuni fenomeni cresciuti in ragione geometrica

negli ultimi tempi e dei quali va preso atto con responsabilità da parte di tutti.

Fattori di accelerazione della ricchezza illecita sono stati gli enormi e rilevanti interessi connessi con i profitti provenienti dalla droga, che hanno impresso carattere nuovo alla mafia, alla camorra e alla 'ndrangheta — come dirò nella parte conclusiva del mio intervento molto più dettagliatamente — le quali hanno finito per assumere le dimensioni di vere e proprie industrie del crimine. È questo il fatto nuovo con il quale bisogna oggi misurarsi e che non occorre mai dimenticare, come giustamente ha sottolineato in questa stessa aula il 17 maggio scorso il ministro dell'interno.

Quando le manifestazioni delinquenziali erano circoscritte alle caratteristiche di una società patriarcale ed agricola, quale era certamente quella dei decenni passati, esse non potevano rivestire il carattere di pericolosità sociale ed eversiva che oggi hanno raggiunto a seguito delle trasformazioni economiche subite dalla società negli ultimi anni.

Su questo scenario ha poi fatto sentire i suoi effetti perniciosi l'accaparramento di risorse pubbliche connesse con le prospettive di industrializzazione del Mezzogiorno e, negli ultimi 15 anni, il colossale e vorticoso giro di miliardi rappresentato dal mercato illegale di stupefacenti.

Non deve quindi meravigliare se i grandi ed elevati flussi di ricchezza illecita provenienti dalla droga cercano le vie necessarie al loro inserimento e canalizzazione in attività economiche pulite, oltrepassando i confini delle singole rispettive aree geografiche e venendo ad interessare i centri degli affari finanziari dell'intera nazione, travalicando anche i confini dello Stato.

In breve, la mafia, la camorra e la 'ndrangheta sono divenute fenomeno di destabilizzazione a livello transnazionale. Ma quando si è detto e riconosciuto tutto questo, bisogna anche sottolineare il rilievo e l'incidenza significativa che lo Stato, nell'articolata specificità delle sue componenti, ha assegnato alla lotta contro la criminalità organizzata; un impegno presente nelle istituzioni, nelle forze so-

ciali e nel Governo, il quale non può non avvalersi del convinto e risolutivo apporto della maggioranza parlamentare e, per essa, del partito di maggioranza relativa. Aderente ai contenuti delle dichiarazioni programmatiche, l'azione dell'esecutivo rappresenta la strada maestra da seguire per combattere quello che può definirsi un vero e proprio pericolo della democrazia repubblicana e della società civile.

L'azione tracciata dal Governo per combattere i fenomeni della criminalità organizzata è chiaramente espressa nelle dichiarazioni programmatiche con le quali il Presidente del Consiglio dei ministri ha ottenuto la fiducia nell'estate scorsa presentando il suo Governo. E di tale impegno, di tale risolutezza d'intenti il gruppo parlamentare della democrazia cristiana intende dare atto al ministro dell'interno, per gli sforzi intrapresi in tale direzione.

L'attività di prevenzione e di repressione della delinquenza in genere, e delle grandi organizzazioni criminali in particolare, rappresenta da sempre un settore prioritario di intervento dell'amministrazione dell'interno, in direzione della quale l'attuale responsabile, fin dal suo insediamento il 13 aprile 1988, ha intensificato gli sforzi ed ogni energia.

L'obiettivo viene perseguito, nei limiti delle risorse assegnate, attraverso due direttrici di intervento: una di carattere amministrativo, con il potenziamento ed il rafforzamento degli apparati di prevenzione e di tutela, l'altra di carattere legislativo.

L'esigenza di fronteggiare le più perniciose forme della delinquenza organizzata richiede infatti, in primo luogo, un'azione di vigilanza e di prevenzione che si riveli sempre più capillare ed incisiva e che soprattutto consenta di rendere più serrate e fitte le maglie di un controllo al quale non possono sfuggire gli esponenti della criminalità.

Sotto tale profilo, esprimiamo quindi incoraggiamento ed impulso all'azione del Governo, che ha disposto un piano generale di potenziamento e di rafforzamento degli apparati di prevenzione e di polizia. Siamo anche convinti che la strada intra-

presa si riveli utile ad un altro fine, che incide maggiormente sulla coscienza individuale e sulla psicologia collettiva. Ci si riferisce a quella fiducia da parte della popolazione che solo può essere nutrita e può crescere con una presenza più assidua ed intensa delle forze dell'ordine.

In questa direzione siamo per altro consapevoli che occorre fare qualche sforzo ulteriore. Le risorse assegnate alle forze di polizia si rivelano infatti non adeguate alle esigenze effettive di lotta contro la criminalità. Per tale motivo, diamo atto al Governo di tutte le iniziative intraprese ed anche del disegno di legge sul potenziamento delle forze dell'ordine, al quale non faremo mancare il nostro convinto e decisivo apporto.

Siamo anche convinti che occorra intensificare il miglioramento qualitativo del personale di polizia operante nelle zone più sensibili mediante accorgimenti che premiano il merito e non trascurino anche gli incentivi di natura economica, i quali potranno essere resi possibili da una sollecita approvazione del contratto che riguarda le forze di polizia.

L'azione del Governo sarà senza dubbio incrementata dalla recente entrata in vigore della legge di modifica della normativa antimafia e dalla imminente approvazione dell'aggiornamento della normativa sulle tossicodipendenze.

Le iniziative legislative configurano un vero e proprio pacchetto di norme anticrimine, concepito e voluto per consentire alle forze di polizia di operare con maggiore incisività ed efficacia contro la delinquenza organizzata. Con la modifica della legge Rognoni-La Torre — disposta dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, da poco entrata in vigore — si è inteso aggiornare la legislazione alla necessità di adeguare sempre più le modalità di lotta alla criminalità: basta considerare le norme sulla sospensione degli amministratori locali nei cui confronti sia stato iniziato procedimento per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso e quelle sulla trasparenza in materia di aggiudicazione degli appalti.

La nuova legge antimafia rafforza —

con più ampio spettro di interventi — la prevenzione nel settore dell'accumulazione di patrimoni di illecita provenienza e persegue anche i collegamenti della criminalità organizzata con la droga, nella fase del reimpiego del denaro proveniente dal traffico di stupefacenti e dai sequestri di persona. Nella linea di una maggiore severità della repressione dello Stato si colloca l'ulteriore misura del sequestro cautelare anticipato, che può essere adottato con l'avvio del normale procedimento di prevenzione per sequestro e confisca. Il sequestro anticipato può essere infatti richiesto nei confronti di indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose o dedite al traffico di droga o ai sequestri di persona, qualora vi sia il concreto pericolo che i beni di illecita provenienza possano essere dispersi, sottratti o alienati.

Viene altresì decongestionato il sistema delle certificazioni prefettizie, fissando limiti di valore per la stipulazione e l'approvazione di contratti o concessioni e per l'erogazione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati, al di sotto dei quali è prevista l'autodichiarazione dell'interessato.

Il disegno di legge di aggiornamento della legislazione del 1975 sulle tossicodipendenze è stato approvato dalla Camera solo alcuni giorni fa e deve tornare al Senato. Esso contiene norme significative volte a potenziare la prevenzione e la repressione del traffico della droga mediante la proiezione all'estero del servizio centrale antidroga ed altri significativi strumenti di carattere operativo per le forze di polizia, quali la possibilità di infiltrazione e l'istituto delle consegne controllate. I tratti distintivi della normativa riguardano la possibilità di intervento in acque non territoriali delle navi italiane in servizio di polizia, la prevenzione e la disciplina dell'acquisto simulato di droga, i controlli di polizia su carichi sospetti anche oltre la linea di frontiera, la previsione sanzionatoria dell'agevolazione colposa all'abuso di stupefacenti e dell'impiego di minori o di tossicodipendenti nell'attività di spaccio, nonché altre modifiche, sotto il profilo della pena, nelle fat-

tispecie già note di spaccio, traffico e diffusione della droga; l'estensione del delitto di riciclaggio a proventi del traffico di stupefacenti; l'espulsione — previo nulla-osta dell'autorità giudiziaria — degli stranieri imputati di delitti in materia di stupefacenti e l'aggravamento delle pene.

I principi contenuti nel disegno di legge in materia di droga sono in piena aderenza con quanto concordato a Vienna nel dicembre del 1988 con la convenzione dell'ONU contro il traffico di stupefacenti, che prevede sia il conferimento della qualifica di illecito penale a varie operazioni legate alla produzione, al trasporto ed allo spaccio della droga, sia la confisca di documenti bancari, finanziari o commerciali, sia l'extradizione di trafficanti, anche se il provvedimento non è stabilito dalla normativa di uno degli Stati interessati.

Le due iniziative del Governo si completano poi con la normativa sui poteri dell'Alto commissario per la lotta alla delinquenza mafiosa definita dalla legge n. 486 del 1988, con il disegno di legge per la prevenzione dei sequestri di persona e con uno schema di disegno di legge per i collaboratori della giustizia, in via di approvazione da parte del Consiglio dei ministri.

Il disegno di legge per la lotta contro i sequestri di persona ha inteso offrire strumenti normativi adeguati per combattere un delitto efferato, che suscita timore ed allarme in seno alla popolazione. Le misure delineate nell'iniziativa del Governo rivelano la preoccupazione fondamentale dei pubblici poteri: contemperare l'esigenza di salvaguardia della vita dell'ostaggio con quella della lotta dello Stato in questa delicatissima materia, nella quale dobbiamo tutti avere sempre presente che il fine ultimo e più elevato è la salvezza di una vita umana.

Gli istituti contenuti nel disegno di legge (blocco dei beni, nullità dei negozi giuridici posti in essere in violazione del sequestro e confisca dei beni utilizzati) costituiscono gli aspetti qualificanti e innovativi della futura normativa e con essi il Go-

verno si propone di stabilire limiti precisi, inderogabili e in nessun caso travalicabili, i quali fungano da guida per la magistratura e la polizia e da deterrente per la delinquenza.

I provvedimenti amministrativi del Governo, le misure di carattere legislativo all'esame del Parlamento e ogni altra iniziativa che si riterrà utile predisporre, come recitava il nostro documento nel dibattito parlamentare dell'altra settimana, devono necessariamente tener conto di un aspetto del problema: la criminalità organizzata non mira a dissolvere il tessuto istituzionale dello Stato, ma si prefigge di minacciare l'azione dei pubblici poteri attraverso un'opera insidiosa e subdola di intimidazione, interferenza e condizionamento. Da qui nasce quel senso di sbigottimento avvertito alle volte da coloro che in qualche modo vengono a contatto con questo fenomeno. La mafia cerca infatti di aggirare ed eludere gli ostacoli rappresentati dal vivere civile, dalla giustizia e dalla legalità. Sposta cioè ad un livello sempre più alto l'attacco al cuore nevralgico del sistema istituzionale. In questa peculiarità vanno individuate le ragioni della non completa corrispondenza, in alcuni casi, delle norme legislative vigenti all'obiettivo della lotta contro il crimine organizzato e del loro necessario adeguamento e aggiornamento.

In questa direzione il Governo si è mosso con convinto e risolutivo impegno. Sarebbe quindi non rispondente alla verità non dargli atto di questo sforzo, che trova conferma nella ferocia con la quale la reazione della mafia viene ad abbattersi su coloro che sono espressione della volontà dello Stato di combatterla.

D'altra parte il fenomeno della delinquenza organizzata ha assunto obiettivamente dimensioni straordinarie, delle quali si rivela difficile cogliere con nitida percezione i mutamenti e le ragioni del suo sorgere ed il radicarsi nelle aree più colpite da situazioni di malessere e di disagio sociale. Certamente la presenza di un maggior numero di uomini delle forze dell'ordine nelle zone più sensibili del paese è un fattore positivo per migliorare le condi-

zioni complessive di vita delle rispettive popolazioni. Tutto ciò è ovviamente necessario, ma non basta. Continuano infatti a persistere segnali di pesante pressione sulla situazione complessiva della sicurezza pubblica di tali zone. Uno di essi è costituito dal clima di soffocamento morale, alimentato da una società delinquenziale in cui continuano a rimanere vivi i valori della cultura mafiosa, che si alimenta nell'esercizio privato delle proprie ragioni. Per sradicare questa mentalità, occorre una precisa e decisa inversione di tendenza, che non può non essere favorita dalla diffusione di una mentalità e di un costume psicologico nuovi, affidati a tutte le istituzioni.

Per superare una situazione consolidata nel tempo, occorre un'azione globale di tutti coloro che risultano chiamati ad operare ai vari livelli di responsabilità. Sono necessari interventi che non riguardino soltanto l'aspetto della prevenzione e della repressione delle attività delittuose, ma si estendano ad abbracciare misure suscettibili di incidere in un tessuto sociale precario. In tale prospettiva è indifferibile rendere più efficiente l'apparato della pubblica amministrazione, ove più facilmente tendono ad infiltrarsi ed annidarsi i tentacoli della criminalità organizzata.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, a questo punto del mio intervento vorrei svolgere qualche riflessione più puntuale sull'iniziativa del gruppo comunista.

Mi sono chiesto, prima di tutto, quale possa essere l'obiettivo che il partito comunista intenda cogliere e, in secondo luogo, se lo strumento della sfiducia individuale possa ritenersi in questo caso congruo, cioè proporzionato allo scopo.

Se l'obiettivo, oltre alla continuazione di una campagna diffamatoria e meschina contro l'onorevole Cava (sulla quale il partito comunista dovrebbe comunque avere qualche motivo di ripensamento), è quello di dividere la maggioranza sul terreno delicatissimo dell'ordine pubblico, colpendone il responsabile istituzionale, mi pare che il gruppo comunista debba registrare un pieno insuccesso, perché l'apprezza-

mento dei partiti della maggioranza per la complessiva azione svolta dal Governo in tema di ordine pubblico non è mancato.

Se l'obiettivo da colpire è il ministro dell'interno, la sfiducia individuale nei suoi confronti, con la conseguente richiesta di dimissioni, rivela che il gruppo comunista ha perduto il senso complessivo dei problemi, facendo torto alla sua capacità di analisi e ad un certo rigore storicistico che in diversi momenti della vicenda italiana ha dimostrato di possedere e del quale, non infrequentemente, si è fatto vanto. Mi riferisco, solo a mo' di esempio, alla comprensione, dopo qualche sbandamento e titubanza iniziali, del fenomeno del terrorismo politico.

Ritenere — mi rivolgo ai colleghi comunisti — che il complesso fenomeno della grande criminalità organizzata, specie in alcune regioni del meridione, possa essere caricato quasi esclusivamente sulla responsabilità del ministro dell'interno (chiunque sia) non può che significare che il partito comunista è entrato in un grave stato di obnubilamento, dal quale emerge una rozza analisi dei fenomeni criminosi che gli può essere fatale, specie nel suo rapporto con le popolazioni del Mezzogiorno. Del resto, credo che qualche segnale in tal senso sia stato già offerto in maniera inequivocabile dalle ultime elezioni.

Non so quanto influisca la rottura verticale che si registra al suo interno, ma l'iniziativa assunta pare servire più a fini interni (e ad un movimentismo fine a se stesso e senza prospettive) che a rimanere, con autorevolezza d'analisi e di proposte, all'interno di un problema che drammaticamente investe tutti, al di là delle funzioni e dei ruoli esercitati nelle istituzioni.

Perché, se il pregiudizio in merito all'azione del Governo per contrastare la grande criminalità è così irrimediabilmente negativo, non investire la responsabilità dell'esecutivo? Non sarebbe, cioè, più coerente chiedere con una mozione di sfiducia che il Governo stesso, nel suo complesso, lasci il campo?

I concetti di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, come ben sapeva una volta

il partito comunista, sono in realtà il risultato di una serie di azioni che sollecitano la responsabilità dell'esecutivo nel suo complesso. La politica economica, fiscale, monetaria, di intervento sulle grandi questioni connesse allo sviluppo, al sottosviluppo ed alla disoccupazione, nonché l'amministrazione della giustizia, il complessivo funzionamento delle pubbliche amministrazioni e le relazioni internazionali per controllare la criminalità non si esercitano ovviamente nei ristretti ambiti nazionali.

Il Ministero dell'interno non è che la punta emergente di un intreccio di decisioni, di atti, di azioni e di comportamenti che fanno la politica di un governo. Sul terreno dell'ordine e della sicurezza (ma anche su altri versanti) mi pare quindi che l'analisi del partito comunista manifesti pericolose deficienze culturali e politiche.

Vi è un dato nuovo — l'ho ricordato nella prima parte del mio intervento — che ha sconvolto tutti i vecchi assetti ed i comportamenti che hanno caratterizzato per secoli certa criminalità, che in alcune regioni del sud aveva scandito la sua presenza con ritmi e movenze ben collaudati, quindi previsti e prevedibili.

Non mi sto riferendo alla vecchia mafia, che si alimentava con i profitti tratti da ben circoscritti circuiti economici, prevedibili, misurabili e comunque non illimitati. La vecchia criminalità è stata sconvolta e nello stesso tempo trasformata: è stata immensamente, direi quasi illimitatamente nutrita dall'irrompere sulla scena del nuovo re Mida di questo secolo, la droga.

Non aggiungo nulla alle tantissime cose dette in quest'aula recentemente sull'inarrestabile, almeno finora, nuova peste del XX secolo. La droga segna un confine netto tra vecchia e nuova criminalità, così come segna netti i confini tra una società povera, spesso fino all'indigenza, e una società a benessere molto diffuso; ma segna anche i confini netti tra una società povera di beni, ma non priva di valori e riferimenti certi, ed una società opulenta o ricca, o almeno non priva di benessere, ma

demotivata e indigente idealmente, e perciò confusa e inquieta, in cerca di una sua identità perduta, dopo che la fede, qualunque fede in qualcosa di stabile e di certo, è stata bandita, perduta per inseguire tanti falsi miraggi o per tante colpevoli omissioni di quanti avevano il dovere di una responsabilità indeclinabile di orientamento, educazione ed esempio.

Perché non prendere atto che bisogna ricominciare da punti certi, tutti, non dogmaticamente, ma ricercando beni e valori su cui tutti possiamo consentire?

Ecco, la mozione di sfiducia salta d'un balzo tutto ciò; il potere sconvolgente della droga, il cui *business* si fa oscillare da qualcuno tra i 500 e i 700 miliardi di dollari annui nel mondo, si è insediato anche in questa nostra peculiare situazione di criminalità e ne ha mutati i comportamenti, ne alimenta la crescita, le ambizioni e purtroppo anche la ferocia. Questo perché le regole sono saltate, perché l'arricchimento può essere così rapido ed enorme che le alleanze dei criminali si scompongono e si ricompongono con accelerazioni improvvise, con lo scatenarsi di esecuzioni efferate, senza più alcuna «regola», allorché gli interessi dei clan confliggono.

Le alleanze non hanno più confini, il campo di attività criminale è il mondo; i mezzi necessari per tenere il campo sono tutti raggiungibili, poiché la riserva di denaro è illimitata; la capacità di condizionamento del *business* nel narcotraffico può raggiungere gradi finora inimmaginabili, in ogni campo e a tutti i livelli.

Prendere coscienza della nuova realtà dovrebbe poter significare da una parte un approccio culturale adeguato a comprendere la natura della sfida che ci sta davanti, dall'altra l'individuazione di un'area di responsabilità comune, i cui confini non descrivono certo riserve della maggioranza o dell'opposizione.

Vi è poi un altro dato che non mi pare sia stato colto con sufficiente consapevolezza da parte del gruppo comunista: vi è una responsabilità istituzionale dello Stato che non è declinabile; nella prima parte del mio intervento ho dato conto dell'azione del Governo, della sua iniziativa comples-

siva, nei confronti della quale ci auguriamo che, per la parte che gli compete, il Parlamento non faccia mancare una sollecita sanzione.

Allo stesso modo non deve essere accantonata l'ipotesi di sperimentare anche vie nuove come quelle che sono state esplorate in altri Stati pure alle prese con analoghi problemi; abbiamo l'esperienza degli Stati Uniti, per esempio, che riescono a mettere insieme, in stretta cooperazione, agenti delle diverse agenzie anticrimine, politici, magistrati e membri del Governo. Con gli accorgimenti che i nostri ordinamenti dovessero suggerire, non pare questa una strada da scartare a priori. Nessuno ignora infatti la necessità di proseguire con decisione sulla via di un sempre più stringente coordinamento delle forze di polizia.

E non apro il capitolo del ruolo, sul terreno dell'ordine pubblico, proprio di una magistratura solerte e non divisa. Nessuno credo possa poi ignorare come occorra accingerci, tutti, ad un'opera lunga e difficile di ricomposizione di una tavola di valori, che pure sono presenti in tutti gli orientamenti culturali che esprimono le grandi correnti ideali del nostro paese.

Senza abdicare alla propria peculiarità d'ispirazione, senza presunzioni di superiorità, senza improbabili crociate, occorre tuttavia riconoscere che vi è uno scadimento generale di alcuni elementi che sono stati alla base di una convivenza civile e sociale, onesta e rispettosa delle leggi e dei diritti degli altri. Occorre ripartire da qui, come ha richiesto anche la Conferenza episcopale italiana, negli ultimi giorni.

Le barriere all'espandersi della criminalità non devono essere alzate soltanto dallo Stato: prima ancora che attraverso apparati repressivi, la difesa va costruita nella mente e nel cuore degli uomini. Allora, e forse soltanto allora, sarà possibile vincere. Lo Stato deve svolgere fino in fondo il suo compito: prevenire, promuovendo ogni intervento in grado di riscattare per le genti del sud condizioni di vita dignitose. Esso deve rafforzare ogni apparato volto alla prevenzione ed alla repressione; nel contesto di tale orientamento di fondo,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

tutte le strutture statali devono essere attivate al massimo della loro capacità operativa di risposta preventiva e repressiva, nonché di erogazione di sanzioni da scontarsi con certezza. Ma il paese deve acquisire una consapevolezza piena: che l'ordine e la sicurezza hanno un costo, che va pagato sia sul versante delle risorse finanziarie da destinare all'ammodernamento ed all'arricchimento degli apparati, sia sul versante di comportamenti individuali e collettivi meno distratti.

In conclusione, signora Presidente, credo che il vero compito di uno Stato democratico sia quello di svolgere, attraverso il concorso dei vari organi responsabili, un'efficace opera di prevenzione sociale, che si proponga di far rispettare la Costituzione, in base alla quale la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. Solo in tal modo sarà possibile assicurare l'assolvimento degli inderogabili compiti della promozione umana e sociale, il cui fallimento si rivelerebbe esiziale per la stessa legittimazione democratica delle istituzioni, che traggono alimento dalla Costituzione.

Animato da questi intenti, il gruppo parlamentare della democrazia cristiana esprime il suo apprezzamento per l'opera svolta sinora dal Governo e la sua rinnovata fiducia politica nei confronti dell'azione compiuta in questi due anni dal ministro dell'interno. Sulla base di tali convinzioni, il nostro gruppo è disponibile a sostenere tutte le ulteriori iniziative che si riterrà opportuno promuovere. In conclusione, annuncio il nostro voto contrario sulla mozione di sfiducia presentata dal gruppo comunista (*Applausi dei deputati del gruppo della DC — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Becchi. Ne ha facoltà.

ADA BECCHI. Signor Presidente, colleghi, non occorre ricostruire minuziosamente i fatti che si incasellano nelle vicende degli ultimi mesi o degli ultimi anni per affermare che siamo di fronte all'aggravarsi dei problemi dell'ordine pubblico in quasi tutto il paese, ma in particolare nel

Mezzogiorno, e allo sfascio delle amministrazioni locali, soprattutto nel meridione. Del resto, almeno sul primo dei due aspetti, le diagnosi coincidono e si potrebbe addirittura affermare che siamo di fronte ad una diagnosi unanime.

È grazie agli strumenti di cui dispongo (che si collocano, per così dire, ad una quota più bassa rispetto a quelli utilizzati da altri colleghi intervenuti prima di me: essi consentono cioè analisi piuttosto aggregate, e quindi talvolta non puntuali) che posso in questa sede sviluppare le argomentazioni per le quali il nostro gruppo si associa alla richiesta di dimissioni del ministro Gava illustrata, a nome del gruppo comunista, dall'onorevole Violante.

Parliamo di criminalità e di sfascio delle istituzioni locali; parliamone, e chiediamoci se le cose sono peggiorate negli ultimi tempi. Sul fronte della violenza e della criminalità, molti elementi attestano un peggioramento: si tratta di dati statistici forniti dallo stesso Ministero dell'interno o anche di notizie di cronaca come quelle, più recenti, che ci rivelano fino a che punto possa diventare efferato persino un delitto d'onore.

Sul fronte della situazione degli enti locali e in particolare del degrado di quelli meridionali (e sarebbe fin troppo facile dimostrare che tra questa e la questione precedente vi è una forte connessione) la maggioranza nel suo complesso, dopo aver sostanzialmente contribuito a varare una nuova legge per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, qual è la legge n. 64 del 1986, ha assistito al graduale inabissarsi dell'azione statale in rivoli e rivoletti di opere pubbliche, ed ora denuncia tale situazione come una buona ragione per ritornare ad un sistema centralizzato ed autoritario dell'intervento pubblico nel sud. Mai però sembra essersi chiesta perché, stando al governo, come al governo è stata, avendo il Ministero dell'interno, come il Ministero dell'interno ha avuto, dopo aver fatto approvare quella legge non abbia promosso le iniziative necessarie a far sì che fosse messa in opera un'innovazione nell'impostazione dell'intervento a favore del meridione tendente a restituire agli

enti locali forse qualche presupposto di una loro ricostituita dignità.

Di fronte a questa situazione si notano alcune reazioni da parte del Governo. Penso (per non fare che due esempi) alla legge sulle autonomie locali e alla legge sulla droga. Si tratta di provvedimenti che contengono delle risorgenti vocazioni autoritarie, evidenti a tutti i commentatori, e che la maggioranza ha motivato richiamandosi al drammatico sfacelo al quale si sta assistendo. Noi siamo però fra coloro che considerano molto probabile, se non addirittura certo, che il ricorso a vocazioni autoritarie potrà penalizzare coloro che dal male non sono stati ancora contagiati, ma forse non porterà alcun vantaggio a chi invece del contagio è già stato preda ed è in condizioni già oggi peggiori.

Proprio per questo ci allarma un atteggiamento che nel Governo Andreotti è frequente (e lo è anche da parte del ministro dell'interno Gava); un atteggiamento di tolleranza di fronte all'esplosione e al dilagare della criminalità, dell'illegalità, della sopraffazione, dell'arroganza e della corruzione ed allo sfascio contestuale delle istituzioni, che però contestualmente lascia intendere (o vorrebbe lasciar intendere) che il Governo nel gestire il potere di cui dispone non può (machiavellicamente, si potrebbe dire, se non fosse forse un insulto a Machiavelli) disdegnare di utilizzare anche simili cose quando occorra, nella consapevolezza che saprà poi tenerle sotto controllo.

Quali sono ad esempio gli obiettivi della lotta alla mafia o della lotta alla criminalità, come forse in questa sede è più corretto dire (lotta che fondamentalmente fa capo al ministro dell'interno)?

Le vicende degli ultimi mesi sembrano indicare che il fine principale di questa lotta è quello di porre dei limiti all'attività delle organizzazioni criminali (di impedire, ad esempio, che la diffusione della droga superi determinati ritmi di espansione), di condizionare le capacità delle organizzazioni criminali di infiltrarsi nel gioco del mercato, e ancor più di rispettare gli accordi internazionali che riguardano la lotta al narcotraffico o più in generale la

delinquenza internazionale. Mettere dei limiti, però, può avere molti significati. Può voler dire predisporre ad estirpare o comunque a ridurre entro ambiti di influenza molto limitati la criminalità; può voler dire anche, però, far ciò che è indispensabile per salvare la faccia, e prima di tutto per salvarla con i nostri *partners* internazionali, ma non molto di più.

Il fatto che i risultati siano così scarsi ci fa pensare che la seconda strategia sia quella che è stata fino ad oggi perseguita. E viene allora il sospetto che vi sia in qualche modo uno steccato, anche se mai dichiarato esplicitamente, che la lotta alla criminalità non deve mai varcare e che esso sia forse anche il risultato della potenziale utilizzazione delle organizzazioni criminali, nel loro assetto articolato, multiforme, ma quasi sempre in qualche modo coeso, a fini di controllo politico.

Tale controllo ha obiettivi ultimi di stabilità — lo dimostrano, del resto, i risultati elettorali — anche se qualche volta può essere usato tatticamente in forme destabilizzanti. I modi in cui la malavita diventa strumento della stabilità sociale sono tali da conservare comunque un grado estremamente elevato di autonomia e sospingono quindi continuamente verso il rischio di perdere di vista l'obiettivo della stabilità, di non riuscire a garantire quello che per voi stessi volevate garantire.

Vi sono state storicamente fasi in cui — lo ricordava prima il collega Balestracci — le attività criminali — penso al contrabbando di sigarette e ad altre imprese simili — non apparivano tali da mettere a rischio l'incolumità o la tranquillità della gente. Permettevano, d'altra parte, la sopravvivenza di alcune quote di popolazione: l'amministrazione tollerava e vegliava, preoccupandosi solo che eccessi collaterali di violenza non raggiungessero soglie tali da dare scandalo.

L'amministrazione non è cambiata molto, anzi è cambiata troppo poco. Ed è difficile fingere adesso — infatti nessuno ci prova — che il commercio di droga, il *racket*, le bische clandestine, il lotto, non abbiano raggiunto livelli che superano quello di guardia. La diffusione della

droga, in sé, ha il carattere di un flagello sociale.

È difficile fingere, come troppo a lungo si è fatto, che i sequestri di persona rappresentino una deviazione estrema, una sorta di follia imprevedibile del modo di essere della criminalità italiana. E gli eccessi collaterali di violenza, praticamente incomprimibili, sono uno stillicidio inesorabile.

Non solo nelle regioni colpite del Mezzogiorno la gente non ne può più (e anche questo è stato confermato dal voto), ma anche il razzismo becero delle leghe, i delitti ispirati dal razzismo antimeridionale, cominciano a segnalare che siamo andati troppo in là.

Forse, se la questione primaria è questa, ci si dovrebbe chiedere, il Governo dovrebbe chiedersi, se sia ancora possibile convivere senza estirpare. Vi sono autorevoli fonti — penso, ad esempio, alla maggiore azienda industriale privata italiana — che lo hanno sostenuto. Convivere senza estirpare, a nostro avviso, è impossibile. Perché? Perché l'intreccio tra ciò che è criminale e ciò che non lo è, ma è comunque fuori della legge, è un intreccio tanto vasto, tanto complicato da diventare ogni giorno di più davvero inestricabile.

Forse qualcuno si sorprende che, almeno in parte del Mezzogiorno, segmenti importanti della società siano ancora fuori dallo Stato, 120 anni dopo l'unità nazionale. È una cosa che si vede male dalle statistiche, perché esse quantificano lo Stato, ma che è profondamente vera e che il ministro Gava conosce quanto me se non di più.

È qui che si annidano le radici della illegalità ed illegalità di massa, che sono il terreno di coltura delle manifestazioni criminali. Si parla, infatti, di alegalità e di illegalità di massa per indicare un insieme di comportamenti che hanno come segnale di identificazione l'evadere le regole, il profittare di ambiti di prevaricazione che in esse si annidano, il travolgerle anche fraudolentemente ai propri scopi.

I contratti non sono registrati, a meno che non vi sia un qualche vantaggio pecu-

liare nella registrazione, e allora lo sono magari in modo non veridico. La sicurezza delle persone e degli averi non è garantita se non si paga un protettore, e così via.

Lo Stato, che voi rappresentate, non ha creato di far rispettare le regole ma ha consentito che il loro mancato rispetto coincidesse con l'affermarsi di modalità di convivenza che, pur non potendo essere qualificate «civili», non confliggevano con obiettivi di stabilità del sistema politico e delle istituzioni.

In questi contesti la criminalità organizzata trova modo di radicarsi come potenza economica *tout court*; può garantirsi il dominio sulle attività economiche correnti attraverso le tangenti e la protezione, ma le stesse attività possono essere gestite direttamente da suoi adepti. Continuamente apre nuovi campi di intervento; ormai è entrata alla grande in settori come il turismo e le attività connesse al tempo libero. L'agricoltura le assicura guadagni elevati attraverso il sistema delle truffe comunitarie. Il mercato nazionale ed internazionale dei prodotti manifatturieri le consente la realizzazione di reti di fabbriche sommerse; altro che droga, onorevole Balestracci!

La realizzazione delle opere pubbliche dà luogo ad appalti e subappalti in cui è possibile inserirsi come mallevadori della disciplina dei lavoratori e della sicurezza dei cantieri o come prestatori d'epoca.

Naturalmente non è che tutto entri a far parte della sfera economica gestita dalla criminalità, ma la distinzione tra ciò che vi rientra e ciò che resta fuori è molto difficile perché il *modus operandi* tende ad essere lo stesso.

A garantire il controllo del territorio vale un intreccio di repressione-estorsione e partecipazione-promozione il cui dosaggio è spesso propiziato da manifestazioni di violenza. È questo il contesto in cui lo strato regionale delle organizzazioni di stampo mafioso trae alimento, si insedia sempre più saldamente e consolida ogni giorno di più la propria egemonia. È un contesto in cui la dissolvenza tra legalità e criminalità diventa dissolvenza tra società

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

civile e malavita organizzata. E dissolvenza implica l'impossibilità di sperare distinzioni, di erigere barriere, di dividere e governare.

Questo è quanto occorre avere in mente quando si ripete che non tutto è mafia nelle tre regioni e che almeno in parte ciò che non è mafia, dalla mafia è oppresso e dalla mafia vorrebbe liberarsi. Se questa volontà di liberazione non prende concreta e quotidiana forma, infatti è anche perché si è immersi nella dissolvenza e — ed è lo stesso — si vorrebbe poter fare riferimento ad un interlocutore (lo Stato?), che risulta irreperibile non perché contiguo ma perché coincidente con il contesto.

Che cos'è il contesto? È difficile convincere chicchessia — italiano o straniero — che il controllo del territorio è un risultato della forza e della potenza delle organizzazioni criminali e non di uno Stato latitante e di una società che non ha mai trovato nello Stato, così come si dichiarava, un elemento della propria coesione. Se lo Stato apparisse ai cittadini e financo a se stesso come deciso a proporre, ed eventualmente ad imporre, modelli comportamentali antagonisti a quelli mafiosi, il conflitto sarebbe forse più duro ma porterebbe a dei risultati, la gente sarebbe costretta a scegliere e il controllo del territorio si rivelerebbe tendenzialmente impraticabile.

Cerchiamo dunque di distinguere, per comodità di ragionamento, due livelli: quello dell'azione illegale o criminale pura (per il suo oggetto e non solo per le sue modalità di svolgimento) e quello dell'organizzazione dei poteri istituzionali. Tra i due non esiste — è da augurarsi — alcun rapporto esplicito, se si fa riferimento ai vertici delle gerarchie. Esistono però rapporti ad altri livelli: a quello dell'infiltrazione biunivoca (i pentiti o i collaboratori dei servizi, da un lato, e gli amici che operano nelle istituzioni, dall'altro), a quello dell'emanazione diretta che può permettere, ad esempio, di far eleggere gli uomini dei clan nelle istituzioni locali, a quello dello scambio di servizi o di favori.

Il sussistere di questi rapporti tra istituzioni e criminalità non è tipico dell'Italia. È

vero per molti altri paesi e altrove se ne discute. Per gli Stati Uniti — rispetto ai quali il nostro paese ha purtroppo alcune caratteristiche simili — è stato, ad esempio, attentamente documentato da molte inchieste sull'operare delle organizzazioni criminali. Non avrebbe perciò senso negare che esiste anche in Italia e rinunciare ad approfondire in quali termini questi rapporti abbiamo pesato e pesino, nonché come possano essere allentati o resi meno influenti.

Ma quanto più queste relazioni assumono carattere pervasivo (come ci pare stia accadendo) e coinvolgono persone che occupano posti di responsabilità, tanto più l'organizzazione statale ne risulta indebolita e il suo prestigio inficiato.

Sappiamo di vivere in una società complessa e sappiamo che le questioni ricordate — lo diciamo fin troppo, veramente! — rientrano in questa complessità. Sappiamo che la complessità è in aumento, ed è vero. Proprio per questo, occorre, a mio avviso, darsi delle regole.

Ma quali regole? Una regola minimale, che altrove è stata definita, è che chiunque può essere anche molto vagamente sospettato di relazioni anche tenui, anche indirette, anche casuali con determinate forme di illegalità (considerare particolarmente antistatali), chi è, dicevo, in queste condizioni non può accedere alle maggiori cariche dello Stato, ed in particolare non può accedere a quelle cariche che della conservazione dell'ordine portano le principali responsabilità.

Il nostro associarsi alla richiesta di dimissioni del ministro dell'interno ha questo significato. Noi riteniamo che non si possa interrompere la spirale di decadimento delle istituzioni in atto, senza adottare — anche noi — almeno questa regola minimale (*Applausi dei deputati dei gruppi della sinistra indipendente e del PCI*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulla mozione Occhetto ed altri n. 1-00390.

Il seguito del dibattito è rinviato alla seduta di domani.

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

---

**Proclamazione di un deputato  
subentrante.**

PRESIDENTE. Comunico che, dovendosi procedere alla sostituzione dell'onorevole Adele Faccio, la Giunta delle elezioni, nella seduta odierna, ai termini degli articoli 81, 86 e 89 del Testo unico 30 marzo 1957 n. 361 delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, ha accertato che primo dei non eletti per la lista n. 12 (Partito Radicale) per il Collegio IV (Milano) risulta Ambrogio Viviani, già proclamato nel Collegio I (Torino).

Poiché l'onorevole Viviani ha dichiarato di voler optare per il Collegio IV (Milano), è rimasto vacante un seggio nella lista n. 17 (Partito Radicale) per il collegio I (Torino).

Ai termini dei citati articoli, la Giunta ha accertato che il candidato Roberto Ciccio-messere risulta il primo dei non eletti nella lista del Partito Radicale per il Collegio I (Torino).

Do atto alla Giunta di queste comunicazioni e dichiaro quindi l'onorevole Ambrogio Viviani deputato per il Collegio IV (Milano). Proclamo infine l'onorevole Roberto Ciccio-messere deputato per il Collegio I (Torino).

Si intende che da oggi decorre il termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali reclami.

**Ordine del giorno  
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 25 maggio 1990, alle 10:

*Seguito della discussione della mozione Occhetto ed altri (n. 1-00390) presentata, a norma dell'articolo 115, comma 3, del regolamento, nei confronti del ministro dell'interno.*

**La seduta termina alle 18,45.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA  
DOTT. VINCENZO ARISTA*

---

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
PROF. TEODOSIO ZOTTA*

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
del Servizio Stenografia dell'Assemblea  
alle 20.10.*

PAGINA BIANCA

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

---

COMUNICAZIONI

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 23 maggio 1990 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CAPRILI ed altri: «Programma quinquennale di finanziamento per la realizzazione di strutture ricettive ad uso del turismo giovanile» (4837);

CAPRILI ed altri: «Rifinanziamento per l'anno 1990, del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche» (4838);

BIONDI: «Nuove norme in materia di nomine negli enti pubblici» (4839).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissioni dal Senato.**

In data 23 maggio 1990 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 1946. — «Concessione di un contributo all'Università di Padova per la ristrutturazione dell'edificio in Bressanone» (approvato da quella VII Commissione permanente) (4840);

S. 2114. — «Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, nonché ad alloggi per il personale»

(approvato da quella III Commissione permanente) (4841).

Saranno stampati e distribuiti.

**Approvazioni in Commissione.**

Nelle riunioni di mercoledì 23 maggio 1990 delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla VI Commissione permanente (Finanze):

PIRO ed altri: «Norme per la regolamentazione del mercato finanziario» (466); STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE: «Norme penali concernenti l'acquisto e la vendita di azioni mediante l'uso di notizie riservate» (2411); BELLOCCHIO ed altri: «Delega al Governo per la repressione penale dell'utilizzo a fini di profitto dell'informazione sociataria privilegiata (*insider trading*) e disposizioni integrative sulla trasparenza dell'informazione societaria» (2413), in un testo unificato con il seguente titolo: «Norme relative all'uso di informazioni riservate nelle operazioni in valori mobiliari, e alla Commissione nazionale per le società e la borsa» (466-2411-2413).

dalla IX Commissione permanente (Trasporti):

LOBIANCO ed altri: «Norme in materia di circolazione di trattrici agricole con attrezzature di tipo portato o semiportato» (97); BARZANTI ed altri: «Norme in materia di circolazione di trattrici agricole con attrezzature di tipo portato o semiportato» (2875), in un testo unificato con il seguente titolo: «Norme in materia di circolazione di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

trattrici con attrezzature di tipo portato o semiportato» (97-2875).

**Assegnazione di proposte di legge a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, comunico che le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

*alla II Commissione (Giustizia):*

CRESCO: «Misure a favore di coloro che si dissociano dai sequestri di persona o collaborano per la liberazione del rapito e l'arresto dei rapitori» (4709) (con parere della I e della V Commissione);

*alla V Commissione (Bilancio):*

RENZULLI ed altri: «Norme per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone alpine» (4707) (con parere della I, della III, della VII, della IX, della X, della XI e della XIII Commissione, nonché della VIII Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);

*alla VI Commissione (Finanze):*

LEONI: «Modifica dell'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente la riscossione delle tasse automobilistiche da parte degli enti locali» (4697) (con parere della I, della V e della IX Commissione);

*alla VII Commissione (Cultura):*

BALESTRACCI ed altri: «Contributo dello Stato al comune di Fivizzano per la costruzione di un monumento ai caduti della Resistenza» (4733) (con parere della I, della IV e della V Commissione);

CAPRILI ed altri: «Ruolo dello Stato, delle regioni e degli enti locali nella definizione degli indirizzi di programmazione e di progettazione degli impianti necessari per la pratica delle attività sportive» (4769) (con parere della I, della V, della VIII e della XI Commissione);

CASATI e PORTATADINO: «Istituzione della scuola di didattica della musica presso i

conservatori di musica» (4776) (con parere della I, della V e della XI Commissione)

*alla IX Commissione (Trasporti):*

TAMINO ed altri: «Divieto dell'uso di reti pelagiche derivanti per la pesca del pescespada e dell'alalunga » (4701) (con parere della I, della II, della V e della XI Commissione);

*alla X Commissione (Attività produttive):*

FERRARINI ed altri: «Norme sugli inconvenienti e i rischi ambientali connessi con le attività produttive e per il sostegno all'occupazione» (4523) (con parere della I, della V e della XI Commissione, nonché della VIII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento);

*alla XI Commissione (Lavoro):*

SERVELLO ed altri: «Provvedimenti a favore del lavoro giovanile» (4763) (con parere della I, della V e della X Commissione);

*alla XII Commissione (Affari sociali):*

MAINARDI FAVA ed altri: «Nuove norme in materia di provvidenze a favore degli handicappati e loro familiari» (4760) (con parere della V Commissione).

**Trasmissione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.**

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 22 maggio 1990, ha comunicato, ai sensi della legge 25 luglio 1959, n. 593, le variazioni apportate allo stato di previsione per l'esercizio 1989 e lo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1990.

Questa documentazione è depositata presso gli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

**Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.**

Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e interpellanze. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

---

VOTAZIONI QUALIFICATE  
EFFETTUATE MEDIANTE  
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: Proposta di legge n. 3039 emendamento 10.8

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	313
Votanti .....	295
Astenuti .....	18
Maggioranza .....	148
Voti favorevoli .....	184
Voti contrari .....	111

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo  
 Aiardi Alberto  
 Alessi Alberto  
 Amalfitano Domenico  
 Andreoli Giuseppe  
 Anselmi Tina  
 Antonucci Bruno  
 Armellin Lino  
 Artese Vitale  
 Artioli Rossella  
 Astone Giuseppe  
 Augello Giacomo Sebastiano  
 Azzaro Giuseppe  
 Azzolini Luciano

Balestracci Nello  
 Barbalace Francesco  
 Battaglia Pietro  
 Benedikter Johann  
 Bertoli Danilo  
 Biafora Pasqualino  
 Bianco Gerardo  
 Biasci Mario  
 Binetti Vincenzo  
 Bisagno Tommaso  
 Bodrato Guido  
 Borra Gian Carlo  
 Borri Andrea  
 Borruso Andrea  
 Bortolami Benito Mario  
 Bortolani Franco

Breda Roberta  
 Brocca Beniamino  
 Brunetto Arnaldo  
 Bruni Francesco  
 Bruno Antonio  
 Buffoni Andrea  
 Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro  
 Cafarelli Francesco  
 Campagnoli Mario  
 Caradonna Giulio  
 Cardetti Giorgio  
 Carelli Rodolfo  
 Caria Filippo  
 Carrara Andreino  
 Carrus Nino  
 Casati Francesco  
 Casini Carlo  
 Casini Pier Ferdinando  
 Castagnetti Guglielmo  
 Castagnetti Pierluigi  
 Cavigliasso Paola  
 Cerutti Giuseppe  
 Chiriano Rosario  
 Ciampaglia Alberto  
 Ciliberti Franco  
 Ciocci Carlo Alberto  
 Cobellis Giovanni  
 Coloni Sergio  
 Colucci Gaetano  
 Columbu Giovanni Battista  
 Corsi Umberto

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

Costi Silvano  
Crescenzi Ugo  
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore  
D'Angelo Guido  
Del Mese Paolo  
De Rose Emilio  
Duce Alessandro

Ermelli Cupelli Enrico

Faraguti Luciano  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Ferrari Wilmo  
Fini Gianfranco  
Fiori Publio  
Fiorino Filippo  
Frasson Mario  
Fronza Crepez Lucia

Galli Giancarlo  
Garavaglia Mariapia  
Gaspari Remo  
Gelpi Luciano  
Ghinami Alessandro  
Gitti Tarcisio  
Gregorelli Aldo  
Grippò Ugo

Lamorte Pasquale  
La Penna Girolamo  
Lattanzio Vito  
Leone Giuseppe  
Loi Giovanni Battista  
Loiero Agazio  
Lusetti Renzo

Maceratini Giulio  
Malvestio Piergiovanni  
Manfredi Manfredo  
Martini Maria Eletta  
Martino Guido  
Massano Massimo  
Massari Renato  
Matulli Giuseppe  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore

Melillo Savino  
Mensorio Carmine  
Mensurati Elio  
Merolli Carlo  
Micheli Filippo  
Michelini Alberto  
Monaci Alberto  
Montali Sebastiano  
Moroni Sergio

Napoli Vito  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Noci Maurizio  
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Parigi Gastone  
Patria Renzo  
Pellegatta Giovanni  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perrone Antonino  
Piccirillo Giovanni  
Piccoli Flaminio  
Piermartini Gabriele  
Piredda Matteo  
Pisanu Giuseppe  
Pisicchio Giuseppe  
Poli Bortone Adriana  
Portatadino Costante  
Principe Sandro

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista  
Radi Luciano  
Rallo Girolamo  
Ravasio Renato  
Renzulli Aldo Gabriele  
Rinaldi Luigi  
Rivera Giovanni  
Rocelli Gian Franco  
Rosini Giacomo  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Russo Ferdinando  
Russo Raffaele

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

Salerno Gabriele  
Sanese Nicolamaria  
Santonastaso Giuseppe  
Santoro Italice  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Savino Nicola  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Senaldi Carlo  
Servello Francesco  
Soddu Pietro  
Sospiri Nino  
Spini Valdo  
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso  
Stegagnini Bruno  
Sterpa Egidio

Tancredi Antonio  
Tarabini Eugenio  
Tesini Giancarlo  
Testa Antonio  
Trantino Vincenzo

Vairo Gaetano  
Vecchiarelli Bruno  
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno  
Zaniboni Antonino  
Zoppi Pietro  
Zuech Giuseppe

*Hanno votato no:*

Alborghetti Guido  
Alinovi Abdon  
Angelini Giordano  
Angeloni Luana  
Arnaboldi Patrizia  
Auleta Francesco

Barbieri Silvia  
Barzanti Nedo  
Bassanini Franco  
Beebe Tarantelli Carole Jane  
Benevelli Luigi  
Bernasconi Anna Maria  
Bianchi Beretta Romana

Binelli Gian Carlo  
Boselli Milvia  
Brescia Giuseppe  
Bruzzani Riccardo  
Bulleri Luigi

Calderisi Giuseppe  
Cannelonga Severino Lucano  
Capecchi Maria Teresa  
Caprili Milziade  
Castagnola Luigi  
Cavagna Mario  
Cecchetto Coco Alessandra  
Chella Mario  
Ciabarri Vincenzo  
Cicerone Francesco  
Ciconte Vincenzo  
Ciocci Lorenzo  
Civita Salvatore  
Colombini Leda  
Conti Laura  
Cordati Rosaia Luigia  
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele  
Diglio Pasquale  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Prisco Elisabetta  
Donazzon Renato

Fagni Edda  
Ferrandi Alberto  
Ferrara Giovanni  
Ferrarini Giulio  
Filippini Giovanna  
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria  
Fracchia Bruno

Gabbuggiani Elio  
Gasparotto Isaia  
Geremicca Andrea  
Ghezzi Giorgio  
Gramaglia Mariella  
Grilli Renato  
Guerzoni Luciano

Lanzinger Gianni  
Lauricella Angelo  
Lavorato Giuseppe  
Levi Baldini Natalia  
Lorenzetti Pasquale Maria Rita  
Lucenti Giuseppe

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

Mainardi Fava Anna  
Mammone Natia  
Marri Germano  
Masini Nadia  
Mellini Mauro  
Minozzi Rosanna  
Mombelli Luigi  
Monello Paolo  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Motetta Giovanni

Nerli Francesco  
Nicolini Renato  
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Pascolat Renzo  
Pedrazzi Cipolla Annamaria  
Pellicani Giovanni  
Perinei Fabio  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Pinto Roberta  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Prandini Onelio

Quercini Giulio

Rebecchi Aldo  
Recchia Vincenzo  
Ridi Silvano  
Romani Daniela  
Rubbi Antonio  
Russo Spena Giovanni

Samà Francesco  
Sangiorgio Maria Luisa  
Serafini Anna Maria  
Serra Gianna  
Sinatra Alberto  
Soave Sergio  
Solaroli Bruno  
Strada Renato  
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco  
Toma Mario

Trabacchi Felice  
Trabacchini Quarto

Viviani Ambrogio

*Si sono astenuti:*

Alagna Egidio  
Alberini Guido  
Capacci Renato  
Cappiello Agata Alma  
Cavicchioli Andrea  
Cellini Giuliano  
Cerofolini Fulvio  
D'Amato Carlo  
Del Bue Mauro  
Gangi Giorgio  
Labriola Silvano  
Maccheroni Giacomo  
Mastrogiacomo Antonio  
Mazza Dino  
Milani Gian Stefano  
Mundo Antonio  
Potì Damiano  
Vazzoler Sergio

*Sono in missione:*

Aniasi Aldo  
Balbo Laura  
Caveri Luciano  
Cima Laura  
Cimmino Tancredi  
De Michelis Gianni  
Fausti Franco  
Fornasari Giuseppe  
Foti Luigi  
Fracanzani Carlo  
Mancini Vincenzo  
Martinat Ugo  
Martinazzoli Fermo Mino  
Pellegatti Ivana  
Rais Francesco  
Rebulla Luciano  
Rubbi Emilio  
Russo Franco  
Sanfilippo Salvatore  
Sapienza Orazio  
Scovacricchi Martino  
Silvestri Giuliano  
Tiezzi Enzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: Proposta di legge n. 3039, emendamento 13.5

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	337
Votanti .....	334
Astenuti .....	3
Maggioranza .....	168
Voti favorevoli .....	7
Voti contrari .....	327

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Carrus Nino  
 Castagnetti Guglielmo  
 Costa Silvia  
 Ermelli Cupelli Enrico  
 Martino Guido  
 Santoro Italice  
 Tarabini Eugenio

*Hanno votato no:*

Agrusti Michelangelo  
 Aiardi Alberto  
 Alessi Alberto  
 Alinovi Abdon  
 Amalfitano Domenico  
 Amodeo Natale  
 Andreoli Giuseppe  
 Angelini Giordano  
 Angeloni Luana  
 Anselmi Tina  
 Antonucci Bruno  
 Armellin Lino  
 Arnaboldi Patrizia  
 Artese Vitale  
 Artioli Rossella  
 Astone Giuseppe  
 Astori Gianfranco  
 Augello Giacomo Sebastiano  
 Auleta Francesco

Azzaro Giuseppe  
 Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio  
 Balestracci Nello  
 Barbalace Francesco  
 Barbieri Silvia  
 Bargone Antonio  
 Barzanti Nedo  
 Battaglia Pietro  
 Beebe Tarantelli Carole Jane  
 Benedikter Johann  
 Bernasconi Anna Maria  
 Bernocco Garzanti Luigina  
 Bertoli Danilo  
 Bianchi Beretta Romana  
 Bianchini Giovanni  
 Biasci Mario  
 Binelli Gian Carlo  
 Binetti Vincenzo  
 Bisagno Tommaso  
 Bodrato Guido  
 Borra Gian Carlo  
 Borri Andrea  
 Borruso Andrea  
 Bortolami Benito Mario  
 Bortolani Franco  
 Boselli Milvia  
 Breda Roberta  
 Brescia Giuseppe  
 Brocca Beniamino  
 Brunetto Arnaldo  
 Bruni Francesco

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

Bruno Antonio  
Bruzzi Riccardo  
Buffoni Andrea  
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro  
Calderisi Giuseppe  
Calvanese Flora  
Cannelonga Severino Lucano  
Capacci Renato  
Capanna Mario  
Capecci Maria Teresa  
Cappiello Agata Alma  
Capria Nicola  
Caprili Milziade  
Cardetti Giorgio  
Cardinale Salvatore  
Carelli Rodolfo  
Caria Filippo  
Carrara Andreino  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Casini Pier Ferdinando  
Castagnetti Pierluigi  
Castagnola Luigi  
Cavagna Mario  
Cavicchioli Andrea  
Cavigliasso Paola  
Cecchetto Coco Alessandra  
Cellini Giuliano  
Cerofolini Fulvio  
Ceruti Gianluigi  
Cerutti Giuseppe  
Chella Mario  
Chiriano Rosario  
Ciabbari Vincenzo  
Cicerone Francesco  
Cicone Vincenzo  
Ciliberti Franco  
Ciocci Carlo Alberto  
Ciocci Lorenzo  
Ciocia Graziano  
Civita Salvatore  
Cobellis Giovanni  
Colombini Leda  
Coloni Sergio  
Colucci Gaetano  
Conti Laura  
Cordati Rosaia Luigia  
Corsi Umberto  
Costa Alessandro  
Costi Silvano

Crescenzi Ugo  
Crippa Giuseppe  
Cristoni Paolo  
Cursi Cesare  
  
D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore  
D'Amato Carlo  
D'Ambrosio Michele  
D'Angelo Guido  
d'Aquino Saverio  
Del Mese Paolo  
Demitry Giuseppe  
De Rose Emilio  
Dignani Grimaldi Vanda  
Donati Anna  
Donazzon Renato  
Duce Alessandro

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana  
Fagni Edda  
Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Ferrandi Alberto  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Ferrari Wilmo  
Ferrarini Giulio  
Filippini Giovanna  
Fini Gianfranco  
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria  
Fiori Publio  
Fiorino Filippo  
Formigoni Roberto  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Frasson Mario  
Fronza Crepaz Lucia  
  
Galante Michele  
Galli Giancarlo  
Gangi Giorgio  
Garavaglia Mariapia  
Gasparotto Isaia  
Gei Giovanni  
Gelpi Luciano  
Ghezzi Giorgio

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

Ghinami Alessandro  
Gitti Tarcisio  
Gramaglia Mariella  
Gregorelli Aldo  
Grilli Renato  
Grillo Luigi  
Grippo Ugo  
Guerzoni Luciano

Labriola Silvano  
Lamorte Pasquale  
Lanzinger Gianni  
La Penna Girolamo  
Lattanzio Vito  
Latteri Ferdinando  
Lauricella Angelo  
Lavorato Giuseppe  
Leone Giuseppe  
Levi Baldini Natalia  
Lia Antonio  
Loi Giovanni Battista  
Loiero Agazio  
Lombardo Antonino  
Lo Porto Guido  
Lorenzetti Pasquale Maria Rita  
Lucchesi Giuseppe  
Lucenti Giuseppe  
Lusetti Renzo

Macciotta Giorgio  
Maceratini Giulio  
Mainardi Fava Anna  
Malvestio Piergiovanni  
Mammone Natia  
Mangiapane Giuseppe  
Marri Germano  
Martini Maria Eletta  
Marzo Biagio  
Masini Nadia  
Massano Massimo  
Massari Renato  
Mastrogiacomo Antonio  
Matulli Giuseppe  
Mazza Dino  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Mensorio Carmine  
Mensurati Elio  
Menziatti Pietro Paolo  
Merolli Carlo  
Micheli Filippo

Michelini Alberto  
Migliasso Teresa  
Milani Gian Stefano  
Minozzi Rosanna  
Mombelli Luigi  
Monaci Alberto  
Monello Paolo  
Montali Sebastiano  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Moroni Sergio  
Motetta Giovanni  
Mundo Antonio

Napoli Vito  
Nerli Francesco  
Nicolini Renato  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Noci Maurizio  
Novelli Diego  
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe  
Orlandi Nicoletta  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo  
Paganelli Ettore  
Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Parigi Gastone  
Pascolat Renzo  
Patria Renzo  
Pedrazzi Cipolla Annamaria  
Pellegatta Giovanni  
Pellicani Giovanni  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perinei Fabio  
Perrone Antonino  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Piccirillo Giovanni  
Piccoli Flaminio  
Piermartini Gabriele  
Pinto Roberta  
Piredda Matteo  
Pisanu Giuseppe  
Pisicchio Giuseppe  
Poli Gian Gaetano  
Poli Bortone Adriana

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

Polidori Enzo  
Portatadino Costante  
Potì Damiano  
Prandini Onelio  
Principe Sandro

Quarta Nicola  
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista  
Radi Luciano  
Rallo Girolamo  
Ravasio Renato  
Rebecchi Aldo  
Renzulli Aldo Gabriele  
Riggio Vito  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rivera Giovanni  
Rocelli Gian Franco  
Rodotà Stefano  
Rojch Angelino  
Romani Daniela  
Ronzani Gianni Wilmer  
Rosini Giacomo  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Rubbi Antonio  
Russo Ferdinando  
Russo Raffaele  
Russo Spena Giovanni

Salerno Gabriele  
Samà Francesco  
Sanese Nicolamaria  
Sangalli Carlo  
Sannella Benedetto  
Santonastaso Giuseppe  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sarti Adolfo  
Savino Nicola  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Scarlato Guglielmo  
Scotti Vincenzo  
Senaldi Carlo  
Serafini Anna Maria  
Serra Gianna  
Serrentino Pietro  
Servello Francesco  
Sinatra Alberto

Soddu Pietro  
Sorice Vincenzo  
Sospiri Nino  
Spini Valdo  
Stegagnini Bruno  
Sterpa Egidio  
Strada Renato

Tagliabue Gianfranco  
Tancredi Antonio  
Tatarella Giuseppe  
Tesini Giancarlo  
Testa Antonio  
Toma Mario  
Torchio Giuseppe  
Trabacchi Felice  
Trabacchini Quarto  
Trantino Vincenzo

Vairo Gaetano  
Vazzoler Sergio  
Vecchiarelli Bruno  
Viscardi Michele  
Viti Vincenzo  
Viviani Ambrogio  
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zaniboni Antonino  
Zoppi Pietro

*Si sono astenuti:*

Alberini Guido  
Diaz Annalisa  
Diglio Pasquale

*Sono in missione:*

Aniasi Aldo  
Balbo Laura  
Caveri Luciano  
Cima Laura  
Cimmino Tancredi  
De Michelis Gianni  
Fausti Franco

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

---

Fornasari Giuseppe  
Foti Luigi  
Fracanzani Carlo  
Mancini Vincenzo  
Martinat Ugo  
Martinazzoli Fermo Mino  
Pellegatti Ivana  
Rais Francesco

Rebulla Luciano  
Rubbi Emilio  
Russo Franco  
Sanfilippo Salvatore  
Sapienza Orazio  
Scovacricchi Martino  
Silvestri Giuliano  
Tiezzi Enzo

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: Proposta di legge n. 3039, articolo 13

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	342
Votanti .....	336
Astenuti .....	6
Maggioranza .....	169
Voti favorevoli .....	311
Voti contrari .....	25

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo  
 Aiardi Alberto  
 Alagna Egidio  
 Alberini Guido  
 Alborghetti Guido  
 Alessi Alberto  
 Alinovi Abdon  
 Amalfitano Domenico  
 Amodeo Natale  
 Andreoli Giuseppe  
 Angelini Giordano  
 Angeloni Luana  
 Anselmi Tina  
 Antonucci Bruno  
 Armellin Lino  
 Artese Vitale  
 Artioli Rossella  
 Astone Giuseppe  
 Astori Gianfranco  
 Augello Giacomo Sebastiano  
 Auleta Francesco  
 Azzaro Giuseppe  
 Azzolini Luciano  
  
 Balestracci Nello  
 Barbalace Francesco  
 Bargone Antonio  
 Barzanti Nedo  
 Battaglia Pietro  
 Beebe Tarantelli Carole Jane  
 Benedikter Johann

Bernocco Garzanti Luigina  
 Bertoli Danilo  
 Biafora Pasqualino  
 Bianchini Giovanni  
 Biasci Mario  
 Binelli Gian Carlo  
 Binetti Vincenzo  
 Bonsignore Vito  
 Borgoglio Felice  
 Borra Gian Carlo  
 Borri Andrea  
 Borruso Andrea  
 Bortolami Benito Mario  
 Boselli Milvia  
 Breda Roberta  
 Brescia Giuseppe  
 Brocca Beniamino  
 Brunetto Arnaldo  
 Bruni Francesco  
 Bruno Antonio  
 Bruzzani Riccardo  
 Buffoni Andrea  
 Buonocore Vincenzo  
  
 Caccia Paolo Pietro  
 Calvanese Flora  
 Cannelonga Severino Lucano  
 Capacci Renato  
 Capecchi Maria Teresa  
 Cappiello Agata Alma  
 Capria Nicola  
 Caprili Milziade  
 Cardetti Giorgio

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

Cardinale Salvatore  
Carelli Rodolfo  
Caria Filippo  
Carrara Andreino  
Carrus Nino  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Casini Pier Ferdinando  
Castagnetti Pierluigi  
Castagnola Luigi  
Cavagna Mario  
Cavicchioli Andrea  
Cavigliasso Paola  
Cellini Giuliano  
Cerofolini Fulvio  
Cerutti Giuseppe  
Chiriano Rosario  
Ciabbari Vincenzo  
Ciaffi Adriano  
Cicerone Francesco  
Cicone Vincenzo  
Ciliberti Franco  
Ciocci Carlo Alberto  
Ciocci Lorenzo  
Ciocia Graziano  
Civita Salvatore  
Cobellis Giovanni  
Colombini Leda  
Coloni Sergio  
Conti Laura  
Cordati Rosaia Luigia  
Corsi Umberto  
Costa Alessandro  
Costa Silvia  
Costi Silvano  
Crescenzi Ugo  
Crippa Giuseppe  
Cristoni Paolo  
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore  
D'Amato Carlo  
D'Angelo Guido  
d'Aquino Saverio  
De Carli Francesco  
Del Mese Paolo  
Demitry Giuseppe  
Diglio Pasquale  
Dignani Grimaldi Vanda

Di Pietro Giovanni  
Donazzon Renato  
Duce Alessandro

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana  
Fagni Edda  
Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Ferrandi Alberto  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Ferrari Wilmo  
Ferrarini Giulio  
Filippini Giovanna  
Fiori Publio  
Fiorino Filippo  
Formigoni Roberto  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Frasson Mario  
Fronza Crepaz Lucia  
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio  
Galante Michele  
Galli Giancarlo  
Gangi Giorgio  
Garavaglia Mariapia  
Gasparotto Isaia  
Gei Giovanni  
Gelpi Luciano  
Ghezzi Giorgio  
Ghinami Alessandro  
Gitti Tarcisio  
Gramaglia Mariella  
Gregorelli Aldo  
Grilli Renato  
Grillo Luigi  
Grippa Ugo  
Grosso Maria Teresa

Labriola Silvano  
Lamorte Pasquale  
La Penna Girolamo  
Latteri Ferdinando  
Lauricella Angelo  
Lavorato Giuseppe  
Leone Giuseppe  
Levi Baldini Natalia

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

Lia Antonio  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Loi Giovanni Battista  
Loiero Agazio  
Lombardo Antonino  
Lorenzetti Pasquale Maria Rita  
Lucchesi Giuseppe  
Lucenti Giuseppe  
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo  
Macciotta Giorgio  
Malvestio Piergiovanni  
Mammone Natia  
Manfredi Manfredo  
Mangiapane Giuseppe  
Marri Germano  
Martini Maria Eletta  
Marzo Biagio  
Masini Nadia  
Massari Renato  
Mastella Mario Clemente  
Mastrogiacomo Antonio  
Matulli Giuseppe  
Mazza Dino  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Mensorio Carmine  
Mensurati Elio  
Menziatti Pietro Paolo  
Merolli Carlo  
Micheli Filippo  
Michelini Alberto  
Migliasso Teresa  
Milani Gian Stefano  
Minozzi Rosanna  
Mombelli Luigi  
Monaci Alberto  
Monello Paolo  
Montali Sebastiano  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Moroni Sergio  
Mundo Antonio

Napoli Vito  
Nerli Francesco  
Nicolazzi Franco  
Nicoitra Benedetto Vincenzo  
Noci Maurizio

Novelli Diego  
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo  
Paganelli Ettore  
Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Pascolat Renzo  
Patria Renzo  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perinei Fabio  
Perrone Antonino  
Picchetti Santino  
Piccirillo Giovanni  
Piccoli Flaminio  
Piermartini Gabriele  
Pietrini Vincenzo  
Pinto Roberta  
Piredda Matteo  
Piro Franco  
Pisicchio Giuseppe  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Portatadino Costante  
Poti Damiano  
Prandini Onelio  
Principe Sandro  
Pujia Carmelo

Quarta Nicola  
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista  
Radi Luciano  
Ravasio Renato  
Rebecchi Aldo  
Recchia Vincenzo  
Renzulli Aldo Gabriele  
Ridi Silvano  
Riggio Vito  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rivera Giovanni  
Rocelli Gian Franco  
Rojch Angelino  
Romani Daniela  
Ronzani Gianni Wilmer

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

Rosini Giacomo  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Rubbi Antonio  
Russo Ferdinando  
Russo Raffaele

Salerno Gabriele  
Samà Francesco  
Sanese Nicolamaria  
Sanguineti Mauro  
Sannella Benedetto  
Santonastaso Giuseppe  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sapio Francesco  
Sarti Adolfo  
Savino Nicola  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Scarlato Guglielmo  
Scotti Vincenzo  
Senaldi Carlo  
Serra Gianna  
Serrentino Pietro  
Sinatra Alberto  
Soave Sergio  
Soddu Pietro  
Solaroli Bruno  
Sorice Vincenzo  
Stegagnini Bruno  
Sterpa Egidio  
Strada Renato

Tagliabue Gianfranco  
Tancredi Antonio  
Tarabini Eugenio  
Tesini Giancarlo  
Testa Antonio  
Toma Mario  
Torchio Giuseppe  
Trabacchi Felice  
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria  
Usellini Mario

Vairo Gaetano  
Vazzoler Sergio  
Vecchiarelli Bruno  
Viscardi Michele

Viti Vincenzo  
Volponi Alberto  
  
Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zaniboni Antonino  
Zoppi Pietro

*Hanno votato no:*

Arnaboldi Patrizia  
Berselli Filippo  
Capanna Mario  
Castagnetti Guglielmo  
Colucci Gaetano  
Ermelli Cupelli Enrico  
Fini Gianfranco  
Macaluso Antonino  
Maceratini Giulio  
Martinat Ugo  
Martino Guido  
Matteoli Altero  
Parigi Gastone  
Poli Bortone Adriana  
Rallo Girolamo  
Rubinacci Giuseppe  
Russo Spena Giovanni  
Santoro Italice  
Servello Francesco  
Sospiri Nino  
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso  
Valensise Raffaele  
Viviani Ambrogio  
Willeit Ferdinand

*Si sono astenuti:*

Calderisi Giuseppe  
Cecchetto Coco Alessandra  
Diaz Annalisa  
Donati Anna  
Guerzoni Luciano  
Lanzinger Gianni

*Sono in missione:*

Aniasi Aldo  
Balbo Laura

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

---

Caveri Luciano  
Cima Laura  
Cimmino Tancredi  
De Michelis Gianni  
Fausti Franco  
Fornasari Giuseppe  
Foti Luigi  
Fracanzani Carlo  
Mancini Vincenzo  
Martinazzoli Fermo Mino

Pellegatti Ivana  
Rais Francesco  
Rebulla Luciano  
Rubbi Emilio  
Russo Franco  
Sanfilippo Salvatore  
Sapienza Orazio  
Scovacricchi Martino  
Silvestri Giuliano  
Tiezzi Enzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: Proposta di legge n.3039, votazione finale

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	387
Votanti .....	359
Astenuti .....	28
Maggioranza .....	180
Voti favorevoli .....	333
Voti contrari .....	26

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo  
 Aiardi Alberto  
 Alagna Egidio  
 Alberini Guido  
 Alborghetti Guido  
 Alessi Alberto  
 Alinovi Abdon  
 Amalfitano Domenico  
 Andreoli Giuseppe  
 Angelini Giordano  
 Angelini Piero  
 Angeloni Luana  
 Anselmi Tina  
 Antonucci Bruno  
 Armellin Lino  
 Artese Vitale  
 Artioli Rossella  
 Astone Giuseppe  
 Astori Gianfranco  
 Augello Giacomo Sebastiano  
 Azzolini Luciano  
  
 Babbini Paolo  
 Balestracci Nello  
 Barbalace Francesco  
 Barbera Augusto Antonio  
 Barbieri Silvia  
 Bargone Antonio  
 Barzanti Nedo  
 Battaglia Pietro  
 Benedikter Johann

Benevelli Luigi  
 Bernasconi Anna Maria  
 Bernocco Garzanti Luigina  
 Bertoli Danilo  
 Biafora Pasqualino  
 Bianchi Beretta Romana  
 Bianchini Giovanni  
 Bianco Gerardo  
 Biasci Mario  
 Binelli Gian Carlo  
 Bisagno Tommaso  
 Bodrato Guido  
 Bonsignore Vito  
 Borghini Gianfrancesco  
 Borra Gian Carlo  
 Borri Andrea  
 Borruso Andrea  
 Bortolami Benito Mario  
 Bortolani Franco  
 Boselli Milvia  
 Breda Roberta  
 Brescia Giuseppe  
 Brocca Beniamino  
 Brunetto Arnaldo  
 Bruni Francesco  
 Bruno Antonio  
 Bruzzani Riccardo  
 Buffoni Andrea  
 Buonocore Vincenzo  
  
 Caccia Paolo Pietro  
 Cafarelli Francesco  
 Calvanese Flora

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

Campagnoli Mario  
Cannelonga Severino Lucano  
Capacci Renato  
Capecchi Maria Teresa  
Cappiello Agata Alma  
Capria Nicola  
Caprili Milziade  
Cardetti Giorgio  
Carelli Rodolfo  
Caria Filippo  
Carrara Andreino  
Carrus Nino  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Casini Pier Ferdinando  
Castagnetti Pierluigi  
Castagnola Luigi  
Cavagna Mario  
Cavicchioli Andrea  
Cavigliasso Paola  
Cellini Giuliano  
Cerofolini Fulvio  
Cerutti Giuseppe  
Chella Mario  
Chiriano Rosario  
Ciabbari Vincenzo  
Ciaffi Adriano  
Ciampaglia Alberto  
Cicerone Francesco  
Ciconte Vincenzo  
Ciliberti Franco  
Ciocci Carlo Alberto  
Ciocci Lorenzo  
Ciocia Graziano  
Civita Salvatore  
Colombini Leda  
Coloni Sergio  
Colucci Francesco  
Cordati Rosaia Luigia  
Corsi Umberto  
Costa Alessandro  
Costa Silvia  
Crescenzi Ugo  
Crippa Giuseppe  
Cristoni Paolo  
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore  
D'Amato Carlo

D'Ambrosio Michele  
D'Angelo Guido  
Darida Clelio  
De Carli Francesco  
Degennaro Giuseppe  
Del Mese Paolo  
Demitry Giuseppe  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Pietro Giovanni  
Di Prisco Elisabetta  
Duce Alessandro

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana  
Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Ferrandi Alberto  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Ferrari Wilmo  
Ferrarini Giulio  
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria  
Fiorino Filippo  
Forleo Francesco  
Formigoni Roberto  
Francese Angela  
Frasson Mario  
Fronza Crepaz Lucia  
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele  
Galli Giancarlo  
Galloni Giovanni  
Garavaglia Mariapia  
Garavini Andrea Sergio  
Gasparotto Isaia  
Gei Giovanni  
Gelli Bianca  
Gelpi Luciano  
Geremicca Andrea  
Ghezzi Giorgio  
Ghinami Alessandro  
Gitti Tarcisio  
Gramaglia Mariella  
Gregorelli Aldo  
Grilli Renato  
Grillo Luigi  
Grippa Ugo  
Grosso Maria Teresa

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

Lamorte Pasquale  
La Penna Girolamo  
Latteri Ferdinando  
Lauricella Angelo  
La Valle Raniero  
Lavorato Giuseppe  
Leone Giuseppe  
Levi Baldini Natalia  
Lia Antonio  
Lobianco Arcangelo  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Loiero Agazio  
Lorenzetti Pasquale Maria Rita  
Lucchesi Giuseppe  
Lucenti Giuseppe  
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo  
Macciotta Giorgio  
Mainardi Fava Anna  
Malvestio Piergiovanni  
Mammone Natia  
Manfredi Manfredo  
Mangiapane Giuseppe  
Mannino Antonino  
Manzolini Giovanni  
Martini Maria Eletta  
Masini Nadia  
Massari Renato  
Mastrantuono Raffaele  
Mattarella Sergio  
Matulli Giuseppe  
Mazza Dino  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Mensorio Carmine  
Mensurati Elio  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Micheli Filippo  
Michelini Alberto  
Migliasso Teresa  
Milani Gian Stefano  
Minozzi Rosanna  
Mombelli Luigi  
Monaci Alberto  
Monello Paolo  
Mongiello Giovanni  
Montali Sebastiano  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena

Moroni Sergio  
Motetta Giovanni  
  
Napoli Vito  
Nardone Carmine  
Nerli Francesco  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Noci Maurizio  
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe  
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo  
Paganelli Ettore  
Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Pascolat Renzo  
Patria Renzo  
Pedrazzi Cipolla Annamaria  
Pellicani Giovanni  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perinei Fabio  
Perrone Antonino  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Piccirillo Giovanni  
Piccoli Flaminio  
Piermartini Gabriele  
Piredda Matteo  
Piro Franco  
Pisanu Giuseppe  
Pisicchio Giuseppe  
Polidori Enzo  
Portatadino Costante  
Polidori Enzo  
Portatadino Costante  
Poti Damiano  
Prandini Onelio  
Principe Sandro  
Provantini Alberto  
Pujia Carmelo

Quarta Nicola  
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista  
Radi Luciano  
Ravasio Renato  
Rebecchi Aldo  
Rebulla Luciano

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

Recchia Vincenzo  
Renzulli Aldo Gabriele  
Ricci Franco  
Ricciuti Romeo  
Riggio Vito  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rivera Giovanni  
Rocelli Gian Franco  
Rojch Angelino  
Romani Daniela  
Ronzani Gianni Wilmer  
Rosini Giacomo  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Rubbi Antonio  
Russo Ferdinando  
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio  
Salerno Gabriele  
Samà Francesco  
Sanese Nicolamaria  
Sangalli Carlo  
Sanguineti Mauro  
Sannella Benedetto  
Santonastaso Giuseppe  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sapio Francesco  
Sarti Adolfo  
Savino Nicola  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Scarlatto Guglielmo  
Schettini Giacomo Antonio  
Scotti Vincenzo  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Seppia Mauro  
Serafini Anna Maria  
Serafini Massimo  
Serra Gianna  
Sinatra Alberto  
Soave Sergio  
Soddu Pietro  
Solaroli Bruno  
Stegagnini Bruno  
Strada Renato  
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco

Tancredi Antonio  
Tarabini Eugenio  
Tassone Mario  
Tealdi Giovanna Maria  
Tesini Giancarlo  
Testa Antonio  
Testa Enrico  
Toma Mario  
Torchio Giuseppe  
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria  
Usellini Mario

Vairo Gaetano  
Vazzoler Sergio  
Vecchiarelli Bruno  
Viscardi Michele  
Visco Vincenzo  
Viti Vincenzo  
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zaniboni Antonino  
Zarro Giovanni  
Zoppi Pietro  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe

*Hanno votato no:*

Arnaboldi Patrizia  
Bassi Montanari Franca  
Battistuzzi Paolo  
Biondi Alfredo  
Calderisi Giuseppe  
Capanna Mario  
Cardinale Salvatore  
Cecchetto Coco Alessandra  
Costa Raffaele  
Cresco Angelo Gaetano  
d'Aquino Saverio  
Ermelli Cupelli Enrico  
Galasso Giuseppe  
Guidetti Serra Bianca  
Lanzinger Gianni  
Martino Guido  
Mattioli Gianni Francesco

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

Melillo Savino  
Mellini Mauro  
Montessoro Antonio  
Poggiolini Danilo  
Ronchi Edoardo  
Russo Spena Giovanni  
Santoro Italice  
Scalia Massimo  
Serrentino Pietro

*Si sono astenuti:*

Abbatangelo Massimo  
Baghino Francesco Giulio  
Bassanini Franco  
Becchi Ada  
Beebe Tarantelli Carole Jane  
Berselli Filippo  
Bertone Giuseppina  
Ceruti Gianluigi  
Colucci Gaetano  
De Julio Sergio  
Diaz Annalisa  
Fini Gianfranco  
Guerzoni Luciano  
Lo Porto Guido  
Macaluso Antonino  
Martinat Ugo  
Massano Massimo  
Matteoli Altero  
Parigi Gastone  
Pellegatta Giovanni  
Pintor Luigi

Poli Bortone Adriana  
Rallo Girolamo  
Rubinacci Giuseppe  
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso  
Trantino Vincenzo  
Tremaglia Mirko  
Valensise Raffaele

*Sono in missione:*

Aniasi Aldo  
Balbo Laura  
Caveri Luciano  
Cima Laura  
Cimmino Tancredi  
De Michelis Gianni  
Fausti Franco  
Fornasari Giuseppe  
Foti Luigi  
Fracanzani Carlo  
Mancini Vincenzo  
Martinazzoli Fermo Mino  
Pellegatti Ivana  
Rais Francesco  
Rubbi Emilio  
Russo Franco  
Sanfilippo Salvatore  
Sapienza Orazio  
Scovacricchi Martino  
Silvestri Giuliano  
Tiezzi Enzo

PAGINA BIANCA

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

---

*INTERROGAZIONI  
E INTERPELLANZE PRESENTATE*

---

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

**FINOCCHIARO FIDELBO, LUCENTI, ORLANDI, PEDRAZZI CIPOLLA e BARGONE.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

della gravissima situazione relativa alla criminalità minorile ed alle condizioni di disagio giovanile a Catania ha, da ultimo, riferito anche la Commissione parlamentare antimafia;

il Tribunale per i minorenni di quel distretto registra, in un organico previsto — e pur esso insufficiente — di sette magistrati, tre posti vacanti;

non pare possibile che il Tribunale possa, in queste condizioni, fronteggiare la domanda proveniente, nel settore penale, dalla Procura della Repubblica per i minorenni (il cui organico è — con evidente sproporzione rispetto alla consistenza di organico del tribunale — di 5 magistrati), né potrà evitare l'imponente richiesta, proveniente da privati, nei settori civile, amministrativo, di sorveglianza;

non risultano ancora ultimati i lavori necessari per adeguare i locali scelti a nuova sede del Tribunale per i minorenni, con la conseguenza che gli uffici permangono in locali che non consentono lo svolgimento delle udienze, ed esse si svolgono, con intuibili diseconomie di tempo, nell'unica sala attualmente utilizzabile del nuovo edificio —:

quali iniziative siano già state adottate o si intendono adottare per ovviare a tale gravissima situazione. (5-02204)

**RECCHIA, BEEBE TARANTELLI, COLOMBINI, ORLANDI, PEDRAZZI CIPOLLA e PICCHETTI.** — *Al Ministro di*

*grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

da notizie di stampa si apprende che la signorina Patrizia Tiberi, vigilatrice penitenziaria temporanea assunta con contratto trimestrale, in servizio a Rebibbia Femminile la sera del 23 maggio è stata aggredita ed ha subito percosse durante il servizio;

la stessa è stata ricoverata in ospedale con prognosi di 7 giorni —:

come si sono svolti i fatti;

se è stata avviata una indagine amministrativa e quali ne siano i risultati;

quale assistenza normativa viene garantita alla signorina Patrizia Tiberi in questo caso di infortunio sul lavoro essendo lei assunta a tempo determinato;

inoltre quale è il numero complessivo delle vigilatrici in servizio a Rebibbia Femminile;

quante sono trimestraliste e quante di ruolo;

l'orario di lavoro che le stesse espletano e di quanti riposi godono;

quali provvedimenti il Ministero intenda assumere per garantire l'incolumità personale delle vigilatrici in servizio.

(5-02205)

**LAVORATO, ZAVETTIERI, BATTAGLIA PIETRO, CICONTE e SAMÀ.** — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

grave preoccupazione ed inquietanti interrogativi suscitano l'attuale situazione e le prospettive future dell'Apsia Med e della Tepla Med di Reggio Calabria, aziende Gepi che producono materiale sanitario e nelle quali sono occupati 200 unità lavorative in larga parte femminili. Le maestranze sono scese in lotta contro una gestione incapace, priva di qualsiasi riferimento di mercato, con sprechi e clientelismi, che ha fatto precipitare la

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

condizione economico-finanziaria, minacciando il futuro dell'azienda stessa. Si è appreso, infatti, che le aziende stanno per essere cedute alla società « Alleanza Farmaceutica », e che un membro del consiglio di amministrazione della stessa società è stato posto a dirigere l'Apsia Med per preparare tale operazione;

gli interroganti denunciano la iniziativa della Gepi che, senza informare Governo e Parlamento, sta per concludere un'operazione dagli aspetti oscuri e che potrebbe rivelarsi una delle tante speculazioni finanziarie che gravi danni hanno prodotto all'intero Mezzogiorno —

se non ritenga di intervenire per bloccare l'operazione menzionata, accertare la effettiva situazione ed avviare un reale processo di risanamento sia dell'Apsia Med come della Tepla Med, scongiurando ogni forma di cassa integrazione o di licenziamento che risulterebbero un altro grave colpo inferto ad una città come Reggio Calabria che versa in una drammatica condizione sia per l'altissimo tasso di disoccupazione che per gli inquietanti fenomeni di delinquenza mafiosa che l'affliggono. (5-02206)

**GUERZONI, BERTONE e GRAMAGLIA.** — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere — premesso che:

il decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, recante « Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali » prevede, al comma 1 dell'articolo 2, « la realizzazione di misure di sostegno ed incentivazione alla produzione, commercializzazione e pubblicizzazione delle siringhe monouso autobloccanti, finalizzate alla progressiva sostituzione sul mercato delle siringhe da insulina »;

l'uso delle siringhe monouso autobloccanti, data la loro specifica idoneità ad essere utilizzate per una sola iniezione, rappresenta un inequivocabile stru-

mento per contrastare la diffusione del contagio da HIV;

il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che le modalità di realizzazione dei predetti interventi debbano essere definite dal Ministro della sanità con proprio decreto e che tale atto avrebbe dovuto essere emanato entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge sopra menzionato;

la legge recante norme in ordine alla prevenzione e alla lotta contro l'AIDS, approvata definitivamente dal Senato della Repubblica in data 16 maggio 1990, prevede anch'essa all'articolo 1 l'attuazione di interventi finalizzati alla « prevenzione » e, in particolare, alla « sorveglianza epidemica » del fenomeno della diffusione delle infezioni da HIV —

a) quali siano i motivi per i quali non è stato ancora emanato il decreto ministeriale sopra menzionato;

b) se il Ministro non ritenga necessario provvedere alla sollecita emanazione del predetto provvedimento, considerata la crescita esponenziale che le infezioni da HIV stanno registrando negli ultimi anni e considerata, di conseguenza, l'improcrastinabile urgenza di adottare opportuni provvedimenti per far fronte tempestivamente al fenomeno della diffusione dell'AIDS. (5-02207)

**SAVINO.** — *Ai Ministri del bilancio e programmazione economica e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la delibera CIPE 12 maggio 1988 ha approvato il finanziamento di circa duecento progetti per un totale di circa ottomila miliardi, subordinando (pena la revoca del finanziamento) le amministrazioni centrali dello Stato e le amministrazioni regionali ad attivare « le procedure per l'attuazione delle opere in tempo utile perché l'apertura dei cantieri » avesse luogo « entro centoventi giorni a decorrere dalla pubblicazione » della delibera stessa;

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

in conseguenza di tale urgenza le amministrazioni interessate avrebbero adottato procedure « abbreviate », e queste si sarebbero riferite sia alla verifica delle progettazioni sia alla forfettizzazione dei costi (non più calcolati analiticamente, cioè « a misura » come previsto dal regio decreto 25 maggio 1895 n. 350), nonché al basso numero delle imprese ammesse alle gare;

l'operato di organi collegiali quali il CIPE, mentre risulta legittimo e necessario per l'assegnazione dei fondi, non può invece risultare utile — data la sua natura di organismo politico — alle necessarie pregiudiziali valutazioni tecniche, quanto alla fondatezza e congruità delle schede costi-benefici;

pur non essendo tali schede sostitutive della progettazione, nella procedura correntemente adottata per gli interventi FIO, si eludono sia il parere-controllo degli organismi tecnici istituzionali (Consiglio superiore dei lavori pubblici, Organi tecnici regionali) sia la responsabilità soggettiva dell'autorità politica preposta a tali organi;

infine, il contesto procedurale sopra ricordato determina motivi di viva preoccupazione circa la correttezza e proficuità complessiva degli investimenti relativi al Fondo in questione —:

se non ritenga urgente e necessario:

1) accertare se effettivamente si siano verificate irregolarità nell'esecuzione delle opere di cui al citato provvedimento CIPE, nella valutazione del loro costo e nelle stesse procedure d'appalto;

2) proporre il riesame delle procedure adottate per superare, in futuro, i gravi inconvenienti segnalati. (5-02208)

**CASTAGNOLA.** — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — avendo appreso da 24 ore le generali intenzioni del Presidente dell'IRI circa le sorti di Italstat (e di Italimpianti con azionista di riferimento Italstat) mentre si

stanno discutendo in sede parlamentare programmi IRI che di ciò non parlano;

avendo rilevato che l'*holding* Italstat produrrà sei società entro le quali, presumibilmente, saranno incardinati pezzi di Italimpianti, che allo stato dei fatti si può prevedere venga scomposta e dissolta in un certo arco di tempo;

ritenendo intenzioni come queste, se confermate, oltremodo negative e lesive del patrimonio professionale e dei talenti imprenditoriali dell'unico « ingegnere sistemista » di cui l'IRI dispone; non dimenticando il nuovo gravissimo colpo inferto a Genova —:

1) se gli risulti, in termini circostanziati, quel che sta per decidere il Comitato IRI e se ritenga, qualora se ne abbia conferma, che l'IRI possa prendere decisioni operative prima di un esame governativo e parlamentare della materia;

2) se non ritenga opportuno di dover chiedere una sospensione immediata di eventuali decisioni operative qualora fossero imminenti;

3) se non reperi che l'IRI abbia il dovere preciso, sotto la responsabilità politica del Governo, di definire con chiarezza e precisione il proprio progetto strategico per l'area di Genova, nella convinzione profonda che non di nuovi « colpi di scure » si deve trattare ma di una seria concentrazione di risorse, impegni e volontà, idonea a determinare una fase di espansione qualitativa nell'interesse di quella città e del Paese. (5-02209)

**D'AMATO CARLO, CELLINI, D'ADDARIO, PRINCIPE, ZAVETTIERI, IOSSA, MASTRANTUONO, BARBALACE, ALAGNA, REINA, MUNDO, ORCIARI, MACCHERONI, SAVINO e CAVICCHIOLI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali, dei trasporti e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

in data 18 maggio 1990, con direttiva n. 18 il Ministro dei trasporti ha

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

trasMESSO all'amministratore straordinario dell'Ente ferrovie dello Stato il decreto ministeriale n. 48 T del 30 aprile 1990, con il quale si approva il piano di ristrutturazione per il risanamento e lo sviluppo dell'Ente Ferrovie dello Stato, al cui interno sono previsti un programma decennale e uno triennale di nuovi investimenti valutabili rispettivamente in lire 92.690 miliardi e in lire 21.150 miliardi;

in adesione a quanto rilevato dal Parlamento il Ministro dei trasporti, in relazione allo stato di crisi del settore produttivo relativo alla costruzione e manutenzione del materiale rotabile, nonché alle esigenze di aggiornamento tecnologico dell'industria del settore, ha invitato l'Ente a tener conto delle specializzazioni con particolare riferimento alla innovazione tecnologica, delle condizioni idonee a realizzare economie di scala e del *Know-how* esistente nelle aziende, favorendo la capacità delle stesse di promuovere soluzioni tecniche avanzate, anche con una sinergica collaborazione che tenga conto delle iniziative comunitarie per la realizzazione di una rete europea di alta velocità e l'incremento delle relazioni di valico;

lo stesso Ente ferrovie dello Stato dovrà nel prossimo triennio riservare adeguate risorse finanziarie alla voce rinnovi, per garantire la massima sicurezza della rete, curando in particolare il rinnovo dell'armamento;

in effetti dal 1981 al 1988 sono stati stanziati 10.350 miliardi per acquisizione di nuovo materiale rotabile, importo che a costi attualizzati raggiunge il valore di oltre 13 mila miliardi e cioè un volano annuale pari e oltre 1.500 miliardi;

il nuovo piano ferrovie dello Stato nel prossimo triennio ammonta per tale voce a 3.033 miliardi e cioè appena a 1.000 miliardi all'anno;

il monte ore contrattuali, accordato dall'Ente ferrovie dello Stato ai privati per lavori di manutenzione del parco rotabile si è ridotto da 5.600.000 ore lavorate nel 1977 a 1.700.000 ore del 1989;

per gli effetti di una dissennata politica di conferimenti la precedente gestione dell'Ente ha consentito il proliferare di numerose piccole e medie aziende nel settore del materferro, anziché favorire il potenziamento e l'ammodernamento di quelle già operanti nel settore, dove tra l'altro è forte la presenza di aziende a capitale pubblico per cui già nel 1989 rispetto ai 13.000 addetti nel comparto è stata accordata la cassa integrazione guadagni per circa 2.600 unità per oltre 2.500.000 ore;

le decisioni da ultimo adottate, per ammissione dello stesso Ministro, comporteranno ulteriori drastici tagli alle attività interessate;

nel Mezzogiorno il settore di materiale ferroviario risulterebbe ulteriormente gravemente penalizzato incrementando il numero dei cassa-integrati, senza speranza di rientrare nei cicli produttivi, stante anche la percentuale altissima dei disoccupati che ormai supera il 21 per cento, tanto da far ritenere senza equivoci, purtroppo, che la disoccupazione è un dramma che si concentra solo nel Meridione —:

se non ritengono di intervenire con assoluta urgenza affinché sia dichiarato lo stato di crisi del settore e siano contestualmente avviate tutte le conseguenti iniziative quali in particolare incentivi alla riconversione, esodo agevolato, iniziative specifiche e mirate alle aziende nel Mezzogiorno, invitando, altresì nel contempo l'Ente ferrovie dello Stato a tener conto nell'assegnazione delle lavorazioni, di detti dati, accordando priorità alle imprese meridionali, le cui maestranze sono state già duramente colpite dai ritardi e dalle carenze di una politica industriale non equilibrate e non mirata a favorire lo sviluppo complessivo del nostro Paese.

(5-02210)

PELLEGATTA, SERVELLO, PARIGI, MITOLO e FINI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che: come rivelato ieri dal « Washington Post » e ri-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

preso da giornali e televisioni, nel 1988 l'Italia ha corso un grosso pericolo di tragedia nucleare per un difetto di costruzione nei proiettili d'artiglieria a testata nucleare identificati con la sigla W-79 —

se la notizia corrisponda a verità;

quali siano le informazioni in possesso del Ministro;

infine, se realmente le popolazioni dell'Italia del nord-est abbiano corso un grave pericolo nucleare. (5-02211)

**SAVINO.** — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere — premesso che:

il fiume Basento (PZ e MT) ha una portata media effettiva di 3 mc sec. (rilevazione effettuata localmente con metodo attendibile);

tale portata è già assorbita dalla captazione effettuata nel territorio del comune di Bernalda per fronteggiare l'emergenza idrica, con gli impianti irrigui del Metapontino (30 miliardi di spesa nel 1988 - trasferimento di pompe dalla Valtellina al consorzio di bonifica del Bradano-Metaponto);

è già in fase di realizzazione una seconda captazione per il collegamento con la diga di San Giuliano;

dal medesimo fiume, per la realizzazione dello schema idrico Basento-Bradano, si prevede di alimentare le dighe di Acerenza e Genzano (già ultimate sul Bradano ed « a secco »), nonché di Trivigno e Cugno del Vescovo, entrambe progettate ancora sul Basento;

per alimentare tale schema idrico occorrerebbero almeno 20 mc sec.;

per la realizzazione della diga di Cugno del Vescovo (nei comuni di Tricarico e Campomaggiore) lo stesso progetto di massima prevede fondazioni della profondità di 20 metri, con la conseguente impermeabilizzazione del « materasso » alluvionale largo 250 metri;

tale intervento intercetta radicalmente la falda acquifera defluente nel subalveo, e causa l'inaridimento dei ventimila ettari a valle;

nel medesimo fiume Basento, nonostante la insufficienza della portata per il fabbisogno dello schema idrico sopra ricordato e l'elevatissima improbabilità di piene alluvionali è stata finanziata, con delibera del CIPE 12 maggio 1988, una sistemazione spondale del costo di circa 113 miliardi;

gli interventi di cui al finanziamento sopraricordato appaiono tanto più inopportuni se si considera:

1) la continua evoluzione dell'alveo del Basento (sia altimetrica che planimetrica, a causa della sedimentazione del materiale solido);

2) il sistema di tombini e valvole, previsto per il deflusso delle acque provenienti dai versanti, che verosimilmente sarà ostruita al primo acquazzone, sempre a causa della sedimentazione di materiale solido, la cui dinamica è stata del tutto ignorata dal progetto;

3) la limitata pendenza del basso Basento, non comportando grossi problemi di erosione delle sponde, rende del tutto superflua la « titanica » opera per la difesa spondale in gabbioni (che fra l'altro comporterà la distruzione di migliaia di alberi);

l'obiettivo della salvaguardia di terreni agricoli dalle inondazioni si è rivelato poco più di un pretesto per il progetto FIO, dal momento che gran parte di quei terreni dovrà essere sottratta all'agricoltura per dar luogo alla sistemazione stessa (si tratta, infatti, delle fasce gole-nali che costeggiano il fiume, le quali, nonostante l'occupazione agricola degli ultimi anni, incoraggiata dal rarefarsi delle piene, rimangono di pertinenza fluviale e risultano al catasto di proprietà demaniale, anche se pare lentamente retribuite con i fondi per gli espropri);

il Ministro competente ad evitare « l'alterazione sotto il profilo idraulico

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

naturalistico... ed il conseguente grave danno » (comunicato ANSA Roma-Basilicata) avrebbe diffidato la regione Basilicata (ente concessionario) a sospendere i lavori di cui trattasi;

il procuratore della Repubblica presso la pretura di Matera avrebbe disposto in data 15 maggio 1990 il sequestro dei relativi cantieri -:

se non ritengano indispensabile:

1) accertare in maniera inequivocabile la portata idrica reale del fiume Basento e, in relazione ad essa, la congruità degli impianti idrici realizzati, o in via di approvazione, per i loro effetti d'impatto ambientale e in relazione alla stabilità degli abitati interessati;

2) verificare la reale utilità degli investimenti in questione e, quindi, l'ordine delle effettive priorità cui proficuamente destinare il finanziamento straordinario per la Basilicata, regione ancora bisognosa di infrastrutture fondamentali (viabilità, recupero centri storici, consolidamento abitati, reti fognarie, impianti di depurazione eccetera);

3) individuare le responsabilità relative alle decisioni degli interventi suddetti, qualora non risultassero rispondenti alla utilità ed allo sviluppo dei territori interessati. (5-02212)

NARDONE, ALINOVÌ, D'AMBROSIO, AULETA e CALVANESE. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere - premesso che:

la sera del 7 maggio 1990 alle ore 21,30 circa nel comune di Telesse (BN), si è verificato un episodio increscioso, provocato da persone e autorità poco rispettose delle norme e del senso di opportunità, già oggetto di una denuncia inoltrata alla compagnia dei carabinieri di Cerreto Sannita (BN) e di un esposto, a firma di numerosi cittadini, inviato a numerose autorità;

è accaduto che alcuni cittadini stazionando nei pressi della locale scuola elementare, presso cui erano state alle-

stite sei sezioni elettorali, hanno individuato delle persone che si erano introdotte all'interno dell'edificio da una porta laterale, ordinariamente adibita ad accesso per i locali della cucina. Trattavasi del sindaco, del segretario comunale, del comandante dei vigili urbani, di alcuni dipendenti comunali e di tre o quattro donne addette alla mensa e ai servizi ausiliari della scuola, una delle quali accompagnata dal coniuge;

dopo le rimostranze dei numerosi cittadini (si erano radunate circa 300 persone all'esterno dell'edificio) è apparso a dir poco sconcertante il comportamento del comandante della locale stazione dei carabinieri, anch'egli all'interno, in quanto non solo non ha evitato l'ingresso, inopportuno, dei suddetti nell'edificio, ma ha anche successivamente negato l'evidenza e invitato i cittadini a verificare di persona all'interno, dopo però che gli intrusi si erano dileguati da un'altra porta di servizio;

sollecitati sull'episodio gli organi della prefettura di Benevento, si registrava, verso l'una, l'intervento da parte di una pattuglia del nucleo radio mobile di Cerreto Sannita, che si limitava al solo ascolto della deposizione di alcuni presenti in strada;

è indubbia l'assenza di qualunque motivazione che possa giustificare minimamente l'ingresso delle persone citate nei locali della scuola, per altro in una situazione di scarsa affidabilità dei sigilli e di precarietà delle stesse urne;

questo è l'ennesimo episodio in cui si registra un comportamento a dir poco non ortodosso del comandante dei carabinieri, già protagonista in passato di comportamenti non sempre ispirati all'imparzialità e turbativi, pertanto, dello stesso ordine pubblico; -:

quali iniziative urgenti intendano adottare per accertare tutte le responsabilità in merito a questo increscioso episodio, che ha provocato nei cittadini un senso profondo di sfiducia nei confronti delle istituzioni e dei responsabili dell'ordine pubblico;

---

**X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990**

---

quali indagini intendano attivare per accertare i motivi che hanno portato le persone suddette a riunirsi all'interno di locali della scuola elementare, e se possono escludere eventuali interferenze con il corretto svolgimento delle operazioni elettorali;

se non ritengano, alla luce anche di questo episodio, ormai incompatibile la ulteriore permanenza del comandante della locale stazione dei carabinieri con l'esigenza di ristabilire al più presto un clima di fiducia tra cittadini e istituzioni.

(5-02213)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**ALTISSIMO.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

molti cittadini denunciano ritardi nella corresponsione dei ratei di pensione relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile dell'anno in corso connessi con gli scioperi nel settore bancario;

nonostante le reiterate richieste degli interessati volte a conoscere i motivi dei suddetti ritardi, il competente ufficio « gestione pensioni » dell'INPS non ha dato alcuna risposta soddisfacente né tanto meno ha saputo indicare i tempi esatti per la liquidazione dei ratei in oggetto;

che nessuna comunicazione scritta è stata inviata agli interessati per motivare tale disfunzione;

che questo ritardo nella gestione pensioni INPS arreca un grave e ingiusto pregiudizio ai cittadini interessati —:

perché i pensionati non sono stati tempestivamente informati dei disservizi e perché non si è posto tempestivamente riparo. (4-19823)

**TORCHIO.** — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il riordino della Croce rossa italiana era previsto dall'articolo 70 della legge n. 833 del 1978, e successivamente dal decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980, che richiedeva alla stessa CRI di proporre un nuovo statuto fissandone alcuni criteri direttivi;

la proposta di statuto venne trasmessa al Ministero della sanità alla fine

del 1982 e da tale anno si attende che si completi l'iter amministrativo —:

se non ritenga di prendere opportune iniziative per superare le eventuali difficoltà che impediscono di rendere efficace il proposto statuto, che appare sempre più come lo strumento indispensabile per sviluppare pienamente le finalità umanitarie e solidaristiche del volontariato di un'associazione di soccorso di alte e luminose tradizioni. (4-19824)

**CIMA e MATTIOLI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

se sia a conoscenza del fatto che il direttore generale della S.I.A.E. (Società italiana autori editori), ente pubblico svolgente — come affermato dalla Corte costituzionale — rilevanti funzioni sociali, sotto il controllo e le direttive, a norma dell'articolo 182 della legge n. 633 del 1941, della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la proprietà letteraria, ha disposto il trasferimento di una dipendente sindacalmente attiva da una sede all'altra della Società anche a causa « della stretta sua parentela (sorella: n.d.r.) con altro dipendente della S.I.A.E. recentemente sottoposto a contestazione disciplinare »;

se non intenda intervenire immediatamente, come suo potere-dovere, annullando tale illegittimo trasferimento, e informando il direttore generale della S.I.A.E. che nel nostro ordinamento post-costituzionale non esistono norme che consentono né la punizione né il trasferimento dei lavoratori subordinati per identità e/o affinità genetiche con altri dipendenti sia pure presunti responsabili di mancanze disciplinari quanto gravi si voglia.

Infatti, a partire dal diritto romano, è stato sempre accolto il principio della personalità della responsabilità e dell'imputabilità, salvo eccezionali atti di tirannia, come la Costituzione « Quisquis » emanata ad Ancira da Arcadio, nella quale si esentavano dalla pena di morte i

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

figli dei rei di alto tradimento solo per *imperatoria clementia* (c.3, c.th. 9, 14); nel diritto canonico, solo in rari casi (Conc. later I, 1123, c.5; c.12 - Conc. later IV - X, de poenis, V, 37; C.V. - Bonif. III - in I, de haeret. V, 2) i figli nati da incesto venivano colpiti dall'infamia e vi erano pene speciali comminate ai discendenti il cui effetto durava generalmente fino alla quarta generazione (ma mai - si badi! - ciò si verificava tra fratello e sorella).

Nell'*Excommunicamus* di Innocenzo I, si legge: « Per quanto riguarda coloro che siano stati indiziati in base al solo sospetto, se non avranno dimostrato la propria innocenza con un'adeguata penitenza in conformità al peso del sospetto e al rango dell'individuo, siano colpiti col gladio della scomunica e siano da tutti evitati, fino all'espiazione adeguata se per un anno, poi, resteranno insordescenti, da quel momento siano condannati come eretici ».

Nel diritto storico italiano, si pone la regola *unus pro alio puniri non debet* e, comunque, quando, nei reati comuni, eccezionalmente era ammessa la punizione del padre per il figlio (anche qui, però, mai tra fratello e sorella), o viceversa, si precisa *esse intelligendum de poena pecuniaria et non corporali* (INO e BALDO in « *lege servorum* »). Nell'epoca moderna e contemporanea, dopo l'articolo 27 della Costituzione del 1947, e a parte i principi vigenti nei codici di guerra nazisti, e, più di recente, nei codici d'onore applicati da mafia e camorra e altre forme di associazioni criminali eversive dell'ordinamento costituzionale, nessuna legge o regolamento (e tanto meno il Regolamento del personale o lo Statuto della S.I.A.E.) consentono l'addebitabilità trasversale della colpa ai parenti e/o affini degli incolpati;

se non ritenga doveroso valutare l'opportunità che, con urgenza, al suddetto Direttore generale della S.I.A.E. siano affidati incarichi diversi, confacenti alle sue disposizioni al comando ma, comunque, prive di diretta incidenza sul rapporto di lavoro dipendente. (4-19825)

TRANTINO e RALLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso che:

si segnala la gravissima crisi strutturale e di organico in cui versa il Tribunale per i minorenni di Catania che può così sintetizzarsi:

a) dei sette posti previsti dall'organico dei magistrati, ben tre risultano vacanti;

b) l'esiguo numero di magistrati in servizio, che peraltro ha imposto ad uno di essi di negarsi il periodo di ferie negli anni 1988 e 1989, non consente al Tribunale di fronteggiare la crescente domanda di giustizia proveniente in materia civile e sollecitata, nel settore penale, dalla Procura della Repubblica che, in atto, è servita da quattro magistrati che prossimamente diventeranno cinque;

c) tale situazione diviene vieppiù allarmante se si tiene nel debito conto che il Tribunale per i minorenni di Catania opera in ambito distrettuale il più « caldo » d'Italia, stante il triste primato di devianza minorile che si traduce fatalmente in sempre maggior carico di sopravvenienza di affari penali e di sorveglianza;

d) come se quanto rassegnato non bastasse, anche il comune di Catania non ha ancora adempiuto l'obbligo di effettuare i necessari lavori nell'edificio di via Franchetti, già destinato a sede degli uffici giudiziari minorili -:

quali urgenti, indifferibili provvedimenti si intendono adottare per consentire al Tribunale per i minorenni di Catania di svolgere le legittime funzioni di cui è investito e di non rappresentare soltanto un monumento di sale, impotente innanzi alla dilagante delinquenza minorile, testimone della crisi della giurisdizione penale, propria dei nostri tempi, e in servizio permanente effettivo (ma fino a quando?) per civile abnegazione e spirito di sacrificio di giudici e collaboratori di giustizia (quella che prescinde d'attenzioni responsabili e strutture adeguate). (4-19826)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

PALMIERI, PELLICANI, GASPAROTTO, DONAZZON, STRUMENDO, PASCOLAT, DI PRISCO, BOSELLI, POLI, CAPECCHI, MANNINO ANTONINO, TRABACCHINI, FERRANDI, COSTA ALESSANDRO, MOMBELLI, GALANTE e FACHIN SCHIAVI. — *Ai Ministri della difesa e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

le rivelazioni del *Washington Post* dicono che i proiettili nucleari d'artiglieria pericolosamente difettosi tanto « d'aver temuto che questi ordigni potessero scoppiare anche solo cascando dal cassone di un camion e urtando terra in un certo modo anziché in un altro », sono depositati oltre che in Germania e Olanda, anche nelle basi USA e NATO situate in territorio vicentino, nel Trevigiano, nel Veneziano, nel Friuli;

queste centinaia di proiettili nucleari depositati nel nostro territorio risultanti pericolosamente difettosi hanno una potenza nucleare da mezzo a 10 kiloton;

solo nel 1988 le autorità americane si sono accorte della pericolosità dei difetti di fabbricazione e avrebbero provveduto ad apporvi correttivi;

dalle rivelazioni risulterebbero difettosi altri ordigni nucleari presenti nelle basi USA e NATO quali le testate denominate W-88 e il missile sram-a montato su aerei —:

1) se i proiettili nucleari difettosi e gli altri ordigni presenti nel nostro territorio sono stati resi meno pericolosi e se sono ancora in corso tali operazioni;

2) se non ritengano inaccettabile che le autorità italiane non abbiano nessun controllo nelle basi USA e NATO presenti in territorio italiano;

3) se il Governo italiano e i Ministri direttamente interessati siano stati avvertiti della scoperta americana relativa alla allarmante pericolosità dei difetti degli ordigni nucleari;

4) i motivi per cui non è stato informato il Parlamento italiano;

5) qualora il Governo italiano non fosse stato avvertito dalle autorità americane, se non intendano avanzare una formale e dura protesta nei confronti del Governo USA;

6) se non ritengano giunto il momento di rimettere in discussione la presenza delle basi nucleari nel Vicentino, nel Trevigiano, nel Portogruarese e nel Friuli. (4-19827)

COLUCCI FRANCESCO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere — premesso che:

il 10 agosto 1988 l'Italtrade SpA è stata messa in liquidazione volontaria dall'Agensud, suo unico azionista;

la liquidazione nella sua prima fase, fino a maggio 1989, è stata gestita da un collegio di liquidatori che, nella loro relazione, indicavano all'azionista la necessità, fra l'altro, di provvedere alla riallocazione del personale in altri Enti dell'Intervento Straordinario così come previsto dalla legge n. 64 del 1986 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 28 febbraio 1987;

nel frattempo con il Ministro *pro tempore* Gaspari si era iniziata una trattativa per trovare la soluzione più adeguata per la ricollocazione del personale dirigente della Italtrade SpA;

anche con l'attuale liquidatore avvocato Stefano D'Ercole erano proseguite le trattative coordinate dal sottosegretario onorevole Fiorino;

tale negoziazione era alla conclusione quando inopinatamente il liquidatore licenziava 12 dirigenti in data 15 dicembre 1989 alla vigilia della stipula del protocollo d'intesa (12 gennaio 1990) firmato dal Ministro e dalle organizzazioni sindacali e che sanciva le garanzie del posto di lavoro recate dalla normativa sopracitata. Davanti a un gesto così traumatico che di fatto vietava a 12 persone di beneficiare di disposti legislativi e che creava serie e comprensibili difficoltà

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

personali, i 12 dirigenti attraverso i sindacati adivano la magistratura per comportamento antisindacale del liquidatore in base all'articolo 28 della legge n. 300 del 1970 e in subordine per la non dimissibilità dell'attività avente finalità pubbliche come previsto dalla legislazione dell'intervento straordinario —:

quali iniziative urgenti il Ministro intenda adottare per risolvere in modo positivo la vicenda di 12 persone ingiustamente licenziate. (4-19828)

**RUSSO FERDINANDO.** — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e della marina mercantile.* — Per conoscere — premesso che:

nel settore delle costruzioni navali mercantili si è avuto, recentemente, un accrescimento del mercato con l'emergere di un più alto pacchetto di commesse a livello nazionale e internazionale;

recenti dichiarazioni di esperti europei nel settore del trasporto stimolano le politiche nazionali dei trasporti a sviluppare il trasporto via mare attraverso il potenziamento delle linee di cabotaggio;

per quanto riguarda invece il mercato delle riparazioni e delle trasformazioni navali, queste presentano una spiccata polverizzazione che sul piano dell'acquisizione delle commesse si trasforma in nuove difficoltà e in una maggiore concorrenza nei riguardi delle imprese di maggiori dimensioni anche da parte di piccoli imprenditori nazionali ed esteri;

per le nuove e crescenti esigenze del piano energetico, l'ENI non potrà che accrescere i suoi investimenti in installazioni *off-shore* sia nell'area mediterranea che fuori di essa;

nel campo dei « motori Diesel » si evidenzia l'opportunità di destinare risorse non indifferenti nel settore della ricerca —:

quali iniziative sono in corso per potenziare a livello centrale e dei singoli

cantieri navali le strutture di acquisizione di nuove commesse e di ordini sia nel settore delle nuove costruzioni che in quello sempre più competitivo delle riparazioni e trasformazioni, sviluppando nel contempo, con iniziative di decentramento, il massimo di autonomia e di responsabilità nei singoli cantieri;

se i programmi dell'ENI per le esigenze del trasporto dei greggi, per la ricerca, per l'*off-shore*, e per il cabotaggio possono essere potenziati, anticipati e strettamente collegati alle potenzialità dei cantieri italiani;

ed, infine, tenuto presente che nell'area mediterranea le iniziative di ristrutturazione dei cantieri navali di Palermo hanno già migliorato le capacità di detti cantieri, mentre l'elevato potenziale professionale e manageriale dei cantieri in questione rappresenta una risorsa produttiva di ricchezza che non è possibile trascurare nella politica del lavoro e in quella dell'ammodernamento dell'armamento italiano e del potenziamento del trasporto via mare;

quali commesse, in particolare, sono state in atto affidate ai cantieri navali di Palermo nel settore delle nuove costruzioni civili e militari, per l'anno in corso e per il 1991;

quali nel settore dell'*off-shore*;

quali nel settore delle riparazioni e trasformazioni e quali iniziative sono in corso negli stabilimenti di Palermo per la riqualificazione e l'aggiornamento professionale del personale e per accrescere la competitività delle sue strutture;

quali progetti sono stati, infine, elaborati per localizzare a Palermo, per la posizione geografica dei cantieri, una scuola di formazione e di riqualificazione dei quadri ed un centro di ricerca che decentri e sviluppi nell'area mediterranea le iniziative di ricerca scientifica applicata a servizio della cantieristica nazionale. (4-19829)

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

ALBERINI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, del turismo e dello spettacolo e dell'agricoltura.* — Per conoscere — premesso che:

le proiezioni, effettuate dall'ufficio studi della comunità del Garda, riguardanti l'andamento dei livelli delle acque del lago di Garda per il periodo estivo sono critiche e preoccupanti, perdurando, come ha scritto il nucleo operativo referente del magistrato alle acque di Venezia, il grave deficit di apporti idrici e necessitando erogazioni sino ai limiti stagionali consentiti;

il livello medio delle acque potrebbe in agosto scendere sotto i 30 centimetri (contro i 110 dello scorso anno) calcolati sullo zero idrometrico di Peschiera;

i problemi che ne derivano sono molteplici ed allarmanti interessando il turismo, l'ambiente, l'agricoltura e la navigazione interna —:

se non intendano concertare un piano di salvezza del lago di Garda rivedendo la normativa sui livelli e predisporre in via di urgenza una riduzione immediata del deflusso dell'acqua attraverso il Mincio per garantire la sopravvivenza del più grande bacino idrico italiano. (4-19830)

FILIPPINI GIOVANNA, STRADA, PRANDINI, MINOZZI e DONAZZON. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il consiglio comunale di S. Giovanni in Marignano, su specifica richiesta dell'ENEL, pur sottolineando dubbi e perplessità, esprime parere favorevole all'attraversamento del territorio comunale dell'elettrodotto 380 kV ad alta tensione Forlì-Fano;

tale decisione fu adottata sia perché non si erano individuate alternative di percorso, sia perché il consiglio comunale non disponeva di informazioni dettagliate sulle implicazioni negative su ambiente,

persone e apparecchiature tecnologicamente sofisticate delle imprese comprese nell'area di attraversamento dell'elettrodotto;

l'amministrazione comunale in seguito approfondì tali tematiche, sia attraverso il confronto di pareri con altre realtà comunali, sia con esperti, sia con le associazioni ambientaliste. Gli esiti di questo iter hanno portato alla revoca della deliberazione citata (delibera n. 68 del 17 maggio 1988);

nonostante quest'ultima definitiva decisione del consiglio comunale, adottata all'unanimità, una notifica prefettizia decreta l'occupazione d'urgenza dei terreni attraversati dall'elettrodo. L'amministrazione comunale decide quindi di verificare se esistano i presupposti per ricorrere al TAR affinché si possa adottare la sospensione del provvedimento, incaricando nel contempo un legale per seguire e tutelare i diritti della cittadinanza e della stessa amministrazione —:

se siano a conoscenza di tale situazione;

se non ritengano grave che non vengano rispettate le deliberazioni del comune in questione;

come intendano procedere nei confronti dell'ENEL e del suo comportamento. (4-19831)

GALANTE, CANNELONGA, CIVITA e PERINEI. — *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

il programma di metanizzazione del Mezzogiorno previsto dalla legge n. 784 del 1980 sta subendo ritardi dovuti a molteplici fattori;

con deliberazione CIPE del 21 dicembre 1989 si sono definiti indirizzi e criteri per l'istruttoria delle domande di contributo presentate dai comuni ai sensi della deliberazione CIPE dell'11 febbraio 1988;

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

da parte dei comuni di Monte Sant'Angelo e Mattinata (Foggia) costituenti il bacino PU-27 è stata presentata domanda di contributo, regolarmente istruita ed approvata dal comitato di gestione dell'Agenzia per il Mezzogiorno;

il suddetto bacino è segnato da una grave crisi occupazionale dovuta alle difficoltà che attraversa il polo industriale di Manfredonia-Monte Sant'Angelo e all'andamento non favorevole del settore turistico e che la metanizzazione potrebbe sortire effetti positivi sull'economia locale e determinare nuove occasioni di sviluppo —:

se non ritengano, in considerazione dei fatti sopra richiamati, di emettere il provvedimento di finanziamento della metanizzazione a favore del bacino PU-27. (4-19832)

**GUERZONI, DIAZ, GRAMAGLIA, LANZINGER, CALDERISI e ARNABOLDI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

in data 6 maggio 1990 in tutti i comuni italiani si sono svolte elezioni amministrative per il rinnovo dei consigli regionali, provinciali e comunali e in data 3 giugno 1990 gli elettori saranno nuovamente richiamati alle urne per esprimere il proprio voto su referendum abrogativi ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione;

le sedi ove vengono abitualmente allestite le sezioni elettorali sono, come è noto, le scuole materne e le scuole primarie e secondarie;

tale sistema determina, in occasione di ciascuna elezione, l'interruzione dell'attività didattica per 5 giorni;

la situazione, nel corrente anno scolastico, è stata resa ancor più grave dalla circostanza che in alcune regioni italiane (esempio Emilia Romagna) si sono svolti referendum regionali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione, dando luogo ad una ulteriore interruzione delle lezioni;

il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 all'articolo 35 stabilisce che la commissione elettorale comunale, entro il 10 aprile e il 10 ottobre di ciascun anno, provvede alla revisione « della ripartizione del comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse » e, all'articolo 30, reca norme sulle modalità di allestimento delle sezioni all'interno dei « fabbricati » a tal uopo adibiti;

il sistema vigente in Italia determina inoltre gravi disagi per le famiglie, essendo queste costrette a provvedere all'assistenza dei figli minorenni che, durante l'interruzione, non si recano a scuola —:

a) su quali disposizioni normative si basa la consuetudine di svolgere le elezioni politiche e amministrative nei locali scolastici, considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sopra menzionato, all'articolo 38, fa genericamente riferimento a « fabbricati »;

b) se il Ministro dell'interno non ritenga opportuno, ove non esistano ulteriori disposizioni legislative in merito, adoperarsi presso le commissioni elettorali comunali affinché queste destinino per l'avvenire (ai fini dello svolgimento delle elezioni), ove possibile, locali diversi da quelli scolastici, o, in alternativa, se il Governo non ritenga opportuno indire le consultazioni elettorali durante il periodo di sospensione dell'attività didattica;

c) quali iniziative intenda comunque adottare affinché, almeno per lo svolgimento delle votazioni referendarie, per le quali le operazioni di scrutinio risultano più semplici, la durata dell'interruzione non sia tale da pregiudicare la continuità dell'attività scolastica. (4-19833)

**SANESE.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

malgrado i reiterati interventi non è stata assolutamente presa in considera-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

zione — neppure nell'orario estivo 1990 — alcuna delle varie proposte da più sedi avanzate per migliorare lo stato del tutto disastroso dei collegamenti ferroviari tra la bassa Romagna e Roma —:

1) per quale ragione nessuno dei quattro *inter-city* che collegheranno Roma con Ancona è stato fatto proseguire per Rimini-Cesena (e viceversa nel percorso verso Roma);

2) come mai non sono stati neppure raccordati, con un minimo di buon senso, gli orari delle coincidenze a Falconara tra le quattro coppie di *inter-city* da e per Roma con le città di Rimini e Cesena;

3) come è possibile mantenere in orario un unico collegamento « diretto » tra la Romagna e Roma che ferma a Rimini (e non a Cesena) alle ore 2,45 — cioè in piena notte — e nel senso inverso alle ore 3,52;

4) infine, stanti le difficoltà di tutta la Romagna, da Rimini ad Imola, di servizi di collegamento ferroviario per Milano e per Bari, come si intende rivedere l'organizzazione delle fermate che anche nell'orario estivo entrato in vigore sono assolutamente insufficienti rispetto alle domande dell'utenza nelle stazioni intermedie (Forlì, Cesena, Faenza e Imola).

(4-19834)

SERVELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

se siano a conoscenza che, di recente, da parte dell'Istituto autonomo case popolari di Milano è stato richiesto a tutti gli inquilini una documentazione che, per lo meno, sbalordisce anche perché non sono chiari i fini e gli scopi cui tende;

in primo luogo viene chiesto lo stato di famiglia, e sin qui la richiesta pare normale, ma meno normale è l'ulteriore domanda di documentazione nel caso in cui una persona non risulti abitante nell'alloggio dal 1989 poiché in tal caso lo

interessato è obbligato a comprovare l'allontanamento, la data in cui è avvenuto, presentando o un certificato di residenza, o di matrimonio, o di morte, o contratti di affitto, oppure (chi lo sa perché) contratti di utenze gas, luce, eccetera eccetera con l'avvertenza che in mancanza l'IACP considererà la persona come facente parte del nucleo familiare e, quindi, sarà costretta ad esibire la documentazione del proprio reddito;

in base a quale norma o disposizione l'IACP sia abilitato a chiedere ai propri inquilini la dichiarazione dei redditi, di ciascun componente della famiglia nel 1989 ma anche con la precisazione che « debbono essere documentati tutti i redditi, compresi quelli esenti da tassazione: pensione di guerra, invalidità civile, pensione estera, assegno di sostentamento, collaborazione familiare, assistenza, etc »;

se siano a conoscenza che l'IACP, a titolo esemplificativo, precisa che deve essere presentato il modello 740 del 1990 completo di ogni allegato, comprese le attestazioni del versamento IRPEF/ILOR e la ricevuta di presentazione alla vigilanza urbana o di spedizione al centro servizi II.DD.; oppure, per chi è titolare di solo reddito dipendente il modello 101 del 1990 sempre con la ricevuta di presentazione;

se siano a conoscenza che l'IACP per i titolari di solo reddito di pensione chiede il modello 201/1990 — Mod. 0 bis M, con tagliando degli importi bimestrali di pensione; i tagliandi mensili delle pensioni del 1988 erogate dal Tesoro, quelli delle pensioni estere, oppure certificati sostitutivi;

se siano al corrente che nel caso di altri redditi del nucleo familiare, e non dichiarati nelle forme sopra indicate, l'IACP chiede una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale deve essere specificato l'anno o i mesi del 1990, il tipo di attività e gli importi percepiti;

se siano a conoscenza che l'IACP chiede anche la documentazione con cer-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

tificato o con tesserino dei periodi di disoccupazione; per gli studenti in certificato di frequenza dell'anno scolastico 1989-90; per coloro che hanno prestato il servizio militare nel 1989 il foglio di congedo o un certificato sostitutivo;

se siano a conoscenza che, dopo tutta questa incredibile documentazione, l'IACP in nota al foglio in cui sono comprese queste istruzioni, aggiunge che: « per ciascun componente della famiglia superiore ad anni 15 debbono risultare giustificati (non si comprende che cosa — forse i periodi di disoccupazione) da certificazione completa ed esauriente, tutti i mesi del 1989 », e quindi, come se non bastasse, che « l'Istituto si riserva la facoltà di chiedere ogni altra documentazione utile a chiarire la posizione reddituale della famiglia »!

Di fronte a questa farneticante richiesta di documenti, quale sia la posizione soprattutto del Ministro dei lavori pubblici, al fine di chiarire se gli inquilini dell'IACP debbano subire passivamente una persecuzione del genere, e se di fronte a questa incredibile girandola di certificati ci si debba sorprendere se l'ellettore sceglie la strada della protesta.

(4-19835)

MATTIOLI e SCALIA. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

è in progetto l'apertura di una cava nel territorio del comune di Casaprota (RI), località Colle della Piada frazione di Collelungo, verso cui forte è l'opposizione delle associazioni ambientaliste e dei numerosi cittadini residenti in zona; lo stesso consiglio di amministrazione dell'Università Agraria di Collelungo Sabino ha votato un ordine del giorno in cui si evidenzia come la prevista escavazione sia contraria agli interessi presenti e futuri della comunità di Collelungo.

La nuova cava andrebbe ad incidere su un territorio plurivincolato per motivi idrogeologici e di tutela di risorse idriche,

nonché in una area a vocazione agraria ricca di piante di ulivo plurisecolari che permeano la zona di un pregevole valore paesaggistico.

In questi giorni è in corso l'iter autorizzatorio presso i competenti uffici regionali per il rilascio del nulla osta idrogeologico, essendo già stata concessa l'autorizzazione per lo spianto degli uliveti. In merito a ciò è parere degli oppositori al progetto che l'attività procedimentale regionale sarebbe stata, e lo sarebbe tuttora, viziata da gravi carenze tendenti a sottovalutare l'impatto complessivo che la cava avrebbe sul territorio, continuando così sulla linea di favore per le attività di escavazione che già tanti danni hanno causato all'ambiente laziale —:

1) quali siano le informazioni in possesso del Ministro dell'ambiente circa il progetto di escavazione di che trattasi e il previsto impatto ambientale;

2) quali iniziative si intendano assumere affinché non venga inferta questa nuova ferita al già martoriato territorio laziale, dove da anni le attività di cava godono di uno scandaloso regime di proroghe grazie all'omessa programmazione regionale prevista con legge sin dal gennaio 1981 ma mai decollata. (4-19836)

RIVERA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

se sono stati fatti accertamenti sui tempi di accredito dei bonifici bancari. Più volte sono pervenute lamentele sulle snervanti lentezze delle procedure bancarie in materia di trasferimenti di denaro. L'agenzia giornalistica Agenparl, in diverse occasioni, raccogliendo dati inoppugnabili su questo preoccupante andazzo che danneggia le aziende in modo particolare, ha denunciato tale fatto ed ha notato che esso rientra nel quadro di una precisa strategia di speculazione sulla valuta. Infatti, secondo la predetta agenzia, i tempi di trasferimento di valuta si aggirano normalmente dai 35 ai 60 giorni. Il che significa che le banche, così facendo, lucrano miliardi di interessi;

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

se le autorità bancarie hanno accertato l'ammontare annuo dei trasferimenti di denaro a mezzo bonifici al fine di conoscere il totale degli interessi incamerati illegittimamente dagli istituti di credito;

infine quali provvedimenti verranno adottati per stroncare la denunciata speculazione. (4-19837)

RIVERA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che l'interrogante ha già chiesto al Governo di conoscere l'ammontare della maggiore spesa per la realizzazione dei progetti riguardanti i mondiali di calcio senza ottenere le delucidazioni richieste —:

se il Presidente del Consiglio intenda far conoscere al Parlamento, e quindi al Paese, il consuntivo degli oneri, ricadenti sui cittadini, delle predette opere. Ciò appare indispensabile, specie nel momento in cui si accentua, sulla massa dei consumatori, un peso fiscale indiretto che appare socialmente preoccupante perché rientrando nella logica della «tassa sul macinato»;

l'interrogante desidera conoscere su quali capitoli sono state iscritte le predette maggiori spese e se esse hanno indotto il Governo, come sembra, a contrarre gli stanziamenti a favore di enti locali e di iniziative produttive. (4-19838)

RIVERA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

come giudica la decisione della STET di convocare un'assemblea straordinaria per deliberare un aumento di capitale gratuito con godimento dal 1° gennaio 1989. Tale iniziativa, apparsa del tutto anomala, non sembra conforme agli interessi della finanziaria dell'IRI, in quanto non contribuisce al suo rafforzamento, né può essere valutata positivamente rispetto al ruolo che la STET, quale azienda pubblica, dovrebbe avere nello sviluppo delle telecomunicazioni;

l'interrogante desidera conoscere, in relazione alle numerose critiche rivolte ai vertici della STET, quali provvedimenti verranno presi dal Governo allo scopo di scoraggiare questi tipi di gestione delle aziende pubbliche. (4-19839)

D'AMBROSIO, FAGNI e NARDONE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

presso l'agenzia SIP di Avellino continuano a verificarsi episodi di discriminazione a danno di lavoratori che hanno il solo torto di essere iscritti a partiti e sindacati non graditi ai dirigenti locali e regionali;

tra i casi più gravi si possono segnalare quelli riguardanti: 1) il responsabile del reparto amministrativo, Mario Vastola, sostituito senza fondati motivi; 2) un impiegato dello stesso reparto, Saverio Del Gaizo, al quale non vengono riconosciuti né il titolo di studio né le corrispondenti mansioni; 3) un impiegato presso i servizi generali, Gabriele Matarazzo, che ha i titoli per aspirare alla funzione di responsabile d'area, ma che è stato scavalcato da altro dipendente trasferito dalla sede di Benevento e con titoli non superiori a quelli del Matarazzo; 4) un impiegato dell'area mercato, Annino Lattieri, spostato immotivatamente all'area amministrativa senza alcuna contrattazione preventiva col sindacato interno; 5) l'assistente tecnico Gennaro Graziosi, anch'egli spostato da un reparto all'altro senza plausibili motivazioni —:

quali misure e quali controlli intenda adottare sull'attività dell'agenzia SIP di Avellino e se non ritenga urgente informare con precisione sulle vicende sopra denunciate. (4-19840)

POLI BORTONE e DEL DONNO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* — Per conoscere:

i motivi per i quali, a dieci anni dall'emanazione del decreto del Presi-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

dente della Repubblica n. 613, la Croce rossa italiana è ancora in regime di commissariamento e non sono ancora terminate le procedure che conducano alla emanazione del nuovo statuto. (4-19841)

POLI BORTONE. — *Ai Ministri dell'interno, delle finanze e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

il Corpo dei vigili del fuoco di Taranto ha da anni ancora irrisolto il problema della nuova caserma;

considerata la situazione non può essere procrastinabile alcuna soluzione —

quali soluzioni intendano assumere ed in quali tempi reali realizzarle. (4-19842)

POLI BORTONE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere il motivo per il quale, dopo circa 13 anni, non è risolta la pratica pensionistica dell'ex carabiniere Luigi Giannelli, nato a Racale (LE) il 10 febbraio 1946, congedato dalla legione carabinieri di Roma il 13 giugno 1977 (posizione n. 315742, inviata al comitato pensioni privilegiate ordinarie solo in data 5 febbraio 1990). (4-19843)

POLI BORTONE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

a seguito di quale concorso (se, quando, dove e come si è svolto lo stesso) sono stati assunti presso la Manifattura dei tabacchi di Lecce;

1) la signora Azzaro (figlia del direttore della stessa manifattura);

2) il signor Tundo (figlio dell'ex sindacalista della UIL e già dipendente della Manifattura di Lecce signor Umberto Tundo, che già ha la figlia Antonella impiegata presso la stessa Manifattura);

in virtù di quale organizzazione interna del lavoro vi sono continuamente

passaggi di operai agli uffici amministrativi;

se non ritenga l'onorevole Ministro di dover aprire una inchiesta per verificare, oltre i due casi citati, come avvengono le assunzioni, se sono rispettate le graduatorie già compilate, se sono state assunte unità al di là delle graduatorie esistenti. (4-19844)

RONCHI, RUTELLI, TAMINO, SALVOLDI e RUSSO FRANCO. — *Ai Ministri della difesa e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il quotidiano statunitense *Washington Post* ha pubblicato in questi giorni un agghiacciante articolo, nel quale si sostiene che le granate nucleari W79, atte ad essere lanciate da obici da 203 mm, presentavano una serie di difetti di costruzione che le potevano far esplodere da un momento all'altro, in conseguenza di un semplice urto;

Richard Cheney, segretario alla difesa statunitense, ha confermato che le granate W79 « non rispondevano alle vigenti misure di sicurezza » e che le autorità della Repubblica federale tedesca erano state avvisate del pericolo;

il ministro degli affari esteri italiano, venuto a conoscenza della notizia, ha rifiutato di rilasciare commenti, anche se si presume sia a conoscenza del fatto che granate del tipo W79 sono depositate anche in Italia (il ricercatore statunitense William Arkin ritiene che ve ne siano una quarantina, mentre una ricerca del centro studi italiano IRDISP riferisce di un centinaio di questi proiettili presenti sul territorio nazionale);

è sempre il ricercatore William Arkin a denunciare la presenza in Italia di oltre 500 ordigni nucleari: dalle bombe per aereo, alle testate per missili Nike e Lance, alle mine nucleari, alle bombe antisommersibili, per finire con granate da 203 e 155 mm;

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

per la stessa categoria di armi l'IR-DISP ha conteggiato la presenza di oltre 800 ordigni nucleari;

la maggior parte di tali ordigni nucleari è controllato da militari statunitensi, ma le spolette di innesco ed i vettori con cui sarebbero lanciati fanno parte delle forze armate italiane;

sono sempre italiane le popolazioni che, in caso di incidenti come quello denunciato dal *Washington Post*, sarebbero colpite da un'esplosione nucleare paragonabile a due terzi dell'esplosione che distrusse Hiroshima;

risulta alquanto strano che il Ministro della difesa e quello degli affari esteri italiano dell'epoca non siano stati avvisati del « malfunzionamento » delle granate W79, presenti anche sul nostro territorio;

visto il grave rischio connesso al malfunzionamento delle granate in oggetto, pare alquanto strano che le forze armate statunitensi non abbiano controllato l'insieme degli ordigni di questo genere presenti in Europa, compresa l'Italia —;

se le autorità statunitensi avvisarono i competenti ministeri italiani del malfunzionamento delle granate W79 ed, in caso contrario, per quale ragione non lo fecero;

per quale ragione le autorità italiane, nel caso fossero state avvisate del pericolo insito nelle granate W79, non informarono l'opinione pubblica ed i due rami del Parlamento del grave rischio a cui era sottoposta una parte considerevole della popolazione;

se tecnici ed esperti delle forze armate italiane partecipano regolarmente a controlli di sicurezza sugli ordigni nucleari posizionati in Italia;

se, alla luce di questa sconcertante vicenda ancor più grave se le autorità italiane sono state tenute all'oscuro di tutto per ben due anni, non si ritenga necessario rivedere al più, presto gli ac-

cordi internazionali che permettono lo stazionamento di armi nucleari sul nostro territorio. (4-19845)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

se è a conoscenza del caso del signor Paolo Regattin di San Giorgio di Nogaro (UD), il quale dall'ottobre 1988 è ricoverato presso l'Harefield Hospital di Londra in attesa di un trapianto cuore-polmoni, più volte rimandato a causa del conflitto di competenze insorto nel reperimento degli organi da trapiantare fra la predetta clinica e il NIT (Nord Italia Transplants) dell'ospedale Maggiore di Milano, che coordina in Italia gli interventi di espianto e trapianto organi;

poiché, in seguito alla lunga attesa, le condizioni fisiche del soggetto si stanno ulteriormente aggravando, quali iniziative si intendano adottare al fine di contribuire alla risoluzione di tale delicata questione. (4-19846)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

se corrisponde a verità il fatto che, nonostante l'impegno encomiabilmente profuso dai dipendenti, gli uffici dell'ispettorato della motorizzazione civile e del pubblico registro automobilistico di Cuneo impiegano mediamente « più di tre mesi per il rilascio dei libretti di circolazione », secondo quanto riportato dal quotidiano *La Stampa* del 15 maggio 1990;

quale sia la ragione delle lentezze procedurali suesposte, nonostante l'informatizzazione delle procedure;

quali provvedimenti urgenti s'intendano adottare per snellire, senza ulteriore ritardo, una situazione tanto pregiudizievole e porre fine agli innumerevoli disagi che sono costretti a sopportare i cittadini. (4-19847)

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

TEALDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere — premesso:

che esternamente presso i caselli della rete autostradale esistono ampi spazi destinati al parcheggio dei soli automezzi dei dipendenti delle società autostradali, mentre incredibilmente non esistono invece parcheggi disponibili per gli utenti;

che — come è noto — accade spesso che le aree esterne attigue al casello autostradale siano luogo di incontro per chi, servendosi della rete, debba essere atteso o incontrarsi con terzi ed essere accompagnato per affari nei centri vicini al casello stesso servendosi dell'autovettura dell'ospite e lasciando, quindi, momentaneamente, la propria presso il casello medesimo;

che per tali operazioni — attesa del conoscente o cliente, trasbordo, ecc. — il parcheggio attrezzato appare struttura assolutamente indispensabile e — tra l'altro — di facile attuazione con costi risibili, considerando le ampie disponibilità di aree esistenti in dette zone a suo tempo espropriate;

che l'utenza giustamente protesta per tale assurda carenza e sollecita l'allestimento di aree-parcheggio, anche se soggette a pagamento, in analogia di quanto egregiamente da sempre disposto per tutte le stazioni ferroviarie, dove i parcheggi esterni a pagamento o gratuiti sono spaziosi e fortemente utilizzati;

che, pertanto, si impongono con urgenza rimedi a quanto sopra lamentato —

quali provvedimenti intende adottare il ministro adito per risolvere il problema sopra succintamente esposto a perfezionamento delle strutture di smistamento della rete autostradale del nostro Paese. (4-19848)

COLOMBINI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere:

se è a conoscenza che a Scauri Porto (isola di Pantelleria) sono stati pro-

vocati danni ambientali di notevole entità con lavori abusivi di scavo e di demolizione del fortino di guerra tutelato da vincoli ambientalistici e pare per costruirvi un locale commerciale ad uso turistico; il comune ha ora bloccato detti lavori « perché non autorizzati dal Ministero »;

come intende intervenire per salvaguardare l'integrità ambientale del porto di Scauri e per la conservazione e agibilità del fortino da parte dei turisti;

se risponde a verità che il terreno su cui sono state operate le menomazioni è di proprietà demaniale;

come s'intende accertare le eventuali responsabilità degli abusi commessi e quali misure conseguenti si decide di prendere. (4-19849)

MANGIAPANE, MAMMONE e LAURICELLA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere — premesso che:

tre giovani emigrati italiani in Germania, Vincenzo Murabito, Giuseppe Cuttonone e Vincenzo Allia, da tre mesi occupati con la qualifica di camerieri presso la pizzeria BEI-TONI della città di Holtan (provincia Ern) in occasione della recente consultazione elettorale, dopo regolare comunicazione al datore di lavoro, si sono assentati dal 6 all'8 maggio per rientrare in Italia ed esercitare il loro diritto al voto nel proprio comune di Ucria della provincia di Messina;

i detti giovani emigrati, appena ritornati in Germania, sono stati licenziati per ritorsione politica da parte del datore di lavoro —

se non ritenga opportuno — tramite le nostre rappresentanze diplomatiche — accertare eventuali violazioni delle norme che regolano i rapporti di lavoro in Germania e in ogni caso quali iniziative intenda attivare per garantire ai nostri emigrati in Germania il loro diritto al voto in Italia senza perdere il posto di lavoro. (4-19850)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

TEALDI, BORTOLANI, RABINO, ZAMBON, ZAMPIERI, GEI, FRASSON, CAVI-GLIASSO, PELLIZZARI, MANFREDI e MARTINO. — *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* — Per conoscere — premesso che:

negli scorsi mesi siccitosi, innumerevoli incendi hanno distrutto migliaia di ettari di bosco pregiato causando danni gravissimi al nostro patrimonio e tale infausta circostanza si ripete ormai in pauroso crescendo di anno in anno;

all'opera di spegnimento necessaria per arginare il fenomeno si prestano soprattutto, con lodevole solerzia e competenza, gli appartenenti al corpo dei vigili del fuoco in ciò validamente coadiuvati da forestali, forze di polizia, volontari, ecc.;

il pur altamente apprezzabile contributo di detti collaboratori deve essere necessariamente coordinato dai vigili del fuoco;

gli organici di tali vigili, già intensamente impegnati per altre incombenze, appaiono però inadeguati per far fronte con tempestività ad ogni esigenza di soffocamento dei focolai che insorgono contemporaneamente in più parti del territorio;

pertanto, appare assolutamente urgente ed indispensabile aumentare l'organico e la specializzazione contro gli incendi boschivi del corpo dei vigili del fuoco favorendo attentamente l'accesso allo stesso, degli obbligati al servizio di leva provenienti dalle campagne ricche di boschi, poiché tali obbligati hanno già acquisito nella vita civile particolare pratica nelle operazioni della manutenzione dei boschi e possono, quando congedati, affluire ad integrare le squadre di vigili del fuoco volontari;

altresì — appare indispensabile incentivare il sorgere di squadre dei vigili del fuoco volontari in ogni comune montano e collinare poiché le stesse — risiedendo *in loco* — sono in grado di operare

con la necessaria immediatezza in attesa dell'intervento dei vigili del fuoco del corpo effettivo sovente impegnati da altre parti;

pertanto, solo l'auspicato potenziamento degli organici del corpo dei vigili del fuoco e la creazione capillare di squadre dei vigili del fuoco volontari sarà in grado di evitare o quanto meno contenere in futuro miliardi di danni al nostro patrimonio boschivo, a case di abitazione e strutture varie e frequentemente salvare vite umane coinvolte dagli incendi —:

quali provvedimenti intendono adottare in ordine a quanto succintamente sopra segnalato. (4-19851)

FORLEO e RIDI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e della marina mercantile.* — Per conoscere — premesso che:

i cantieri IMA (Cantiere GEPI) di La Spezia attraversa un periodo particolarmente felice avendo ottenute moltissime commesse, tanto da far concorrenza alla stessa Fincantieri dell'IRI;

risulta però che i vari contratti con gli armatori o aziende di navigazione vengono stipulati a costi inferiori rispetto ai prezzi di mercato;

risulta inoltre che anche la durata dei lavori sia ridotta rispetto a quella precedentemente indicata nei preventivi;

pare infatti che una nave per la cui riparazione sia stata preventivata una presenza in cantiere di trenta giorni si stipuli un contratto di venti con la clausola risarcitoria di oltre 35 milioni di penale (cifra minima) al giorno in caso di ritardo nella consegna —:

se quanto rappresentato corrisponda a verità, quali possano essere eventualmente le remote cause, quali accertamenti intenda adottare. (4-19852)

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

LA MALFA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere — premesso che:

la villa Smilea (comune di Montale, provincia di Pistoia) è soggetta a vincolo (compresi i fabbricati annessi) dal 1981, in base alla legge 1809 del 1939;

la villa Smilea è stata venduta da Giulia Borghese, discendente delle famiglie Covoni e Borghese che ne erano proprietarie da secoli, e l'ha acquistata una società privata, la « Smilea Srl » al prezzo complessivo di un miliardo di lire. L'atto di vendita è del 30 marzo 1990 —:

se l'atto di vendita sia stato notificato e in quale data;

se l'amministrazione comunale di Montale abbia inoltrato richiesta al ministero affinché la villa Smilea sia dichiarata bene di pubblica utilità per poterla espropriare;

quale risposta intenda dare il ministero al riguardo e se il ministro interrogato intenda esercitare il diritto di prelazione. (4-19853)

CIMA. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che

nella Valle Bormida ligure circola insistentemente la voce di un massiccio ricorso alla Cassa integrazione guadagni da parte dell'Agrimont di Cairo Montemonte (SV) a causa, si dice, di difficoltà di mercato;

risulta in realtà che negli ultimi tempi si sia lavorato a pieno ritmo, accumulando consistenti scorte che consentirebbero, in caso di sospensioni della produzione con ricorso alla CIG, di continuare le consegne per un considerevole periodo di tempo senza che la sospensione della produzione abbia conseguenze sulle vendite e sul fatturato;

durante il periodo conclusosi con il dibattito parlamentare di fine gennaio 1990, relativo all'ACNA di Cengio (SV) era stato reso noto l'impegno assunto

dalla regione Liguria per l'indicazione di un sito in cui localizzare l'impianto di incenerimento denominato RESOL, ritenuto incompatibile con la Valle Bormida dalla Commissione incaricata di valutarne l'impatto ambientale;

i tre mesi sono trascorsi senza che nulla risulti circa l'indicazione del sito di cui sopra e, intanto, l'ACNA ha funzionato e continua a funzionare senza alcuna innovazione a livello di ciclo produttivo per ridurre l'impressionante mole di rifiuti normalmente prodotta, senza alcuna nuova soluzione per il suo smaltimento e a fronte di una progressiva riduzione della capacità residua dei bacini di lagunaggio —

come stia operando l'ACNA per lo smaltimento dei rifiuti prodotti quotidianamente;

se non ritenga che il ventilato ricorso alla CIG da parte dell'Agrimont, che appartiene allo stesso gruppo a cui appartiene l'ACNA, possa preludere ad un ridimensionamento dell'attività produttiva dell'Agrimont finalizzato alla creazione di una crisi occupazionale nella zona, con conseguente produzione delle condizioni economiche e sociali necessarie per far accettare l'eventuale localizzazione dell'impianto RESOL, eventualmente collocato su parte dell'area Agrimont resa libera dal ridimensionamento dell'attuale attività produttiva che, comunque, potrebbe essere recuperato con un potenziamento dell'attività di altri impianti Agrimont;

quali provvedimenti intenda adottare per il rispetto della risoluzione del 30 gennaio scorso votata dalla Camera, in particolare sulla non localizzazione in Valle Bormida dell'impianto RESOL per i noti motivi ambientali. (4-19854)

RUSSO SPENA e ARNABOLDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della difesa e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

sul *Washington Post* sono apparse in questi giorni dichiarazioni dei responsa-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

bili dei Dipartimenti Difesa ed Energia del Governo USA, secondo le quali alcune testate nucleari del tipo W-79, ubicate anche nel nostro Paese, hanno rischiato di esplodere accidentalmente a causa di alcuni difetti;

il segretario alla difesa Richard Cheney a nome del Governo statunitense ha confermato le notizie stampa affermando che le W-79 « non rispondevano alle norme di sicurezza »;

viene dunque allo scoperto l'ennesimo scampato pericolo nucleare corso dal nostro popolo. Una ricerca del ricercatore William Arkin fatta per conto di Greenpeace ha infatti recentemente rilevato che in più di una occasione le forze americane dislocate in Italia hanno rischiato l'incidente nucleare;

il popolo italiano è stato dunque esposto ad un rischio inaudito, tanto più grave perché colpevolmente taciuto dal Governo. Siamo di fronte a responsabilità precise del Ministro della difesa e del Governo nel suo insieme: il disco verde dato agli americani sulla proliferazione nucleare nel nostro Paese si palesa oggi come un mancato suicidio di regioni intere della nostra Nazione;

nessun controllo è esercitato dal Parlamento sulle armi nucleari presenti sul territorio nazionale. Questo esproprio di sovranità è giustificato dal Governo come attuazione della legge n. 465 del 1° agosto del 1949 ovvero la conversione in legge dell'adesione italiana al Patto del Nord/Atlantico. Alla luce di simili episodi questa interpretazione è sempre più inaccettabile e richiede il ritorno all'ordine costituzionale e in particolare alla riappropriazione dei propri poteri decisionali di controllo sulle scelte militari da parte del Parlamento della Repubblica;

l'Italia risulta inoltre vincolata dal Trattato di non proliferazione nucleare convertito in legge dello Stato. Il tentativo di aggirarlo appaltando agli USA il

controllo e la responsabilità delle armi nucleari presenti sul nostro territorio nazionale, risulta lesivo della Costituzione e offensivo nei confronti della dignità nazionale —:

in quali basi sono dislocate le testate W-79 e quante di queste erano difettose;

se esistevano e quali erano i piani di emergenza ed evacuazione nel caso una di queste testate fosse esplosa;

dove e quante sono le testate nucleari dislocate in Italia;

se non ritengano necessario investire finalmente il Parlamento della questione degli armamenti nucleari, proponendo una commissione parlamentare d'inchiesta sulle mancate stragi da incidenti di armamenti atomici e sulla sicurezza delle basi nucleari straniere dislocate in Italia.  
(4-19855)

CILIBERTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che

le segreterie territoriali di Perugia CISL e SILULAP hanno lamentato che nella provincia di Perugia si registrerebbero carenze di organico di circa 200 persone con gravi disagi nell'efficienza del servizio e nelle risposte alle domande dei cittadini;

la stessa direzione compartimentale ha più volte lamentato la carenza dell'organico sollecitando il Ministro almeno ad applicare la legge 15 maggio 1989, n. 355, che consentiva l'assunzione di personale —:

se il Ministro non voglia prendere impegni concreti per una reale politica di ammodernamento del servizio volta ad accrescere il rapporto di fiducia con l'utenza, decisivo anche per la crescita socio-economica del nostro territorio.

(4-19856)

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

BARZANTI, DONAZZON, SAMÀ e LORENZETTI PASQUALE. — *Ai Ministri dell'interno, dell'agricoltura e delle foreste e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

nella seduta della Camera dei deputati del 23 maggio, i deputati Procacci e Bassi Montanari hanno mostrato in Aula due falchi pecchiaioli uccisi, a loro dire, nelle zone dello stretto di Messina;

la legge n. 968 — legge quadro di regolamentazione della attività venatoria — e tutte le convenzioni internazionali, nonché le direttive comunitarie, considerano tale specie particolarmente protetta;

l'uccisione dei due volatili è avvenuta a caccia chiusa, in periodo cioè di divieto dell'esercizio venatorio;

la legge n. 968, oltre a vietarne la cattura, vieta anche la detenzione, il possesso e la commercializzazione —:

se siano a conoscenza — e cosa eventualmente intendano fare per accertarlo — di chi abbia materialmente ucciso e in quale località i due falchi pecchiaioli e di chi si sia impossessato dei volatili;

se non intendano agire in modo conforme alla legge configurandosi l'intera vicenda come articolata nei reati di bracconaggio, caccia in tempi di divieto, uccisione di specie particolarmente protette, possesso e commercializzazione di specie tutelate, furto aggravato nei confronti dello Stato e ricettazione. (4-19857)

FACHIN SCHIAVI, AGRUSTI e BERTOLI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere — premesso che:

la chiesa parrocchiale di Billerio, frazione del comune di Magnano in Riviera in provincia di Udine, subì, in conseguenza del terremoto del Friuli del 1976, gravi danni che interessarono sia la staticità dell'edificio, sia le parti decorative, gli intonaci, i soffitti e il pavimento;

nel 1982, in base ad una tardiva deliberazione presa dagli enti competenti il 29 marzo dello stesso anno, fu eseguito un primo intervento per una spesa di ottanta milioni;

negli anni successivi i lavori furono ripresi, ma subirono frequenti e prolungate interruzioni;

le opere sinora realizzate si sono limitate al consolidamento del tetto e all'esecuzione degli intonaci esterni, mentre le parti interne dell'edificio restano da completare;

sul preventivo totale che ammonta a cinquecentocinquanta milioni pare sia stato assicurato un finanziamento di soli centocinquanta milioni per il 1990 —:

quale sia il giudizio del Ministro su tale frammentaria procedura e se non ritenga di disporre affinché i necessari finanziamenti siano garantiti e il ripristino della chiesa parrocchiale di Billerio sia portato a termine con rapidità. (4-19858)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

COLUCCI FRANCESCO, ALBERINI e MASSARI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere — in relazione al « caso » delle granate nucleari americane difettose venute alla luce nel corso dell'incontro dei ministri della difesa NATO a Bruxelles (granate che si trovano anche in Italia e la cui eventuale, fortuita deflagrazione avrebbe potuto scatenare una esplosione termonucleare con decine di migliaia di vittime e la distruzione di qualsiasi edificio o struttura esistente nel raggio di molti chilometri) e che ha giustamente suscitato tanto scalpore nei paesi interessati —:

a) quali siano, innanzitutto, gli esatti termini della questione e più precisamente:

1) se il Governo americano abbia informato quello italiano della questione prima ancora di effettuare le correzioni e le riparazioni necessarie, al fine di assumere tutte le eventuali precauzioni non solo per quanto riguarda il settore specificatamente militare ma anche per quanto riguarda quello civile e la sua sicurezza;

2) se il Governo non ritenga indispensabile fornire oggi al Parlamento ed al Paese tutte le più ampie e sicure garanzie che il fenomeno è stato posto sotto controllo e, quindi non ci sono più pericoli per la popolazione civile dipendenti dai difetti riscontrati sulle granate « W79 » o da eventuali altre armi nucleari presenti sul territorio nazionale;

b) se il Governo non ritenga indispensabile effettuare controlli ed indagini approfondite per poter valutare con attenzione la sicurezza dei depositi e delle armi nucleari dislocate sul territorio nazionale, al fine di porre le popolazioni

interessate ed il Paese nelle condizioni di massima sicurezza, condizioni perfettamente compatibili con gli impegni e con gli accordi politico-militari assunti in sede internazionale. (3-02440)

CARIA, BRUNO ANTONIO e GROSSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il consiglio comunale di Venezia, in un ordine del giorno approvato a maggioranza, ha affermato che non esistono le condizioni per candidare la città lagunare a sede dell'Expo 2000;

analoga decisione ha preso recentemente il Parlamento europeo;

uno studio dell'università di Cà Foscari ha confermato l'impatto stravolgente che una Expo avrebbe sulla struttura veneziana;

quali sono gli intendimenti del Governo su tale candidatura;

se non ritenga che sia molto più valida la proposta di realizzare l'Expo 2000 a Napoli, e precisamente in tutta la zona Flegrea, dove potrebbe essere realizzato un grande recupero urbano, storico-archeologico e il risanamento di uno dei litorali più belli del mondo. (3-02441)

DEL DONNO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la notizia riportata dalla « Gazzetta del Mezzogiorno » del 22 maggio 1990, circa un eventuale smantellamento a Foggia della Italgrani in favore del relativo nuovo stabilimento di Ortona (Chieti) deciso nell'ambito di un accordo programmatico tra il Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e la predetta società Italgrani, ha suscitato viva

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

preoccupazione fra gli amministratori ASI di Foggia —:

se, tenendo conto della situazione agraria della popolazione dauna, il Governo intenda scongiurare la chiusura dello stabilimento che provocherebbe forte squilibrio economico ed occupazionale nella zona del Tavoliere, notoriamente dotata di vocazione molitoria;

per quali motivi si intende depauperare la Daunia dei prodotti, e della loro relativa lavorazione *in loco*. (3-02442)

d'AMATO LUIGI. — *Al Ministro della difesa*. — Per sapere — premesso che

il Segretario della Difesa USA ha confermato le rivelazioni di stampa secondo cui le granate a testata atomica in dotazione alle basi USA in Italia, Germa-

nia e Olanda erano difettose e potevano esplodere da un momento all'altro —:

se lo scampato pericolo può considerarsi definitivo;

se i 65 obici nelle basi italiane, olandesi e tedesco-occidentali siano ancora installati o se siano stati sostituiti con altre armi ritenute più sicure;

se sia vero che la potenza distruttiva di ciascuna delle armi difettose sia praticamente paragonabile a quella della bomba atomica lanciata su Hiroscima nel 1946;

se gli ordigni identificati con la sigla W79 furono subito comunque disinnescati e successivamente modificati e dotati di un meccanismo di sicurezza per escludere ogni possibilità di detonazione accidentale;

quali iniziative furono o sono state assunte dal Governo a tutela della sicurezza delle popolazioni più direttamente interessate. (3-02443)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

## INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

ribadito come la fragilità della estatica Venezia non si concilia con la invasione di turisti che la paventata EXPO 2000 fa temere possa abbattersi su quelle strutture urbane, minate dal tempo e già tanto offese dagli uomini;

gli enti e gli studi privati, nepotisticamente incaricati di cantare la EXPO e di elaborarne i piani, hanno indicato una serie di risaputi interventi atti a salvare Venezia, peraltro condizionando la fattibilità degli stessi al verificarsi dell'evento espositivo;

personalità e organismi di tutto il mondo, proclamando la universalità di Venezia, hanno espresso il loro allarmato e contrario parere sulla EXPO —:

se il Governo non ritenga di impegnarsi a valutare la ipotesi che tali interventi, in quanto necessari, urgenti e da decenni prospettati, possano trovare realizzazione indipendentemente dall'EXPO;

se in nome del rinnovato, universale amore per Venezia, oltre all'Italia non debbano chiamarsi in causa anche i governi delle nazioni amiche e ciò in relazione al finanziamento dei citati interventi.

(2-01007) « Parigi, Franchi, Berselli, Servello, Tassi ».

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri delle finanze e del tesoro, per conoscere — premesso che:

la Conferenza episcopale italiana (CEI) ha promosso, in vista della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 1989.

una intensa campagna pubblicitaria finalizzata a convincere i contribuenti circa l'opportunità di esercitare a favore della Chiesa cattolica l'opzione di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, articolo 47;

il Governo non ha provveduto a sottoporre al Parlamento, ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33 (recante il regolamento di esecuzione della legge citata), i criteri di ripartizione fra le diverse destinazioni delle quote che saranno attribuite allo Stato ai fini di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, disincentivando così, nei fatti, l'opzione da parte dei contribuenti in favore dello Stato —:

a) per quali motivi non siano stati indicati dal Governo, entro i termini prescritti (30 settembre), i suddetti criteri di ripartizione ed eventualmente gli enti o i soggetti destinatari degli stanziamenti stessi;

b) se i Ministri interpellati non ritengano opportuno provvedere a rendere immediatamente pubbliche le indicazioni in questione, prima quindi della scadenza, ormai imminente, del termine per l'esercizio dell'opzione da parte dei contribuenti.

(2-01008) « Guerzoni, Gramaglia, Bassanini, Calderisi, Mattioli, Becchi, De Julio, Bertone ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri degli affari esteri, per i beni culturali e ambientali e dell'ambiente, per sapere — premesso che il rigetto di Venezia quale sede dell'Expo 2000 è divenuto un caso di grande rilevanza nazionale ed internazionale —:

quali siano state le indicazioni e le decisioni prese in sede governativa nel corso del tempo e se tutti gli atti compiuti da membri del Governo stesso siano stati conformi alle decisioni assunte:

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

se membri del Governo, in particolare il titolare del Ministero degli affari esteri, si siano adoperati direttamente o indirettamente, con la mobilitazione di pubblici funzionari e di pubbliche risorse, per esercitare pressione sui paesi membri del Bureau International des Expositions al fine di indurre la scelta di Venezia o comunque della regione Veneto quale sede dell'Expo 2000; e, nel caso affermativo, che giudizio si dia di tali atti;

quali atti il Governo intenda compiere immediatamente nei confronti della scelta del BIE del 14 giugno e, comunque, quali indicazioni si intendano dare prima di quella data; se cioè si intenda ritirare la candidatura di Venezia o, in caso diverso, quale sarà il mandato al rappresentante dell'Italia nel BIE;

come si intenda tenere conto del voto a grandissima maggioranza assunto dal Parlamento Europeo con il quale si scongiura la scelta di Venezia come una vera e propria catastrofe; e nel caso in cui il Governo non intenda onorare esplicitamente la decisione dell'alto consesso europeo, come il nostro paese possa assumere la presidenza di turno della Comunità Europea avendo tenuto in dispregio l'indicazione esplicitamente assunta dalla istituzione europea oggi più rappresentativa.

(2-01009) «Teodori, Zevi, Calderisi, Melini».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere — premesso che:

con delibera del CIPI del 12 aprile 1990 è stato formalizzato un « Contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e la Società ITALGRANI » con il quale tale Società si impegna a realizzare nel Mezzogiorno investimenti per un importo globale pari a lire 964,5 miliardi;

gran parte di questi investimenti saranno realizzati con un cospicuo apporto

di risorse pubbliche (contributi in conto capitale, per alcune voci dal 70 per cento al 90 per cento della spesa, e a mezzo di finanziamenti a tasso agevolato);

nell'ambito di tale progetto si prevede, tra l'altro, la realizzazione di una amideria da grano da realizzarsi sempre nel Mezzogiorno;

la situazione del settore è caratterizzata da una sovrabbondante capacità di lavorazione degli impianti di macinazione, attualmente utilizzati solo intorno al 58 per cento delle potenzialità rispetto ad una utilizzazione media dell'80-85 per cento delle potenzialità disponibili dell'industria manifatturiera agroalimentare italiana;

il ciclo produttivo di una amideria non richiede, secondo quanto affermato da operatori del settore, necessariamente la fase di macinazione del grano, in quanto l'estrazione può avvenire partendo dallo sfarinato e non dalla granella, così come già avviene in molte amiderie preesistenti in Italia e in altri paesi della CEE;

nonostante la considerevole entità degli investimenti previsti, tali da risultare addirittura superiori alla stessa valutazione che il Governo dava, qualche tempo fa, della SME e il contributo enorme che lo Stato sarà chiamato ad erogare, non si riesce ad individuare con chiarezza, sulla base delle informazioni disponibili, quali siano le sinergie previste del progetto suddetto con l'attuale struttura agroalimentare ed in particolare con l'industria molitoria ed in quale ambito di una politica programmata del settore agroalimentare tale iniziativa si inserisca;

la Società ITALGRANI di Napoli, inoltre, risulta essere già ampiamente sostenuta da risorse pubbliche in quanto da anni opera sulla base di una convenzione stipulata con l'AIMA come « assuntore » per gli interventi nel mercato dei cereali;

numerosi articoli ed in particolare la minuziosa scheda dal titolo « Impero

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1990

del re del grano », pubblicata dalla rivista *La voce della Campania*, hanno evidenziato legami di varia natura tra l'industriale proprietario della Società ITALGRANI ed il Ministro del bilancio —:

quali analisi del settore abbia preso il Governo come base per procedere alla suddetta delibera CIPI del 12 aprile 1990 e se siano state valutate possibili alternative di intervento nel settore agroalimentare del Mezzogiorno, considerando lo stato di crisi di altri comparti e aziende;

quale valutazione il Governo ritenga di dare sul fatto di orientare un così cospicuo intervento pubblico nei confronti di un singolo operatore che per molti versi agisce già in una condizione di sostanziale monopolio;

se il fatto che agli interroganti risulti esservi un rapporto di amicizia fra il proprietario della Società ITALGRANI ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica sia da porre in correlazione con la circostanza di un'istruttoria rapida al punto da non consentire una valutazione tecnico-programmatica del progetto più adeguata al volume dei considerevoli investimenti pubblici previsti.

(2-01010) « Felissari, Nardone, Pedrazzi Cipolla, Schettini, D'Ambrosio, Geremicca, Alinovi, Auleta, Calvanese, Ridi, Nappi, Fagni, Galante, Civita, Perinei, Brescia ».